2.6.91

Digitized by Google

2.6.21
To. II

CODICE
DELLA TOSCANA
LEGISLAZIONE

TOMO SECONDO.

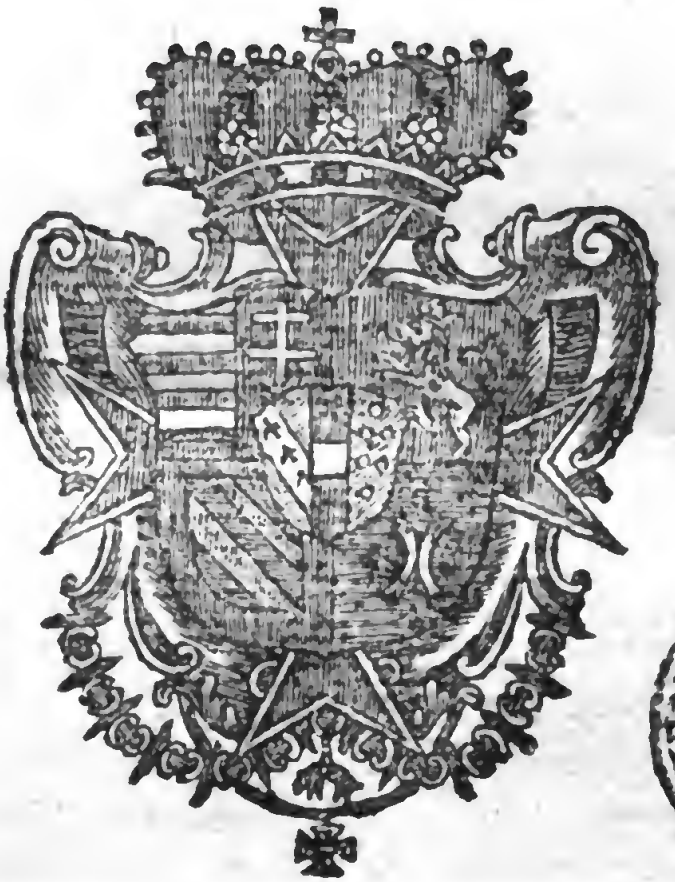

IN SIENA 1778.

PER FRANCESCO ROSSI STAMP. DEL PUBBLICO
(A ſpeſe della Società .)
Con Licenza de' Superiori.

OSSERVAZIONI
DEL COLLETTORE
Al Tomo Secondo del Codice.

LA Legislazione del Gran-Ducato di Toſcana ha reſi, e rende di giorno in giorno ſempre più felici gli Abitatori della medeſima. Una ſana, ed immancabile Filoſofia ſerve a queſta di ſicura ſcorta, e guida. Le Leggi, o per meglio dire, le introdotte coſtumanze delle Fidecommiſſarie diſpoſizioni, mercè un retto penſare, le vediamo quaſi diſtrutte, ed annichilate; oſſerviamo abolito interamente il gius di Retratto, e finalmente ſiamo giunti a vedere ſollevati in parte gl' infelici debitori.

Non era forſe tutto ciò utile e neceſſario? Una illimitata libertà accordata agli uomini di paſſare le proprie ſoſtanze in perſone ideate ſuſſiſtere nei ſecoli venturi, ſi oppone diametralmente alla in-

nata libertà dei beni. Non mai la natura produttrice degli Eſſeri intelligenti, pensò certamente d'accordare ai medeſimi un dritto, che poteva rendere infelice tutto il genere umano; credere ciò ſarebbe un aderire ai poco penſati ſentimenti Obbeſiani. Queſta natura, che ha data l'eſiſtenza all'uomo, dovette per neceſſità ſomminiſtrargli i mezzi di renderſi felice al pari degli altri, per non eſſer chiamata difettoſa. L'Eſſere intelligente non può giungere certamente alla felicità, a cui viene per iſtinto portato, quando il commercio, ch'è la ſorgente di tutte le ticchezze, reſta vincolato. Pur troppo conobbero ciò i noſtri Legislatori, che penetrati da un tratto d'umanità, e premuroſi del ben pubblico, avrebbero forſe voluto abolire, ma per non iſconvolgere le coſe in un ſol punto, hanno moderata la illimitata libertà dei Fidecommiſſi, ed intieramente diſtrutto, full'eſempio degl' Imperatori Teodoſio, Valentiniano, ed Arcadio, il gius di Prelazione, e di Retratto. I beni vincolati ſono d'impedimento, e d'imbarazzo alla libertà del Commercio, mentre gli uomini, che ſe ne trovano in poſſeſſo, pongono in non

cale

cale la cultura dei Fondi, o per la vaſtità delle Poſſeſſioni, o perchè eſſendo loro note le diſpoſizioni degli Antenati di dovere i medeſimi paſſare a perſone eſtranee, penſano ſoltanto a perciperne il frutto naturale per ſe ſteſſi, ſenza darſi veruna premura dei vantaggj dei ſucceſſori.

La ſorgente delle ricchezze deve referirſi in gran parte ai contratti, allorchè ſi ha la libertà di fargli nella maſſima eſtenſione; diverſamente reſtano gli uomini ingannati, e deluſi, accadendo aſſai ſpeſſo, che ignorandoſi i vincoli, ſi comprano con buona fede, ſi permutano, e ſi contrattano dei beni; ma dopo qualche tempo, ſe ne trovano i nuovi Poſſeſſori ſpogliati, mediante la produzione di rancide carte, ſenza ſperanza ancora d'eſſerne indenizzati, ad eccettuazione del caſo, in cui ſi verifichi la qualità ereditaria nella parte Alienante.

E' pur troppo noto a ciaſcuno quali profonde radici aveſſero poſte nell' Italia tutta, ed in ſpecie nella noſtra Toſcana, le diſpoſizioni Fideçommiſſarie. Poche perſone vi erano, che non aveſſero vincolati i proprj Fondi ancorchè meſchini.

Accordata la libertà dei beni, il piccolo Poſſeſſore può vendere, ed impiegare il retratto del tenue ſuo fondo in qualche ramo di Commercio, che migliori ſenſibilmente la propria condizione.

Il gius di Prelazione, e di Retratto era certamente repugnante ai principj di natura, e produceva quaſi i medeſimi effetti funeſti del dritto Fidecommiſſario. Quale è mai quel principio di ragione, che obblighi gli uomini a vendere i proprj Fondi piuttoſto ad uno, che ad un' altro? Il prezzo era poſto nelle mani del vicino compratore, perchè un eſtraneo non ſi ſarebbe mai eſpoſto ad aumentarlo, ſulla incertezza di conſeguire il fondo. Il vincolo parimente del ſangue non può obbligarci a vendere i beni ai Congiunti, in preferenza degli altri.

I poveri Debitori ſono anche eſſi in parte ſollevati. Le Leggi Romane, che in qualche tempo, ed in certi caſi, furono inumane, e crudeli (*), non accordavano per altro la carcerazione dei debitori, ſe non dopo

(*) *Leg. Duodecim. Tabularum de rebus creditis:* Aſt ſi plures erunt rei, TERTIS NUNDINIS PARTIS SECANTO: SI PLUS MINUSVE SECUERUNT, SE FRAUDESTO: ſi volent uls Tiberim peregre venum dante.

dopo una graduata eſcuſſione dei beni. I debiti ſi pagano colle ſoſtanze, e le perſone non ſono per ſe ſteſſe capaci d'eſtinguere il debito. Ad eccezzione dei debitori delittuoſi, contro dei quali deve procederſi con il maſſimo dei rigori, è troppo giuſto, che un debitore non ſia riſtretto nelle carceri, perchè non manchi al medeſimo la maniera di ſoddisfare ai ſuoi creditori.

Quantunque fino dal momento, in cui mi determinai a dare al publico la raccolta delle Leggi Toſcane, aveſſi ſtabilito d'incominciare da quelle, che riguardano i Magiſtrati, come può vederſi nel tomo precedente, che contiene una idea dei Tribunali, e dei Giudici, per paſſare poi alle altre materie, ho dovuto nondimeno tralaſciare in parte queſt'ordine nella prima claſſazione delle Leggi Univerſali.

Nel formare una raccolta di Leggi, ſi rende moralmente impoſſibile, ſeparare i Magiſtrati dalle perſone, dalle coſe, e dai giudizj, reſtando gli uni compreſi negli altri anche in una ſemplice Legge. La triplice claſſazione, che mi era propoſta nel primo tomo, e che continuerò

ſino alla fine, mi tiene così riſtretto in certi limiti, che non mi è permeſſo di divagare. Molte perſone deſideravano, e mi hanno fatta iſtanza, che mi affrettaſſi ad inſerire nella mia raccolta le Leggi più intereſſanti concernenti le materie. Quindi per ſoddisfare alle loro replicate ricerche ho riportate nel preſente Tomo le Leggi Fideconmiſſarie; l'abolizione del gius di Retratto, e Prelazione; quella dei Debitori; ho unite a queſte una parte di Leggi criminali, cioè dei Furti, degli Stupri, dei Malefizj, del Danno Dato; e come quella che è maggiormente in pratica, e più intereſſante, la Legge delle Alienazioni dei beni degli Eccleſiaſtici.

Nella ſeconda, e terza parte, continuando il metodo, da cui non mi diparto, non ho potuto diſpenſarmi dall'inſerirvi le antiche riforme d'alcuni Magiſtrati, non meno Fiorentini, che Saneſi, per eſſere queſte una porzione della moderna Legislazione, come può vederſi dalle Leggi citate nei margini, dove ſi addita il tomo, il paragrafo, e la pagina.

Malgrado però tutta la mia diligenza, ed attenzione nel riunire queſte Leggi,

non

non potrà certamente riuſcirmi di togliere la confuſione delle medeſime, non oſtante che a ciaſcun tomo ſiavi un indice copioſo delle materie, ed altro ve ne ſarà alla fine dell'Opera.

Per rendere adunque contento, e ſoddisfatto ciaſcuno, mi ſono, dopo molte refleſſioni, determinato, finita la raccolta di tutte le leggi a formare un'eſtratto delle medeſime, riordinandole con un ſiſtema più ſemplice, più uniforme, e più conveniente a tutte le perſone, e ſeguendo l'ordine delle Pandette, fatta però qualche piccola variazione; mentre regolandoſi la Toſcana con la maggior parte delle Leggi Comuni poſſono le preſenti conſiderarſi un appendice, e ſupplemento al Dritto Romano già diſpoſto, digerito, e trattato con un certo, e regolato metodo, onde con l'iſteſſo, o buono, o cattivo che ſia, credo di dovercontinuare, ad onta di quelli che penſano differentemente, eſſendo opportuno per la chiarezza, per la maggiore facilità dello ſtudio della Giuriſprudenza, che le Leggi Toſcane ſieno diſpoſte con la medeſima regola con cui ſi trovano ſcritte le Leggi Generali, e Comuni, lo che mi co-

costerà senza alcun dubbio una non lieve fatica, la quale mi sarà in gran parte alleviata dalla grata riflessione, che da me si contribuisce in qualche maniera ed alla facile intelligenza di leggi così savie, ed al vantaggio della Società, come quella che non deve essere trascurata dall' infimo individuo che viva sopra la terra.

CA-

CATALOGO DELLE LEGGI

Che ſono inſerite in queſto Secondo Tomo.

LEGGI UNIVERSALI DELLA PARTE PRIMA.

Legge ſopra la cognizione, e preſcrizione dei Maleſizj del dì 21. Settembre 1562. Pag. 1

Ordinazione da oſſervarſi in materia di Furti ottenuta nel Supremo Magiſtrato il dì 9. Settembre 1681. 6

Motuproprio, che accorda un premio a quelli, che arreſtano qualche delinquente del dì 26. Aprile 1738. 20

Editto circa i privilegj dei Lupaj dell' anno 1744. 22

Ordini diverſi da oſſervarſi nelle cauſe criminali del dì 15. *Gennajo* 1744. 26

Legge ſopra i Fidecomiſſi, e Primogenitu-re del dì 22. *Giugno* 1747. 39

Editto concernente il Danno Dato dei 14. *Settembre* 1750. 53

Motuproprio, col quale ſi deroga al gius di Retratto per i beni delle Comunità del dì 4. *Marzo* 1751. 73

Edit-

Editto, col quale s' impone la nullità nelle disposizioni Fidecommissarie del dì 1. Aprile 1751. 75
Editto circa gli Stupri, e loro pena del dì 24. *Gennajo* 1754. 77
Motuproprio, con cui si accorda l' alienazione dei beni Ecclesiastici, col Decreto del Magistrato Supremo di Firenze, e del Giudice Ordinario di Siena del dì 7. *Marzo* 1773. 80
Motuproprio, con cui si rinnovano gli ordini relativamente alla prescrizione dei Malefizj del dì 21. *Gennajo* 1774. 83
Motuproprio, con cui si prescrivono de regolamenti in materia di Danno Dato del dì 12. *Gennajo* 1775. 87
Motuproprio, con cui si abolisce il divieto di vendemmiare dopo certi tempi del dì 18. *Marzo* 1776. 88
Motuproprio, con cui si modera la carcere per i Debitori del 12. *Novembre* 1777. 89
Motuproprio, con cui si abolisce il Retratto, e il gius di Prelazione del dì 22. *Febbrajo* 1778. 92
LEGGI FIORENTINE DELLA PARTE SECONDA.
Legge, e Provisione sopra il bisogno dei poveri Pupilli del dì 19. *Luglio* 1560. 95

Riforma degli Statuti degli Uffiziali dei Pupilli del dì 28. *Agoſto* 1565 102
Nuova Riforma del Magiſtrato dei Pupilli del dì 24. *Gennajo* 1647. 178
Bando circa la eſecuzione dei Privilegj, e Statuti del Magiſtrato dei Pupilli del dì 18 *Gennajo* 1717. 182
Motuproprio, con cui ſi aboliſce la Congregazione dell' Annona del dì 24. *Agoſto* 1775. 184

LEGGI SANESI DELLA PARTE TERZA.

Riforma del governo della Città, e Stato di Siena del dì 1. *Febbrajo* 1560. 193
Elezzione del Deputato Civico della Città di Siena del dì 11. *Gennajo* 1772. 223
Iſtruzione per il Deputato Civico della Città di Siena del dì 11. *Gennajo* 1772. 228
Motuproprio, con cui reſta abolito il Magiſtrato del Sale del dì 14. *Giugno* 1773. 232
Motuproprio, con cui ſono aboliti i corpi delle Arti della Città, e Stato di Siena del dì 30. *Agoſto* 1777. 233
Iſtruzione per quelli, ai quali ſpetta di firmare gli atteſtati di povertà, o di miſerabilità, che vengono richieſti dai Litiganti del dì 5. *Gingno* 1777. 242

Provvedimento a favor dei Litiganti poveri, e miserabili del dì 23. Agosto 1777. 245
Soppressione del Magistrato delle Strade del dì 17. Novembre 1777. 247
Regolamento riguardante la consegna da farsi alle Comunità delle strade Regie del dì 17. Novembre 1777. 249
Dichiarazione del paragrafo 11. *della Legge dei* 30. *Agosto* 1777. *del dì* 8. *Giugno* 1778. 264
Riforma del capitolo 41. *della Legge dei* 28. *Ottobre* 1777. *del dì* 6. *Agosto* 1778. ivi

LEG-

LEGGI UNIVERSALI
PARTE PRIMA.

L E G G E

Sopra la cognitione, & preſcriptione dei Maleſitii

DEL DÌ 22. DI SETTEMBRE 1562.

SOMMARIO.

Coloro che commettono omicidj, ruberie, furti, falſità, ribellioni, tradimenti, aſſaſſinamenti, ratti di fanciulle, e violenza a maſchi, e femmine, e incendj, ſi puniſcono criminalmente in fra dieci anni dal dì che ſaranno commeſſi.

2. *Per tutti gli altri malefizj fra anni cinque dal dì che ſaranno ſtati commeſſi: per le traſgreſſioni dei Miniſtri di fuora ſe ne può conoſcere fra un anno dal dì del depoſto uffizio, eccettuati alcuni caſi.*

3. *Per i contratti illeciti fatti in frode d' uſure fra anni cinque dal dì che ceſſeranno delle uſure, percezioni illecite.*

4. *Nelle cauſe miſte di Danno dato ſi oſſervino gli ſtatuti ed ove non foſſe prefiſſo tempo poſſano i Rettori conoſcere fra due meſi avanti il termine dell' uffizio.*

5. *Paſſati i termini che ſopra non ſi può procedere per i ſuddetti malefizj, ed i condannati non ne ricevano danno.*

ATteſo l' Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore, il Signor Duca di Fiorenza, & di Siena, & per Sua Eccellenza Illuſtriſſima li ſuoi Magnifici Signori Luogotenente, & Conſiglieri, che ſi trovano, così nella Città di Fiorenza, come nell' altre Città, Terre, & Luoghi del Dominio Fiorentino molte Leggi, Statuti, Provviſioni, & Ordinamenti, nelle quali ſi dichiara infra quanto tempo ſi poſſi conoſcere delli delitti, eccеſſi, traſgreſſioni, & omiſſioni, ma ſe ne tratta in dette Leggi, Provviſioni, & Ordinamenti, ſenza alcuna prefiſſione di tempo. Et atteſo ancora per lo ſtatuto poſto nel volume delli ſtatuti del comune di Fiorenza, nel terzo libro, ſotto la Rubrica ſette *De tempore cognitionum Rectorum*, ſi diſpone, che di alcuni malefitii gravi, ſi poſſono conoſcere quando fuſſino commeſſi nel tempo dell' Offitio di quel Rettore, che ne ha la cognizione, & innanzi che un' anno & in tutti gl' altri malefitii, quando fuſſino commeſſi nel tempo del Reggimento di quel Rettore, & per due meſi innanzi ſolamente, & non più. Et veduta ancora una provviſione fatta a dì tredici di Ottobre 1438. per la quale ſi diſpone, che delli Omicidii, Robarie, Furti, Rebellione, & Tradimen-

dimenti ſe ne poſſi conoſcere in fra dieci anni dal dì del commeſſo, & attentato malefitio, & non prefige il tempo alli altri Malefitii, & eccеſſi, & conſiderando che lo ſtatuto di ſopra allegato, non è ſtato per lungo tempo in obſervantia; ma ſi è proceduto in conoſcere, & condennare, & punire quanto al tempo della cognizione di eſſi variamente, & come e parſo a Magiſtrati, & alli Rettori che li hanno avuti innanzi. Onde che volendo a queſto diſordine, & con nuova forma, & certa regola, & conſonanza dichiarare particolarmente infra quanto tempo ſi poſſino per l'avvenire conoſcere li delitti, & Malefitii, così commeſſi, & non terminati, come quelli che per l'avvenire ſi commetteranno nel prefato Dominio Fiorentino, però lor Signorìe moſſe da queſte, & altre giuſte cagioni, ſervate le coſe da ſervarſi, & ottenuto il partito ſecondo li ordini per vigore di qualunque autorità, & in ogni miglior modo hanno provviſto, dichiarato, ſtatuito, & ordinato nell'infraſcritto modo cioè,

I. Che in virtù della preſente provviſione, di tutti li Omicidii, Robarìe, Furti, Falſità, Ribellioni, Tradimenti, Aſſaſſinamenti, Rapti di Fanciulle, & violenza a Maſchi, o Femmine, & incendii così commeſſi, come di quelli per l'avvenire ſi commetteranno in qualſivoglia Città, Terra, & Luogo del prefato feliciſſimo Dominio (comprendendo ancora la Città, Contado, & Montagna di Piſtoja, & qualunque altra Terra privilegiata) ſe ne poſſa, & debba conoſcere criminalmente condannare, & punire così per li Magiſtrati della Città di Fiorenza, come per li

Rettori del Dominio, che ne hanno la cognizione, ſecondo li ordini, infra dieci anni dal dì che tali prenominati Maleſitii, o alcuni di eſſi ſaranno ſtati commeſſi, o attentati, o ſi commetteranno, o attenteranno, & non più oltre.

II. Et di tutti gli altri Maleſitii, exceſſi, & traſgreſſioni di qualſivoglia ſorte commeſſe, o che ſi commetteſſino, & perpetraſſino come di ſopra ſe ne poſſa, & debba conoſcere, condannare, & punire infra cinque anni, dal dì che ſaranno ſtati commeſſi, & perpetrati, ſalvo ſe per alcuno Statuto, e Ordinamento, così della Città di Fiorenza come di qualunque altra Città, Terra, & Luogo fuſſino altri tempi maggiori Statuti, & ordinati, li quali vollero che ſi debbino in tutto oſſervare, perchè loro Signorìe hanno inteſo, & intendono la preſente provviſione, per quanto concerne la prefixione, & preſcritione del tempo cedere, & andare in augumento delle altre Leggi, Statuti, & Provviſioni, ſopra diciò ordinate, & non a diminutione in modo alcuno, con ſalvo nondimeno, & eſpreſſamente dichiarato, che delle traſgreſſioni commeſſe, o che ſi commetteranno per li Rettori di fuora, & per loro Offiziali, & Miniſtri nel tempo de'loro Offizi, & Amminiſtrazioni, ſe ne poſſa conoſcere infra un'anno, dal dì del depoſto Offizio, & non più oltre. Eccetto però che ſe aveſſino commeſſo falſità, o fraude, furti, omicidii, & altri ſopranominati delitti, che di queſti vollano ſe ne poſſi conoſcere infra dieci anni, dal dì del depoſto Offizio, come di ſopra.

III. Et quanto alli contratti illeciti, & fatti in frau-

fraude di uſura, & reprobati dalle Leggi, ordinarono che ſe ne poſſi conoſcere infra detti cinque anni, dal dì de fatti, & celebrati, & contratti, & continuando l' uſure, preſtationi, & illecite pactioni infra detti cinque anni, dal dì che ſaranno finite, & ceſſeranno dette uſure, & pactioni illecite, & non più oltre.

IV. Et il di ſopra non abbi luogo nelle cauſe mixte, & di danni dati, nelli quali ſi oſſervi quella iſtantia, & tempo che per li Statuti de Luoghi particolarmente ſi diſpone, & dove non fuſſi prefixo tempo, poſſino li Rettori conoſcere per tutto il tempo del loro Offizio, & per due meſi innanzi, & non più oltre.

V. Et ſe paſſato li tempi reſpettivamente, come di ſopra ſtatuiti, & ordinati ſi procedeſſi per alcuno Magiſtrato, Rettore, o altro Juſdicente ſopra di detti Malefitii, contra qualſivoglia perſona in qualunque modo tutto quello che ſi faceſſi, ſia di neſſun valore, & non vaglia, & non tenga, & il delinquente, o qualunque altro proceſſato, o condennato, non ne riceva danno nè detrimento alcuno. E quel Magiſtrato, Rettore, o Giudice, che contrafarà in caſo però, che per il reo, o ſuo Procuratore li ſarà allegata la ſua preſcrizione, oltre alla nullità, poſſa eſſere punito in quella pena, che parrà convenirſi alli Spettabili Conſervadori di Legge della Città di Fiorenza. Et queſto ogni miglior modo &c.

Non obſtantibus, &c.

F. Vintha.

ORDINAZIONE

Da osservarsi in materia di Furti, ottenuta nel Supremo Magistrato

IL DÌ 9. SETTEMBRE 1681.

SOMMARIO.

1. 2. e 3. *Con quali pene deva punirsi il primo, secondo, e terzo Furto commesso senza qualche qualità aggravante.*

4. *Pena del Furto con circostanze aggravanti, e quali siano queste circostanze.*

5. *Del Furto commesso in luogo sacro, e di cosa sacra, o di cosa non sacra, ma dedicata al culto Divino, e sua pena.*

6. *Furto semplice, o con qualità aggravanti commesso in luogo sacro, Fortezze, Corpi di Guardia, Palazzi di S. A. S. ec., e sua pena.*

7. *Dell' Abigeato e sue pene.*

8. *Amministratori, che maneggiano denari, o robe appartenenti al Principe, al Pubblico, ai luoghi Pii ec. e le rubano, con quali pene siano punibili.*

9. *Furti con violenza, rapine ec. tanto senza offesa, che con offesa delle Persone derubate.*

10. *Arbitrio del Giudice come deva regolarsi in tutti i precitati casi.*

11. *Quello che con scienza da principio coopera a qualche furto col consiglio, o con ajuto incorre nelle pene medesime, come se lo commetteſſe egli ſt esso*

12. *Com-*

12. *Compratori, e detentori di roba rubata in quali pene incorrino, e come poſſano eſimerſi dalle medeſime col preteſto della buona fede.*

13. *Trovando roba perduta, e non la riportando al Padrone o non la denunziando alla Giuſtizia in quali pene s' incorra.*

14. *Appropriandoſi le robe de particolari avute in amministrazione, in preſto, a moſtra ed ec. qual pena ſia dovuta ſe il dolo ſia a principio, o ſia poſteriore al Contratto.*

15. *I Stipendiati dal Pubblico, che dopo avuta la paga fuggano o non ſervano, con qual pena ſiano punibili.*

16. *Ai venditori di coſe rubate in ſtato alieno qual pena ſe gli convenga.*

17. *Più Rei del furto di una coſa ſteſſa, ciaſcun di eſſi deve condannarſi ſecondo il valore dell' intiero furto.*

18. *Reſtituzione del tolto, o ſua valuta ſi deve oltre le pene Criminali.*

19. *I primi Furti come debbano valutarſi per imporre più grave la pena per il ſecondo e terzo.*

20. e 21. *Preeſiſtenza delle coſe rubate, e il valore delle medeſime come deva provarſi.*

22. *Tortura in quali caſi poſſa darſi al Reo.*

23. *Si dichiara come debbano imporſi ai ladri le pene comminate ne precedenti paragrafi.*

24. *Gl' inoſſervanti dell' eſilio o del Confino in qual pena incorrano.*

25. *I Derubati, o ſia a loro notizia il ladro o non lo ſia, devano denunziare il furto nel termine di giorni tre alla pena dell' arbitrio mancando.*

26. *Si laſciano in vigore altre leggi particolari in quanto ſiano più rigoroſe della preſente.*

IL Sereniſſimo Gran-Duca di Toſcana, e per Sua Altezza Sereniſſima gl' Illuſtriſſimi Signori Luogo-Tenente e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina ec.

Conſiderando la frequenza de' furti (*) e la varietà delle ſentenze e voti con i quali ſi è proceduto ne' Tribunali dell'Altezza Sua tanto circa l'impoſizione delle pene, che circa la prova de' corpi de' Delitti, e altre queſtioni che giornalmente ſogliono occorrere in queſta materia; E volendo con certa regola ſecondo la gravezza e frequenza, ed altre circoſtanze de' furti ſtabilir le pene per raffrenare con la gravezza di quelle l'ardire de' malviventi, e levare con l'appreſſo dichiarazioni l'occaſione de' diſpareri pregiudiciali al proſeguimento de' Proceſſi, e alla Deciſione delle cauſe.

Hanno d'eſpreſſo ordine della prefata Altezza ſtabilito, ed ordinato, ſiccome con la preſente Legge ſtabiliſcono, ordinano, e comandano quanto appreſſo cioè:

I. Che in avvenire chi ruberà ſenza rottura, ſcalamento, chiavi falſe, e ſenza alcuna dell'infraſcripte qualità o circoſtanze aggravanti, denari o robe d'alcuna ſorte il valore delle quali non ecceda la ſomma di cento lire, ſe ſarà il primo Furto, ſia condennato ad arbitrio del Giudice in pena pecuniaria, o d'eſilio, confino, carcere berlina, o tratti di fune ſecondo la qualità del fatto,

(*) Della preſente Legge, o ordinazione ſe ne vuole l'oſſervanza per tutto il Gran-Ducato a forma della Legge Ceſarea dei 15. Gennaro 1744. §. 12. che ſi riporta in queſto ſecondo Tomo.

to, e della Perſona; e ſe il valore eccederà la detta ſomma ſino in ſcudi cinquanta, l'arbitrio ſi poſſa ſtendere ſino alla Galera a tempo, e da ſcudi cinquanta ſino in cento, ſia condannato alla Galera a tempo o a vita, come più parrà all' arbitrio del Giudice, e da detta ſomma fino in ſcudi dugento ſia condannato alla Galera a vita, e poſſa ſtenderſi l'arbitrio fino alla Forca, e paſſando ſcudi dugento ſia condannato preciſamente alla Forca.

II. Et eſſendo il ſecondo furto ſia condannato non paſſando lire cento in pena afflittiva di corpo ad arbitrio ſino alla Galera a beneplacito di S. A., e da lire cento ſino in ſcudi cinquanta alla Galera a beneplacito o a vita, e da ſcudi cinquanta ſino in cento s' eſtenda l' arbitrio ſino alla Forca, e da cento in sù ſia condannato per il ſecondo furto preciſamente alla Forca.

III. E ſe ſarà il terzo furto, e non eccederà il valore di lire cento ſia condannato alla Galera a beneplacito, o a vita, e da lire cento ſino in ſcudi cinquanta alla Galera a vita con l'arbitrio ſino alla Forca, e da ſcudi cinquanta in sù ſia condannato per detto terzo furto alla Forca.

IV. Ma ſe il furto ſarà commeſſo con circoſtanze aggravanti, cioè con ſcale, o con rottura di muro, porta, fineſtra, tetto, o ſolajo, o con rottura di caſſa, armario, o ſimile, o con chiave falſa, cioè con altra chiave che con quella del vero Padrone, o con grimaldello, o con altro ſtrumento atto ad aprire, penetrare, o arrivare in alcun luogo chiuſo, o lontano, ſarà commeſſo mediante qualche falſità di ſcrittura, o di perſo-

na ſuppoſta, o da falſo creditore, falſo Giojelliere, Alchimiſta, o con miſtura di roba cattiva tra la buona con venderla o contrattarla per buona, in tutti i predetti e ſimili caſi baſti che il valore della coſa furata, o il danno reſultante dalla falſità aſcenda alla metà delle ſopraddette ſomme per incorrere nelle pene reſpettivamente impoſte come ſopra ne caſi de furti ſemplici.

V. Se il furto ſarà commeſſo in luogo ſacro, e di coſa ſacra la pena ſia della Forca, e ſe di coſa non ſacra, ma dedicata o deſtinata al culto Divino, come ſono i paramenti, quadri, lampane, candellieri, incenſieri, o altri vaſi, & argenterìe, voti, denari di elemoſine e ſimili, ſe il valore del furto non paſſerà lire cinquanta la pena ſia della Galera a beneplacito con l' arbitrio fino alla Forca, e paſſando detta ſomma la pena ſia della Forca.

VI. E ſe il furto ſarà di coſa non dedicata, nè deſtinata al Culto Divino, ovvero ſe alcuno rubberà in Fortezze, Corpi di Guardia, Palazzi, o Giardini di S. A., o con occaſione di qualche incendio, rovina, o naufragio, ſe il valore del furto non eccederà lire cinquanta ſia condannato ad arbitrio fino alla Galera a beneplacito, e da detta ſomma fino in lire cento la pena ſia della Galera con arbitrio fino alla Forca, e paſſando la ſomma di lire cento la pena ſia della Forca; E ſe tal furto commeſſo come ſopra in luogo Sacro, Fortezze, Corpi di Guardia, Palazzi, o Giardini di S. A. ſeguirà con ſcala, rottura, chiave falſa, o grimaldello, o con aſconderſi il ladro antecedentemente nel luogo del furto, ſia in tali caſi

caſi il ladro condannato alla Galera a beneplacito con l'arbitrio ſino alla Forca, mentre il valore del furto non paſſi lire cinquanta, e paſſando detta ſomma ſia condannato alla Forca.

VII. Chi ruberà Beſtiame ſia condannato per l'abigeato alla Galera a tempo, o a beneplacito mentre il valore del tolto non paſſi lire cento, e da detta ſomma ſino in ſcudi cinquanta alla Galera a beneplacito con l'arbitrio ſino alla Forca, ſiccome da ſcudi cinquanta in sù, ſi condanni preciſamente alla Forca, e tanto ſe ſarà rubato il Beſtiame dalle Stalle, che da paſcoli, o d'altrove, & in una come in più volte, & al medeſimo o a diverſo Padrone: E s'intenda abigeato quando ſi ruba un animale groſſo, o quattro de mezzani, o dieci de piccoli, o promiſcuamente mezzani in così poca quantità, che non arrivi a coſtituire l'abigeato ſi condanni non oſtante il Delinquente alla regola, e con le pene del furto qualificato con circoſtanza aggravante, come ſopra ſi dice al num. 4.

VIII. I Camarlinghi, Depoſitari, o altri Uffiziali, Rettori, o Miniſtri che maneggiano, o maneggeranno il denaro, graſce o altra roba del Principe, o di qualunque Città, Terra, e Caſtello, Vicariato, Poteſterìa, Comunità o altro luogo pubblico, come ancora i loro ſoſtituti, o ajuti etiam che non abbino carattere d'Uffiziali, ſe ſi varranno della detta pecunia, o roba convertendola in uſo proprio, o ſcriveranno falſamente partite a uſcita non pagandole, o non ſcriveranno quello, che averanno ricevuto, o faranno mandati o ricevute falſe, o in altro modo danneggeranno

ranno detto intereſſe del Principe, o del Pubblico per cavarne utile per ſe, o per altri, ſe la ſomma del denaro non paſſerà ſcudi cinquanta ſieno condannati oltre al quadruplo con pena ad arbitrio da ſtenderſi ſino alla Galera a vita, e paſſando ſcudi cinquanta ſino in cento ſiano condannati alla Galera a vita col quadruplo, e con l'arbitrio ſino alla Forca, e paſſando ſcudi cento ſiano condannati alla Forca, e confiſcazione de'Beni; E s'intenda eſſere la pecunia del Principe o del pubblico al predetto effetto etiam che il Caſſiere ne corra il riſico, e ſia debitore di quantità, e non di ſpecie: comprendendo ancora tutti i Miniſtri ſoſtituti, ajuti, che ſenza avere il maneggio dell' effettivo denaro o roba danneggieranno detto intereſſe con la ſcrittura doloſa, per cavarne utile per ſe, o per altri, ſalvo in ciaſcheduno de predetti caſi, l'errore che poſſa aver commeſſo il Camarlingo, o altro Caſſiere, Miniſtro, o ajuto, come ſopra, che dal prudente arbitrio del Giudice ſi doverà riconoſcere e diſtinguere dal dolo; non intendendo con la preſente Legge di derogare allo Statuto rub. 161. lib. 3. dove viene eſaſperata la pena della morte a chi maneggia, e ſi vale del denaro del Pubblico, e fugge, o non rende conto con doverſi ſtraſcinare a coda di mulo ſenza tavole al luogo del Patibolo, e quivi dividerſi, & una delle parti del ſuo corpo affigerſi al Patibolo, e l'altra abbruciarſi; atteſo che la frequenza de peculati, & intacchi delle Caſſe ricerca che ſi rinnovi, & occorrendo il caſo ſi metta in pratica il rigore di detto Statuto. E ſe il furto di denaro o roba

ſpet-

ſpettante come ſopra al Principe o al Pubblico ſarà commeſſo da terza Perſona, che non abbia Uffizio o Amminiſtrazione, e la ſomma non paſſerà il valore di lire cinquanta ſia condannato in pena afflittiva ad arbitrio da poterſi ſtendere fino alla Galera, per il tempo che al Giudice parrà, e paſſando detta ſomma fino in ſcudi venticinque ſia condannato alla Galera a beneplacito, o a vita, e da ſcudi venticinque ſino in cinquanta alla Galera a vita, con l'arbitrio ſino alla Forca, e paſſando ſcudi cinquanta alla Forca, & in ciaſcuno, e tutti li predetti caſi al pagamento del quadruplo al Fiſco. E nelle medeſime pene, eccettuato il quadrupolo, ſia condannato chi ruberà danaro, o roba ſpettante a qualche Spedale, Compagnìa, Confraternita o altro luogo Pio, mentre detto delinquente n' avrà il maneggio o ne terrà ſcrittura. E ſe ſarà fatto tal furto da altra terza Perſona ſia condannato alla regola del furto qualificato con circoſtanze aggravanti come ſopra ſi dice al num. 4.

IX. Ne furti violenti, ſe ſarà la violenza fatta con forza d'armi, o di genti, s'oſſervi la Legge del compendio de 31. Ottobre 1637. Ma ſe ſarà ſemplice Rapina, o cappeggiamento, taglia di borſa, vezzi, o medaglie o ſimili ſenza forza di armi, o di genti, e ſenza offeſa della Perſona, e non paſſerà il valore di lire venticinque, la pena ſia afflittiva di corpo con l' arbitrio ſino alla Galera a vita, e da detta ſomma fino in lire cento la pena ſia della Galera con l' arbitrio ſino alla Forca, e paſſando ſcudi cinquanta alla Forca. Ma ſeguendo tal furto con offeſe della

Per-

Perſona, ancorchè leggiere, ſe il valore eccederà la ſomma di lire dieci la pena ſia della forca, e non eccedendo detta ſomma ſi condanni il delinquente alla Galera con l'arbitrio ſino alla Forca.

X. Avendo riguardo nel regolare l'arbitrio in tutti i caſi contenuti nella preſente Legge non ſolo all'importanza, e circoſtanze dell'ultimo furto, ma ancora al numero valore, e circoſtanze degli antecedenti, e agli indizi e ſoſpetti degl' altri delitti, e mala qualità del delinquente.

XI. Chi ſarà complice al furto ſcientemente da principio, con conſiglio o ajuto cooperativo, ſia condannato, come ſe l'aveſſi egli medeſimo commeſſo con tutte le circoſtanze, delle quali averà avuto notizia.

XII. I Compratori di roba rubata ſiano condannati come ſe eſſi medeſimi n'aveſſero commeſſo il Furto. Nè poſſino ſcuſarſi col preteſto della buona fede, mentre non lo giuſtifichi, o non diano certo, reperibile alla Giuſtizia l' Autore per poterne far riſcontro, e tanto i Compratori, che qualſiſia altro detentore di roba rubata, etiam di buona fede, ſopravvenendoli la Notizia che ſia furtiva devino quanto prima depoſitarla nella Corte Criminale del Rettore del luogo, dove l'averanno ricevuta, o del luogo dove ſarà ſtato commeſſo il furto, ſotto pena dell'arbitrio da poterſi ſtendere ſecondo le circoſtanze ſino alla pena ſteſſa che meriterebbero per il furto di detta roba, ſe loro medeſimi ſenza circoſtanze aggravanti l' aveſſero commeſſo.

XIII. Chi averà trovato roba perduta, o ſmarrita mentre prontamente o non la reſtituiſca ſapendo

do chi ne ſia il Padrone, o non la denunzi alla Giuſtizia Criminale ſia punito ad arbitrio.

XIV. Chi maneggia o ſe li fida l' altrui roba o denaro, come ſono i ſervitori, ſerve fattori vetturali, o ſimili, come quelli ancora che ricevono roba in preſto, o a moſtra, o a prova, o a ſoccio, o con ſimili contratti, o titoli, e poi l'impegnano vendano, o non reſtituiſcano, e gli amminiſtratori d' effetti di Perſone private, gli Eſpilatori d'eredità, e ſimili ſiano puniti con le medeſime pene ordinarie impoſte per gli altri furti, con queſta dichiarazione però, che ſe ſarà fatto il debito, o ricevuta la roba, o denaro con duolo da principio deva non ſolo il Giudice imporre la detta pena ordinaria, ma poſſa aggravarla ſino al ſegno del furto qualificato con circoſtanze aggravanti. E ſe per il contrario l'obbligazione nata dal contratto per il ſopravveniente dolo paſſerà in delitto, abbia il Giudice l'arbitrio di diminuire la detta pena ordinaria del furto ſemplice, con dichiarazione che coſtando del Dolo quello ſi deva preſumere intervenuto da principio mentre il Delinquente non ne dia il diſcarico.

XV. I Famigli o altri ſtipendiati dal Pubblico che dopo aver toccata la paga tutta, o parte fuggiranno, o non ſerviranno truffandola, ſiano condannati in pena afflittiva coll'arbitrio ſino alla Galera non paſſando la ſomma truffata lire quattordici, e paſſando la detta ſomma ſi condannino alla Galera per il tempo che parrà all'arbitrio del Giudice.

XVI. Chi averà rubato in ſtato alieno, e contrat-

tratterà il furto nello ſtato di S. A. S. non eſſendo ſuddito della medeſima per origine, o domicilio ſia punito ad arbitrio da poterſi ſtendere ſecondo la qualità del fatto, e delle Perſone ſino alla medeſima pena che meriterebbe ſe foſſe ſtato commeſſo nello ſtato di S. A. ſenza circoſtanze aggravanti, eſcluſa la pena della morte naturale. Et eſſendo il Contrattante ſuddito per origine o domicilio ſia punito come ſe aveſſe rubato nello ſtato predetto, con le medeſime circoſtanze; con l'arbitrio però al Giudice di poter recedere con cauſa dal rigore della detta pena ordinaria.

XVII. Se più Delinquenti ruberanno una ſteſſa coſa, o ſia grave che richieda la fatica, e l'opera di più perſone, o ſia leggiera ciaſcuno deva eſſer condannato ſecondo il valore dell' intiero furto.

XVIII. E in tutti i ſopraddetti caſi di condannazione in alcuna pena Criminale, deva il reo condannarſi alla reſtituzione del tolto, o ſua valuta o a riſarcire il danno, e l'intereſſe all' offeſo, etiam, che la pena foſſe arbitraria, mentre però vi ſiano giuſtificazioni del delitto contro il condennato baſtanti ſecondo l' arbitrio del Giudice a far prova nel Giudizio Civile.

XIX. Il doverſi per il ſecondo, o terzo furto imporre più gravi pene s' intenda etiam che i primi furti ſiano ſemplici, e ſenza circoſtanze gravanti, & ancorchè ne fuſſe il Delinquente ſtato punito o graziato, o gli aveſſe commeſſi in ſtati alieni, o avanti la pubblicazione della preſente Legge, perchè s' intende di punire il ladro non tanto per la gravezza del furto quanto per

la

la consuetudine, lasciando con tutto ciò in arbitrio del Giudice il non computare nel numero a effetto d'aggravare la pena del secondo il primo furto che non passi il valore di lire dieci, siccome ad effetto d'aggravar la pena del terzo furto sia in arbitrio di computare i primi due furti per un furto solo mentre tra tutti due non eccedino il valore di lire venticinque, con che però si deva in detti casi computare negli ultimi furti il valore dei primi, & i furti commessi nel medesimo giorno o nella medesima notte, o nello spazio di venti ore, si devino reputare a detto effetto per un furto solo.

XX. Per la prova della preesistenza delle cose rubate basti il deposto giurato del derubato, o d'altri di sua Casa o famiglia con la verisimilitudine però, secondo il discreto arbitrio del Giudice, che il derubato avesse la roba, o denaro asserito, e tanto più concorrendovi la buona fama del derubato o altro amminicolo ad arbitrio del Giudice.

XXI. E circa la prova del valore del furto, acciò questa circostanza non porti dilazione alla processura o difficoltà nella decisione della causa, dichiararono, & ordinarono che provato il furto sia rimessa la stima del valore per tutti gli effetti nella presente Legge contenuti nel discreto arbitrio del Giudice in tutto, e per tutto, il quale possa credere al deposto giurato del medesimo derubato o arbitrare da per se stesso secondo la nota, e descrizione delle cose rubate, la loro verisimile valuta, e tanto essendo le cose presenti, & in potere della Giustizia, quanto lontane

o confunte: salva al Reo la facoltà di provare più precisamente il loro valore.

XXII. Nè furti leggieri possa procedersi alla tortura ancorchè non si tratti di ladro famoso, mentre per altro vi siano sufficienti indizi, non ostante che la condennazione per il furto liquidato non fosse per arrivare a pena afflittiva: Perchè questi delitti irrogano infamia, e l'uno suol dare apertura per rintracciare gli altri, e per la medesima ragione si dichiara che essendo il Reo confesso o convinto d'alcun furto ogni volta che il Giudice induca l'animo suo a dubitare che sia Reo d'altri furti, possa, e deva farlo torturare *super aliis*.

XXIII. Ne casi dove vien dato l'arbitrio sino alla Galera, o sino alla Forca s'intende inclusivamente, e dove s'impone la pena afflittiva di corpo s'intende di tratti di fune, frustra, maniglia, o Galera, & alle Donne in luogo della Galera, si deva imporre la pena della frusta, o della Carcere, o della Gogna; si dichiara ancorachè dove è imposta la pena maggiore si possa congiuntamente condennare il delinquente nell'altre pene minori, senza che l'una pena confonda l'altra, mentre non siano più pene afflittive di corpo, e perciò quelli che dovranno condannarsi alla Galera, potranno, se parrà che il loro delitto lo meriti, condannarsi ad andar prima sull'asino col breve, e mitra, o stare in Gogna; e quelli che dovranno esser condannati alla frusta, all'asino, alla Gogna, & in tratti di fune si potranno insieme esiliare, o confinare o condannare alla Carcere. Non devino già quelli che si condannano alla Galera, o alla maniglia essere frustati, nè toccar tratti di fune.

XXIV. Agli esiliati, o confinati per furto, o sieno condennati come rei, o come sospetti si deva sempre comminare per l'inosservanza la pena della Galera per cinque anni, come dispone la detta Legge del compendio del 1637., togliendo ogni arbitrio al Giudice di comminar pena minore, siccome di minorare la detta pena comminata, quando il reo sia convinto dell' inosservanza.

XXV. Quelli a quali sarà fatto il furto son tenuti per la Legge de 21. Novembre 1629. a denunziare il delinquente, sotto le pene in essa legge contenute: ma per levare ogni dubbio si dichiara & ordina, ciascun derubato ancorchè non abbia notizia del delinquente sia tenuto prontamente, ed al più lungo dentro al termine di tre giorni a denunziare, o far denunziare il furto; con somministrare alla Corte tutti gl' indizi che averà, per poter venire in cognizione del delinquente, sotto pena dell'arbitrio secondo la gravezza, e altre circostanze del medesimo furto.

XXVI. E perchè vegliano contro i ladri alcune leggi particolari in diversi Magistrati, come sono le Leggi contro chi ruba sale, seta, argenti del Palazzo di S. A., grano, o biade date per seminare, legnami, biade, o frutti per la Campagna, e contro i falliti dolosi; e vi sono ordini di Giustizia Militare, e altre diverse Leggi, e ordini sopra l'istessa materia; s'intende e vuole che restino dette Leggi, e ordini nel loro vigore in quanto siano più rigorose della Legge presente, perchè dichiarano che questa sia in augumento, e non in diminuzione di quelle: e

vogliono che comprenda la Città, Contado, e Montagna di Piſtoja, e qualſivoglia altro Luogo ſottopoſto all'alto e ſupremo Dominio dell'A. S. ancorchè infeudato & eſente, e del quale foſſe neceſſario fare eſpreſſa menzione. E tutto ec. non oſtante ec. mandantes ec.

Matteo Mercati V. Canceil.

MOTUPROPRIO

Che accorda un premio a quelli, che arreſtano qualche Delinquente ec.

DEL DÌ 26. APRILE 1738.

FRANCESCO

Per Grazia di Dio Imperatore dei Romani, ſempre Auguſto, Re di Germania, e di Geruſalemme, Duca di Lorena, e di Bar, Gran-Duca di Toſcana ec. ec. ee.

SOMMARIO.

1. *Coloro che non ſono Eſecutori di Giuſtizia, e che fanno cadere nelle forze della medeſima i Rei di Furto, di Omicidio, o Ferita devono conſeguire dalla Reale Depoſiteria dieci ruſpi per ciaſcheduna volta, e per ciaſcun reo.*

2. *Tutti i ſoldati devono eſſere giuſtificati col medeſimo premio arreſtando i delinquenti come ſopra.*

I. Poi-

I. POichè la ſperanza di ſalvarſi colla fuga dalle forze della Giuſtizia toglie alle perſone inclinate ai Delitti quel freno, che riſultare dovrebbe dal timore della pena; ordiniamo, che a tutte quelle perſone, che non ſono eſecutori di Giuſtizia, e che fermeranno in modo, che cada nelle forze dei noſtri Tribunali alcun reo di Furto, o di Omicidio, o ferita, non ſolo nella Città di Firenze, ma ancora in qualſivoglia altro luogo dei noſtri Stati, ſiano pagati dalla noſtra Generale Depoſiteria dieci ruſpi per ciaſcheduna volta, e per ciaſchedun Reo in tal maniera arreſtato.

II. Comandiamo inoltre a tutti i noſtri Soldati, tanto deſcritti nelle Guarnigioni, che nelle Bande, di uſare ogni diligenza per arreſtare tali Delinquenti, e vogliamo che ancor eſſi ſiano nelle forme ſopraddette col medeſimo premio gratificati.

Dato l'anno primo del noſtro Governo il dì ventiſei Aprile 1738.

FRANCESCO.

V. IL PRINCIPE DI CRAON.

Gio: Antonio Tornaquinci.

EDITTO

Circa i Privilegi dei Lupai

DELL'ANNO 1744.

FRANCESCO

Per Grazia di Dio Imperatore dei Romani ſempre Auguſto, Re di Germania, e di Geruſalemme, Duca di Lorena, e di Bar, Gran-Duca di Toſcana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *I Lupai poſſono portare la ſpada, lo ſpiede, l'accetta, e l'archibuſo a palla.*

2. *Le reſpettive Comunità devono ſomminiſtrare ai Lupai le beſtie, e i carriaggi per portare i loro arneſi, ma il tutto con il dovuto pagamento.*

3. *I Lupai non devono pagare alcuna gabella, pedaggio, o paſſo di barca, o altra qualunque gravezza per le loro perſone, iſtrumenti, ed arneſi.*

4. *Poſſono fare i taglioni, e ſtanghe, ove facciæ loro di biſogno.*

5. *Il premio de Lupai e di ſcudi otto d'oro per ciaſcun Lupo groſſo, e ſcudi uno per ciaſcun Lupattino; con rilaſſare le teſte ai Camarlenghi delle reſpettive Comunità, che ne faranno il pagamento.*

6. *Pene impoſte a chi maltratta i Lupai o con parole, o con fatti.*

7. *I Lupai pagando il giuſto devonò eſſere ricevuti da tutti gli Oſti, dai Camarlinghi, e Deputat*

tati delle Comunità, ed i Miniſtri devono ad eſſa preſtare ogni neceſſaria aſſiſtenza.

8. Deroga agli Ordini, e Bandi contrari al preſente.

PErſuaſi dall' eſempio dei noſtri Reali Predeceſſori, e della utilità, che arreca al Pubblico la protezione, e favore accordato a quelli, che impiegano l'opera loro nel prendere, e ammazzare i Lupi tanto pregiudiciali al Beſtiame, e all' intereſſe dei noſtri Sudditi; e volendo con tutti i modi poſſibili favorire, e con i premj conſueti animare ciaſcuno a intraprendere, e continuare sì neceſſaria, e utile impreſa; ordiniamo eſpreſſamente, e comandiamo, che in avvenire a tutti quelli, i quali vorranno impiegarſi nell'eſercizio di Lupai, ſiano, e s' intendano conceduti, e oſſervati gl' infraſcritti privilegj, da eſprimerſi nelle lettere patenti, che ſaranno da Noi a' medeſimi ſpedite conforme il ſolito, e regiſtrate alla Camera Granducale.

I. In primo luogo ſi concede loro la facoltà di portare la Spada, lo Spiede, Accetta, ed anche l' Archibuſo a palla, queſto però nell'atto iſteſſo, che abbiano gli arneſi ſoliti portarſi nella Caccia dei Lupi.

II. Secondo, che per portare le Stanghe, Taglioni, ed altri loro Bagagli da luogo a luogo, ſiano provveduti di Beſtie, e Carriaggi dalle reſpettive Comunità, con ſomminiſtrare loro ſpaghi, ſune, ed altre coſe, che domanderanno per il loro meſtiero, il tutto però col dovuto pagamento.

III. Terzo, che non ſia loro fatta pagare da alcun Doganiere, Paſſeggiere, Barcarolo, Camarlingo, Sindaco, nè da verun altro Eſattore, o Eſecutore alcuna Gabella, Pedaggio, o paſſo di Barca, o altra qualunque gravezza per le loro Perſone, Iſtrumenti, ed Arneſi.

IV. Quarto, che ſenza impedimento alcuno ſia loro permeſſo di fare i Taglioni, e Stanghe, dove ſarà loro di biſogno.

V. Quinto, che ſubito, e ſenza eccezione alcuna dai Camarlinghi di quelle Comunità, nei Territori delle quali ſaranno ſtati preſi, o ammazzati i Lupi, ſia loro pagato liberamente il premio, cioè, ſcudi 8. d'oro per ciaſchedun Lupo groſſo, e ſcudi uno per ogni Lupattino: con che laſcino le teſte di eſſi in mano di chi farà loro il pagamento per rimborſarſene poi ſecondo il ſolito: Dichiarando, che quanto agli altri, che non foſſero Lupai, non s'intenda derogato ai premj loro conceduti per gli Statuti, e Conſuetudini particolari legittimamente introdotte.

VI. Seſto, che neſſuno di qualſivoglia grado, ſtato, e condizione ardiſca offendere, o maltrattare detti Lupai, nè con parole, nè con fatti ſotto qualſivoglia preteſto, e nè anche a motivo dei Cani, che foſſero caduti nei Lacci teſi per i Lupi, dovendo i Traſgreſſori, che offendeſſero, o maltrattaſſero detti Lupai come ſopra punirſi con pene rigoroſe, pecuniarie, o afflittive da eſtenderſi anche alla Galera, ſecondo la qualità dei caſi, e delle Perſone, e con che per procedere contro tali traſgreſſori, alla cattura, baſti il detto dell' offeſo, con qualche altro amminicolo.

VII. Vo-

VII. Vogliamo pertanto, e comandiamo, che detti Lupai (pagando giuſtamente ciò che gli occorre) ſiano in tutti i luoghi ricevuti, ed alloggiati da tutti gli Oſti, e reſpettivamente da tutti i Camarlinghi, ed altri Deputati delle Comunità, e che tutti i Governatori, Commiſſari, ed altri Ufiziali di Giuſtizia, mentre ne vengano richieſti da detti Lupai, preſtino ad eſſi ogni neceſſaria aſſiſtenza.

VIII. Derogando ad ogni altro Bando, e ordine emanato in tal particolare, in quanto foſſe contrario al preſente, e volendo, che queſto ſi oſſervi in tutti i Luoghi del Granducato, benchè occorreſſe farne ſpeciale, ed individua menzione, il tutto ec. non oſtante ec.

IL CONTE DI RICHECOURT.

Vautier Segretario.

ORDINI DIVERSI

Da oſſervarſi nelle Cauſe Criminali

DEL DÌ 15. GENNAJO 1744. ab Incarn.

FRANCESCO III.

Per Grazia di Dio Duca di Lorena, e Bar, Gran-Duca di Toſcana, Re di Geruſalemme ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Tutte le perſone tanto Suddite, che Foraſtiere di qualunque Origine, e Patria compiti che averanno gli anni 18. ſi reputano come maggiori per eſſere giudicati, e puniti per tutte le traſgreſſioni e cauſe criminali.*

2. *Gli indizi certi ed indubitati fanno piena prova contro l' imputato, ed è baſtante ancora per la pena di morte.*

3. *La confeſſione dell' imputato fatta nella tortura, o in faccia al tormento con diverſe circoſtanze dà l' arbitrio al Giudice, omeſſa la ratifica, di condannare il reo confeſſo in pena ordinaria.*

4. *Le torture poſſono eſeguirſi ſenza la ſolita partecipazione all' Auditor Fiſcale.*

5. *Nelle pene di piccola rilevanza può il Giudice condannare arbitrariamente in pene più gravi di quelle, che vengono impoſte dagli Statuti, o leggi, e particolarmente per certi delitti, che ſi enunciano.*

6. *Contro coloro, che eſtorcono denari con lettere, amba-*

ambaſciate, o minaccie ſi procede con le pene impoſte dalla Legge del 1637. e la pena di Forca ha luogo ancora per i ſemplici attentati.

7. *La pena dell' infanticio, e del parto eſpoſto, è la Forca, e la confiſcazione dei beni.*

8. *Non ſi attende la difeſa dell' onore della Madre, o Parenti per ſalvare il delitto del parto eſpoſto.*

9. *La ſcuſa, che ſi adduca dalle Madri per loro difeſa di ſalvare l' onore non ſi attende; e gl' indegni ruffiani ſono caſtigati eſemplarmente con pena di fruſta ſull' aſino, con cartello eſprimente il loro delitto, e Galera a tempo, o a beneplacito con altre pene.*

10. *La pena di coloro, che procurano la morte di veleno, è di Forca.*

11. *I Vagabondi per qualunque benchè minimo furto ſono puniti con la Galera.*

12. *In materia di furti ſi oſſerva la Legge del 1681.*

13. *Le Tranſazioni ſopra le cauſe criminali non tolgono l' azione ancorchè vi ſia ſtato renunziato.*

14. *I furti con ſcaſſo ſi puniſcono con la pena della Galera fino a lire cento, ed alla Forca arrivando a ſcudi 25.*

15. *I furti di graſcie, da foſſe, o da buche ſi puniſcono con la Galera, quando il valore non eccede lire 100., e a beneplacito arrivando a ſcudi 50., e da detta ſomma in sù alla Forca.*

16. *Contro i compratori delle coſe rubate ſi oſſerva la Legge del 1681.*

17. *La pena dei furti ſemplici da 100. ſcudi in sù è la Forca.*

18. *In*

18. *In materia dei Danni dati ſi oſſerva la Legge del* 1688.

19. *Contro coloro, che offendono, il Padrone, il Lavoratore, o Cuſtode in atto, che procurano d' impedire il danno, in certi caſi ſi eſtende la pena fino alla morte.*

20. *In quali caſi deva permutarſi la pena della Forca, o Galera in altre pene.*

21. *I condannati alla Galera, pigliando la fuga devono eſſere condannati alla pena maggiore.*

LA frequenza de' gravi diſordini, è delitti, che ſi vanno commettendo ne' Noſtri Stati, e che ſi oppongono alla pubblica tranquillità, e ſicurezza, ci ha moſſo a provvedervi con le ſeguenti dichiarazioni, e nuovi ordini, per cui la Giuſtizia abbia il ſuo corſo più ſpedito, e venga raffrenata la malvagità.

I. Eſſendo informati, che la diverſità delle Leggi, e Conſuetudini, con cui ſi regola ne' Giudizj Criminali l'età minore, ignorandoſi molte volte la Patria, o lo Stato, cui per origine ſia il reo ſottopoſto, cagiona molte volte dilazione alla ſpedizione delle cauſe, e diſuguaglianza ancora nelle pene tra' Correi dello ſteſſo delitto; e conſiderando, che l'uomo, terminato che ſia l' anno diciotteſimo di ſua età, baſtantemente conoſce l' obbligo ſuo aſtenerſi da tutto ciò, che ſia proibito dalle Leggi, e contrario alla buona Morale; Ordiniamo, che in avvenire in tutte le traſgreſſioni, e cauſe criminali del noſtro Gran-Ducato, ogni perſona, o ſuddita, o foreſtiera di qualunque origine, o patria, ſia giudica-

dicata, e punita come maggiore, compiti che abbia, gli anni diciotto, non oſtante qualſivoglia Legge, Statuto, o Conſuetudine contraria, che vegli, o ſia ſtata oſſervata nella ſua patria, o luogo dell'origine, o domicilio.

II. Vogliamo ancora, che nelle cauſe criminali la prova riſultante da indizj indubitati, benchè di genere tra loro diverſo, da' quali naſca una certezza morale contro all'imputato, ſia, e ſi abbia per prova piena, e baſtante per la pena ancora di morte eſaſperata, come ſe foſſe il reo convinto per teſtimonj, o per la ſua propria confeſſione.

III. E conſeguentemente, ſe l'Imputato confeſſerà nella tortura, o in faccia al tormento, aggiungendo circoſtanze, che non gli ſieno ſtate conteſtate, le quali conferiſcano a verificare la confeſſione, e che abbiano probabili riſcontri, o indizj ad arbitrio del Giudice, dichiariamo, che in tal caſo non ſia neceſſaria la ratifica della confeſſione, e delle circoſtanze, ma ſia in arbitrio del Giudice, ommeſſo il cimento della ratifica, di condannare il reo confeſſo in pena ordinaria, ogni volta che per la confeſſione, e circoſtanze aggiunte lo ſtimi aggravato d'indizj indubitati.

IV. E perchè le Torture molte volte trattengono ſuperfluamente il corſo alle cauſe; Vogliamo, che, quando il Magiſtrato, e Segretario degli Otto concordino nel parere dell'Aſſeſſore, e reſpettivamente dell'Auditore delle Milizie Nazionali, poſſa ordinarſi, e farſi eſequire la tortura ſenza la partecipazione ſolita all'Auditor Fiſcale.

Sic-

Siccome concediamo autorità per la più follecita ſpedizione al medeſimo Magiſtrato di terminare ſenz'altra participazione le cauſe leggiere, la pena delle quali non poſſa eſſere ſecondo il loro titolo, ſe non pecuniaria, che non ecceda la ſomma di lire dugento, o pure di carcere, o eſilio a tempo; quando però ſi accordi il parere del Magiſtrato, e Segretario con quello, che avrà diſegno l'Aſſeſſore, o reſpettivamente l'Auditore delle Milizie Nazionali; reſtando nulladimeno in arbitrio dell'Auditor Fiſcale di farſi partecipare ſecondo il ſolito quelle, che ſtimerà proprio di vedere.

V. E perchè conviene, che con giuſto rigore ſi puniſcano ancora i delitti piccioli, dai quali ſi paſſa facilmente ai più gravi, e le pene, che dagli antichi Statuti, e Leggi ſono impoſte per le cauſe minori, per lo più riducendoſi a pecuniarie, poco ſono apprezzate, o per la loro leggierezza, o per l'incapacità di pagarle, rimettiamo all'arbitrio del Giudice d'imporle più gravi, o di condannare ancora in pene afflittive, quando le circoſtanze concorſe nel delitto, la condizione delle perſone, o altre precedenti conſiderazioni perſuadano, che convenga uſare di tale arbitrio.

Quale ordiniamo, che ſi ponga in pratica, particolarmente contro dei Recidivi, ſiccome per gli ſtrapazzi dei figliuoli verſo i loro genitori, per le disfide, o chiamate a batterſi con armi, e molto più per le ferite, o altre offeſe gravi nella perſona contro all'autore della riſſa, al quale non dovrà giovare la ſcuſa, che il provocato abbia in qualche poco ecceduto nel rifenti-

men-

mento, dovendo conguagliarsi tale eccesso coll'ingiustizia dell'ingiuria, o offesa non meritata dal provocato.

Al quale però, procedendo a risentimento eccessivo, dichiariamo, che non sia perdonata la pena ordinaria, quando la provocazione, o causa del delitto sia stata leggiera, ancorchè la pena ordinaria fosse di morte.

VI. Essendo stato alcuna volta nel giudicare posto in dubbio, se nella Legge del 1637. intitolata *Compendio di più Leggi per distruzione de' Banditi, Assassini di strada, e altri delinquenti*, in quella parte, ove impone pena di forca, e squarto a coloro, che con lettere, ambasciate, o minaccie tentano di estorcer danari, robe, scritture, o altro, restino compresi quelli, che pretendono per giustizia essergli dovuto ciò, che con simili modi violenti abbiano voluto conseguire; Dichiariamo, e Ordiniamo, che nelle suddette pene si condannino nei casi futuri indistintamente i rei di tali violenze, senz'attendere, quando ancora fosse provata, la ragione delle loro pretenzioni, non volendo permettere, che violenze, o minaccie simili si pratichino nei nostri Stati, ove abbiamo i Tribunali destinati per rendere giustizia a chiunque la domandi: Ed inoltre vogliamo, che la pena di forca abbia luogo ancora per il semplice attentato, benchè non ne sia seguito l'effetto di conseguire cos'alcuna, e che si stenda la Legge ai casi simili agli espressi, concorrendovi eguale, o maggior ragione.

VII. Passando ora a provvedere di soccorso i teneri Parti, che barbaramente son fatti morire,

re, o con modi violenti, o con laſciarli in abbandono fuori delle caſe, ſenza che vi rimanga alcuno, che gli cuſtodiſca, e preſervi con le opportune diligenze dalla morte, delitti, che ci vien rappreſentato eſſere frequenti nei Noſtri Stati, dichiariamo, e vogliamo, che la pena ordinaria non ſolamente dell' Infanticidio, ma ancora del Parto eſpoſto, ſia di forca, e confiſcazione dei beni, laſciando nulladimeno all' arbitrio del Giudice di minorarla nel delitto di parto eſpoſto, ſe dalle circoſtanze apprenderà prudentemente, che nell' eſpoſizione non vi ſia concorſa intenzione indirizzata alla morte dell' infante.

VIII. E tanto nei delitti di Parto eſpoſto, quanto d' Infanticidio, non vogliamo, che per minorare la pena, ſi attenda la difeſa, ſu cui alcuna volta è nato qualche dubbio nei Tribunali, che il delitto ſia ſtato commeſſo per ſalvar l'onore alla madre, o parenti; non meritando comparimento la madre, che ſi è volontariamente eſpoſta, ed illecitamente al pericolo di gravidanza, ed il comodo dei luoghi, che ricevono le piccole creature, toglie ogni ſcuſa anco ai congiunti, che ſien complici nel delitto, mentre poſſono in queſti luoghi aſſicurarle, e tener coperto l'errore della madre.

IX. E perchè gran parte di queſti delitti ſi commettono da quelle femmine, che per le perſuaſioni altrui cadute in errore, trovandoſi gravide, e dando alla luce il parto, credono con maniere così barbare di poter mantenerſi nel buon concetto, e fama di onorate; Ordiniamo, che gl' indegni Ruffiani di qualunque ſeſſo, ſieno gaſtiga-

ti

ti eſemplarmente, almeno con pena di fruſta ſull' aſino, con cartello eſprimente il loro delitto, e galera a tempo, o a beneplacito, o di Stinche parimente a tempo, o a beneplacito, trattandoſi di donne, benchè non appariſca, che ne abbiano accordato, o ricevuto guadagno; Ed eſſendo recidivi, ſiccome ſe il lenocinio ſarà de' genitori, che abbiano fatto cadere in errore alcuna loro figliuola, o di altri ancora, che abbiano la giovane in cuſtodia, Vogliamo, che la loro pena ſia preciſamente di forca.

X. Finalmente ordiniamo, che la pena ordinaria di quelli, che procuraſſero l' altrui morte col veleno, ſia della forca e confiſcazione de' beni, non ſolo ſuccedendo la morte, ma ancora nel caſo, che non ſegua, o perchè non abbia il veleno operato, o perchè non ſia ſtato inghiottito, ogni volta che il reo ſia baſtantemente indiziato della preparazione, e preſentazione della bevanda, o cibo avvelenato, quando ancora o per la qualità, o per la quantità del veleno giudicaſſero i periti, che quella bevanda, o cibo avvelenato non foſſe capace di far morire chi l' aveſſe inghiottito.

XI. Eſſendo ancora Noſtra intenzione di aſſicurare per quanto ſia poſſibile ne' Noſtri Stati non ſolo le perſone dalle offeſe, ma ancora le robe, e beni da' Malfattori, incarichiamo primieramente i Giudici, e Tribunali di gaſtigare col rigore delle veglianti Leggi i Vagabondi, dichiarando, che tali ſi debban reputare quelli, che ſenza eſercizio d' alcuna lodevole arte, o meſtiere paſſano i loro giorni vagando per il Mondo, benchè da breve tempo ſi ſieno buttati a viver così a ſpeſe altrui;

trui; e per qualunque minimo furto, o altro delitto, ancorchè ſemplicemente attentato, Vogliamo che ſieno condannati rigoroſamente alla galera per quel tempo, che conſiderate le circoſtanze, parrà proprio all' arbitrio del Giudice.

XII. Comandiamo ancora, che ſia mantenuta, e per quanto faccia di biſogno, rimeſſa in oſſervanza la Legge ſopra a' Furti emanata nel 1681. in tutte le ſue parti, ove però non ſia diverſa nella ſua diſpoſizione agl' infraſcritti Noſtri nuovi Ordini. E perchè ſiamo ſtati informati, che nelle Truffe, o Furti, che ſi dicono improprj non ſi oſſervi col dovuto rigore la detta Legge, dalla di cui inoſſervanza n' è nata la maggior frequenza di tali delitti. Ordiniamo, che in avvenire non ſolo ſia punito chi gli commetterà con le pene, e regole in eſſa preſcritte, ma in oltre, eſſendovi indizj, che vi ſia concorſo dolo da principio, ſi reputi per determinargli la pena, e ſi puniſca aſſolutamente come ſe foſſe furto qualificato.

XIII. E perchè in ſimili delitti di furti improprj, o truffe, ſiccome in altri delitti, in cui cada intereſſe della parte, che abbia ricevuto danno, è ſtata inventata la malizia di fare accordi, che poi non ſi mantengono, molte volte con intenzione coperta di così privare la parte del diritto di far vive le ſue ragioni coll' azion criminale; Dichiariamo, che in qualunque accordo, o tranſazione ſopra a intereſſi dipendenti da cauſa criminale di qualſivoglia ſorte, non s' intenda mai perduta l' azione criminale, ma anzi rimanga viva fino a che l' accordo non ſia ſtato intieramente adem-

adempiuto, non oſtante, che vi ſia ſtato renunziato, benchè con giuramento, quale ſi dovrà preſumere eſtorto con dolo.

XIV. Per i furti (*) con ſcaſſo, ſiccome per i furti domeſtici, nella claſſe dei quali dichiariamo dovere comprenderſi tanto quelli, che ſi commettono dai ſervitori, fattori, o altri familiari,

(*) *Lettera Circolare mandata a tutti i Giuſdicenti dello Stato di Toſcana*

Molto Magnifico Signore

PEr dilucidazione, e interpretazione dell'ultima Legge contenente Ordini diverſi Criminali pubblicati ſotto dì 15. Gennajo 1744. ab Inc., ove parlano de Furti Domeſtici; S. M. I. con benigniſſimo reſcritto del ſuo Conſiglio di Reggenza del dì 14. del corrente meſe di Marzo riposto originalmente nella Cancelleria del Tribunale degli Otto ha dichiarato che *ſi abbiano, e ſi gaſtighino per ladri domeſtici quei Manifattori, che lavorando a mercede, commettono in quel tempo de Furti nelle Caſe, e Botteghe delle Perſone, che attualmente li pagano per valerſi dell' opera loro*: e venendo io incaricato nel medeſimo reſcritto di farlo ſapere con lettera Circolare a Commiſſarj, e Juſdicenti, perciò ne avanzo a V. S. con duplicato Eſemplare di queſta mia la notizia, affine poſſa farla inſerire ne ſuddetti ordini Criminali e nel libro di Leggi, e Bandi di coteſto Tribunale, mentre così dovrà oſſervarſi in avvenire nel giudicare di quei Caſi, che mai ſuccedeſſero. E. N. S. la conſervi.

D. V. S. Molto Magnifico

Firenze 18. Marzo 1747. ab Inc.

Affezionatiſs. per Servirla
Giovanni Brichieri Colombi
Auditor Fiſcale.

quanto ſe dai Miniſtri di bottega, magazzino o altri luoghi ſimili, ove il ſervizio, e la pratica continua dia loro comodo, e facilità di rubare. Vogliamo, che ſe il valore della coſa in una ſol volta rubata importerà più di lire cento, ſia condannato il reo alla galera a tempo, o a vita, ſecondo il regolato, e proporzionato arbitrio del Giudice, e arivando il valore a ſcudi venticinque, la ſua pena ſia di forca, con dichiarazione che nei furti domeſtici fatti con ſcaſſo, la metà del valore ſerva per doverſi condannare il ladro nelle ſuddette reſpettive pene.

XV. I furti parimente di graſce da foſſe, o da buche eſpoſte al pubblico, tanto in luoghi aperti, quanto in luoghi murati, ordiniamo che ſi puniſcano con le regole, quanto al valore del furto, preſcritte nella Legge del 1681. per l'Abigeato cioè, che ſempre la pena ſia di galera, quando il valore della robba rubata non paſſi lire cento, e paſſando fino a ſcudi cinquanta ſia condannato il ladro alla galera a beneplacito, o a vita, e da ſcudi cinquanta in sù preciſamente alla forca.

XVI. Contro ai compratori di roba rubbata, che molto contribuiſcano alla frequenza dei furti, vogliamo, che ſi oſſervi col maggior giuſto rigore la ſuddetta Legge del 1681. che li puniſce, come ſe eſſi medeſimi aveſſero commeſſo il furto; E perciò, ſiccome la Legge rimette all'arbitrio del Giudice la tortura ancora nei furti leggieri, e che poſſa torquirſi il reo confeſſo, o convinto di alcun furto, quando ſia di altri furti ſoſpetto, così vogliamo, che abbia lo ſteſſo arbitrio per i compratori confeſſi, o convinti di una compra dolo-

doloſa, ſe ſaranno ſoſpetti di altre compre; e quello che ſi dice dei compratori intendiamo, che ſi oſſervi ancora contro quelli, che ricevono roba rubbata in pegno, o con altro titolo, o coperta doloſamente.

XVII. Vogliamo finalmente, che ancora ne' furti ſemplici ſi oſſervi nel gaſtigo pena maggiore di quella, che ſia ſtata praticata per lo paſſato; E perciò, dicendo la Legge del 1691. che per il furto di valuta da ſcudi cento ſino in dugento, la pena ſia di galera a vita, e poſſa ſtenderſi l'arbitrio ſino alla forca; Ordiniamo, che in avvenire la pena del primo, e ſemplice furto, che paſſi il valore di ſcudi cento, ſia preciſamente di forca.

XVIII. E per difeſa delle Campagne Ordiniamo che ſi rimetta in rigoroſa oſſervanza la Legge del danno dato del 1688. con arbitrio al Giudice di aggravar le penè ſino alla galera a vita, quando ſi tratti di danni gravi, o di rei recidivi; E perchè queſte cauſe molte volte non ſi tirano avanti per motivo della ſpeſa, che porta ſeco la viſita; Ordiniamo, che il querelante, che dovrebbe ſoffrirla con poca ſperanza di eſſere rimborſaro dal querelato, ſe il danno non è di gran momento poſſa ſupplire per la prova del danno, o ſia per il corpo del delitto con teſtimoni, o riſcontri, che dal Giudice ſiano ſtimati ſufficienti per concluderla.

XIX. Dichiariamo ancora, che la ſuddetta Legge del 1698. ove eſaſpera la pena contro quelli, che offendono il padrone, lavoratore, o cuſtode, procuri d'impedire il danno, o ricuperare il tolto, ſi ſtenda parimente al caſo, che l'offeſa

ſegua in luogo, e tempo diverſo, ogni volta che dipenda dal danno voluto impedirſi, o ricuperarſi, di modo che ſarà con pericolo di vita, o ſtorpio, o con cicatrice apparente, ſia condannato il reo in pena di morte, e per le altre offeſe minori ſi diminuiſca la pena capitale, regolando l'arbitrio a proporzione dell'offeſa e ſue circonſtanze.

XX. Se alcuno condannato per furto, o in ordine alla legge del danno dato ſia riconoſciuto o per l'età, o per l'imperfezioni abituali inabile a poter ſoffrire la pena della fune, o della galera, in cui ſia ſtato condannato, dovrà il Magiſtrato dell' Otto con nuova dichiarazione permutargliela in altra pena di fruſtra ſull' aſino, eſilio, ancora da tutto il Granducato, o confino; con far marcare ne' caſi di furto grave il condannato con ferro infuocato nelle ſpalle, o in altre pene, che ſtimerà più adattate al delitto.

XXI. Ed i Condannati in galera a tempo, o a beneplacito, tanto per la ſuddetta, quanto per ogni altra cauſa, pigliando la fuga, Ordiniamo, che ſieno ſempre condannati in pena maggiore, prolungando il tempo del loro ſervizio.

E di queſti Noſtri Ordini e dichiarazioni, vogliamo, e comandiamo a chi appartiene, che ſe ne faccia prontamente ſeguire nei luoghi ſoliti in tutto il noſtro Gran-Ducato la pubblicazione, e che ſieno puntualmente da tutti i Tribunali, e Giudici inviolabilmente oſſervati non oſtante.

Dato in Conſiglio di Reggenza li 17. Dicem. 1744.

IL PRINCIPE DI CRAON.

GIO: ANTONIO TORNAQUINCI.

GAETANO ANTINORI.

LEGGE

Sopra i Fidecommiſſi, e Primogeniture da oſſervarſi nel Gran-Ducato di Toſcana

DEL DÌ 22. GIUGNO 1747.

FRANCESCO

Per Grazia di Dio Imperatore dei Romani ſempre Auguſto, Re di Germania, e di Geruſalemme, Duca di Lorena, e di Bar, Gran-Duca di Toſcana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Alle Perſone, che nel Gran-Ducato godono la nobiltà viene accordato il dritto d' iſtituire le primogeniture, e fidecommiſſi, o per atti tra i vivi, o d' ultima volontà.*

2. *I fidecommiſſi, e le primogeniture non ſi eſtendono oltre li quattro gradi, e dopo paſſano i beni nell' Erede del quarto, ed ultimo ſoſtituto.*

3. *I gradi ſi devono contare in capite, e non in ſtirpem, non compreſovi l' erede iſtituito.*

4. *I fidecommiſſi, e le primogeniture non poſſano fondarſi ſopra i beni mobili, ma ſopra i ſoli immobili, o ſopra i luoghi di Monte.*

5. *Sopra le coſe preziose ſi poſſono fondare le primogeniture, ed i fidecommiſſi con preventiva licenza Regia.*

6. *Chi non gode la prerogativa della Nobiltà*

non può fondare primogeniture, e fidecommissi, e facendole sono nulle.

7. *I Nobili, che s' applicano al Banco o commercio godano la prerogativa della Nobiltà.*

8. *Le primogeniture, o fidecommissi ordinati per il passato devono durare per quattro gradi, incominciando dal possessore attuale.*

9. *La legge presente non prolunga quei fidecommissi, e primogeniture che devono terminare prima della consumazione dei quattro gradi.*

10. *L' Erede, o il chiamato al fidecommisso, o primogenitura che sarà istituito, è obbligato fare l' inventario dei beni avanti il Magistrato Supremo di Firenze, ed avanti il Giudice ordinario di Siena.*

11. *La disposizione, in cui viene ordinato il fidecommisso, o primogenitura dovrà essere pubblicata nei luoghi ove sono posti i beni in tre pubbliche udienze, una per settimana consecutivamente avanti i Giusdicenti dei respettivi luoghi.*

12. *Mancando la detta pubblicazione i Creditori potranno farsi pagare dei loro crediti contratti posteriormente dagl' Eredi, e pulsare i beni come se non fossero sottoposti al fidecommisso.*

13. *Le primogeniture, e fidecommissi istituiti prima della legge devono pubblicarsi, altrimenti contravvenendo i beni si devolvano al più prossimo chiamato.*

14. *Si deve deputare un Curatore ai beni pei quali deve succedere qualche persona dopo la purificazione di qualche condizione, o che non fosse ancor nata.*

15. *Regola di succedere nelle primogenitue quando mancarà la volontà del disponente.*

16. *Re-*

16. *Reſoluzione dei fidecommiſſi in caſo di morte ſenza figliuoli, e deficenza della vocazione dei figli poſti in condizione.*

17. *I Figli poſti in condizione in qualche qualità diſtintiva, eſcludono quelli, che non ſono poſti in condizione e ſuccedono come Eredi, e non come fidecommiſſari.*

18. *In quali caſi abbia luogo la condizione* ſi ſine liberis *per eſcludere i ſoſtituiti.*

19. *La condizione* ſi ſine liberis *ſi preſumerà appoſta in tutti i fidecommiſſi, quando ſi tratterà di eſcludere gl' Eſtranei.*

20. *Le congetture avranno luogo quando ſaranno univoche, e certe, e non quando ſaranno ſemplici.*

21. *Gli ſcorpori della dote, tanto per coſtituirſi che per reſtituirſi vengano accordati nei fidecommiſſi tranſverſali, e deſcendentali, ancorchè vi foſſe la proibizione del Teſtatore.*

22. *Previa l' approvazione Sovrana poſſano ſcorporarſi i fidecommiſſi, e le primogeniture non ſolamente per le doti, ma anche per gli alimenti puramente neceſſari per i reſarcimenti, e miglioramenti, e per altre cauſe.*

23. *Viene impedito il potere inſerire nelle diſpoſizioni clauſule contrarie al ben pubblico, a quello del Principe, e dei particolari.*

24. *I creditori dei falliti potranno eſigere i loro crediti ſopra la proprietà dopo la morte dell' ultimo chiamato.*

25. *La preventiva reſtituzion del fidecommiſſo non apporterà pregiudizio ai Creditori.*

26. *I feudi non cadono ſotto la diſpoſizione della preſente legge.*

27. *Dalla preſente legge ſono eccettuati i Priorati, Baliati, e Commende di S. Stefano.*

IL bene, e vantaggio de' Noſtri fedeli Sudditi movendoci a ſtabilire una regola chiara, ſtabile, ed uniforme, concernente li Fidecommiſſi del Noſtro Granducato di Toſcana, perciò colla Noſtra piena poteſtà, e Sovrana Autorità ordiniamo, e comandiamo quanto ſegue.

ARTICOLO I.

I. Avendo le Primogeniture, e li Fidecommiſſi per oggetto la conſervazione, e ſoſtegno delle principali Famiglie delli Stati, permettiamo a tutti quelli, che godono della Nobiltà nel Noſtro Granducato di Toſcana di potere in avvenire inſtituire Primogeniture, e Fidecommiſſi, o per atti fra' vivi, o di ultima volontà (*).

II. Le Primogeniture, o Fidecommiſſi, che ſaranno così in avvenire inſtituiti non potranno eſtenderſi oltre li quattro gradi, doppo li quali ceſſerà ogni vincolo, o gravame, e i beni paſſeranno all' Erede naturale, e Legittimo del quarto, ed ultimo ſoſtituito (**).

III. I quat-

(*) In dubbio deve deciderſi a favore della Libertà dei beni eſſendo queſto il fine della Legge, come fu avvertito nella Piſana Fidecommiſſi 28. Agoſto 1753 §. 85. e nella Florentina Libertatis bonorum 11. Settembre 1767. §. 9. fra le raccolte del Teſoro Ombroſiano Tomo ſecondo Deciſione 54. §. 9.

La preſente Legge de Fidecommiſſi è reale reſtringendo la ſua diſpoſizione ai beni del Granducato Rota Florentina nella Romana ſeu Piſcen. validitatis Teſtamenti dei 28. Settembre 1773. §. 2. coram Brogiani.

(**) Li quattro gradi preſcritti dalla Ceſarea Legge per la durazione de Fidecomiſſi iſtituiti tanto avanti, che dopo la medeſima devono eſſere non ſemplici gradi di vocazio-

III. I quattro gradi ſi conterranno *in capite*; *& non in ſtirpes* ſenza però comprendervi l' Erede inſtituito.

IV. Le Primogeniture, e Fidecommiſſi non potranno in avvenire fondarſi, ſe non ſopra beni immobili, o ſopra Luoghi di Monte de' Noſtri Stati; ſenza che poſſino aver luogo ſopra altre rendite cenſuarie, o redimibili, crediti, denaro, mobilie, o altri effetti mobili.

V. Siccome per altro ne' Noſtri Stati alcune Famiglie poſſeggono raccolte di coſe rare, e preziose, quali preme che ſi conſervino con diligenza de' Noſtri Stati, potranno queſte eſſere ſottopoſte a Primogenitura, o Fidecommiſſo con ottenerne però avanti da Noi la permiſſione, quale accorderemo volentieri, quando ci parerà che eſſe le meritino.

VI. Non ſarà permeſſo ai Cittadini, nè agl' altri, quali non godano prerogativa di Nobiltà, benchè aveſſero il titolo di Dottore di Legge, o Medicina, ai Banchieri, Mercanti, o altre perſone di condizione inferiore alle ſuddette di fare Primogeniture, o Fidecommiſſi, e quando in avvenire dalli medeſimi ſi faceſſero tali diſpoſizioni, ſaranno nulle, di niun'effetto, e valore (*).

VII. Non

cazione, ma gradi di ſucceſſione attuale, onde per la verificazione de medeſimi ſi ricerca che in quattro Perſone abbia fatto paſſaggio il Fidecommiſſo, o mediante l'attuale Succeſſione conſeguita, e goduta da ciaſcuno, o almeno mediante l' Agnazione, che da tutti uno dopo l'altro ne ſia ſtata fatta Rot. Florent. Libertatis bonorum coram Montcordi impreſſa nel Teſoro Ombroſiano T. 2. Deciſione 54. n. 10.

(*) In dubbio ſe il Teſtamento contenga o nò un Fidecommiſſo contrario al preſcritto della preſente Legge

deve

VII. Non intendiamo per altro comprendere nell' Articolo precedente i Nobili dei Noſtri Stati, che ſi applicaſſero al Banco, o commercio, quali perciò non vogliamo, che perdino il loro rango, e prerogativa di Nobiltà, anzi che gli riguarderemo ſempre con una ſpecial clemenza come utiliſſimi alla loro Patria.

VIII. Le Primogeniture, e li Fidecommiſſi inſtituiti nel paſſato in vigore della preſente Noſtra Legge ſaranno egualmente riſtretti a quattro gradi, da contarſi dal poſſeſſore attuale della detta Primogenitura, o Fidecommiſſo, finiti i quali tutti i vincoli, e peſi ceſſeranno, e i beni paſſeranno (come è ſtato di ſopra ordinato all'articolo ſecondo) all' Erede naturale, e legittimo del quarto, ed ultimo ſoſtituito.

IX. Se per altro le Primogeniture, o Fidecommiſſi ſopra eſpreſſi ſaranno per durare meno di detti quattro gradi, non intendiamo prolungarli colla preſente Noſtra Legge, ma bensì ſpireranno al termine prefiſſo.

X. Quello, che fonderà una Primogenitura, o Fidecommiſſo conforme ſopra ſi è detto, o per contratto fra i vivi, o per diſpoſizione d' ultima volontà, ſarà tenuto lui, o il ſuo Erede di fare l' In-

deve riſolverſi per mancanza del Fidecommiſſo come dottamente fu avvertito nella Senen., ſeu Aſinalongen. validitatis Teſtamenti, ſeu pretenſi Fidecommiſſi del dì 11. Agoſto 1770 avanti l' Illuſtriſſimo Signore Auditore Pompeo Signorini da Mulazzo allora Giudice Ordinario, ed ora meritiſſimo Auditore del Supremo Magiſtrato del Conciſtoro, Sentenza confermata dall' Inclita Ruota Saneſe, ed approvata da S. A. R. mediante il reſcritto, che denegò la Reviſione.

l' Inventario di detti Beni, in cui ſaranno deſcritte eſattamente, e fedelmente la loro quantità, ſituazione, e confini, del quale Inventario dovrà rimetterne nel termine di tre meſi una copia aſſieme con quella dell'atto, in cui ſarà inſtituita la detta Primogenitura, o Fidecommiſſo al Magiſtrato Supremo della noſtra Città di Firenze, e reſpettivamente in Siena al Tribunale del Giudice Ordinario, per il quale effetto ne ſaranno tenuti particolari regiſtri, e l'originale reſterà alla Cancellerìa de' Tribunali reſpettivi dei luoghi ove i Beni ſono ſituati.

XI. Tale diſpoſizione, o fra i vivi, o Teſtamentaria, che induca Primogenitura, o Fidecommiſſo dovrà eſſere pubblicata tanto nel detto noſtro Magiſtrato Supremo, e reſpettivamente avanti il Giudice Ordinario in Siena, che avanti li Juſdicenti de' Luoghi dove ſono poſti i Beni in tre pubbliche Udienze una per ſettimana conſecutivamente, della quale pubblicazione ne dovrà coſtare per un atto de' medeſimi Tribunali.

XII. Le dette pubblicazioni non gli diſobbligheranno dai Carichi, Crediti, ed Ipoteche anteriori, ma ſolamente da quelle, che potrebbero eſſer create doppo, ed in mancanza di dette pubblicazioni i Creditori degli Eredi, o de' ſoſtituiti potranno farſi pagare de' loro crediti ſopra li detti Beni, come ſe non foſſero ſottopoſti al Fidecommiſſo, o Primogenitura.

XIII. Riguardo alle Primogeniture, e Fidecommiſſi eretti nel paſſato, ordiniamo, che li Poſſeſſori attuali di eſſi ſiano tenuti nel termine di ſei meſi di conformarſi a quanto ſi è di ſopra diſpo-

diſpoſto riſpetto alle Primogeniture, e Fidecommiſſi da fondarſi in avvenire. E in caſo di contravvenzione gli dichiariamo devoluti al più proſſimo chiamato, quale dovrà eſeguire quanto ſopra.

XIV. E ſiccome potrebbe accadere che i Fidecommiſſi dependino da qualche condizione non per anche purificata, o che il primo chiamato non foſſe ancor nato, in tal caſo ſarà deputato un Curatore ai Beni ſuddetti per conſervare i frutti a chi di ragione apparterranno.

XV. Qualora non ſarà fiſſata una regola particolare per ſuccedere in una Primogenitura, ſi conſidererà in primo luogo la linea, in ſecondo luogo il grado, in terzo luogo il ſeſſo, in quarto luogo l'età.

XVI. I Figliuoli, o Figliuoli dei Figliuoli poſti in condizione in avvenire non ſi reputeranno chiamati, talchè qualunque Fidecommiſſo inſtituito in caſo di morte ſenza Figliuoli ſarà riſoluto per la loro eſiſtenza.

XVII. Quando per altro l'Eredità per la morte *ab inteſtato* dell'Erede, ſi dovrà deferire ai Figliuoli, che dal Teſtatore ſono poſti in condizione con qualche qualità diſtintiva; In queſto caſo vogliamo, ed ordiniamo, che quelli che ſono ſtati poſti in condizione dal Teſtatore con la detta qualità, eſcludino dall'Eredità quelli, che non ſon poſti in condizione, e ſuccedino come Eredi, e non come Fidecommiſſarj.

XVIII. La condizione *ſi ſine liberis* appoſta a più perſone chiamate collettivamente, o ſimultaneamente ſi reputerà per purificata riſpetto a tutti,

ti, ſe uno di loro abbia Figliuoli; E perciò il ſoſtituto rimarrà eſcluſo.

XIX. La detta condizione *ſi ſine liberis* ſi dovrà ſempre intendere appoſta in tutti i Fidecommiſſi quando ſi tratterà di eſcludere eſtranei chiunque eſſi ſieno; e a queſto effetto ſotto il nome di Figliuoli, o Figliuole ſarà compreſa la Deſcendenza (*).

XX. Eſſen-

(*) Pella più facile intelligenza del §. 19. della preſente Ceſarea Legge riporterò due paragrafi di una Relazione fatta da due Deputati ſtati eletti da S. M. I. nella Cauſa Carli di Piſtoja approvata con reſcritto Imperiale dopo la Sentenza, che fu proferita li 2. Agoſto 1749.

„ E quantunque ſotto nome di eſtraneo in materia di „ ſucceſſione, ſecondo il rigoroſo ſenſo delle Leggi Ro- „ mane, vengano tutti quelli, che non ſono e diſcenden- „ ti, ed in patria poteſtà del Teſtatore, nulladimeno ec- „ cettuati li caſi, nei quali ſi tratti tra aſcendente, e di- „ ſcendente ſotto la patria poteſtà, ne quali milita una „ particolare ragione, per gli obblighi correſpettivi, che „ in materia di Succeſſione corrono tra queſte perſone, „ potendo la parola *Eſtraneo* e ſecondo il più amplo ſenſo „ delle medeſime Leggi Romane, e ſecondo il fermato dai „ Dottori, e dai Tribunali, e ſecondo l'uſo comune di „ parlare, adattarſi a tutti quegli, che non hanno congiun- „ zione di ſangue in grado ſucceſſibile o col Teſtatore, o „ con il Gravato; abbiamo creduto, che debbaſi prende- „ re in queſto ſignificato favorevole, e benigno, come „ più uniforme alla mente della S. M. V. C. che non „ pare poſſa eſſere ſtata di volere eſcluſi quegli in detta „ forma congiunti di ſangue col Teſtatore, o coll'ultimo „ moriente, e come più adattato alla materia, di cui ſi „ tratta.

„ Abbiamo creduto in quanto al primo, che l'Artico- „ lo 19. comprenda tanto gli Fidecommiſſi aſcendentali, „ che traſverſali. Poichè ci è parſo che in queſta parte la „ S. C. M. V. abbia chiaramente eſpreſſa la ſua Sovrana

„ Men-

XX. Essendo luogo a dubitare se la Primogenitura, o Fidecommisso siano stati fondati, o se durino ancora, non si avrà alcun riguardo alle sole congetture, sulle quali se ne volesse fondare l'origine, o sostenere la durazione; ma solamente saranno considerate, allor quando essendo espresse l' instituzione, e continovazione del Fidecommisso, o della Primogenitura, si tratterrà di spiegare la volontà del Disponente per riconoscere chi debba esser compreso, o proferito. Il che averà luogo ancora quanto alle Primogeniture, e Fidecommissi fatti per il passato, le di cui controversie non sieno ancora decise, o transatte.

XXI. Si potrà in sussidio scorporare o ipotecare le Primogeniture, e li Fidecommissi ascendentali, come ancora li trasversali in favore delle Figliuole, e delle Nipoti *ex fitio* dell' Erede gravato, o del Possessore del Fidecommisso solamente però ad oggetto di costituirli una Dote congrua, e ciò anco nel caso che vi fosse un espressa proibizione; Il che ancora procederà per la restituzione delle Doti, e per l'augumento delle medesime convenute nel contratto di Matrimonio, e non altrimenti. XXII.

„ Mente in quelle parole *la detta Condizione* si sine liberis *si dovrà sempre intendere apposta in tutti i Fidecommissi, quando si tratterà di escludere Estranei, chiunque essi siano* le quali, come universali, abbracciano di sua natura, e proprietà gli uni, e gli altri, niuno eccettuato, senza ammettere restrizione alcuna.

„ Tanto maggiormente, che dagl' Articoli antecedenti, e susseguenti della stessa Legge letteralmente si ricava, che *l' intenzione della S. C. M. V. è stata di parificare li Fidecommissi trasversali agli ascendentali, e di stabilirsi negl' uni, che negli altri una uniforme Disposizione, e Regola ec.* „

XXII. Apparterrà alle Noſtre Conſulte di Firenze, e Siena reſpettivamente doppo averne reſo conto al Noſtro Conſiglio di Reggenza di permettere l'alienazione, o ipoteca de' Beni Fidecommiſſi, o delle Primogeniture, non ſolamente per la coſtituzione, reſtituzione, o augumento delle Doti, ma ancora per gli alimenti puramente neceſſarj, o per le ſpeſe, che converrà fare ne riſarcimenti, e miglioramenti de' Beni, o per la difeſa, o augumento del Fidecommiſſo, o per fare qualche permuta, o ſurroga de' fondi.

XXIII. Proibiamo di potere inſerire nelle Primogeniture, o Fidecommiſſi da farſi in avvenire clauſule contrarie al ben pubblico, al Noſtro, o a quello de' particolari, come ſarebbe quella di dichiarare decaduto il Poſſeſſore dalla Primogenitura o Fidecommiſſo, che foſſe fallito un meſe avanti il ſuo fallimento ed altre ſimili; le quali annulliamo, ed aboliamo riſpetto a tutte le Primogeniture, e Fidecommiſſi ſtabiliti per il paſſato.

XXIV. Non ſolamente i Creditori del fallito potranno vivente lui ottenere il pagamento de' loro crediti ſopra i frutti de' beni, che ſono ſottoppoſti al Fidecommiſſo, o Primogenitura. Ma ſe il Fallito è Mercante, o Banchiere, potranno tali Creditori farſi ancora pagare ſopra le proprietà di queſti medeſimi beni doppo la morte dell'ultimo chiamato.

XXV. Qualunque reſtituzione volontaria, o anticipata del Fidecommiſſo, non porterà mai pregiudizio, ai Creditori, i quali potranno ciò non oſtante eſercitare le loro azioni ſopra i beni Fi-

decomm'ſſi, e reſtituiti, come ſopra, ſino a che la condizione ſia purificata, ſenza che abbiano alcun' obbligo di giuſtificare, che tal reſtituzione ſia ſeguita in fraude.

XXVI. Non intendiamo compreſi nella preſente Legge li Feudi, che rilevano dal Noſtro Gran-Ducato, li quali ſi regoleranno ſecondo l'inveſtiture, Leggi, e Regolamenti dei Noſtri Predeceſſori, ed altri che giudicheremo Noi a propoſito di fare, a riſerva però dei frutti di queſti medeſimi Feudi, che potranno ſequeſtrarſi, e perciperſi dai creditori dei Feudatarj nell' iſteſſa guiſa, che ſopra l' abbiamo ordinato riſpetto alle Primogeniture, e Fidecommiſſi.

XXVII. Eccettuiamo parimente dalla preſente Legge i Priorati, Baliati, e Commende del Noſtro Ordine di S. Stefano, ſopra le quali ſi oſſerveranno le diſpoſizioni contenute negli atti di fondazione confermati da Noi, o da'Noſtri Predeceſſori, e riſpetto ai frutti ſi attenderanno li Statuti del detto Noſtro Ordine di S. Stefano.

Dato in Conſiglio di Reggenza li 22. Giugno 1747.

IL PRINCIPE DI CRAON.

GIO: ANTONIO TORNAQUINCI.

GAETANO ANTINORI.

L' in-

L' infraſcritta Lettera ſebbene ſia ſtata ſcritta al Giudice Ordinario di Siena, potrà non oſtante ſervire di regola per tutto il Gran-Ducato di Toſcana.

Illuſtriſs. Sig. Sig. Padr. Colen.

„ NEl rimettere a V. S. Illuſtriſs. ſpedito l'af-
„ fare dello ſcorporo domandato dai Fra-
„ telli Maſſari, debbo ſignificarle, che la Reg-
„ genza coerentemente a ciò, che preſcriſſe a
„ queſto Magiſtrato Supremo per regolare le in-
„ formazioni alle iſtanze di ſcorporo di fidecom-
„ miſſi, vuole, che l'iſteſſo ſia oſſervato in que-
„ ſta materia dal Tribunale di coteſto Giudice
„ Ordinario.

„ Dovrà perciò farſi in avvenire una diſtin-
„ zione fra le iſtanze, che ſi faranno di tali
„ ſcorpori per giuſtizia, e quelle, che ſi faranno
„ per grazia.

„ Nelle iſtanze di giuſtizia ſi dovrà ſempre
„ aſpettare, che preceda la pronunzia del Giudice
„ competente, e l'informazione conſiſterà nell'
„ enunciare la ſentenza affermativa, o negativa,
„ accennando in ſuccinto i motivi di chi ha giu-
„ dicato, che dovrà eſſer ſentito, ſecondo lo ſti-
„ le, e ſe il giudizio ſarà pendente, finchè non
„ ſia emanata la ſentenza non ſi potrà informar
„ neſſun memoriale di ſcorporo, oppure dovendoſi
„ per qualche caſo informarlo, dovrà dirſi, che
„ il ſupplicante non ha fatti gli atti opportuni
„ per giuſtificare avanti il Giudice, la ſua do-

„ manda, ovvero, che gli ha principiati, e non ha
„ ancora ottenuta la ſentenza, e che prima di eſſa
„ non può verificarſi l'intenzione del ſupplicante.
„ Nelle domande poi di grazia, come ſono le
„ permute, le ſurroghe, le reintegrazioni, ed al-
„ tri atti, che poſſono talvolta farſi ſenza pre-
„ giudizio dei chiamati, e in qualunque altra
„ domanda, che importi alienazione, o obbli-
„ gazione dei fidecommiſſi, l'informazione del
„ Giudice Ordinario dovrà enunciare preciſamen-
„ te il conſenſo di tutti gl'intereſſati viventi
„ riportato, ed eſiſtente nella Cancelleria dei
„ Banchetti, e dovrà accompagnare originalmente
„ il conſenſo, ovvero l'eccezioni del Curatore ai
„ naſcituri minori, ed aſſenti, il quale prelimi-
„ narmente dovrà eſſer ſentito, è dovrà in eſe-
„ cuzione del ſuo Offizio, e ſecondo la ſua co-
„ ſcienza aſſicurarſi ſe l'atto, che ſi domanda
„ poſſa farſi ſenza pregiudizio dei chiamati, e dire
„ le cauſe del ſuo conſenſo, o del ſuo diſſenſo.
„ Si compiacerà pertanto V. S. Illuſtriſs. di far
„ noto a coteſto Sig. Giudice Ordinario, ed a
„ chi altri occorra ciò che ſi debba praticare in
„ avvenire, perchè le informazioni ſi eſeguiſchi-
„ no con l'accennato metodo; e reſto nel confer-
„ marmi col ſolito mio diſtinto oſſequio.

Di V. S. Illuſtiſs.

Di Firenze li 29. Giugno 1765.

Devotiſs. Obbligatiſs. Serv.
Vincenzo degl'Alberti.

Sig. Stefano Bertolini
Auditore Generale di Siena.

EDITTO

Concernente il Danno dato

DEL DÌ 14. SETTEMBRE 1750.

SOMMARIO.

1. PEna *della Carcerazione e tortura impoſta contro coloro, che tagliano Alberi, virgulti, o fanno altri danni nelle Selve, Campi, Orti, Prati, e Terre altrui.*

2. *Pena di ſcudi* 10. *d'oro, e di due tratti di fune per i maggiori di anni* 16., *e di ſcudi cinque ſimili, e* 30. *ſtafilate per i Minori, e Donne, che tagliano nell'altrui beni le legna, i virgulti, le canne, le ſcope, o ne rubbano delle tagliate, o ne comprano, o raccattano delle rubbate, o colgono Uva, frutti, ed erbe.*

3. *Qualora il danno ſia ſtato fatto di giorno non ſi puniſcano i ſuddetti Traſgreſſori, ſe il Dannificato non ne fa il referto, o non ne dà l'accuſa.*

4. *Coloro, che ſegano i Grani, e Biade, o ne partano via dall'Aja, o dai Campi incorrono nella pena di ſcudi* 25., *di due tratti di fune, e dell'arbitrio; ma variano le dette pene per i Minori, e per le Donne.*

5. *La pena contro coloro, che tagliano alberi ghiandiferi, Ulivi, o Caſtagni oltre quelle che ſopra, devono pagare ſcudi otto per ciaſcun albero, e di ſcudi ſei non eſſendo fruttifero, purchè ſiano groſſi un quinto, e l'iſteſſo ſi oſſerva per le Viti.*

6. *I Contadini, Lavoratori, o Affittuarj non poſſono vendere le Legna del Podere ſenza il conſenſo del Padrone.*

7. *I Giudici poſſono aggravare le pene, quando i danni ſono accompagnati da circoſtanze aggravanti; e chi ſi oppone ai Padroni con offenderli pericoloſamente, o con ſtorpio è punito con la pena della morte.*

8. *Contro gl' Incendiarj ſi procede con le pene preſcritte dal Dritto Comune.*

9. *Coloro, che ſtrapiantano gli Ulivi, ſi puniſcono con la pena della Galera.*

10. *Non è permeſſo doppo vendemmiato andare a far pampani, o raccogliere pali rotti nelle Vigne ſotto pena di ſcudi* 10., *e due tratti di fune.*

11. *Nei Campi ſeminati non ſi può andare a caccia dal primo di Quareſima fino a che non ſono ſegati i Grani, ed ove ſono le Viti baſſe dal primo d'Agoſto fino a che non è vendemmiato ſotto pena di ſcudi* 10.

12. *I Conduttori dei Beſtiami non poſſono portare altre armi che quelle permeſſeli dalle Leggi.*

13. *Proibizione alle Guardie di ricevere da alcun Contadino, Fattore, o altri alcuna quantità di grano, vino, cacio, polli, denari, o altra robba ſotto pena di ſcudi* 25., *e due tratti di fune per la prima volta.*

14. *I Rappreſentanti poſſono accordare il taglio delle Legna nei beni delle Comunità.*

15. *Non poſſono tagliarſi Legna nei Boſchi Comunitativi ſenza le debite permiſſioni ſotto pena di ſcudi* 10., *e due tratti di fune per ciaſcuna volta, e le beſtie ſono applicate a chi le arreſta.*

16. *Le*

16. *Le Comunità poſſono moderare le pene impoſte dalla Legge del* 1555.

17. *Le licenze accordate dalle Comunità per l' effetto di che ſopra non durano più di anni cinque.*

18. *Pene impoſte contro coloro, che non pagano le pene pecuniarie dentro un determinato tempo.*

19. *Le Donne, ed i Minori ſono condannati con pene afflittive a proporzione dell' età, e del ſeſſo.*

20. *I Danneggiatori per certi effetti devono eſſer mandati a ſquittinio dai Rettori dei Luoghi.*

21. *Il Dannificato ha l' elezione di procedere contro il Dannificante o con l' azione dell' accuſa a forma delli Statuti dei reſpettivi Luoghi, o con l' azione criminale.*

22. *Le pene ſi devono applicare per un terzo all' Inventore o Accuſatore ancorchè ſia il Dannificato medeſimo, per un terzo al Rettore, e per un altro terzo al Fiſco, ed i Padri ſon tenuti per i Figli, ed i Fratelli per i Fratelli ſtando in Comunione, ed il Capo di caſa per tutta la Famiglia.*

23. *Ordine che ſi oſſervino alcune Leggi.*

24. *Eſtenzione della preſente Legge.*

ESſendo reſtato inteſo il Ceſareo Conſiglio di Reggenza (*) che in queſta Città, e Stato non ſia mai ſtata pubblicata l'ordinazione Univerſale ſopra il Danno dato del 1688. non oſtante

(*) Siccome potrebbe dubitarſi ſe l'Ordinazione dei 7. Settembre 1688. comprendeſſe tutto il Granducato, e ſpecialmente lo Stato di Siena, perciò ho creduto eſpediente riportare la ripublicazione, che della medeſima ne fu fatta nella Città di Siena; ſebbene dalla Legge dei 15. Gennajo 1744. ſe ne veda l' univerſale eſtenzione a tutto lo Stato di Toſcana.

te che ne foſſe da S. M. C. comandata l'oſſervanza inviolabile in tutto il Gran-Ducato colla nuova Legge ſopra diverſi delitti del dì 24. Gennaro 1744. dall' Incarnazione; ad effetto che reſtino eſeguiti gli ordini della C. M. S. Il Capitano di Giuſtizia della Città, e Stato di Siena di comandamento eſpreſſo del ſopraddetto Ces. Conſiglio diretto con ſuo Diſpaccio del dì primo Settembre 1750. *St. Com.* all'Auditor Generale Abbate Giulio Franchini Taviani, ordina pubblicarſi in tutti i Luoghi ſoliti la predetta Legge: acciò da tutti venga inviolabilmente oſſervata ſotto le pene in eſſa eſpreſſe, che è del ſeguente tenore.

ORDINAZIONE UNIVERSALE

SOPRA

IL DANNO DATO

Ottenuto nel Supremo Magiſtrato il dì 7. Settembre 1688.

IL Sereniſſimo Gran-Duca di Toſcana, e per S. A. S. i Clariſs. Sigg. Logotenente, e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina. Riflettendo a continui, e intollerabili danni, che ſi fanno da' guaſtatori delle Campagne, ne' frutti, ne' legnami de' beni de' particolari, delle Comunità, e Luoghi Pii, e che ſono ſtate fatte molte proviſioni, e dati più ordini in diverſi tempi ſopra queſte materie, ed in ſpecie per la Legge de' 15. Dicembre 1551. dove è impoſta la pena di ſcudi venticinque, o tratti due di fune a chi taglia legna, o canne, o ne rubba, o raccetta delle tagliate ne beni

beni de particolari, o de' luoghi Pii dentro le 22. miglia dalla Città di Firenze; e per la Legge de' 20. Agoſto 1555. dove è impoſta pena a chi coglie frutti, o Uve nelli Orti o beni altrui, di ſcudi dieci d'oro, in oro, e due tratti di fune a' maggiori di ſedici anni, e di ſcudi cinque ſimili, con venticinque ſtaffilate a' minori, con l'obbligo del Padre per i Figliuoli, e de' Fratelli per i Fratelli ſtanti in Comunione, e del Capo di Caſa per tutta la Famiglia, e per la Legge de' 18. Febbrajo 1562. che impone pena di ſcudi dieci, o tratti due di fune a chi taglia legna per far pali, o pertiche, o per ardere, & a chi le raccetta: la qual pena vien accreſciuta per altra Legge de' 7. Ottobre 1597. dove la detta pena della fune è impoſta congiuntamente con li ſcudi dieci, e non alternativamente, & a chi compra, o ritiene dette legna, oltre la pena della fune vien duplicata la pecuniaria: E per lo ſtatuto degl' Uffiziali di Graſcia rub. 63. dove ai compratori di legna rubbate è impoſta per la prima volta la pena di cento lire, e per la ſeconda volta di dugento, e la medeſima pena, con più l'arbitrio per la terza volta: E per la Legge de' 30. Dicembre 1574. e de' 29. Novembre 1575. dove è impoſta a chi taglia Caſtegni ſalvatici ne' beni altrui la pena di ſcudi dieci d'oro in oro per la prima volta, e per la ſeconda volta di ſcudi dieci ſimili con l'aſino, e mitria: E per la Legge de' 7. Maggio 1680. dove è impoſta la pena di ſcudi dieci, o tratti due di fune a chi taglia legname vivo di alcuna ſorte ne' boſchi o beni delle Comunità, e nel territorio

torio di Livorno fino a' confini di Piombino fu imposta la pena di scudi dieci per il taglio di ciascun' albero fruttifero, e di scudi due per ciascun' albero non fruttifero. E che per la medesima Legge del 1597. per provvedere alla moltiplicazione de' legnami, & a danni, che seguivano nel tagliare Quercie, Istie, Farnie, Castagni, o altri alberi ghiandiferi, fu proibito, con toglier via ogni bando, legge, e ordine antecedente, etiam a proprj Padroni il tagliar dal pedano, Quercie, Istie, Farnie, Cerri, o Lecci, sotto pena di Scudi otto per ciascun pedano: e di più dentro le 20. miglia, e nelle Podesterìe di Colle, S. Giminiano, Poggibonsi, il tagliar boschi ceduì, se non ogni nove anni, e le scope, se non ogni cinque, sotto pena di scudi dieci per ciascuno stajoro di terra a seme di tali boschi, o scopeti. E che per la Legge de' 20. Giugno 1570. fu ordinato farsi gli Statuti del Danno dato in ciascuna Terra, e Luogo, e tenervisi i notificatori, e campai per denunziar detti danni, col carico a Rettori di Giustizia d' invigilarne con ogni estrema diligenza l' inviolabile osservanza, siccome per la Legge sopraddetta del 1580. s' incaricò a Sindaci de' malefizj il referir tali danni, con la partecipazione delle condanne e con la comminazione delle pene mancando di far tali referti. E altri simili ordini antecedenti, e susseguenti.

E che non bastando tante leggi, e pene, e diligenze ordinate; la gente mal' inclinata, & avvezza a vivere dell' altrui fatiche continuamente danneggia le Vigne, Orti, Selve, e Possessioni d' ogni sorte de' Particolari, e de' Comuni, & è causa,

cauſa, che moltiſſimi luoghi non ſi coltivano, per non poterviſi conſervare il frutto, che cagiona molta penuria all' Univerſale.

Riflettendo ancora, che ſi commette vero furto, e non ſemplice Danno dato, quando negl' altrui beni ſi taglia il legname, e ſi coglie il frutto con animo di appropriarſelo, e che quant' è maggiore la frequenza de' delitti, tanto più conviene aggravar le pene, acciò almeno per timore di quelle il Popolo ſi raffreni, e ſe n' aſtenga, e col rigoroſo gaſtigo ſi purghino le campagne da tanti malviventi, e diſertatori.

I. Fanno per il preſente Bando notificare, che qualunque perſona in avvenire darà alcun danno negl'altrui beni, con tagliar alberi, virgulti, canne, o legna, etiam da ardere; o con coglier frutti, ortaggi, erbe, o fieni, o in altro modo danneggierà le Selve, i Campi, gl'Orti, o i Prati, o altre terre con animo di appropriarſi le robbe in quelle nate piantate, o in altro modo eſiſtenti, (il qual'animo ſi preſuma, ſe non ſarà provato in contrario) non ſolo ſarà trattato, proceſſato con carcerazione, torture, e con quelle rigoroſe, forme, che convengono alla natura del furto; ma ſarà punito con le ſeguenti pene pecuniarie, e afflittive, ancorchè il danno ſia di poco valore: eſſendo il fine della preſente ordinazione non tanto l' ovviare al danno de' proprj Padroni quanto il render ſicure le coltivazione, e dar animo al loro accreſcimento per pubblico benefizio.

II. E però ſi ſtatuiſce, e ordina che chiunque taglierà negl' altrui beni, legna d' alcuna ſorte etiam da ardere, virgulti, canne, o ſcope, o ne rubberà

delle

delle tagliate, o ne comprerà, o raccetterà ſcientemente delle rubbate, o coglierà Uva, frutti erbe, ortaggio di qualſivoglia ſorte; incorra in conformità della Legge del 1555. nella pena di ſcudi dieci d'oro in oro, e tratti due di ſune: nella qual pena s'incorra per ogni quantità, benchè modica, eſſendo il traſgreſſore maggiore di ſedici anni compiti: & eſſendo minore incorra in pena di ſcudi cinque ſimili, & in luogo della ſune, tanto eſſendo minore, che Donna, incorra in pena di trenta ſtaffilate.

III. E perchè queſto può accadere col conſenſo del Padrone, il quale non ſi curi che ſe gli colga da chi paſſa per li ſuoi beni un frutto, o due. Si dichiara, che ſe il modico danno ſarà fatto di giorno, cioè dal naſcere al tramontar del Sole, non ſi deva procedere in virtù della preſente Legge, ſe non in caſo che per la parte del danniſicato ne ſia dato l'accuſa, o il referto.

IV. E chi ſegherà grani, o biade etiam in erba, o ne rubberà dall'Aje, o da Campi, etiam in poca quantità, incorra in pena di ſcudi venticinque, di due tratti di ſune, e di più in pena dell'arbitrio, mentre la quantità ſia notabile, intendendo ſempre riſpetto alle Donne, o minori quindici ſtaffilate per ciaſcun tratto di ſune.

V. Chi taglierà ne' beni di particolari, o de Luoghi Pii alcun'albero dal pedano, oltre la detta pena di ſcudi dieci d'oro in oro, e ſune, nella quale incorrerà per taglio di un ſolo albero, ſia condannato in ſcudi otto di lire ſette per iſcudo per ciaſcun'altro albero ghiandifero, o caſtagno, o ulivo, e in ſcudi ſei per ciaſcun altro albero

non

non frattifero: mentre ſiano tali alberi di groſſezza di un quinto di braccio Fiorentino per diametro, & eſſendo di minor groſſezza, s'imponga oltre li ſcudi dieci d'oro in oro, e ſune la pena pecunaria minore ad arbitrio ſecondo la proporzione, e per le viti ſi regolino le pene pecuniarie alla ragione degli alberi da frutto, quantunque ſiano dette viti di minor groſſezza, e s'intendino gl'alberi ghiandiferi, e fruttiferi, mentre ſiano tali per loro natura, ancorchè per eſſere giovani, e troppo vecchi, o per altro accidente non produchino il frutto.

VI. Ancora i Contadini, o Lavoratori, o Affittuarii, che ſenza licenza del Padrone per ſe, o per altri venderanno o porteranno per vendere, o per altro fine d'util proprio legna del podere, o luogo da eſſi tenuto a mezzo, o in affitto, o con altro titolo, incorrino nella medeſima pena di ſcudi dieci d'oro in oro, e ſune: permettendoſi ſolo a queſti il diramare, e portare, o tagliare alberi ſecchi, e altro ad uſo di buon Lavoratore, e Affittuario per proprio conſumo, e per utile del Podere, e le Selve, o Boſchi cedui a' ſuoi tempi.

VII. Riſerbando al Giudice l'arbitrio d'aggravar le ſopraddette pene, quando i danni ſeguino con circoſtanze di rottura, o diſſipazione di muro, o di ſiepe; con ſcalamento, o con violenza, o offeſa al Padrone, Lavoratore, o altro Cuſtode. Anzi per eſſere creſciuta l'audacia d'alcuni a ſegno di reſiſtere, e percuotere, e anco d'uccidere il medeſimo Padrone dannificato; ſi ſtatuiſce & ordina, che chi nell'atto del delinquere offenderà il Padrone,

ne, Lavoratore, o Cuſtode, perchè voglia impedire il danno, o ricuperare il tolto; ſe l'offenderà con pericolo di vita, o con ſtorpio, o cicatrice deturpante, ſia condannato in pena della vita, e per altre offeſe meno gravi ſi diminuiſca la detta pena capitale, regolando l'arbitrio a proporzione dell'offeſa e ſue circoſtanze.

VIII. Quelli, che ſenz'animo di lucrare, e d'appropriarſi l'altrui robe le danneggieranno per maligno fine col fuoco, o col guaſto, devino condannarſi nelle pene rigoroſe impoſte dalle Leggi comuni agl' incendiarj, e devaſtatori delle Campagne, non oſtante, che tali pene non ſieno in uſo in molti luoghi (*).

IX. E quel-

(*) Diportandoſi la preſente Legge relativamente alle pene degli Incendiarj a quanto vien preſcritto dalle Leggi Romane, laſciando da parte tutte le inutili queſtioni, che ſi agitano nel Foro; ed affine che ciaſcuno poſſa ſapere quali ſiano le pene, che vengono impoſte dal Gius dei Romani, riporterò la litteral Diſpoſizione del Teſto, incominciando dalle Leggi delle XII. Tavole, da cui era ſtato ordinato „ *ivi* „

„ *Qui Ædes*, acervumve frumenti ad *Ædes* poſitum do„ lo ſciens *incenſit*, vinctus verberatus igni necator.

„ *Aſt ſi caſu* noxiam ſarcito.

„ *Si nec indoneus eſcit, levius caſtigator.* „

Queſta Legge viene paraſraſata dal dottiſſimo Giureconſulto Giuſeppe Antonio Bruni Aleſſandrino Regio Profeſſore in Turino di Iſtituzioni Civili nella di lui Diſſertazione ottava „ *ivi* „

„ Qui Ædes, aut aurorum frumenti juxta domum po„ ſitum ſciens prudens dolo incenderit, vinctus verberatus „ igni necator: ſi vero caſu, id eſt negligentia, damnum „ datum ſarcito: aut ſi minus idoneus ſit, levius caſti„ gator. „

Ed in ſequela della ſuddetta Legge fu preſcritto dal Giu-

IX. E quelli che per poco lucro fanno conſiderabile danni, come ſon quelli, che rubbano gli ulivi ſtrapiantati dalle coltivazioni; devino eſſere condannati preciſamente alla galera a tempo, o a vita, ſecondo le circoſtanze.

X. Non ſia lecito l'andare nell'altrui vigne dopo vendemmiato a far pampani, o a raccoglier pali, ancorchè ſiano rotti ſotto la medeſima pena di ſcudi dieci d'oro in oro, e due tratti di fune.

XI. Ne meno ſia lecito l'andare a caccia con cani per li beni ſeminati dal principio di Quareſima, ſino a che non ſaranno ſegati; e dove ſono viti baſſe, dal principio d'Agoſto ſino a che non vi ſarà vendemmiato; ſotto pena di ſcudi dieci,

Giureconſulto Cajo nella Legge Qui Ædes ff. de incendio, ruina ec. „ *ivi* „

„ Qui Ædes acervumve frumenti juxta domum poſitum „ combuſſerit, vinctus verberatus igni necari jubetur: ſi „ modo ſciens prudenſque id commiſerit. Si vero caſu, „ ideſt negligentia, aut noxam ſarcire jubetur: aut ſi minus, idoneus ſit, levius caſtigatur. Appellatione autem „ edium, omnis ſpecies edificii continetur „ e nella Leg. Fin. ff. de incendio, & ruina viene ſtabilito „ *ivi* „

„ Qui data opera in civitate incendium fecerint, ſi humiliore loco ſint, beſtiis ſubiici ſolent: ſi in aliquo gradu exiſtentes id fecerint, capite puniuntur: aut certe „ in inſulam deportantur „ E la Gloſſa in fine ſoggiunge „ *ut igne crementur*; e nella Leg. Capitalium §. 12. ff. „ de *pœnis* viene ordinato „ Incendiarii capite puniuntur.

„ Qui ob inimicitias, vel præde cauſa incenderunt intra „ oppidum, plerunque vivi exuruntur: qui vero caſam, „ aut villam aliquanto levius; „ E Carlo V. in una di lui Coſtituzione cart. 25. avea ordinato contro gl'Incendiarj „ *ivi* „ *Incendiarii doloſi omnes* indiſtincte debent vivi „ igne comburi „.

ci, ancorchè non resti provato il danno, e non ve ne sia doglianza.

XII. Quelli ancora, che conducono il bestiame e massime il vaccino, e cavallino fanno molti danni, cogliendo frutti, e devastando le vigne, e le campagne, e quando vogliono i dannificati opporseli, o risentirsene, sono da loro, e da chi è in loro compagnia con armi atterriti, e oppressi: onde restò proibito per la Legge generale dell' arme, e per il capitolo secondo delle Bande etiam a' descritti, che vanno o tornano col bestiame dalle Maremme, & a chi fusse in loro compagnia; benchè descritto, o altrimenti privilegiato, il portar armi; eccetto un pennato, e una scure per qualunque masserìa; e un coltello d' un terzo di braccio per qualunque uomo: ma restano dette leggi defraudate, perchè si fanno costoro accompagnare da uomini armati sconosciuti, e spesse volte banditi, che padroneggiano il paese, dove passano senza timore degl' esecutori, per le grosse comitive, che fanno, alle quali non ardiscono i famigli opporsi; Però si vuole, e comanda che resti proibito a sopraddetti conduttori di Bestiami il portar armi, eccetto le permesse, come sopra, ma anco il farsi, o lasciarsi accompagnare da altri armati di archibusi lunghi, o corti, sotto le medesime pene ordinarie della dilazione degli archibusi suddetti, come se i medesimi, pastori, e conduttori portassero, ancorchè essi pastori, e conduttori vadino disarmati, e li accompagnatori abbino facoltà di tali armi. E i Sindaci e Rettori de' malefizi ne faccino i referti e li esecutori di Giustizia le catture tanto di detti accom-

compagnatori armati quanto di detti conduttori accompagnatori, e non riuſcendogli, ne faccino le comparſe, con ſomminiſtrare alla Giuſtizia i teſtimonj, per doverſi contro quelli procedere in aſſenza, e in contumacia.

XIII. Sentendoſi ancora che in molti luoghi ſi ricevino notabil veſſazioni dalle Guardie delle boſcaglie, e in vece di ben cuſtodire, eſtorcono da' Contadini, e li mettono in contribuzione; accuſando con ingiuſti rigori chi non contribuiſce, e permettendo il tagliare a chi con donativi, e regali corriſponde alla loro ingordigia: ſi proibiſce a qualunque guardia, o altra perſona deputata dal Pubblico alla cura o ſoprintendenza de' boſchi, o ſelve di qualſiſia ſorte, il ricevere da alcun Contadino, Fattore, o altri che abiti, o attenda alla Campagna alcuna quantità di grano, vino cacio, polli, denari, o altra roba di alcuna ſorte, etiam data ſpontaneamente ſotto pena di ſcudi venticinque, e due tratti di fune per la prima volta, e baſti per la pena pecuniaria l'aſſerzione giurata, da chi gli averà dato l'emolumento, & eſſendo provato con legittime prove, che abbia ciò fatto più d'una volta, ſia condannato alla galera a tempo, o a beneplacito ſecondo la quantità dell'eſſorto, e ſue circoſtanze, e ſi preſuma l'emolumento ricevuto in detta turpe cauſa mentre non venga giuſtificato dal ricevitore altro titolo lecito, e veriſimile.

XIV. Ma riflettendo, che in molti luoghi per l'abbondanza del legname non v'è biſogno di proibire il taglio, ne d'uſar rigori, anzi molta povera gente campa ſull'eſercizio di portar legna a

vendere, e farebbe di ſenſibil pregiudizio alli abitatori di detti luoghi, ſe non ſi trovaſſero d'ogni tempo alla piazza legna venali, ſi permette, che poſſino i Rappreſentanti col Conſiglio conceder loro licenza di tagliare ne' luoghi delle loro Comunità a perſone particolari, o con deliberazione generale, per modum legis; a ciaſcuno dove, e nel modo, che li parrà conveniente mentre non ſia il taglio proibito da altre leggi, ordini, i quali ſi laſcino in queſta parte nel loro vigore.

XV. Nel reſto eſſendo in molt'altri luoghi pur troppo diſertati boſchi, e ſelve delle Comunità per la permiſſione univerſale di tagliar legna per ardere, e per l'indiſcretezza di chi le taglia; e prevedendoſi il patimento proſſimo, e inevitabile per la mancanza delle legna; volendo per quanto è poſſibile provvedere, che ſi trovino continuamente legna venali, e che inſieme ſiano riguardati i luoghi boſcati acciò poſſino ſomminiſtrare in futuro, nè potendoſi ciò conſeguire ſenza reſtringere con rigore la permiſſione predetta troppo avanzata; ſi vuole, e dichiara, che ſia univerſalmente proibito il tagliar legna nelle ſelve, e beni delle Comunità, ſenza la ſopraddetta licenza, ſotto pena di ſcudi dieci, e tratti due di fune, per ciaſcuna volta, e le ſome, e beſtie, che ſi troveranno cariche di dette legna, s'intendino ipſo facto perdute, & applicate all'inventore, che l'arreſterà, e farà condannare il traſgreſſore, mentre ſiano le beſtie di chi le conduce, o vi ſia la ſcienza del Padrone, che devino ſervire a detto uſo; Et acciò intanto le Comunità poſſino ſtabilire gli ordini di come, e dove il taglio deva permet-

terſi, o reſtare proibito: ſi ſoſpende la preſente proibizione del tagliar legna ne' beni delle Comunità per ſei meſi dal dì della pubblicazione della medeſima.

XVI. Eſſendo anco in diverſi luoghi abbondanza di frutti, in riguardo alla quale le pene, che s'impongono per la preſente Legge poſſono parere aſſai gravi (ancorchè ciò non ſia coſa nuova, perchè le medeſime ſono impoſte per la Legge del 1555.) con tutto ciò ſi permette alle Comunità abbondanti il poter diminuire, e ridurre le dette pene.

XVII. Ma perchè la facoltà troppo libera di dar licenze del taglio, e diminuir le pene del danno, potrebbe per la troppa facilità di chi governa ridur la Legge al niente, e preſto ſi ricadrebbe ne' medeſimi diſordini, e patimenti; ſi comanda, e vuole, che non vaglino tali deliberazioni, e licenze, ſe non ſono ottenute per li tre quarti almeno de' voti. Nè anco ſi poſſino le dette deliberazioni, e licenze rivincere, o concedere, ſe non per cinqu'anni per volta al più, paſſati i quali, ripigli ſubito ipſo jure la preſente proibizione la ſua forza, e rigore con le ſue pene.

XVIII. E perchè queſta ſorte d'uomini danneggiatori ſono per lo più gente povera, e rovinata che non poſſon pagare le pene pecuniarie, nè eſſer gravati, & eſſendo meſſi in prigione, ſon cavati con le carità, e ben ſpeſſo tornano a far peggio, e gli eſecutori, che non cavano dalle loro condanne, o catture emolumento alcuno ſi raffreddano, e le Campagne ne ſono più che mai ripiene; ſi vuole, e ordina, che ſe il condannato

in virtù della preſente Legge in pena pecuniaria, non l'averà pagata nel termine di giorni dieci dal dì, che la ſentenza ſarà paſſata in giudicato, e li ſarà ſtata notificata, o non n'avrà in detto termine ottenuto grazia, e ſodisfatto alle condizioni della grazia; s' intenda ſubito, & ipſo jure incorſo per il debito che gli reſterà, in pena afflittiva, con la ſeguente regola, e diſtinzione, cioè ſe arriverà il debito detrattone le ſomme pagate, o graziate a lire cinquanta, s' intenda incorſo in un' anno d' eſilio dalla juriſdizione criminale del luogo del dato danno, e da lire cinquanta ſino in cento eſcluſivamente in tanto tempo più di detto eſilio, quant'importa a ragione di lire quattro per meſe: arrivando a cento lire, in un' anno di confino a Piſa, Livorno, e loro Capitani, mentre non ſia nativo, o abitante in dette Juriſdizioni, & eſſendo di detti luoghi il Confino ſia a Volterra, e ſuo Capitanato, e da cento lire ſino in ſcudi venticinque eſcluſivamente, in tanto di detto Confino più, quanto n' importa a ragione di lire ſei per meſe, & arrivando il debito a ſcudi venticinque, s' intenda incorſo in due anni di Confino alla fabbrica, e da ſcudi 25. fino in 50. eſcluſivamente in tanto tempo più di detto ſervizio alla fabbrica, quanto n' importa a ragione di lire otto il meſe, e ſempre con la comminazione di cinqu' anni di galera non oſſervando reſpettivamente l'eſilio, o il confino, o il ſervizio alla fabbrica, & arrivando la detta ſomma non pagata, o non graziata a ſcudi 50. s' intenda incorſo a pena di cinqu' anni di Galera, e da ſcudi 50. in sù per ogni ſomma in tanto tempo più, quant' importa

a ra-

a ragione d'un'anno per ogni 10. ſcudi, con dichiarazione, che reſti in arbitrio del Fiſco l'eſigere le pene pecuniarie da detti condannati, o da altri per loro obbligati, etiam dopo il termine de'dieci giorni, & in caſo d'eſazione, ceſſi per la parte eſatta la pena afflittiva.

XIX. Le Donne, e minori di ſedici anni compiti in luogo della fune, e della galera ſi devino condannare in altre pene afflittive proporzionate al ſeſſo, e all'età, ſecondo l'arbitrio del Giudice, e le pecuniarie non ſi poſſino diminuire a' maggiori di ſedici anni compiti, o ſiano uomini, o donne, e non eſſendo dette pene pagate nel termine ſuddetto, s'intendino anco le dette donne, e minori incorſi in pene afflittive, di modo che per cinqu'anni di galera, che s'incorrerebbe da maggiori, corriſpondino alle donne, e minori, due anni di Stinche con trenta ſtaffilate, e un anno di ſervizio alla fabbrica corriſpondino tre meſi di Stinche, con venti ſtaffilate, quanto al confino, o eſilio da incorrerſi, non ſi faccia diſtinzione tra queſte, e le perſone maggiori, ſe non nella comminazione per l'inoſſervanza, dovendoſi intender comminata a eſſi minori, e donne in luogo della galera la fruſta.

XX. Per ritrovare con più facil modo i delinquenti, che ſogliono eſſer noti privatamente per il paeſe, benchè la Giuſtizia per via di proceſſo rare volte ne venga in cognizione, s'ordina, e comanda a tutti, Rettori di Giuſtizia de' luoghi, dove ſi raduna il general Conſiglio, che faccino mandar ſotto lo ſquittinio i danneggiatori della Campagnia, il che ſi potrà fare nel ſeguente mo-

do, cioè, s' imborſino in una borſa ſeparata tutti gli abitanti, che poſſeggono in proprio, o in affitto terreni in quella Juriſdizione, di età *abile* eſſer di Conſiglio, e della borſa s' eſtragga un certo numero ad arbitrio del Rettore, e Rappreſentanti, e nel primo Conſiglio, che ſi farà, ſia ciaſcuno degli eſtratti tenuto a dare al Donzello un pezzo di carta piegata in modo, che non ſi poſſa conoſcere ſe vi ſia ſcritto, o ſia foglio bianco, nel quale potrà ciaſcuno avere ſcritto, o fatto ſcrivere i nomi di quelli, che in ſua coſcienza ſtimerà eſſer danneggiatori, o perturbatori del quieto vivere: e fatta la colletta, il Cancelliere inſieme con uno de' Rappreſentanti faccia una nota di quelli, che ſi troveranno ſcritti in più d'una poliza, e ſi mandino poi li detti poſti nella nota ſotto i voti di tutto il Conſiglio, non eſcludendo dal votar quelli, che averanno date le polize, e il Rettore inſieme col Cancelliere, e con uno de Rappreſentanti viſitino e riconoſchino ſegretamente i partiti, che ciaſcuno delli ſquittinati averà avuto, e ne mandi il Rettore ſpeditamente al Fiſcale pro tempore una nota ſottoſcritta dal Cancelliere col numero de votanti, e de' voti avuti per il sì, come per il nò; acciò con partecipazione di S. A., ſi poſſa ordinare ciò che ſarà conveniente per la pubblica quiete, e per tener netto il paeſe da tali guaſtatori, perturbatori. E facciaſi tale ſquittinio almeno ogni tre anni una volta, e tante volte quante parrà al Rettore pro tempore, che ve ne ſia il biſogno. E perchè potrebbe occorrere, che alcuno per propria paſſione nominaſſe nelle cedole perſone da bene, alle

quali

quali ſarebbe non poco aggravio l' eſſer ballottate, e potrebbero ſuſcitarſi odii, e inimicizie; ſi laſcia nell' arbitrio dell' Juſdicente, e de Rappreſentanti il fermare altro modo più quieto, e più ſicuro, o di raccoglier le dette nomine, e informazioni da traſmetterſi, e di variarlo, e migliorarlo dopo fermato.

XXI. Conſiderando finalmente, che molte Città, e luoghi dello Stato di S. A. S. hanno i loro Statuti ſopra il Danno dato, che provvedono quaſi in tutti i caſi, e hanno i proprj Ufiziali cognitori di tali cauſe; e nondimeno, o per la leggierezza delle pene, o per la poca vigilanza di detti Ufiziali, o per altra cauſa, non ſono le coltivazioni riſpettate, ma anzi maltrattate al maggior ſegno; del che vengono fatte appreſſo i Miniſtri dell' A. S. gravi doglianze: ſi dichiara, ordina, per preſervare gli Statuti de' luoghi, e le facoltà attribuite a eſſi Ufiziali, e per ottenere inſieme il fine della preſente ordinazione; che ſe il dannificato, o altro accuſatore darà la querela, o accuſa appreſſo a detti Ufiziali del Danno dato; in tal caſo ſi proceda ſecondo i detti Statuti, ordini locali: ma ſe il dannificato, vorrà che ſi procedi avanti il Rettore di Giuſtizia Criminale, (il che ſta in ſuo arbitrio) o il danno ſarà dato con tali circoſtanze, che eccedino la cognizione, e juriſdizione di detti Ufiziali, in tali caſi deva procederſi criminalmente avanti detti Rettori nel modo, e forma del procedere negl'altri delitti, ſpedirſi i proceſſi con le ſolite partecipazioni ne' caſi praticabili, e non poſſino i predetti Ufiziali in tali cauſe ingerirſi.

XXII. Le pene pecuniarie ſopraddette, s'applichino per un terzo all'Inventore, o accuſatore, ancorchè ſia il medeſimo dannificato, per un terzo al Rettore, che condannerà, e riſcuoterà, e l'altro terzo al Fiſco: e ſiano tenuti alle dette pene i Padri per i Figliuoli, i Fratelli, per i Fratelli, ſtanti in comunione, e il capo di caſa per tutta la famiglia, come anco per l'emenda del danno.

XXIII. Non ſi deroga con la preſente Legge ad altre Leggi, e Ordini ſpeciali, come ſono ſopra il taglio, e lavoro dell'alpi, e de' boſchi riſervati per le Saline di Volterra, e per la Magona del Ferro, e delle Cerbaje di Fucecchio: degli Olmi, Pini, Faggi, Mori, de' Caſtagni, Querce, e ſimili Alberi, che foſſero ne' beni proprj di chi li taglia; nè alla detta Legge del 1575. proibente il tagliar legna groſſe, ſe non ogni nove anni dentro le venti miglia, etiam ne' proprj beni; nè alla Legge delli 11. Luglio 1601. dove fu ordinato doverſi credere, quanto alle pene pecuniarie alle guardie giurate; volendo che tutte le ſuddette, & altre Leggi, e ordini ſpeciali ricevino dalla preſente Legge augumento, e non diminuzione, tanto riſpetto alle pene, che al privilegio delle prove, & all'obbligazione di qualunque perſona, Comunità luogo, che ſecondo quelle ſia tenuto per il fatto alieno, colpa o negligenza. Derogando, ſalvo quanto ſopra ad ogn' altra Legge, Statuto, o Ordine che provedeſſe diverſamente.

XXIV. E reſti compreſa nella preſente diſpoſizione la Città, Contado, e Montagna di Piſtoja,

ſtoja, & ogn'altro luogo ſottopoſto all'alto, e ſupremo Dominio dell' A. S. benchè infeudato, & eſente, e del quale foſſe neceſſario fare eſpreſſa menzione. Mandantes &c.

Dato nel Palazzo di Giuſtizia di Siena li 14. Settembre 1750. *St. Com.*

DOMENICO LODOVICO ARMALEONI Cap. di Giuſt.

Pio Giannelli Canc.

MOTUPROPRIO

Col quale ſi deroga al Gius del Retratto per i Beni delle Comunità.

DEL DÌ 4. MARZO 1751.

SUa Maeſtà Imperiale Gran-Duca di Toſcana ec. deſiderando di ſempre promuovere tutti i vantaggi delle Comunità dello Stato, ad effetto, che le medeſime poſſino conſeguire dalla conceſſione, e alienazione dei loro Beni ogni maggiore utilità, e profitto, e perchè quelli, che in avvenire acquiſteranno da dette Comunità, reſtino nel pacifico, e ſicuro poſſeſſo dei loro acquiſti.

I. Perciò colla pienezza della ſua Sovrana poteſtà, di ſuo Motuproprio, e certa ſcienza deroga a tutte le Leggi, Statuti, e Conſuetudini, che finora ſono ſtate veglianti, ed oſſervate nelle Comunità ſuddette, concernenti la materia del retratto, volendo, che tali Leggi, Statuti, e Conſuetu-

ſuetudini ſi abbiano in avvenire per tolte, abolite, ed abrogate, come ſe ſtate fatte, ed introdotte non foſſero, o naſca il retratto ſuddetto da Vicinità, muro Comune, e da Conſorzio, o da qualunque altra Cauſa privilegiata, niuna eccettuata, nè eſcluſa; comandando, e volendo, che in futuro le medeſime Comunità ſuddette ſi abbiano per reintegrate, e ritornate alla piena natural libertà di poter diſporre in chiunque più le piaccia dei loro Beni, e ſoſtanze con qualunque titolo di conceſſione, e alienazione, ed in qualunque genere di Beni, oſſervate però nelle conceſſioni, e alienazioni ſuddette le ſolennità ſolite, ed ordinarie dei Beni Comunitativi, ed uſate praticarſi da ciaſcheduna Comunità; Ed il preſente Motuproprio Sua Maeſtà Imperiale dichiara dover comprendere tutte univerſalmente le Comunità del ſuo Gran-Ducato di Toſcana, non oſtante &c.

Dato in Reggenza li 4. Marzo 1751.

IL CONTE DI RICHECOURT.

PANDOLFINI.

EDIT-

EDITTO

Col quale ſi ordina, che in pena a quelli, che non aveſſero obbedito alla precedente Legge dei Fidecommiſſi ſiano nulle ancora quelle Diſpoſizioni, e Atti tra Vivi, o per ultima volontà, per i quali ſaranno ſtati formati i detti Fidecommiſſi.

DEL DÌ 1. APRILE 1751.

FRANCESCO

Per Grazia di Dio Imperatore dei Romani, ſempre Auguſto, Re di Germania, e di Geruſalemme, Duca di Lorena, e di Bar, Gran-Duca di Toſcana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *NOn ſolamente ſi hanno per nulle le Primogeniture, e Fidecommiſſi, ma in pena di coloro, che contravengono alla Legge del 1747. ſi reputano nulle tutte le Diſpoſizioni, ed Atti, o ſiano tra i vivi, o per ultima volontà ſenza che poſſa operare la Clauſula Codicillare.*

2. *Quando ſi tratta di Atto, o Diſpoſizione fra i vivi deve ſuccedere, o l'Erede ab inteſtato, o l'Erede ſcritto in un Teſtamento valido.*

ESſendo Noi informati del vantaggio, che è derivato ai noſtri amatiſſimi Sudditi dalla Noſtra Legge del dì 22. Giugno 1747. ſopra le Pri-

Primogeniture, e Fidecommiſſi, e perciò volendo, che l' oſſervanza della medeſima, rimanga maggiormente aſſicurata.

I. Ordiniamo, che ſe da qualunque perſona ſaranno in avvenire inſtituite Primogeniture, o Fidecommiſſi contrariamente a quanto da Noi è ſtato preſcritto in ciaſcheduna parte di detta Legge, non ſolo tali Primogeniture, e Fidecommiſſi ſi abbino per nulli, ma di più in pena di chi avrà così contravvenuto dovranno eſſere reputate nulle, e di niun valore, come ſe fatte non foſſero anche le Diſpoſizioni, e Atti, o ſiano queſti tra Vivi, o per ultima volontà, per i quali ſaranno ſtate formate le dette Primogeniture, e Fidecommiſſi, talchè l'effetto ſia; che qualora ſi tratti di Diſpoſizione per dopo la morte del Diſponente, apertaſi la ſucceſſione pervenga intieramente l'Eredità del Defonto all' Erede ab Inteſtato, ſenza che poſſa operare in favore degli Eredi inſtituiti, o dei Legatarj per ſoſtenere in qualunque parte la volontà del Defonto la Clauſula Codicillare, o qualunque altra Clauſula, che a tale effetto in dette Diſpoſizioni ſia ſtata appoſta.

II. E qualora ſi tratti di Atto, o Diſpoſizione tra i Vivi, ferma ſtante la nullità del medeſimo in tutte le ſue parti, come ſopra, l' effetto ſia, che non atteſa in modo alcuno la predetta Diſpoſizione, o Atto, ſucceda dopo la morte del Diſponente, o il di lui Erede ab Inteſtato, o quell' Erede che ſia ſtato ſcritto in un Teſtamento valido, e non contrario, come ſopra, alla Noſtra Legge dei Fidecommiſſi.

Tale

(*) Tale è la Noſtra volontà, che dovrà eſſere eſattamente oſſervata in tutte le parti del Noſtro Granducato.

Dato in Conſiglio di Reggenza il primo Apr. 1751

IL CONTE DI RICHECOURT.

GIO: ANTONIO TORNAQUINCI.

ROBERTO PANDOLFINI.

EDITTO

Circa gli Stupri, e loro pena

DEL DÌ 24. GENNAJO 1754.

FRANCESCO

Per Grazia di Dio Imperatore dei Romani ſempre Auguſto, Re di Germania, e di Geruſalemme, Duca di Lorena, e di Bar, Gran-Duca di Toſcana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *A pena degli Stupri è ridotta a lire 300. da applicarſi intieramente in benefizio dei Poveri di S. Maria Nuova, e di S. Maria della Scala.*

2. *Il Padre è tenuto per i Figliuoli al pagamento della ſuddetta pena.*

3. *Nel-*

(*) La preſente Legge, che annulla le Diſpoſizioni contrarie alla Legge dei 22. Giugno 1747. deve interpetrarſi ſtando preciſamente attaccati alle parole, con le quali è concepita Rot. Florent. nella Roman. ſeu Piſcen. validitatis Teſtamenti 28. Settembre 1773. §. 6. E' fuori di dubbio.

3. *Nella preſente Legge non vi ſono compreſi gli Stupri qualificati con antecedente promeſſa di Matrimonio.*

4. *Reſtano nel ſuo pieno vigore le Leggi, conſuetudini veglianti per gli Stupri violenti.*

5. *I Servitori, e Proviſionati, che ſeducono le Figlinole dei Padroni ſono puniti con le medeſime pene dei Seduttori.*

6. *Per Proviſionato s' intende qualunque Maeſtro di Scienze, di Muſica, di Ballo, o d' altro.*

POichè l' eſperienza ci ha fatto conoſcere, che il favorire indiſtintamente la condizione delle Stuprate coll' obbligare gli Stupratori a ſpoſarle, dotarle, non ha ovviato a ſimili Delitti; ma gli ha moltiplicati, e dato campo a maggiori inconvenienti; ſuccedendo bene ſpeſſo, o che le Fanciulle poco ſi guardano dal tenere una vita licenzioſa, ſicure di poter ſcegliere a ſuo tempo tra molti uno per farlo condannare; o quel che è peggio i Genitori ſteſſi poco curanti delle Leggi Divine, ed Umane non hanno la debita premura di allevarle Criſtianamente, le laſciano traſcorrere in pratiche poco oneſte, e dipiù gliene procurano le occaſioni col fine di provvederle per mezzi così illeciti ed abominevoli, o di Marito, o di Dote conveniente; Quindi è, che intenti Noi alla conſervazione dei buoni coſtumi dei noſtri amatiſſimi Sudditi ed all' eſtirpazione dei vizi, e di fraudi tanto deteſtabili, comandiamo, ed ordiniamo.

I. Che da quì avanti qualunque Querelato, e Convinto di ſemplice Stupro non ſi condanni più alla

alla pena di lire cinquecento a favore del Noſtro Fiſco, ed a ſpeſare, o dotare; ma ſia ſolamente condannato nella pena di lire trecento da applicarſi intieramente in benefizio dei Poveri dello Spedale di Santa Maria Nuova di queſta Città, di Santa Maria della Scala di Siena reſpettivamente, e nelle ſpeſe del Parto.

II. E ſiccome vogliamo, che i Padri invigilino all' educazione della loro Prole, così dichiariamo, che in ſimili Condanne ſarà il Padre tenuto a pagare per il Figlio, ſe il Delinquente è Figliuolo di Famiglia.

III. Vogliamo, che reſtino nel loro pieno vigore tutte le Leggi, e Conſuetudini veglianti contro gli Stupri qualificati con antecedente promeſſa di Matrimonio; mentre reſti queſta provata in valida forma, e non altrimenti.

IV. Come parimente tutte le Leggi, Conſuetudini veglianti contro gli Stupri violenti, ed altri Delitti in ſimile materia.

V. E per maggior riſpetto della domeſtica educazione, comandiamo, che qualunque Servitore, o ſotto qualunque titolo Provviſionato di una caſa ardiſſe ſedurre a ſimil Delitto la Figlia del ſuo Padrone, ſia condannato nell' iſteſſe pene pecuniarie, ed afflittive praticate dalle Leggi contro i Seduttori con violenza.

VI. Comprendiamo ſotto nome di Provviſionato ogni Maeſtro di qualunque ſcienza, di Muſica, di Ballo ec. non oſtante che non ſia all' attuale ſervizio, ſe il Delitto è dal medeſimo commeſſo nel tempo, che come tale è pagato dalla Caſa.

VII. Ta-

VII. Tale è la Noſtra volontà, che ordiniamo oſſervarſi per tutto il Noſtro Gran-Ducato, derogando, ed annullando tutte le Leggi, Ordini, e Conſuetudini contrarie alle preſenti Noſtre Diſpoſizioni.

Dato in Reggenza li 24. Gennajo 1754.

IL CONTE DI RICHECOURT.

GIO: ANTONIO TORNAQUINCI.

ROBERTO PANDOLFINI.

MOTUPROPRIO

Con cui ſi accorda l'alienazione dei beni Eccleſiaſtici, con il Decreto del Magiſtrato Supremo di Firenze, e del Giudice Ordinario di Siena

DEL DÌ 7. MARZO 1773.

SOMMARIO.

1. *IL Magiſtrato Supremo di Firenze viene autorizzato a prendere cognizione di tutte le alienazioni dei Beni Eccleſiaſtici, e luoghi Pii Eccleſiaſtici.*

2. *L'Utilità, e neceſſità di tali alienazioni deve riconoſcerſi dal detto Magiſtrato che deve interporre il decreto.*

3. *Il decreto del Magiſtrato ſervirà per la fermezza perpetua dei contratti, e per quieto vivere delle Parti.*

4. *Il*

4. Al Giudice Ordinario della Città, e Stato di Siena vengono date le medeſime facoltà.

I. SUa Altezza Reale vuole che il Magiſtrato Supremo della Città di Firenze reſti autorizzato a prender cognizione di tutte l'alienazioni, allivellazioni, permute, obbligazioni, e contratti, che occorreranno ſopra qualunque ſtabile ſpettante ai Monaſterj, Conventi, Caſe Religioſe, Benefizj, Uffiziature, e a qualunque Iſtituto, o Luogo pio Eccleſiaſtico di queſta Città, e Stato, tra gli Eccleſiaſtici proprietarj, o amminiſtratori, ed i Laici, o tra i Laici che ne abbiano la legittima amminiſtrazione, ed altre Perſone Laiche, o tra le perſone, e Corpi Eccleſiaſtici fra di loro.

II. Vuole che le Parti contrattanti ſottopongino in avvenire al giudizio di detto Magiſtrato la neceſſità, o utilità, o convenienza di tali alienazioni, e contrattazioni, ed eſibiſcano le convenzioni fatte per il loro reciproco intereſſe, e che il Magiſtrato ſenza ricevere in tal genere di affari Atti fatti in alcun tempo fuori di Toſcana, proceda ſommariamente, oſſervate però le ſolennità ſolite ne' contratti de' Pupilli, e minori, e ne interponga quel Decreto per accordarne, o negarne l'approvazione, che crederà convenire alla buona giuſtizia.

III. Queſto decreto di approvazione ſarà neceſſario in tutte le contrattazioni che non reſtano approvate da Reſcritto Sovrano ſopra le ſolite partecipazioni dei Magiſtrati, e Miniſtri che hanno l'obbligo d'impetrarne ſpecialmente il

Regio assenso, e dovrà servire per quiete delle Parti, e per la fermezza perpetua dei Contratti, dovendo in avvenire reputarsi, ed essere nulli, e di niun valore tutti quei Contratti che si ritrovassero mancanti di tale approvazione, o per speciale Rescritto di S. A. R., o per il detto Decreto del Supremo Magistrato.

IV. Le stesse facoltà accorda S. A. R. al Giudice Ordinario di Siena per le contrattazioni simili in quella Città, e Stato, per la validità delle quali dovrà egualmente osservarsi ciò che sopra è stato disposto per lo Stato Fiorentino, non ostante ec.

Dato li sette Marzo mille settecento settantatre.

PIETRO LEOPOLDO.

V. SIMINETTI.

FRANCESCO SERATTI.

MO-

MOTUPROPRIO

Con cui ſi rinnovano gli Ordini relativamente alla preſcrizione dei malefizi.

DEL DÌ 21. GENNAJO 1774.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Auſtria, Gran-Duca di Toſcana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Tutti i delitti di omicidi, ruberie, furti falſità, ribellioni, tradimenti, aſſaſſinamenti, ratti di Fanciulle, violenze a Maſchi, o Femmine poſſono punirſi infra dieci anni dal dì, che ſaranno commeſſi, o attentati.*

2. *Gli altri delitti poſſono punirſi infra anni cinque.*

3. *Il quinquennio relativamente alla preſcrizione dei Contratti illeciti, ed uſurai comincia dal dì, che terminano l' uſure.*

4. *Le Traſgreſſioni dei Vicarj Provinciali, e degli altri Miniſtri ſono preſcritte dopo un anno dal dì del depoſto Uffizio eccettuati alcuni caſi.*

5. *La perſcrizione per coloro, che ſono ſtati condannati o a morte, o a pubblici lavori, deve conſiderarſi interrotta dalla Sentenza ancor che vi ſia ſtata commeſſa una nullità nella Notificazione.*

6. Relativamente alla via civile non hanno luogo i termini di ſopra eſpreſſi, ed i Giuſdicenti poſſono in qualunque tempo condannare alla refezione dei danni, o ad altri intereſſi civili.

7. Pene impoſte contro i Giuſdicenti, che non oſſervano le preſenti ordinazioni.

STimando Noi opportuno il rinnuovare, ed eſtendere a tutti i Luoghi del Noſtro Gran-Ducato la Legge ſopra la cognizione, e preſcrizione dei malefizj del dì 22. Settembre 1562. in conformità del diſpoſto di eſſa, e degli altri ordini in tal materia in varj tempi emanati, previa l'eſpreſſa deroga a qualunque Legge, Statuto, ordine, o conſuetudine che vi foſſe in contrario, ordiniamo, e vogliamo.

I. Che di tutti gli Omicidj, ruberie, furti, falſità ribellioni, tradimenti, aſſaſſinamenti, ratti di Fanciulle, violenza a Maſchj, o Femmine, ed incendi commeſſi, o che per l'avvenire ſi commetteranno, poſſa e debba conoſcerſene criminalmente, condannare, e punire dai Tribunali, e Giudici del noſtro Gran-Ducato in fra dieci anni dal dì in cui tali delitti faranno ſtati attentati, o commeſſi, e non più oltre.

II. E che di tutti gli altri malefizj, eccеſſi, e traſgreſſioni di qualſivoglia ſorte, poſſa, e debba conoſcerſene, condannare, e punire infra cinque anni, contando dal giorno in cui ſaranno ſtati attentati, o commeſſi, e non più oltre.

III. E quanto ai Contratti illeciti fatti in fraude, ed uſura, e ripravati dalle Leggi ſi intenderà principiato il corſo della preſcrizione quinquennale dal

dal giorno, in cui averanno avuto termine le uſure, o altre illecite percezioni.

IV. Riguardo poi alle traſgreſſioni che ſi commetteſſero dai Vicarj Provinciali, o altri Giuſdicenti, e loro Uffiziali, e Miniſtri duranti i loro Uffizi, e Amminiſtrazioni, ſe ne potrà, e dovrà conoſcere infra un anno dal dì del depoſto Uffizio, e non più oltre; qualora però non ſi trattaſſe di falſità, furti omicidj, o altri di ſopra nominati delitti da non preſcriverſi che nel corſo di dieci anni anche quanto alle Perſone predette.

V. Quanto ai Delinquenti, che ſono ſtati, e che ſaranno condannati in pena di vita; o di ſervizio ai Pubblici Lavori nei reſpettivi termini di ſopra prefiſſi alla preſcrizione, dovrà conſiderarſene interrotto il corſo dalla ſentenza; non oſtante che nelle Citazioni, Notificazioni, o in qualſivoglia altra parte del Proceſſo foſſe ſtata commeſſa una qualche nullità; ed in sì fatti caſi dovrà miſurarſi il corſo della preſcrizione in tutto, e pertutto ſecondo la diſpoſizione del Gius comune, e non altrimenti.

VI. Spirati i ſopraenunciati termini a poter conoſcere criminalmente, condannare, e punire ſecondo il riferito reparto; non reſterà però impedito ai Tribunali, e Giudici Criminali di conoſcere, e decidere in via civile ſu gli atti medeſimi già compilati a verificare il delitto, intorno alla refezione del danno, o altro intereſſe civile delle Parti, autorizzando anzi i detti Tribunali, e Giudici per minor diſaſtro delle medeſime a poterlo fare in qualunque tempo.

VII. Tutto quello poi che ſi faceſſe contro al diſpoſto di ſopra, dovrà averſi per non fatto, e di niun valore, ſenza che perciò debba venire alcun detrimento al Delinquente non condannato in tempo, e quel Giuſdicente, cui per parte dell' Inquiſito ſarà ſtata allegata la preſcrizione, e che non averà atteſa opportunamente sì fatta eccezione, incorrerà in quella pena, che verrà creduta conveniente ai Conſervatori di Legge, e reſpettivamente ai Regolatori di Siena.

Tale è la noſtra volontà, che dovrà attenderſi, ed eſeguirſi in qualunque parte del Gran-Ducato di Toſcana, ed in qualunque luogo ancora, di cui conveniſſe farſi eſpreſſa menzione, non oſtante ec.

Dato li ventuno Gennajo milleſettecento ſettantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

FRANGESCO SERATTI.

MOTUPROPRIO

Con cui ſi preſcrivono dei Regolamenti in materia di Danno dato

DEL DÌ 12. GENNAJO 1775.

SOMMARIO.

1. *L'Accuſato deve citarſi perſonalmente perchè dica contro l'accuſa quanto gli occorre, e confeſſando deve condannarſi all' emenda del danno.*

2. *Nel caſo che l'Accuſato non confeſſi ſi dà corſo alla cauſa, e ſi riſolve ſommariamente.*

I. VOlendo S. A. R., che nelle Cauſe di Danno Dato che ſi promovino avanti i Tribunali Provinciali, preſentata l' Accuſa prima di devenire ad alcun' Atto ulteriore, ſia citato l' Accuſato a comparire perſonalmente cui conteſtata la medeſima, e monito in ordine ad eſſa a dire quanto gli occorre, ſempre che ſi confeſſi Autore del Danno imputatoli, venga ſenz'altro condannato all' Emenda di quello.

II. E ſolo nel caſo oppoſto ſi dia corſo alla Cauſa da trattarſi però, e riſolverſi ſommariamente, e ſenza ſtrepito di Giudizio. Ed incarica la Conſulta di far partecipare ai detti Tri-

bunali queſte Sovrane determinazioni, e d' invigilare all' eſecuzione delle medeſime, non oſtante ec.

Dato li 12. Gennajo 1775.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

MOTUPROPRIO

Con cui ſi aboliſce il divieto di Vendemmiare dopo certi tempi

DEL DÌ 18. MARZO 1776.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Auſtria, Gran-Duca di Toſcana ec. ec. ec.

COnſiderando Noi non eſſere di pubblico intereſſe, che reſti impedito al Poſſeſſore di far le Vendemmie delle ſue Uve quando più gli piace, e che gli Statuti, che ne limitano il tempo, ſi oppongono al libero eſercizio dei proprj diritti, e cagionano talvolta delle veſſazioni. Ci ſiamo determinati di abolire ovunque ſono ſimili Statuti, volendo, che per l'avvenire ſia in facoltà di ciaſcheduno di far le Vendemmie nei proprj Beni in quei

quei tempi, e modi che reputerà più eſpedienti, non oſtante qualunque Diposizione, Legge, o Ordine in contrario, a cui s'intende col preſente Editto eſpreſſamente derogato.

Dato in Firenze queſto dì diciotto Marzo mille ſettecento ſettantaſei.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

DI SCHMIDVEILLER.

MOTUPROPRIO

Con cui ſi modera la Carcere pei Debitori

DEL DÌ 12. NOVEMBRE 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Auſtria, Gran-Duca di Toſcana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *I Debitori Civili non poſſono carcerarſi fino alla ſomma di lire 30., e dopoi fatta che ſarà l'eſcuſſione.*

2. *Nullità impoſta dalla legge contro i Traſgreſſori della medeſima, quali ſaranno tenuti alla refezione delle ſpeſe, danni, ed ingiurie.*

3. *I De-*

3. *I Debitori che ſono carcerati per una ſomma maggiore delle lire* 30. *dovranno eſſer ritenuti in un' abitazione in luogo di carcere.*

„ I. SUa Altezza Reale penetrata dai più vivi ſentimenti d'umanità, cui troppo repugna che i Debitori meramente civili non rei di alcun delitto, e non meritevoli di pena, ed obbligati ſolo con la lor perſona ai loro Creditori ſieno nelle carceri confuſi con i Malfattori; e che ſia in facoltà di Creditori indiſcreti il far sì, che ſenza prima ſperimentare contro i loro Debitori civili l'azione reale ſi proceda di fatto all'arreſto, e carcerazione dei medeſimi, ordina, e vuole, che in verun luogo del Granducato di Toſcana, niuno eccettuato, non oſtante qualunque Statuto, Legge, Uſo, o Conſuetudine, al che tutto reſta derogato, poſſa in avvenire procederſi per i debiti meramente civili di ſomma minore delle lire trenta all'eſecuzione perſonale di alcun ſuo Suddito, o Domiciliato nel Granducato, e che neppure poſſa procederſi di fatto all'eſecuzione medeſima per debiti civili di qualunque maggior ſomma delle lire trenta, ſenza che prima ſia ſtata intentata, e trovata ineſeguibile l'eſecuzione reale; con che però non s'intenda innovata coſa alcuna riſpetto ai Foreſtieri, ed ai ſoſpetti di fuga.

„ II. Impone eſpreſſamente a qualunque Magiſtrato, Giudice, o altri, cui ſpetti il rilaſciare le dette eſecuzioni, l'eſatta oſſervanza di quanto ſopra, dichiarando nulle tutte le catture di debitori civili, che altrimenti ſi faceſſero, con dover però,

però, ſtante la nullità delle medeſime, eſſer tenuti alla refezione delle ſpeſe, danni, e ingiuria verſo dei catturati indebitamente quei Creditori che ne foſſero in colpa, e quei Giuſdicenti, e Miniſtri altresì, che aveſſero mancato della dovuta circoſpezione e diligenza nel rilaſcio delle dette catture.

„ III. Ed eſſendo ſommamente a cuore della R. A. S. che verſo i Debitori civili fatti impotenti non ſia uſato di un ſoverchio rigore nel tenergli confuſi, come in paſſato, in carceri con i malfattori, incarica l' Auditor Fiſcale a proporre ſpeditamente gli eſpedienti opportuni a deſtinare nelle Città principali del Granducato un' abitazione ſeparata per la cuſtodia dei Debitori civili, in cui fuor che la ſicurezza non vi ſia altra apparenza di carcere; Ed allorchè ſaranno in pronto tali abitazioni, ſaranno date le ulteriori diſpoſizioni, per le quali ſarà permeſſo a tutti i Debitori arreſtati in ogni altra carcere del Granducato di potervi eſſer traſportati doppo tre giorni del loro arreſto.

Dato il dì 12. Novembre 1777.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

MO.

MOTUPROPRIO

Con cui ſi aboliſce il Retratto ed il Gius di Religione

DEL DÌ 22. FEBBRAJO 1778.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Auſtria, Gran-Duca di Toſcana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Abolizione, e Revoca di tutti gli Statuti, Leggi, Ordini, e Conſuetudini diſponenti del dritto di Prelazione, e di Retratto.*

2. *I Privilegi, che erano accordati al Fiſco, o ad altro Patrimonio Pubblico, o Regio ſono aboliti, e ſi ordina l'oſſervanza del Gius de Romani.*

3. *Le Azioni acquiſtate al giorno della Legge ſi intendono dentro l'anno, quando naſchino da un Publico Iſtrumento, e dentro anni dieci quando naſcano da privata Scrittura.*

4. *Il Gius di Retratto viene abolito, e torto per tutto il Granducato.*

I. ESſendo noi informati, che le diverſe Leggi, e Statuti locali ſopra i Dritti di Prelazione, e di Retratto nella alienazione dei Beni, hanno introdotte nel Foro difformi Conſuetudini, e danno luogo alle liti le più impegnoſe; Ed avendo con-

conſiderato, che molto più grandi ſono gli effetti pregiudiciali, che producono degli oggetti favorevoli, ai quali erano queſte Leggi dirette, procurando l'eſtenſione delle vaſte poſſeſſioni non utili alla miglior coltivazione, e portando un'oſtacolo al libero eſercizio del Dritto di proprietà, il quale in preferenza di ogni altro per la maggior proſperità dello Stato convien preſervare quanto ſi poſſa inviolabile; Perciò ci ſiamo determinati di abolire, conforme di Noſtro Motuproprio e con la pienezza della Noſtra Suprema poteſtà aboliſchiamo, revochiamo, ed annulliamo tutti li Statuti, Leggi, Ordini, e Conſuetudini diſponenti del Dritto di Prelazione, e di Retratto nelle Alienazioni di qualunque ſorte dei Beni ſtabili, neſſuna eſcluſa, nè eccettuata.

II. Vogliamo pure che reſti abolita la Legge dei 28. Gennajo 1550., e qualunqne Dritto, e privilegio che per qualſivoglia Ordine, Conſuetudine competeſſe al Fiſco e ad ogni altro Patrimonio pubblico, o Regio; Ed Ordiniamo, che in avvenire ſi oſſervino generalmente in queſta parte in tutto il Gran-Ducato le diſpoſizione del Gius Comune Romano.

III. Per le Alienazioni già fatte fino al preſente giorno dovrà attenderſi il diſpoſto delle Leggi, e Statuti reſpettivi oſſervati ſin'ora ſopra la Prelazione ed il Retratto; purchè ne caſi di Alienazioni ſeguite per pubblico Iſtrumento, le azioni che a chiunque competeſſero per la Prelazione, ed il Retratto, ſiano intentate nel termine di un' anno dal dì della preſente Legge; E nei caſi di alienazioni ſeguite per privata ſcrittura, o colluſiva-

ſivamente ſiano intentate nel termine di anni dieci; ſe pure tanto nell'uno, che nell'altro caſo tali azioni non foſſero già preſcritte; o non ſiano per preſcriverſi a forma delle Leggi, e Statuti predetti, o dei patti in un termine più breve, il quale in tali circoſtanze dovrà conſiderarſi per il termine da noi aſſegnato.

IV. Comandiamo, che la preſente Legge ſia oſſervata in tutti i luoghi del Noſtro Gran-Ducato, compreſi ancora i Privilegiati, e tutti quelli dei quali occorreſſe fare una ſpeciale, ed individua menzione, perchè tale è la Noſtra Volontà.

Dato li ventidue Febbrajo mille ſettecento ſettant'otto.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

* . * . *
. . .
* . *
. .
*

LEG-

LEGGI FIORENTINE

PARTE SECONDA.

L E G G E

E Provviſione ſopra il biſogno delli Poveri Pupilli (1)

DEL DÌ 19. LUGLIO 1560.

S O M M A R I O.

1. *Iforma per il rendimento dei conti da farſi dagli Attori dell' eredità dei Pupilli, ed Adulti della Città di Firenze.*

2. *Gli Attori devono render conto della loro Amminiſtrazione allo Scrivano in ciaſcun anno dentro il meſe di Maggio.*

3. *Gli Attori devono eſſere ſaldati del loro ſalario nel dì del ſaldo dei loro conti; Obbligo, e ſalario dovuto agli Scrivani.*

4. *Tut-*

(1) *Tom. I. pag. 74.*

4. *Tutti gli Adulti della Città, e Dominio Fiorentino compreſa la Città Contado, e Montagna di Piſtoja non poſſono far Contratti, ſe non hanno finiti anni 22., ſenza il conſenſo del Magiſtrato dei Pupilli.*

5. *Proviſione relativamente ai Minori di ſette anni, che abitano fuori della Città.*

6. *Le Fanciulle non ſono obbligate intervenire alla celebrazione degli Strumenti; ed i Maſchi Pupilli maggiori di anni* 14. *devono intervenirvi; ma eſſendo minori di anni* 14., *e lontani dalla Città fino a miglia* 15. *ſon tenuti intervenirvi; ma eſſendo minori di anni* 14., *e lontani dalla Città più di miglia* 15. *non devono intervenirvi.*

7. *L'iſtanza delle cauſe ordinarie è di meſi ſei, e dell'eſecutive è di meſi tre.*

AVvertendo per ricordo maſſime delli Spettabili Signori Offiziali dei Pupilli, & Adulti della prefata Sua Ducal Città, come in detto Officio vegliano alcuni Statuti, quali hanno biſogno d'alcuna reformazione a beneficio dell'univerſale, & come ancora per facilitare li negotii, & affari dei Pupilli ſudditi a tal Magiſtrato, & operare che a quelli ſia reſo giuſto, & leale conto per li attori, & altri che li amminiſtrono, & torne via le ſpeſe ſuperflue, & di conſervare le loro facoltà; E' neceſſario far alcune nuove ordinationi, avuto prima ſopra di ciò maturo parere, & conſiglio con li Magnifici Signori Deputati ſopra la Pratica ſegreta di Sua Eccellenza Illuſtriſſima hanno nell'infraſcritto modo provviſto, deliberato, & ordinato, cioè:

I. In

I. In prima atteſo, che per legge ottenuta inſino l'anno 1534. ſi diſpone, che li attori dell' eredità dei Pupilli, & Adulti, che ſono ſotto la cura, & protettione del Magiſtrato, & abitano nella Città, o intra le tre miglia, debbano ogni tre meſi rendere conto di loro amminiſtratione allo Scrivano, a ciò deputato in detto Officio, & li attori infra le dieci miglia ſieno tenuti ogni ſei meſi, o al più otto, & li altri dell' eredità più lontane infra un'anno in quel modo, & forma, come in detta legge ſi contiene, nella quale non è però impoſta pena alcuna a detti attori in caſo dell' inoſſervantia; & conoſcendo per experientia che pochi ſono quelli, che venghino, a debiti tempi à rendere conto, & porre in ſaldo la loro amministratione per eſſere tale reviſione laborioſa, & troppo ſpeſſa, & che gli è più utile, & beneficio dei Pupilli, che li conti ſi rivegghino una volta l'anno, purchè l'effetto ſegua.

II. Hanno provviſto, ordinato, deliberato, che per l'avvenire qualunque attore dell' eredità, ſottopoſto a tal Magiſtrato dei Pupilli, così lontano, come vicino alla Città indiſtintamente ſia tenuto, & debba ogni anno una volta, & per tutto il meſe di Maggio rendere il conto di ſua amminiſtratione allo Scrivano, ſalvo le coſe infraſcritte in quel modo, & forma che inſino a quì s'è oſſervato, ſotto pena a chi ne mancherà della perdita del ſuo ſalario, quanto all' attore, & della pena quanto allo Scrivano di lire 4. per ogni ragione, che mancaſſi di rivedere ogni anno da ritenerſeli del ſuo ſalario. Non intendendo per

queſto proibire, o torre facultà alli detti Officiali, dove pareſſi loro per qualche buon riſpetto, di poter far rivedere i conti infra l'anno a detti attori una volta o più a loro beneplacito.

III. Et perchè li attori, & chi eſercita tal'Offitio il più delle volte ſono perſone, che vivono della loro fatica, e non è bene che rimettendo li conti di Maggio abbino a indugiar di conſeguire il loro ſalario, & premio delle loro fatiche inſino al meſe di Settembre ſubſequente come inſino a quì ſi è uſato; & per tor via ogni ſuſpitione di fraude circa l'entrata, e l'uſcita dei loro conti, hanno provviſto, & ordinato, che il ſalario degli attori ſi faccia lor buono, & ne venghino ſatisfatti nel dì del ſaldo dei loro conti; & perchè lo Scrivano abbia cauſa di uſar maggior diligentia, & aſſiduità nella reviſione di tutti *li conti* hanno deliberato, che gli abbia per l'avvenire di ſalario fiorini 50. d'oro di moneta per ciaſcun anno da pagarſeli in quel modo, & per chi gli è ſtato pagato inſino a quì, & perchè molte dell' eredità ſottopoſte alla cura, & reggimento di detti Officiali dei Pupilli da 20. miglia in là ſono poco facoltoſe, & per la diſtantia dei luoghi venendo li attori a rendere conto allo Scrivano, conſumano, & danniſicono più che non comportano le ſuſtantie di dette eredità; hanno proviſto come di ſopra, che li attori dell'eredità eſiſtente fuori di 20. miglia dalla Città Ducale, intendendo quanto a queſto effetto Piſtoja eſſer fuori delle 20. miglia, eſſer tenuti ogni anno nel detto meſe, come di ſopra render conto di loro amminiſtratione dinanzi ai Rettori delle Città, & Terre, alle

quali

quali reſpettivamente per la cognitione del Criminale ſono ſottopoſti, con queſto eſpreſſo, & dichiarato, che per tali Rettori ſi debba eleggere un' uomo per reviſore dei conti in luogo dello Scrivano; quale ſia tenuto con l'intervento di detto Rettore rivedere l'amminiſtratione delli attori diligentemente, & abbia per premio delle ſue fatiche lire una ſoldi tre denari otto per ciaſcuna ragione, che per lui ſarà reviſta, calculata, & meſſa in ſaldo; da pagarſeli per detta eredità in loco della taſſa ſolita pagarſi al Magiſtrato per tal conto: & tali attori ſieno tenuti ciaſcun' anno in detto tempo comparir avanti a chi ſarà così deputato, & renderli il conto in quel modo, che è tenuto renderlo allo Scrivano; & mancandone incorra nella perdita del ſuo ſalario, come di ſopra, & ſe il Pupillo, o altri aventi intereſſe ſi ſentiſſi gravato di tal ſaldi, & ragioni, così calculate, & reviſte, ne poſſa per ogni tempo durante la minor' età aver ricorſo al detto Magiſtrato.

IV. Item volendo ancora ovviar' alli Adulti, quali arrivati all'età di 18. anni, & uſciti della cura, & protetione de prefati Officiali de Pupilli dilapidano del loro, & inconſideratamente con lor grave danno, & prejuditio, contrattano, & alienano i lor beni ſtabili, & parendo che detta età de 18. anni ſia molto pericoloſa, & che ſia molto meglio, & più ſicuro pigliar la via del mezzo, infra il tempo ordinato dalla diſpoſizione di ragion comune di 25. anni, & il tempo di 18. ordinato dalli Statuti Fiorentini, però anno provviſto, & deliberato, che per l'avvenire tutti li

Adulti della Città, & Dominio Fiorentino, comprendendo etiam la Città, Contado, & Montagna di Piſtoja, & qualunque altra terra privilegiata, quali ſaranno ſtati ſottopoſti alla cura, & Offitio delli Pupilli, & Adulti della Città di Firenze, non poſſino in alcun modo dirette, o indirette, o ſotto alcun queſito color alienar, ne per qualunque titolo concedere, & in altri transferire beni imobili, ſe non hanno finiti anni 22. della lor età ſenza licentia, & conſenſo del detto Magiſtrato da ottenerſi per lor partito, ſecondo li ordini, in ciò aggravando le lor conſcientie, a effetto habbino, & debbino conſiderar ſe la cagione dello alienare è giuſta, o nò, & concedere tal licentia, o denegarla ſecondo parrà loro ragionevole; & queſto s'intenda eſſer, & ſia in augumento delli altri Statuti, & ordini delle Città, & Terre del predetto Dominio reſpettivamente; per le quali nelle alienationi de' beni de prefati Pupilli, o minori, ſi ricercaſſi conſenſo de propinqui, decreto del Judice, & altra ſolennità, & in caſo di contrafattione, tal alienatione s'intenda eſſere, & ſia nulla, & di neſſun valore, efficacia, & effetto.

V. Item conſiderando, che ſecondo lo ſtile di tal Magiſtrato, conforme alla diſpoſitione di ragion comune, ogni volta che il Pupillo, o Pupilla è maggior d'anni ſette, è neceſſario intervenga inſieme con li Offitiali a far' un Contratto valido, come ogni giorno occorre far compromeſſi, ratificationi, lodi, vendite, conventione, & altri ſimili contratti, & che ſpeſſe volte tali Pupilli, o Pupille ſono lontane, 30. 40. o. 50. miglia,

miglia, o più il che procede con grande ſpeſa, & ſiniſtro de prefati Pupilli, & volendo a tale diſordine ovviare, providono, deliberorno, & ordinorno.

VI. Che quanto alle fanciulle Pupille, che abitano fuor della Città di Firenze, non ſien tenute, nè debbino intervenire nella celebratione di tali inſtrumenti, ma baſti l'intervento, & autorità ſola delli Officiali, & quanto alli maſchi Pupilli ogni volta ſieno maggiori di anni 14. qualuncue ſieno lontani, & abitano dovuncue ſia, ſien tenuti, & debbino intervenire al Contratto inſieme con l'Offitiali, & ſe ſon minori d'anni 14., & lontani dalla Città per quindici miglia ſien' tenuti ſimilmente intervenire a Contratti; ma lontani dalla Città più che 15. miglia, & minori di 14. anni, come di ſopra, non ſieno tenuti per validità de contratti eſſere preſenti, ma baſti in tal caſo l'autorità del Magiſtrato, & i prefati Offitiali poſſino da per loro celebrare tali inſtrumenti, come potrebbono ſe fuſſino inſieme con detti Pupilli.

VII. Item avvertendo le inſtantie di tutte le cauſe ſi agitano in detta Corte eſſer molto lunghe, cioè di meſi ſei, il che par' aſſai duro a chi ha litigare in detta corte, & conſeguire el ſuo credito, & volendo reſecare tal lunghezza con opportuno remedio, anno provviſto, & ordinato che la inſtantia delle cauſe ordinarie, che importano liquidatione di debito ſia, che reſti nella inſtantia delli ſei meſi prefiſſa dalli Statuti di detto Offitio, ma quanto alle cauſe eſecutive, come ſono tenute, bracci militari, di beni in pagamen-

to, ſequeſtri, o ſtaggimenti reali, quelle ſieno per l'avvenire di tre meſi correnti, infra il qual tempo e prefati Offitiali ſieno tenuti, & debbino quelle eſpedire, & terminare, come erano tenuti infra il tempo de detti ſei meſi. Non obſtantibus.

Et la preſente Provviſione, & Ordinatione intendono, & vogliono, che li detti *Offitiali* de Pupilli la faccino pubblicare, & bandire nella Città di Fiorenza, & ſuo Dominio, a fine che vengha in notitia di ciaſcuno, & ne procùrino l' oſſervantia.

Datum Florentiæ ex Palatio Ducali, die 19. Julii 1560.

RIFORMA

Delli Statuti degli Uffiziali de' Pupilli (1)

FATTA IL DÌ 20. AGOSTO 1565.

SOMMARIO.

1. *Li Uffiziali dei Pupilli ſono i Tutori, e per il tempo Curatori dell' Infanti, Pupilli, o Minori di anni 18.*

2. *Se i Maſchi entrano nella Religione, e fanno profeſſione avanti i 18. anni, ſi reputano uſciti della cura, e protezione del Magiſtrato; ma non facendo profeſſione avanti detto tempo reſtano ſotto la cura fino al compimento dell' età ſuddetta.*

3. *I Tutori legittimi poſſono liberamente aſtenerſi dalla Tutela.*

4. *Gli*

(1) *Tom. I. p. 74. e §. 22. p. 80.*

4. *Gli Uffiziali dei Pupilli, che ſono deputati Tutori per Teſtamento, o per altra diſpoſizione di ultima volontà, ſono obbligati ad accettare la Tutela.*

5. *I Tutori Teſtamentarj devono ſcuſarſi dall' accettare la Tutela per la via ordinaria.*

6. *Gli Uffiziali dei Pupilli non poſſono recuſare le Tutele ancorchè intrigate di debiti.*

7. *I Furioſi, i Mentecatti, i Dementi, i Prodigj, ed i Dilapidatori ſono ſottopoſti agli Uffiziali dei Pupilli.*

8. *Le Vedove ſono accettate ſotto la cura, e protezione del Magiſtrato dei Pupilli.*

9. *Le cauſe delle Vedove poſſono gli Uffiziali di detto Magiſtrato commetterle a tre Giudici delle ſeconde Appellazioni.*

10. *I ſuddetti Uffiziali devono coſtituire all' Eredità dei Pupilli, e dell' altre perſone un Attore.*

11. *Gli Attori da coſtituirſi non poſſono eſſere minori di anni 36. eccettuati alcuni caſi.*

12. *Tutti i denari, che pervengono nelle mani degli Attori devono rimetterſi al Camarlingo dell' Uffizio loro.*

13. *Gli Attori, che ſono tratti ad alcuno Uffizio del Comune hanno divieto da tale Attoria eccettuati alcuni caſi.*

14. *Gli Attori non poſſono eſſere ſtimolati per i debiti dei Pupilli, ed altre perſone.*

15. *Gli Attori, che non domandano, o non gli è aſſegnato il ſalario ogni anno, non poſſano più domandarlo.*

16. *I Pupilli fatti maggiori non poſſono aſtringere gli Attori alla reſtituzione dei Libri, ſe non ſo-*

no quietati di tale Attoria, o Amministrazione.

17. *Gli Attori sono obbligati a prestare uno, o più idonei Mallevadori da approvarsi dal Magistrato.*

18. *Gli Attori sono obbligati a tenere un Libro apposta per detta Attoria, ed in quello scrivere tutti i negozj.*

19. *I suddetti sono obbligati in ciascun anno nel mese di Maggio a rendere conto della loro Amministrazione al Ragioniere, e a lasciare i Libri nelle mani del medesimo.*

20. *Il salario, e mercede degli Attori deve determinarsi dagli Uffiziali dei Pupilli in quella somma, e quantità, che ad essi piacerà.*

21. *Regolamento da tenersi dagli Uffiziali dei Pupilli per l'Eredità, che sono venti miglia in là dalla Città.*

22. *Il Magistrato dei Pupilli rappresenta due persone, una di Tutore, e l'altra di Giudice, perciò deve amministrare la Giustizia in modo di dare a ciascuno quello, che è suo.*

23. *Giurisdizioni accordate al Magistrato dei Pupilli.*

24. *L'Assessore può domandarsi cinquanta giorni avanti la Sentenza, con esibire le liste degli Avvocati.*

25. *Le cause ordinarie avanti il Magistrato dei Pupilli devono terminarsi fra sei mesi dal dì della prima citazione, e l'altra fra tre mesi correnti.*

26. *I Successori non soggiacciono alle pene prescritte contro i Giudici, che non pronunziano come sopra.*

27. *Regole da tenersi per le Catture, e Gravamenti reali.*

28. *Qua-*

28. *Quali ſiano i Crediti liquidi per i quali ſi paſſa procedere per via eſecutiva cominciando dalla eſecuzione reale, o perſonale.*

29. *Giuriſdizione Criminale accordata in alcuni caſi al Magiſtrato dei Pupilli.*

30. 31. 32. e 33. *Obblighi del Cancelliere, e Coadiutore del Magiſtrato dei Pupilli.*

34. *Tutte le Tutele, e Cure, che ſi pigliano fuori dell' Uffizio dei Pupilli, non anno effetto, ſe dagl' Uffiziali non ſarà ſtato approvato il mallevadore.*

35. *Gli Uffiziali devono eſſere molto cautelati, e conſiderati nell' approvazione dei mallevadori.*

36. *Il Coadiutore del Cancelliere dell' Uffizio dei Pupilli è tenuto, ed obbligato dentro 15. giorni fare l' inventario di tutti i beni, e dentro altri 15. copiarlo al Campione degli Inventarj.*

37. *Autorità accordata agli Uffiziali dei Pupilli di mandare il Cancelliere, o ſuo Coadiutore a fare gli Inventarj di tutti i beni di coloro, che ſaranno morti abinteſtato con aver laſciato dei Figli piccoli.*

38. *La Tutela non ſi intende eſſere ricaduta nel Magiſtrato, ſe non dopo paſſati ſei meſi dal dì del fatto Inventario.*

39. e 40. *In quali caſi agli Uffiziali dei Pupilli ſia lecito il vendere, ed alienare i beni dei Pupilli.*

41. *I beni devono venderſi precedenti quello farſi a cinque incanti, per relaſciarſi al migliore offerente.*

42. *Le vendite fatte ſopra i bandimenti, ed incanti ſono nulle.*

43. *Validità delle vendite fatte ſecondo gli ordini.*

44. *Meſi quattro da aſſegnarſi per tempo a qualunque che ſi ſenta gravato per vendite dei beni dei Pupilli.*

45. Re-

45. *Resta proibito agli Uffiziali, e Cancellieri il contrarre matrimonio con i Pupilli, e sottoposti al Magistrato.*

46. *I Padri e Madri non possono maritare o monacare fanciulle senza licenza degli Uffiziali.*

47. *Gli Uffiziali nell' accordare la licenza devono considerare la qualità, facoltà, e sostanza dei Conjugi, e dei Monasteri.*

48. *I suddetti non possono pagare, o far pagare le doti, che fossero nel Monte del Comune di Firenze, o nel Monte di Pietà.*

49. *Gli Uffiziali dei Pupilli, il Cancellier, Camarlingo, Proveditore, Ragioniere, Coadiatore, Donzello, o alcun altro Ministro stipendiato di detto Uffizio non possono comprare, o far comprare beni stabili di detti Pupilli, o beni mobili senza licenza, relativamente a questi, degli Uffiziali.*

50. *Gli Attori possono comprare beni tanto mobili, che immobili quando non siano Amministratori di Pupilli Pupille, o altre persone sottoposte a detto Uffizio.*

51. *Gli Uffiziali dei Pupilli possono rimovere gli Attori a loro beneplacito.*

52. e 53. *In luogo dei remossi ne possono surrogare dei nuovi.*

54. *Non possono accettarsi le renunzie degli Attori, se prima non averanno reso conto.*

55. *Le cause introdotte davanti a qualunque Giudice, o Tribunale della Città, Contado, o Distretto di Firenze deve terminarsi in quei Tribunali, deve ha avuto principio.*

56. *Le cause di cessioni, trasporti di beni, o ragioni fatte nei Pupilli si decidono in quei Tribunali,*

li, nei quali dovevano terminarsi prima della fatta cessione.

57. *I Notari sono obbligati a referire al Magistrato dei Pupilli, Testamenti, Codicilli, o altre ultime volontà, dalle quali ne resulti qualche disposizione a favore di alcun Pupillo, o Adulto sottoposto.*

58. *Forma prescritta per conservare le doti fino all' intiera quantità alle Madri.*

59. *Dritti competenti alle Donne di far ritrattare le Sentenze di doti.*

60. *I Minori in certi casi ancorchè abbiano compiti gli anni 18. non possono far contratti fino a tanto che non hanno compita l' età di anni 22.*

61. *Nullità imposta per i contratti fatti senza la forma prescritta dagl' Ordini, e Statuti.*

62. *Gli Uffiziali del Monte di Pietà devono tenere in deposito i denari dei Pupilli, e degl' altri sottoposti.*

63. *I Denari dei Mentecatti, Furiosi, Prodighi e altri sottoposti si devono conservare con gli emolumenti.*

64. e 65. *Forma da tenersi nelle cause dei Debitori dei Pupilli.*

66. e 67. *I Pupilli fatti maggiori, o altri sottoposti possono obbligare gli Attori, o loro Amministratori a render conto avanti il detto Magistrato dei Pupilli.*

68. *Gli Uffiziali dei Pupilli possono vendere i beni dei fratelli, o di altri per dotare le Fanciulle loro pupille, e procedere alla vendita dei beni.*

69. *Le vendite fatte per dotare le Fanciulle pupille hanno il suo pieno effetto.*

70. *Gli*

70. Gli Uffiziali poſſono celebrare qualunque Iſtrumento ſenza il conſenſo delle Fanciulle, che foſſero ſotto la loro cuſtodia.

71. I maſchi devono intervenire alla celebrazione degl' Iſtrumenti di tali vendite avendo terminati anni ſette, purchè ſi trovino nella Città di Firenze.

72. 73. 74. 75. e 76. Nomi dei Miniſtri, e titoli, ed ordini.

77. In mancanza degli Statuti ſi ricorre al Magnifico Conſiglio, e pratica Segreta.

78. e 79. Tariffa, ovvero Taſſa appartenente all' Uffizio del Magiſtrato dei Pupilli della Città di Firenze.

AVendo inteſo l'Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo Signor Duca di Fiorenza, & Siena, per ricordo maſſime delli Spettabili Offiziali de' Pupilli, & Adulti della ſua Ducale Città, come in detto Offizio ſono molte Leggi, le quali ſono molto confuſe per eſſere ampliative, limitative o correttive l'una dell' altra, & molte di eſſe ite in diſſuetudine, di ſorte che con difficultà ſi poſſono oſſervare & ancora ſono in molti caſi occorrenti defettive, & oſcure, & delle quali naſce ogni giorno difficultà non piccola infra i liticanti; Et volendo Sua Eccellenza Illuſtriſſima quelle rendere facili & chiare, & tor via occaſione di litigare, e per bene eſſere, & quiete de ſudditi ridurle al netto, & che da ciaſcuno poſſino eſſere inteſe, & oſſervate, & accomodarle a tempi occorrenti, col parere della ſua Magnifica Pratica Secreta l'ha ſtatuite, ordinate, & riformate in queſto modo, che ſeguita, cioè:

RU-

RUBRICA I.

Della tutela, & per tempo cura dell' Offiziale de Pupilli.

I. Li Offiziali de' Pupilli presenti, & che per li tempi futuri saranno, s' intendino essere, & sieno Tutori, & per debito tempo Curatori legittimi di tutti quelli Infanti, Pupilli, o minori d'anni 18. maschi, o femine, che resteranno senza padre, defunto, & non provvisto per suo testamento, o ultime volontà di Tutori Testamentari, non ostante che abbino alcuno altro Tutore legittimo, o dativo. E quali Tutori, & loro Attori, o Mandatari s' intendino essere, & sieno per la presente Legge al tutto remossi, & revocati, & altri che detti Offiziali (salvo le cose infrascritte) non possino la tutela, & per tempo cura de' prefati accettare, pigliare, o amministrare. Et possino detti Officiali la tutela, & cura de' prefati, quando ne sia data notizia, accettare per loro partito, o giuramento da darsi, & per qualunque tale tutela così accettata possino fare in judicio, & fuori di judicio tutte quelle cose, che possano qualunque veri, & legittimi Tutori solennemente, & legittimamente dati, & constituiti con tutte le solennità, & subistantialità requisite, & opportune, & come se in tale datione, & constituzione fussino legittimamente, & solennemente osservate in tutto, & per tutto. Quali Offiziali s' intendino etiam essere curatori di quelli adulti, che perverranno, o al tempo della morte del padre fussino di già pervenuti all' età adulta insino aranno completo, & finito anni

anni 18. della loro età, quale si abbi, & reputi come età perfetta, & come di ragione comune fussino maggiori d'anni venticinque. Salvo però, che nelle femmine quali fussino maritate prima, perchè quanto a quelle tali immediate che avranno consumato il matrimonio s'intendino essere, & sieno libere, & esenti dalla cura, & protezione di detti Offiziali, con dichiarazione, che rimanendo però vedove avanti al detto tempo di 18. anni finiti s'intendino reverse, & ritornate sotto la cura di tal Magistrato, da perseverare in quella insino aranno 25. anni finiti.

II. Et salvo in quanto a maschi se prima andassino alla Religione, & quivi facessino professione avanti a detto tempo, nel qual caso s'intendino immediate essere usciti della cura, & protezione del Magistrato; ma non facendo professione avanti detti 18. anni completi della loro età, si intendino essere, & restare sotto la cura insino a detto tempo, & la presente Legge, & Provvisione non si intenda procedere, ne avere luogo per alcuna tutela, o cura d'alcuno Pupillo, o Pupilla, che avessi Avolo paterno, Madre, o Avola paterna, Zio da canto di padre, o fratello carnale, o cugino quali volessino essere tutori, o curatori, o tutrice, o curatrice, di tale infanti Pupilli, o minori maschi, o femine, quali secondo l'ordine, che di sopra sono chiamati, s'intendino essere preferiti l'uno all'altro, & avere tempo sei mesi dal dì della morte della defunta persona a accettare tali tutele, & cure, alias passato tal tempo s'intendino essere, & sieno esclusi da tale tutela, & cura, & allora possa, & debba devenire

nire in detti Offiziali. Et per tor via ogni dubietà ſe tal ſemeſtre corre a tutte dette perſone nominate nel medeſimo tempo, o pur di grado in grado ſecondo ſono proferite l'una all' altra; Si diſpone, corra a tutte indiſtintamente nel medeſimo tempo a benefizio di eſſa eredità, & Pupilli, quali ſe aveſſino più perſone così preferite al Magiſtrato, & aveſſino aſpettare la dilazione di tanti ſemeſtri, quanto ſono perſone, veriſimilmente ſaria ito male la maggior parte delle facultà, & ſubſtanzie loro, maſſime mobile, in tanta lunghezza di tempo, potendo maſſime quelli tali così dalla Legge chiamati, quando vogliano accettare tal peſo, & carico provvederſi nell' accettarla infra detto ſemeſtre, ſi & in caſo non ſia dal precedente in grado accettata; Et così ſarà provviſto alla loro intenzione, & alla indennità di tale eredità, & Pupilli, o Adulti.

III. Et poſſino, & ſia lecito ai prefati così chiamati non ſolamente abſtenerſi da tale tutela per tempo di ſei meſi, o a principio recuſare tali tutele ad effetto venga & venir poſſa immediate in detti Offiziali de Pupilli, ma etiam dipoi che così l'aranno accettate infra il debito & legittimo tempo di ſei meſi, & perſeverato in quelle per alcun tempo, poſſino renunziarle a loro beneplacito. Et all'ora s'appartenga immediate al Magiſtrato, ancorchè ſopraviveſſi alcuno de' preferiti al Magiſtrato. Et detti Offiziali la poſſino accettare, come ſe tali Tutori maſchi o ſemine ſuſſino morti, ovvero tali ſemine paſſate alle ſeconde nozze, quando pur ſia paſſato il termine di ſei meſi prefiſſio dalla Legge dal dì

della

della morte della defunta perſona, nel qual caſo eſpiri tale loro tutele, come ſe a principio l'aveſſino recuſate.

IV. Aggiugnendo ancora, che tali Offiziali de Pupilli poſſino eſſere laſciati Tutori in qualunque teſtamento, o diſpoſizione d'ultima volontà ſi faceſſi per alcuna particolare perſona, & così laſciati, ſieno tenuti, & debbino accettare tale tutela, come qualunque altra a loro deferita ſecondo la diſpoſizione ſopraſcritta ſenza altra ſolennità, o ſubſtanzialità da oſſervarſi. Et in qualunque de caſi ſopraſcritti non ſieno tenuti, nè obbligati a rendere conto della loro geſtione, & adminiſtrazione in proprietà d'alcuna coſa male fatta, o negletta, & per la preſente s'intendino liberati & aſſoluti da qualunque reddizione di conto, non ſolo ſcrupoloſo, ma etiam da qualunque generale inquiſizione, & baſti nell'accettazione di tali tutele, o per tempo cure, che promettino le coſe utili fare, & le inutili pretermettere, & le coſe de Pupilli eſſere ſalve, aggravando in queſto le loro, coſcienzie, & confidando nelle loro probità & bontà.

V. Et dove per alcun Teſtamento, o diſpoſizione fuſſino laſciati Tutori altre particolari perſone, non ſi poſſino tali Offiziali intrometter in tali tutele, o per tempo cure, ſe non poi che detti tali uno, o più ſi ſaranno eſcuſati per la via ordinaria da tale peſo & carico, quando ſieno ne caſi dalle Leggi permeſſi, o per Reſcritto di Sua Eccellenza Iluſtriſſima ne ſaranno rimoſſi o privati, o per partito o decreto de' Magnifici Signori Luogotenente & Conſiglieri ne ſaranno rimoſſi,

mossi, ovvero sarà venuto il caso sia defunto, ovvero escusatosi, o fattone privato alcuno senza l'intervento del quale per la disposizione di detto Testatore non si potessi esercitare, o amministrare tale tutela & cura. Nel qual caso, o casi tale tutela, & cura sia, & appartengasi a detti Offiziali, & per detti Offiziali si possa accettare come l'altre ordinariamente a loro deferire.

VI. Et perchè spesse volte occorre, come l'esperienza maestra d'ogni cosa ne dimostra, che a detto Offizio sono deferite administrazioni d'alcune eredità assai implicate in debiti, & carichi, & nelle quali non appariscе, ovvero si spera alcuno erede, nè substantie idonee a satisfare a creditori, & gli Offiziali spesse volte stanno sospesi in accettare tali tutele, & durante detta dilazione le cose, & mobili massime dell'eredità vanno male, provviddono, & ordinorono, che detti Offiziali sieno tenuti, & debbino accettare tale eredità, & non possino recusare tale carico quantunque intricato, & difficile, operando a benefizio di quelle, & de'creditori d'esse tutto quello, & quanto giudicheranno espediente acciò le cose di tale defunto non sieno maltrattate o diminuite in grave danno, o pregiudizio de' creditori, & ciò possino fare non solamente in nome di detti Pupilli, ma etiam come curatori di tale eredità, quantunque jacente, & vendere, & alienare tanto dell'immobili, quanto de mobili per satisfare a creditori, pagando il tutto, o a lira, o a soldo, & infra quelli tempi, & termini che giudicheranno espediente a benefizio d'esse eredità, & creditori, & in tutto & per tu s'intendino avere, & abbino in tali casi-

pieniſſima autorità, come anno i Sindichi de ceſſanti ſecondo la forma delli Statuti, & ordini, che di ciò parlano, in ciò aggravando le loro conſcienzie.

RUBRICA II.

Che gli Offiziali de' Pupilli poſſino accettare ſotto la cura, & governo loro Mutoli, & Sordi, & a natura Mentecapti, & Prodigi, & Donne vedove, & Miſerabili, come di ſotto.

VII. Conoſcendo non ſolo li Pupilli, & Adulti minori d' anni 18. aver biſogno della cura, reggimento, & protezione del Magiſtrato, ma qualche volta eſſere molto più neceſſaira a qualche altra ſorte di perſona, come di ſotto: però provviddono & ordinorono, che ſotto tal cura ordinariamente poſſino venire, & poſſino eſſere accettati Mutoli, & Sordi a natura di qualunque età ſi ſieno, & a requiſizione di qualunque perſona, ſenza altra ſolennità da offervarſi, & ancora li Furioſi & Mentecapti & Dementi, o Prodigi, o Dilapidatori delle ſubſtantie & facoltà loro, eſſendo intereſſe pubblico quelle conſervarſi, ma perchè per malivolentia, o per qualche altra cauſa potria uno eſſere denominato, o reputato per tale, che pure non fuſſi, & ciò non procederia ſenza carico, & ignominia di quel tale, che così fuſſi meſſo ſotto tal Governo: Provviddono, & ordinorono, che li prefati Offiziali non poſſino accettare alcuno per furioſo, mentecapto, demente, o prodigo, & dilapidatore delle ſubſtanzie, & facultà ſua, ſe non per commiſſione di Sua Ecoellenza Illuſtriſſima, o-

prima

prima non ſarà chiarito tale alli Mignifici Signori Luogotenente, & Conſiglieri per loro Decreto, o per Decreto di loro Magnificenzie ſarà commeſſo alcuno ſotto la cura, & protezione di tal Magiſtrato. E quali Offiziali s'intendino eſſere, & ſieno propoſti alla cura, & governo loro, come ſono alli Pupilli, o minori loro ſottopoſti. Et detti tali non poſſino eſſere convenuti avanti altri Judici, o Tribunali, o per eſſi convenire altri, ſe non avanti detto Magiſtrato; Quale ſia tenuto, & debba rendere, & amminiſtrare loro ragione ſecondo l'equità, & verità tanto in favore d'eſſi, quanto contro, ſecondo che uſa fare nell'altre cauſe ordinariamente. Et per preſervazione de' loro beni, & ſubſtanzie, detti Offiziali poſſino, & debbino interdire loro l'amminiſtrazione, & mandare bandi ne luoghi pubblici, & conſueti della Città, & altrove che detto tale è ſotto la cura del loro Magiſtrato, & che neſſuno ardiſca, o preſuma crederli robe, mercanzie, o danari, o contrare ſeco alcuno negozio ſenza licenza del Magiſtrato ſotto l'annullazione del contratto, o atto ſi faceſſi, & ſotto quella pena, che parrà loro.

VIII. Et perchè ci ſono ancora di molte Vedove povere & miſerabili, quali per la eſazione delle loro doti, o legati fattili dal marito, o per qualunque altra cauſa ſono coſtrette a litigare & non hanno il modo a piatire, per l'ordinario con perdita d'aſſai tempo, & ſpeſe intollerabili; Et Volendo a quelle porgere opportuno rimedio provviddono, & ordinorono come di ſopra, che queſte tali poſſ[illegible]ſſere accettate d-

quai

qualunque età ſi ſieno ſotto la cura, & protezione di detto Magiſtrato dei Pupilli, eſſendo prima dichiarate tali per partito di detti Offiziali inſieme con li Signori Sei della Mercanzia, come altra volta ne fu diſpoſto, da ottenerſi il partito fra detti due Magiſtrati in ſufficente numero ragunati nella ſolita Reſidentia de' Signori Sei ſecondo li ordini, & in queſto aggravando le loro coſcienze. Et a quelle ſieno tenuti, & debbino rendere ragione ſommaria; Dovendo però nel dare beni in pagamento per le loro doti, o altri legati, o crediti oſſervare circa le ſtime, gabelle, & altro, li Statuti & Ordini del Comune di Firenze, in tutto, & per tutto.

IX. Et quando le cauſe loro dependeſſino da articoli di ragione ſchietti, poſſino & debbino per evitare ſpeſe, commettere tali loro cauſe a tre Giudici delle ſeconde appellazioni, quali abbino a referire quello e di ragione infra il termine conveniente da ſtatuirſi loro nella commiſſione ſe ne farà: Et ſecondo tale rapporto detti Offiziali ſieno tenuti & debbino decidere, & terminare tal cauſa, dichiarando per evitare ogni fraude, che le predette coſe s' intendino per le ragioni & azioni, le quali fuſſino proprie & originarie di dette vedove, & radicate nelle loro perſone, & non per quelle, che in alcun modo fuſſino ſtate loro cedute & traſportate da altri.

RU-

RUBRICA III.

Che li Offiziali poſſino & debbino conſtituire Attori all'eredità, & Pupilli, & altre perſone ſottopoſte al loro Offizio, & di che età, & qualità debbino eſſere, & dell'autorità di detti Attori.

X. Poſſino & debbino detti Offiziali conſtituire uno Attore o più all'eredità, & Pupilli, & altre perſone, che ſi troveranno ſotto il loro governo, & per loro partito da ottenerſi ſecondo gli ordini, quali ſieno tenuti detto loro Offizio accettare, & promettere bene, & diligentemente eſercitare detta Attoria, o Attorie, & al debito tempo renderne buono, giuſto, & legale conto a detti Offiziali, & al Ragioniere ſopra ciò deputato in detto Offizio, ſotto l'obbligo delle perſone loro, & de' loro beni, tanto preſenti, quanto quelli che in futuro acquiſtaſſino, & nel modo & forma, che a ſuo luogo & tempo ſi dirà.

XI. Et tali Attori così da conſtituirſi, crearſi, & deputarſi, per il Magiſtrato non poſſino eſſere minori d'anni 36., eccetto però quando fuſſino Avoli, Zii da canto di Padre, o Madre, o Cugini carnali del defunto, o Fratelli di eſſi minori, o d'altri ſottopoſti alla cura del Magiſtrato, come di ſopra, acciò ſieno perſone penſate, & diſcrete, & di qualche ſperienza, quali etiam non poſſino, ne a loro ſia lecito pagare danari ad alcuno aſſerto creditore, ſe non precedente lo ſtanziamento da farſene per il Magiſtrato, ſalvo però, & eccetto quelli, che fuſſino & appariſſino creditori ſu 'l libro del morto, quali poſſino pagare ſenza altro ſtanziamento, & ſenza alcuno

loro pregiudizio; & per vigore di tale Attoria s'intenda loro conceſſa autorità di potere piatire, logare, & dislogare, riſquotere, & de riſcoſſi finire, & all'effetto predetto far toccare, & pigliare, & quelli preſi relaſciare, & fare tutti li atti judiciarj, che ſotto nome di agere, & cauſare vengono & comprendonſi, o qualunque altro, che tendeſſi a benefizio in favore d'eſſi loro principali, ma altri atti pregiudiciali, come ſaria vendere, impegnare, dividere, far compromeſſo, ratificare lodi, fare tranſazioni, convenzione o patti, cedere ragioni, o altri ſimili atti pregiudiciali, non ſia loro lecito fare ſenza l'interveto & partito di detti Signori Offiziali, & fatto non vaglia, & non tenga, & come de facto, fatto ſi poſſa, & debba de facto, etiam revocare per detti Offiziali.

XII. E de' danari, che veniſſino loro nelle mani giornalmente di graſcie, pigioni, affitti, vaghe di Monte, o altri proventi & entrate, ſieno tenuti rimetterli al Camarlingo del loro Offizio, & farne creditore detta eredità, o le perſone proprie di eſſi Pupilli, o altri per chi l'aveſſino riſcoſſe fra 15. giorni, dal dì l'aranno reſpettive riſcoſſi, ſotto pena di lire dieci, & dell'arbitrio ogni volta ne mancaſſino, a effetto che poſſino deporſi ſul Monte della Pietà a utile di detta, eredità, & per l'attore, ſalvo & eccetto però che poſſino, & a loro ſia lecito ritenerſi in mano per l'occorrentie di detta eredità ſino alla ſomma di lire 25.

XIII. Et detti tali Attori così conſtituti, quando durante tale Attoria ſuſſino tratti ad alcuno

cuno Offizio del Comune, o per il Comune di Firenze fuori della Città, & quello accettaſſino tacitamente, eſpreſſamente s' intendino perdere, & perdino tale Attoria il giorno cominceranno tale Offizio, & s'intendino avere divieto a tale Attoria, quanto tale Offizio duraſſe, ſalvo però che ciò non abbi luogo, ne ſi eſtenda alli Attori, che fuſſino Fratelli carnali, Zii paterni, o Cugini di tali Pupilli, o altre perſone così ſottopoſte al Magiſtrato.

XIV. Et perchè occorre molte volte con difficoltà trovarſi Attori & Adminiſtratori dell' eredità, maſſime fuori della Ducale Città per tutto il feliciſſimo Stato di Sua Eccellenza Illuſtriſſima, ſotto preteſto, che hanno timore di non eſſere preſi, o gravati loro proprj per il debito d' eſſe eredità, o Pupilli, il che redunda in grave danno, o Pregiudizio de Pupilli: Si provvede, che per l'avvenire neſſuno Attore di Pupilli, o Pupille, o Adulti, o Adulte, o d'altre perſone ſottopoſte al loro governo, poſſa in alcun modo eſſere preſo, gravato, o moleſtato per i debiti de Pupilli, Adulti maſchi, o femine, o altri, che amminiſtrano, & che tali debiti fuſſino per gravezze pubbliche della Città, o Dominio di Sua Eccellenza Illuſtriſſima, & ſe de facto fuſſino preſi, gravati, o moleſtati, debbino liberamente eſſere relaſſati, & reſtituito loro il gravamento ſenza alcuna ſpeſa. Et tal captura, o gravamento reale, s' intenda eſſere, & ſia nullo, & chiunque contrafarà incorra in tuttte quelle pene, che per li ordini ſono indotte contra chi indebitamente fa pigliare, o gravare uno; ſalvo

però, & eccetto, che per quelle quantità, o cose mobile, che fussino, o restassimo appresso tale Attore, o nelle sue mani, delle substanzie, & beni di tali Pupilli, o Adulti, o altri predetti, possa legittimamente esser gravato, molestato, & preso: Et tale captura, & gravamento s'intenda valere & tenere per la qualità avessino in mano, & qualunque Uffiziale possa a requisizione del pubblico, o chi quello representassi, stringere detto Attore a mostrarli i libri, scritture, o conti di tale eredità, & Attoria, in quel modo, & forma, & come potrebbono astringerlo l'Uffiziale de' Pupilli, & se ha in mano, o nò, si stia alla dichiarazione di tale Ufiziale, o Ufiziali.

XV. Et perchè etiam spesso occorre, che fra li conjunti sono più, che aspirano a tale Attoria & amministrazione, & alcuno per essere preferito all'altro, si offerà amministrarla gratis, & per l'Amor di Dio, senza premio alcuno, & con tale credulità e fatto, & dipoi a qualche tempo non essendo più in Ufizio i medesimi Ufiziali, & massime quando nella revisione del conto resta debitore, domanda & vuole il salario per cancellare tal debito, si provvede per obviare a tale inconveniente, che ciascuno Attore, o altro amministratore, che non domanderà, o non li sarà fatto il salario ogn'anno, secondo il solito di detta sua Attoria & amministrazione, non possa più addomandarlo, ne gli Ufiziali gnene possino più constituire in alcun modo, sottopena di lire 50. piccioli, da applicarsi secondo gli ordini, alli contrafacenti.

XVI. Et perchè spesso occorre, che quando alcuni

cuni escono della cura, & protezione del Magistrato, instantemente ricercana tali Attori, che restituischino loro i libri di tale Attoria, per poter vedere i casi loro, & detti Attori sinistrano, & ne fanno qualche difficoltà, per essere l' arme loro, & da potere giustificare per ogni tempo la loro amministrazione. Et volendo a tale inconveniente provvedere, deliberorono, & deliberando, statuirono, che tali Pupilli fatti maggiori, o loro eredi, non possino astringere detti Attori alla restituzione di tali libri se prima non li aranno finiti, & quietati di tale Attoria, & Amministrazione, salvo però che volendo visitarli, & non li levare loro dalle mani, possino per ogni tempo farli deporre, & exibire in luogo comune, per poterli visitare, o sumerne partite a loro beneplacito.

RUBRICA IV.

Dell' obbligo degli Attori, & quello sieno tenuti per il debito del loro Ufizio, & a quello sia tenuto il Ragioniere di detto Ufizio sopra le revisioni de' conti a tali Attori, o Amministratori.

XVII. Che ciascuno Attore, o Amministratore, che sarà da detti Ufiziali constituito, o deputato, sia tenuto & debba subito fatto, & creato, quanto prima di ciò prestare uno, o più mallevadori idonei, da approvarsi per il Magistrato, quali in tale approvazione habbino a essere diligenti in considerare bene la qualità della persona, & importanzia della facoltà ha amministrare, acciò li Pupilli non rimanghino in danno, in ciò aggra-

aggravando le loro conoſcienze. Et avanti tale preſtazione di mallevadori & approvazione non poſſino, ne ſia lecito a detti Attori amminiſtrare i negozj, & affari di tale eredità, & Pupilli, o altri predetti, ſotto pena di lire cento per qualunque volta a chi contrafaceſſi. Dichiarando però che quelli di Firenze ſieno tenuti, & obbligati ogni anno per tutto il meſe di Giugno rinnovare detto, o detti, altri mallevadori da approvarſi come di ſopra, & etiam quelli delle Città, Terre, o Caſtella, o Ville, quali fuſſino Attori di eredità, che fuſſino opulente, & il valore di eſſe arrivaſſi a ſcudi 500. d'oro di moneta, ſieno tenuti rinnovare detti mallevadori, o altri ogn' anno, non li aſtringendo a tempo alcuno determinato, ma baſti che effettualmente ogn' anno rinnovino detti mallevadori, o altri, acciò li Pupilli in modo alcuno non poſſino eſſere defraudati, & corrino manco riſichi che ſia poſſibile, ſotto la medeſima pena, di che di ſopra, a chi contrafaceſſi, da applicarſi a detto Uficio ſecondo gl'ordini.

XVIII. Et detti Attori ſieno tenuti, & debbino ritenere un libro particolare per detta Attoria, & ſu quello ſcrivere giornalmente tutti i negotii di detta eredità, & Pupilli, o altre perſone ſopraddette, & l'entrate, & l'uſcite particolarmente, & diſtintamente, & non in confuſo con dare riſcontro alla ſcrittura de frutti preſi, & da chi, & a chi pagato, & perchè conto, & ſotto che dì a effetto, che ſempre per ogni tempo ſe ne poſſa avere lume, & apparire la verità.

XIX. Et detti Attori ſieno tenuti ciaſcun anno

no del meſe di Maggio così abitanti nella Città come lontani, o vicini rendere conto della loro amminiſtratione al Ragioniere, & laſciarli i libri nelle mani, ſalvo le coſe infraſcritte, in quel modo & forma, che ſino a quì ſi è oſſervato, ſotto pena a chi ne mancherà del ſuo ſalario, quanto all'Attore, & quanto al Ragioniere di lire 4. piccioli per ogni ragione mancaſſi di rivedere per tutto Agoſto d'ogni anno di detti libri laſciatili, da ritenerſeli del ſuo ſalario, non intendendo per queſto proibire, o torre facoltà a detti Officiali, dove pareſſi loro per qualche buon riſpetto, di fare rivedere i conti infra l'anno a detti Attori una volta, o più come a loro parrà & piacerà: Et con detto Ragioniere abbia a intervenire uno del Magiſtrato atto & ſufficiente alla reviſione di tali conti, da eleggerſi fra loro nel principio di Marzo di qualunque anno per loro partito, quale abbia a ſoſcrivere tutti detti libri di ſua propria mano. I quali nondimeno abbino a eſſere approvati per partito degli Officiali. Et quel tale Officiale, che rivederà, & ſoſcriverà detti conti, per ſua fatica, oltre a ogni altro ſuo ſalario, debba avere ſcudi *6.* d'oro di moneta dal Camarlingo di detto, Offitio, con carico di celebrare la feſta & ſolennità di Santo Ivo avvocato del Magiſtrato, che è a *19.* di Maggio, & udire la Meſſa cantando in Santo Giovanni, & in tale mattina fare un deſinare a Compagni & Miniſtri di tale Magiſtrato, come altra volta ne fu diſpoſto & lungo tempo ſi è oſſervato, & detti libri così ſottoſcritti ſi debbino depoſitare appreſſo il Maſſajo, acciò poſſa riſquo-

tere

tere la ſolita taſſa di lire una, ſoldi cinque piccioli per ciaſcun libro.

XX. Et il ſalario & mercede di detti Attori ſi poſſa & debba fare per detti Officiali in quel tempo dell'anno, & in quella ſomma, & quantità, che a quelli parrà, & piacerà, facendoli a lire, ovvero a ſcudi di lire ſette per ſcudo, & tali ſalarii non poſſino, nè in alcun modo debbino farſi per detti Officiali ſe prima, com'è detto, detti Attori non averanno rimeſſi & ſaldi i loro conti ſecondo l'ordine ſopraſcritto, non potendo però uno attore fra tutte le ſue Attorìe, & Adminiſtrationi commeſſeli da tal Magiſtrato paſſare ſcudi ſeſſanta d'oro di moneta di ſalario, a effetto che non abbi cauſa di procurare di averne tante, che non poſſa ſmaltirle, nè attendere ai negotii di eſſe con quella diligentia ſi ricerca nelli affari, & cure de' Pupilli, o altre perſone, di che di ſopra. Et in caſo di contrafatione incorra in pena di lire 200. piccioli, da applicarſi ſecondo li ordini, & della reſtituzione di quello aveſſi preſo più, & della privazione di detta Attorìa. Et ciò s'intenda a ſano & puro intelletto, talmente che non poſſa eſercitare più, benchè ſotto nome d'altri, che traſcendino tal ſalario fra tutte, & così direttamente, o indirettamente, o ſotto alcuno queſito colore ſotto dette pene.

XXI. Et perchè molte dell'eredità ſottopoſte alla cura & reggimento di detti Ufficiali de' Pupilli dalle 20. miglia in là, ſono poco facultoſe, & per la diſtantia del luogo venendo li Attori a rendere conto al Ragioniere conſumano, & dannificano più, che non comportano le ſubſtanzie

di

di dette eredità hanno provviſto, & ordinato, che li Attori delle eredità eſiſtenti fuori delle venti miglia della Città Ducale, intendendo quanto a quoſto effetto Piſtoja eſſere fuori delle 20. miglia, ſieno tenuti, & debbino ogn'anno del meſe di Maggio come di ſopra, rendere conto delle loro Adminiſtrazioni dinanzi a' Rettori delle Città & Terre, alle quali reſpettive per la cognizione del criminale ſono ſottopoſti. Dichiarando che per tali Rettori ſi debba eleggere un uomo per reviſore di tali conti in luogo del Ragioniere, quale ſia perito, & pratico ne calculi & ſaldi delle ragioni, & abbi con l'intervento di tal Rettore a rivedere il conto dell' adminiſtrazione di detti Attori, con eſatta diligentia & cura, & abbia per premio delle ſue fatiche lire una ſoldi cinque per ciaſcuna ragione, che per lui ſarà reviſta, calculata, & meſſa in ſaldo, da pagarſeli per detta eredità in luogo della taſſa ſolita pagarſi per tal conto al Magiſtrato, potendo dove vedeſſino ſcrupolo, o aveſſino ſuſpicione alcuna ſopra la reviſione di tali conti mandare per l' intereſſati, & riſcontrare ſe così è la verità, & mancando detto Attore di fare quanto di ſopra, per il debito del ſuo Officio, incorra nella pena del ſuo ſalario, & non avendo ſalario, come qualche volta interviene, per eſſere ſtrettamente conjunto al defunto, & Pupilli, incorra nella pena di lire 10. piccioli, da applicarſi al detto Magiſtraro ſecondo li ordini. Et ſe li Pupilli, o altri ſottopoſti a detti Uffitiali aventi intereſſe, ſi ſentiſſino gravati da tali ſaldi, & ragioni così calculate, & reviſte, ne poſſino per ogni tempo, durante

rante la minore età, aver ricorſo a detto Magiſtrato, quale ſommariamente poſſa conoſcere, & quelli ridurre al giuſto, & oneſto, come parrà loro per giuſtizia convenirſi, inteſa la verità del fatto.

RUBRICA V.

Della giuriſdizione degli Offiziali de Pupilli, circa le cauſe civili, & delle inſtanze di eſſi, & del modo di eleggere l'Aſſeſſore, & in che caſi ſieno obbligati concederlo.

XXII. Perchè come è notiſſimo il Magiſtrato de' Pupilli rappreſenta due perſone cioè il tutore nel quale uffizio è tenuto, & debbe uſare ogni diligentia per l'utile, & bene eſſere de' loro Pupilli, & altre perſone a loro ſottopoſte, come uſerebbe ogni buon padre di famiglia verſo i ſuoi figliuoli; Et ancora è giudice, nel quale Uſizio debbe ſpogliarſi d'ogni affezione, & amminiſtrare ragione, & juſtizia indifferentemente a ciaſcheduno avendo ſolo innanzi gli occhi Iddio, & che alle Vedove, & Pupilli, & altre ſimili perſone aſſai di ragione privilegiate, debba eſſere favorevole, purchè ad altri non ſi faccia injuſtizia.

XXIII. Et perchè gli Uſiziali de' tempi noſtri non anno ſe non quella juriſdizione, che dalli Statuti & Leggi è loro conceſſa, maſſime eſſendo provviſto per li Statuti, che neſſuno Magiſtrato trapaſſi la ſua juriſdizione, ſotto pena di lire 500. piccioli, perciò volendo a tali Uſiziali dare forma, & regola della loro juriſdizione.

Si provvede, che per ogni tempo avvenire, li Uſiziali de Pupilli preſenti, & che per i tempi

ſaran-

ſaranno, abbino pieniſſima autorità di procedere, conoſcere, decidere, & terminare tutte le cauſe de' Pupilli, o altre perſone a loro ſottopoſte, che eſſi, o loro Attori, o Procutatori moveſſino contro, a qualunque perſona, o che altri qualunque moveſſino contro di loro, o beni per loro poſſeduti, come a loro parrà, & piacerà, non oſſervato alcuno ordine judiciario, così, di ragione introdotto, come dalli Statuti & Ordini del Comune di Firenze; precedente nondimeno tal quale petizione, o domanda in ſcriptis, tale quale la ſia, giudicando in tali cauſe veduto la verità del fatto, & ſecondo le loro conſcenzie, ſalvo nientedimeno le limitazioni infraſcritte, cioè che quando la cauſa, che verteſſi fra i litiganti avanti a detti Uffiziali d'alcuna delle coſe infraſcitte, cioè di dote, così durante, come finito il matrimonio, teſtamenti, codicilli, legati fideicommiſſi, donazioni *cauſa mortis*, *vel inter vivos*, e d'alcuna ultima volontà, di reivendicatione, o di pubblicana, cioè dove ſi tratta principalmente di dominio di beni immobili, o di quaſi dominio, o di qualche remedio a recuperare la poſſeſſione, di qualunque beni immobili, di cauſe ſi faceſſino per evizione di beni immobili, o di ſucceſſione ab inteſtato, di petizioni di eredità directa, o fidecommiſſaria, di cauſe di tutela, o per tempo cura, di diviſioni di beni immobili, o di vendere caſe per muro comune, o terre per cagione di confini, o di reſtituzione in integro avverſo l'eredità, ſententie, o inſtrumenti, o cauſe che conſiſteſſino in meri articoli di ragione, o d'alcuna d'eſſe. Allora & in tal caſo ſi poſſa per qualunque delle parti,

parti, acciocchè i casi, che consistano nel punto di ragione sieno meglio, & più giustamente decisi terminati, & giudicati, domandare un Assessore alle spese di chi lo domanda, che sia Cittadino, o Avvocato Fiorentino, quale abbi a sedere con detti Ufficiali, & consigliarli, dove justizia, equità, & verità portassi, & i prefati Ufficiali secondo tale consiglio sieno tenuti, & debbino giudicare, sentenziare, & decidere detta lite, & causa per loro partito, ottenendosi almeno per due terzi di loro, com'è consueto in detto Ufficio, tutto facendo con consentimento di detto Assessore, del quale consenso appariſca rogo per mano del Cancelliere di detti Ufficiali, & altrimenti non vaglia, & non tenga tal sententia, & sia come se data non fusse, & tale Assessore, a causa che per ogni tempo possa apparire della sincerità dell'animo suo, & delle ragioni, & fondamenti, che l'hanno mosso a così referire & consigliare il Magistrato, sia tenuto & debba in scriptis lassare con detta sententia, & nelli atti di detto Ufficio, & consiglio aperto, & subscritto da esso, & signiato col suo sigillo, con li motivi, & ragioni che l'hanno indotto a far tal juditio, sotto pena di scudi 25. d'oro di moneta.

XXIV. Et quello vorrà addomandare tale Assessore ne' casi sopraſcritti, o alcuno d'essi, sia tenuto domandarlo avanti la sententia almanco 50. giorni, dando quattro Advocati in una listra, & citando la parte adversa infra otto giorni a comparire, & darne quattro altri, & il primo d'essi, che si riscontra s'intenda esser l'Assessore, & non si riscontrando sieno tenuti darne tre altri per uno

imme-

immediate, & quello ſi riſcontra, come di ſopra, ſia l'Aſſeſſore, & quando per tale modo non ſi aveſſi, o le parti non ſi riſcontraſſino, ſuccedino altri 8. giorni agl'Ufficiali a darlo loro, dando una perſona da bene, pure Advocato Fiorentino, & non ſoſpetto alle parti; & che non ſia Advocato d'alcuna di eſſe parti; & quando non lo deſſino, & per qualſivoglia cauſa recuſaſſino darlo, allora quello lo domanda, poſſa ire infra tre giorni allora ſequenti al Signore Podeſtà di Firenze, per averlo; & quello infra li altri tre giorni l'abbia a concedere, quando la cauſa lo meriti, & ſieno ne' caſi ſopra eſpreſſi, o compreſi dalla preſente Legge. Et tale Aſſeſſore ſia tenuto & debba dipoi fare il ſuo rapporto & ſententia deciſiva, con li ſuoi motivi appreſſo, come di ſopra è detto, & mandarlo al detto Magiſtrato infra il termine dell'inſtanzia, da referirſi nelli atti di detti Ufficiali, & vaglia & tenga & debbaſi oſſervare in tutto, & per tutto, come ſe fuſſi dato da detto Magiſtrato. Dichiarando che ciaſcuna delle parti ſia tenuta, & debba al manco avantì un meſe dal dì della ſententia avere portato le ſcritture a detto Aſſeſſore così eletto, con le notule & altre informationi a effetto, che poſſa maturamente riſolverſi, & al debito tempo farne il judicio. Et quando pure per qualſivoglia cauſa detto Aſſeſſore aveſſi di biſogno di più tempo, il Magiſtrato poſſa prorogare l'inſtanzia a ſua requiſitione per otto giorni proſſimi futuri dall'ultimo giorno dell'inſtantia ordinaria & non più oltre. Et il ſalario d'eſſo ſi debba deporre appreſſo il Maſſajo di detto Ufficio, per chi lo doman-

da in quella quantità, che parrà conveniente ſecondo l'importantia della cauſa, non potendo deporre manco di ſcudi dua d'oro di moneta, per qualunque cauſa, per darlo & pagarlo liberamente al detto Aſſeſſore poi arà giudicato, o rapportato, ſenza altro ſtantiamento, & ſenza alcuno prejudicio di detto Maſſajo.

XXV. Et ſieno obbligati detti Ufficiali tutte le cauſe avanti a loro pendenti ordinariamente per via di petitione, & libello, decidere, & terminare fra ſei meſi, dal dì della prima citazione; & l'áltre, che ſuſſino eſecutive, come ſono tenute, bracci militari, capture, gravamenti, ſequeſtri, o ſtaggimenti reali, o piati di beni in pagamento, che ſi faccino per vigore di ſententie, o altri inſtrumenti liquidi, & eſequibili, decidere, & terminare fra tre meſi correnti, ſotto pena di lire 500. piccioli, da applicarſi ſecondo gli ordini. Salvo le coſe infraſcritte, perchè quando in alcuna di dette cauſe fuſſi neceſſario ad alcuna delle parti, che così domandaſſi alcuna dilatione di termine a eſaminare teſtimoni fuori del feliciſſimo Stato di Sua Eccellentia Illuſtriſſima, o produrre ragioni, o inſtrumenti, o altre ſcritture, che ſuſſino in parte longinque, pur che tale dilatione ſia chieſta a detti Ufitiali almeno un meſe avanti la ſententia, di che nè debba apparire ſcritture per mano del Cancelliere, allora, i prefati Ufitiali la poſſino concedere per il tempo parrà loro conveniente, ſecondo la diſtantia del luogo, in queſto aggravando le loro conſcientie, & durante tal termine, & dilatione s'intenda ſoſpeſa l'inſtantia della cauſa, & non corrino i tempi ſopra preſiſſi

alla

alla ſpeditione di tali cauſe, ſe non paſſato tal termine, con dichiaratione però che quando appariſſi dipoi tal domanda eſſere ſtata calumnioſa, per non avere quel tale prodotto teſtimoni, inſtrumenti, o ragioni eſiſtenti fuori del dominio, incorra in pena di lire 50. piccioli, ſe già per qualche giuſta cauſa, o impedimento a dichiarazione del Magiſtrato, ſi vedeſſi aver mancato, da applicarſi ſecondo gli ordini.

XXVI. Et ſalvo etiam, che quando li ſei meſi, o tre reſpettive ſopra prefiſſi, da per loro, o con tale dilatione paſſaſſino a ſucceſſori non s' intendino eſſi cadere, in tali pene, ma detti ſucceſſori, a' quali quando non avanzaſſi 30. giorni almanco della inſtanzia, s' intendino ipſo jure reſtare a effetto, che maturamente poſſino conoſcere, & decidere i meriti di tal cauſa o cauſe, che così pendeſſino in deciſe avanti a detto Magiſtrato, infra il qual tempo non occorreſſi loro dubietà, o difficoltà alcuna, ſi poſſino conſigliare con li Advocati dell' Ufficio, o da per loro, con participatione delle parti litiganti, come parrà loro. Et quando per qualſivoglia cauſa non decideſſino per ſententia tale lite, oltre la pena ſopraſcritta, infra i tempi ſopra prefiſſi, ſia lecito a ciaſcuna delle parti, tanto all'Attore, quanto al Reo, ire al Palazzo del Podeſtà, o nella Corte della Mercanzìa, o altro Magiſtrato, che pur di tal cauſa circonſcritto, che non fuſſino ſottopoſti a Pupilli, fuſſino Judici competenti, & quivi cercare le ſue ragioni: Ne poſſa in tal caſo, in alcun modo inibirſi per detti Uficiali de Pupilli, & per eſſi eſſere impediti loro, o loro Procuratori, o

ritirati dal detto luogo, o luoghi all' Uficio de' Pupilli ſotto detta pena; Et delle ſentenze di detti Uficiali non ſi poſſa appellare, dire di nullità, o reclamare in alcun modo, o implorare Uficio di Giudice, ma inviolabilmente ſi debbino attendere & oſſervare, come ſe date fuſſino per li Signori Sei della Mercanzia, in tutto & per tutto. Salvo però, che ſia lecito a' minori, quando fuſſino leſi, domandare la reſtituzione in integrum, per il capitolo della minore età, come ſino a quì è ſtato tenuto & oſſervato; Et ſieno ancora detti Uficiali, cognitori, & deciſori di tutte le liti, differenzie, o diſpareri, che naſceſſino tra Miniſtri dell' incanto, o altre perſone, purchè tali liti, o differenzie, aveſſino dependenzia da tal negozio.

XXVII. Et perchè nella captura ſi tratta di pregiudizio inreparabile, & così li gravamenti reali anno biſogno di celere eſpedizione, ſi provvede, che quando detti Uficiali, o loro Attori aveſſino fatto fare alcuna eſecuzione perſonale, o reale, per quello fuſſi dovuto a loro Pupilli, o ſottopoſti per crediti liquidi, & eſequibili, & per le rate toccanti a detti Pupilli, & non ad altri, ancora che connexi, ſieno tenuti & debba infra dieci dì all' ora proſſimi avere dichiarato la cagione, coſa, o quantità, per la qual ſia fatta tale eſecuzione per ſcrittura da relaſſarſi al loro Cancelliere o al Notajo attuario di quella corte, dove fuſſi fatta tale eſecuzione, & paſſato tal termine, & non fatta tale dichiarazione, tale eſecuzione ſia nulla, & fatta tal dichiarazione allora tal cauſa di captura, o di gravamento fra un meſe dal dì

della

della contradizione ſi poſſa, & debba ſpedire; Il che non ſi facendo debba il preſo ſubito eſſere relaſſato & il gravamento reſtituito, quando ciò fuſſe ſeguito per debiti civili, & non per altri caſi criminali, o eſtraordinarii, de' quali a ſuo luogo, & tempo ſi farà menzione.

XXVIII. E perchè di ſopra ſi fa menzione delli crediti liquidi, & eſequibili, per li quali ſi può procedere per via eſecutiva, & cominciare dalla eſecuzione reale, o perſonale, per tor via ogni dubietà ſi dichiarano eſſer queſti, cioè:

Tutti l'inſtrumenti quarantigiati, dove ſia certo termine prefiſſo, & ſia paſſato & non vi eſſendo termine, o tempo alcuno, paſſato quindici dì della requiſizione, che ſi faceſſi nella corte del palazzo del Podeſtà, o otto dì della requiſizione, che ſi faceſſi nella corte della Mercanzìa, o di detti Ufiziali de Pupilli.

Sentenzie date per autorità del Comune di Firenze, lodi, inſtrumenti dotali, ſcritte private ſoſcritte di mano del debitore, compagni, diſcepoli, fattori, foreſtieri, lavoratori, ſoccidali, pigionali, fittajuoli, inquilini, vetturali, barcajuoli, corrieri & procacci, per le robbe o danari loro conſegnati, condannati per ceſſanti, & ſoſpetti di futura fuga, gli Attori, & Procuratori, che riſquotono per altri.

RUBRICA VI.

Dell' Autorità degli Ufficiali circa il Criminale, & quanto ſi eſtenda, & in che caſi & delli obblighi del Cancelliere, & Juo Coadiutore.

XXIX. Conſiderando, che ſpeſſe volte nelle morte de' Padri, Avoli, Zii, o altri intereſſati de Pupilli, per le quali eſſi rinaſcono, & ſono meſſi ſotto la cura, & protezione del Magiſtrato, ſono detti Pupilli da più ſtretti parenti, & altri, che a tal morte ſi trovarono, rubati, defraudati, & trafugati mobili, libri, & ſcritture, & altre coſe attenenti a detta eredità, & Pupilli, & ſi tengono occulte, o in detti libri, & ſcritture ſono ſtracciate carte, o fatto qualche bruttura, & non ſe nè può così avere piena, & ſufficiente probazione a procedere di ragione contro a tali delinquenti, & così ſono meſſi nè Pupilli perſone per minori d' anni 18., che anno 20. 22., & 25. per fuggire il giudizio dell' ordinario, o per altri proprii intereſſi, o ſi commette a eſſo Magiſtrato qualche tutela dove ſono Tutori Teſtamentarii nel teſtamento del Padre, o Avolo di detti Pupilli, contro li Ordini, & Statuti di detto Uffizio, o indotti teſtimoni falſi avanti a detto Magiſtrato, o ſcritto ſu libri del morto, o ſprezzato i comandamenti del Magiſtrato, ancor che più volte citati in grave danno, & prejudizio d' eſſi Pupilli, & contro l' onore, & dignità di tal Magiſtrato, i quali delitti il più delle volte rimangono impuniti per mancar d' autorità.

Perciò volendo ovviare a tali diſordini, & inconvenienti, provviddono, & ordinorono, che detti

ti Ufficiali, & che quelli, che per i tempi saranno, abbino pienissima autorità di procedere contro a tali così delinquenti, & quelli trovati colpevoli punire, & condennare, secondo la qualità del delitto, & condizione delle persone, in quella pena pecuniaria da applicarsi al detto Uficio per l'occorrenza di quello, o di corpo afflittiva, che parrà, o piacerà loro, non potendo quanto alla pena pecuniaria passare scudi 100. d'oro di moneta per qualunque volta, & quanto a quella del corpo afflittiva non potendo condennare a morte, o mutilazione di membro alcuno: & tali condennazione pecuniarie s'intendino applicate al detto Magistrato per le spese di quello, & non ad altri in modo alcuno: Delle quali il Cancelliere sia tenuto infra 3. dì di tal fatta condennazione darne notizia per sua polizza al Provveditore, & Massajo di detto Uficio, il quale immediate debba descrivere debitore quello così condennato al libro di detto Uficio, per risquotergli senza alcuno augumento, come li altri debitori, & metterli a entrata, come si usa. Et le condennazioni corporali incamerarle secondo li ordini, & farne fare la esecuzione quanto prima si possa, le quali condennazioni così fatte, nè da detti Ufficiali, nè da loro successori possino in alcun modo essere revocate, o in alcuna parte diminuite, o alterate.

XXX. Et a causa che le cose dette & narrate di sopra, come quelle, che per l'avvenire si diranno nell'infrascritti Statuti, & per l'osservanzia d'essi, & a causa, che alcuno che sarà di detto Magistrato in particolare, o in pubblico non si possa per alcun tempo escusare di non avere os-

ſervato quanto era obbligato per il debito del ſuo Ufficio, per non avere notizia di detti Statuti, o Provviſioni, o per non avere inteſo il ſenſo, & interpretazione d'eſſi, ſi diſpone, & delibera, che il Cancelliere di detto Magiſtrato, o alcuna altra volta, che occorreſſi per l'eſtraordinario ragunarſi, rappreſentarſi a detto Ufficio perſonalmente all'ore conſuete, & deputate perrogare qualunque aprenſione di tutela, che in qualunque modo veniſſi ſotto la cura, & governo di detto Ufficio, & le ſentenzie, partiti, deliberazioni, precetti, mulcte, licenzie, o altro occorreſſi dare, o fare per detti Ufficiali, & avvertirli dove biſognaſſe, per l'oſſervanzia di detti Statuti, & altre conſuetudine di detto Uffitio, & per la Juſtizia; & così debba rogare tutti l'inſtrumenti occorreſſi in detto Ufficio, laſciandone nota in ſu libri di detto Ufficio ſecondo il ſolito, in caſo che per qualche cauſa mancaſſi, che non poteſſe eſſere preſente per li accidenti, che poſſono naſcere alla giornata, come malattie, eſſere abſente dalla Città per negozii di detto Ufficio, o altro giuſto impedimento, debba in ſuo ſcambio intervenire il ſuo Coadiutore, quale Coadiutore poſſa etiamdio, ancora che fuſſi detto Cancelliere al ſuo Ufficio, rogare quelli inſtrumenti, che a detto Cancelliere parrà, & piacerà.

XXXI. Et ſieno obbligati detti Cancelliere, o ſuo Coadiutore deſcrivere tutti i partiti, deliberazioni, accettazioni di tutele, ſtanziamenti, licenzie, comandamenti, mulcte, o altro ſi faceſſi per detti Ufficiali al giornale di detto Ufficio, per ragguagliargli al libro dei partiti, & delibera-

razio-

razioni di detto Ufficio, come ſino a qui ſi è coſtumato, & uſato. Et ſimilmente debba deſcrivere tutte le ſentenzie, che per detto, Ufficio ſi faranno, a qualunque Rettore, o altri, acciò ſempre per ogni tempo ſi poſſa vedere quello è ſtato fatto per detti Ufficiali.

XXXII. Et ſimilmente ſia obbligato il Coadiutore di detto Cancelliere fare tutti l' inventarii, che occorreſſino per detto Ufficio in Firenze, o per il feliciſſimo Stato di Sua Eccellenza Illuſtriſſima ſecondo, che da detti Ufficiali li ſarà impoſto, quando occorreſſi andare fuori della Città, & quelli fatti debba copiarli, o farli copiare al campione, come di preſente ſi coſtuma; & per le loro fatiche, & mercede debbino avere quelli premii, & quantità, che per la Tariffa ſi diſpone.

XXXIII. Dichiarando però, che del detto Cancelliere principale ſieno tutti i roghi dell' inſtrumenti per lui rogati, & deſcriverà al ſuo protocollo, & così i roghi de' teſtimoni, che eſaminerà ſenza l' intervento del Coadiutore, ma quando detto Coadiutore interveniſſe a dette eſamine, cioè a ſcrivere, debbino detto premio dividere per metà come è conſueto.

Et così tutti gli altri emolumenti di roghi, che ſono in detta Cancellerìa, & che effettualmente ſi fanno in detto Ufficio, ſieno, & appartenghinſi a ciaſcuno de' ſopra nominati per metà, come ſempre ſi è coſtumato.

Et tutti li emolumenti delle copie ſieno, & appartenghinſi al Coadiutore del detto Cancelliere, atteſo che meramente ſono fatiche ſue, & che

anco

anco ha poco ſalario, con queſto dichiarato però, che detto Coadiutore ſia obbligato giornalmente ſtare a detto Ufficio per pigliare le ſcritture, che ordinariamente ſi danno a banco, per i piati ſi faccino in detta corte, & con diligenzia accurarle, & così per eſpedire ogn' altra coſa occorrente in detto Ufficio, & acciò l' univerſale non patiſca di quello, che alla giornata occorre.

RUBRICA VII.

Dell' autorità conceſſa a detti Ufitiali in approvare li mallevadori delle Tutele preſe, a chi s' aſpettino fuori dell' Ufizio, & quali ſieno obbligati a preſtare tali mallevadori.

XXXIV. Avvertendo, che nelle Tutele, che ſi pigliano per quelli a chi ſi aſpettano, ſecondo gli ordini, fuori dell' Ufficio, ſi da mallevadori non ſufficienti, & da quali il Notajo, che roga tali Tutele gli approva, & accetta, & non a notizia delle loro ſubſtanzie, & ſeguene aſſai danno, & prejudizio de poveri Pupilli, & Pupille; però ſi provvede, che per l' avvenire tutte le Tutele, & Cure, che ſi piglieranno fuori dell' Ufizio de Pupilli, per quelli a chi ſi aſpettano, non abbino effetto, nè uſare ſi poſſino, & non ſieno tali aſſumptioni di Tutele di valore alcuno, ſe prima il mallevadore, o mallevadori dati, non ſieno ſtati approvati dall' Uficiali de Pupilli, per loro partito ottenuto per li due terzi; intendendo queſto non ſolo per li Pupilli, o adulti, & eredità di Cittadini Fiorentini, che ſopportano, & pagano le gravezze nella Città di Firenze, ma de

de Pupilli, & Pupille, & eredità etiam d'altri abitanti nel feliciſſimo Stato di Sua Eccellenza Illuſtriſſima, purchè tale eredità aſcenda alla valuta di ſcudi 200. o più d'oro di moneta, comprendendo etiam la Città di Piſtoja, & ſua montagna, & Contado, & altre Città, o Terre privilegiate, & delle quali fuſſi neceſſario farne eſpreſſa menzione, ſecondo che altra volta ne fu diſpoſto.

XXXV. E quali Ufiziali in tale approvazione di mallevadore, o mallevadori debbino eſſere molto cauti, conſiderati, & oculati, & aver l'occhio alle facoltà di tale eredità, & Pupilli, & alle qualità, & ſubſtantie del mallevadore, o mallevadori, & alle qualità della perſona del Tutore, o Tutrice, & approvare detti mallevadore, o mallevadori liberi, o limitati ſecondo che a loro parrà, & piacerà, in queſto aggravando le loro coſcienzie; & paſſando tal valſura detta di ſopra, & non facendo fare tale approvazione del Magiſtrato infra un meſe dal dì aranno preſtato tal mallevadoria, tale Tutela ſia nulla, & di neſſuno valore, & come ſe non fuſſi ſtata preſa, & ipſo jure s'intenda tale Tutela ricaduta in detto Magiſtrato de Pupilli, per eſercitarſi in quella nel modo, & forma che ſono ſoliti eſercitare le altre, ſecondo l'autorità a loro per li ſtatuti conceſſa.

RUBRICA VIII.

Della autorità, & ordine di fare gl' inventarii dell' eredità ſottopoſte al loro Uffizio, & d' altre non ſottopoſte, quando ne ſieno ricerchi.

XXXVI. Conſiderando quanto ſia utile, & neceſſario il fare l' inventarii & deſcrizioni, tanto di mobili, quanto dell' immobili, acciò per ogni tempo ſi poſſa vedere lo ſtato di ciaſcuna eredità a ogni beneplacito degl' Ufficiali, per potere riſolverſi nelle loro occorrenzie di maritare, o monacare fanciulle, o reſtituire doti, o altre urgenti neceſſità, di vendere mobili, o immobili manco dannoſi, per li effetti predetti, o altri ſimili, ſi provvede, che il Coadiutore del Cancelliere di detto Ufficio ſia tenuto, & obbligato ogni volta, che per li Uficiali ſi piglierà, o accetterà alcuna Tutela, o Cura de Pupilli, o Minori, o altri verranno, o ſaranno commeſſi alla loro cura, & reggimento aver fatto infra quindici giorni proſſimi futuri dal dì di tali acceptazioni, l' inventario di tutti i beni, così mobili, com' immobili, & ſemoventi, come in tal dì ſi troveranno tale eredità, & Pupilli, o altri ſottopoſti, come di ſopra. Et infra altri quindici dì allora proſſimi copiarlo al campione dell' inventarii ſopra di ciò deputato. Et queſto quando tali eredità fuſſino di Cittadini Fiorentini, ma quando fuſſino d' altre perſone del Contado, o Diſtretto, ſia tenuto procurare, che infra un meſe ſia fatto per l'Attore, o Notajo del Rettore del luogo, e mandatone copia al Magiſtrato: & poi l' arà ricevuto infra quindici dì poi copiarlo, o farlo copiare al detto cam-

empione, ſotto nome di detta eredità, & abbia, & debba avere per ſua fatica quello che per Tariffa ſi diſpone.

XXXVII. Et perchè ſpeſſe volte interviene che morendo alcuno *ab inteſtato* laſcia figliuoli piccioli, & coloro a chi ſi diferiſſe la tutela ſecondo li ordini d' eſſi Pupilli, hanno tempo ſei meſi a pigliarla, & quel mentre gli Uffitiali de' Pupilli non ſi poſſono intromettere in pigliare tale tutela, ne di quella eredità impacciarſi, del che naſce, che la facultà di tale eredità, & Pupilli vanno a male, & maſſime delle coſe mobili, in grave danno d' eſſi & de' loro creditori, perciò volendo a tale diſordine obviare providdono, che per virtù delle preſenti Provviſioni s' intenda eſſere, & ſia data & conceſſa pieniſſima autorità alli Ufiziali de' Pupilli preſenti, & che per li tempi ſaranno, & di due terzi di loro per conſervazione di detta eredità, & Pupilli, & ſubſtanzie, & facoltà loro immediate che ſarà data notizia di tal coſa al loro Ufizio, & richieſti il Cancelliere, o ſuo Coadiutore a far fare inventari di tutti i beni mobili & immobili, che ſi troveranno alla morte di tali defunti, & conſtringere tutte quelle perſone che aveſſino in mano le facoltà, & crediti di tale eredità, & Pupilli perſonalmente, & in beni ſolamente, per manifeſtare le coſe di tale eredità, & per dare perfezione a tali inventarj, come a loro parrà, & piacerà, non cavando però le coſe di mano a chi le teneſſi, o poſſedeſſi: & fatti che ſaranno tali inventarj ſi debino conſegnare al Maſſajo di detto Ufizio, quale li debba mettere in filza dell' inventarj,

ſenza

ſenza averne emolumento alcuno, & a tale Cancelliere, o Coadiutore che farà tale inventario, ſi debba per ſua fatica ſecondo che per la Tariffa ſi diſpone eccetto perocchè, quando alcuna eredità fuſſi opulenta, & biſognaſſi in tali inventarj & deſcrizioni perdere aſſai tempo, nel qual caſo dette ſue fatiche eſtraordinarie debbino eſſere riconoſciute, ſecondo, che per detti Ufiziali in quel tempo ſaranno, ſarà dichiarato per loro partito, da ottenerſi ſecondo gli ordini.

XXXVIII. Et paſſati li ſei meſi non eſſendo preſa tale tutela da perſona, s' intenda eſſere venuta, & ricaduta nel Magiſtrato detto con la taſſa ordinaria da taſſarſi per detti Ufiziali, & in quella poſſino procedere, & ordinare, & conſtituire Attore, & fare come & quanto a loro parrà di biſogno, per conſervazione di tali beni, & Pupilli predetti.

RUBRICA IX.

Del modo di vendere i Beni ſtabili de Pupilli, & in che caſi.

XXXIX. Sia lecito a detti Uficiali vendere, alienare, concedere, & in ſoluto dare, & permutare, o per qualunque altro titolo trasferire i beni de Pupilli, ovvero eredità, o d' altri ſottopoſti alla loro cura, & reggimento, a chi e per quanto vorranno, & il prezzo ricevere, o far ricevere a chi vorranno per reſtituire doti alle vedove, o conſtituire doti alle fanciulle innupte, o dare elemoſina, o altri fornimenti ſoliti a quelli ſi voleſſino Monacare, o ſatisfare a creditori, o lega-

legatarj, o per cauſe ſimili, o per apparente & evidente utilità come giudicheranno eſpediente, & ſecondo che alle loro conſcientie, & diſcrezioni parrà & piacerà, & la pecunia, che ſopravanzaſſi convertire in altri beni, o deporre ſul monte della Pietà a oneſto guadagno come a quelli parrà.

XL. Et la tenuta & poſſeſſione di detti beni, così venduti, o alienati, o altrimenti traſportati dare, & fare dare, & della defenſione, & di evizione promettere, & detti Pupilli, & loro eredi, & beni preſenti, & futuri per tale difeſa obbligare, & intorno alle predette coſe, & dependenti, & conneſſe fare tutto quello, & quanto fuſſi neceſſario fare, & celebrare inſtrumento uno, o più che vorranno con le promiſſioni, obbligazioni, patti, pene, renunziazioni, & altre clauſule conſuete, & opportune, & in ſimili uſitate ſecondo lo ſtile.

XLI. Queſto eſpreſſamente dichiarato & provviſto, quanto a dette vendite & alienazioni, per maggiore cautela & diligenzia, & a cauſa, che non ſi abbi a procedere a tal vendite, maſſime delli ſtabili de facto, & inconſideratamente, che tali Ufitiali non poſſino procedere a tal vendite, & alienazioni, & diſtrazioni per vigore della preſente provviſione, ſe non precedente il loro partito, & deliberazione del vendere particolarmente tali beni, per le cauſe ſuddette, o alcuna di eſſe, o altre ſimili urgenti, & precedenti quattro pubblici bandi, da mandarſi per uno dei pubblici Banditori della Città di Firenze ne' luoghi pubblici, & conſueti della Città, in quattro diverſe

ſet-

ſettimane, come eſſi intendono, & vogliono vendere i tali beni della tale eredità con la candela acceſa avanti l' uſcio della loro ſolita reſidenza, come ſi concederanno a chi, & più, & maggiore offerta ne farà a utile di detta eredità, & precedenti cinque incanti, & l' ultimo dipoi con la candela acceſa, & reſidenti detti Ufficiali come di ſopra.

XLII. Et qualunque vendita & alienazione fatta, o che ſi faceſſi non procedenti detti quattro Bandi, & incanti ſia nulla, & di neſſun valore, efficacia, & effetto, & non vaglia, & non tenga, & ſia come ſe fatta non fuſſe.

XLIII. Et tali vendite così fatte, oſſervare le ſolennità predette vaglino, & tenghino, & godino tutti gli benefizj, privilegj, & favori che godono, & fruiſcono qualunque altre vendite, & alienazioni fatte per autorità del Comune di Firenze, & etiam da Sindachi de Ceſſanti, ſecondo la forma delli Statuti & Ordini, che di ciò parlano.

XLIV. Et per maggiore ſtabilità, & fermezza di tali vendite, & alienazioni ſi diſpone che ſi poſſa, & debba mandare per l'Ufiziale della Mercanzìa un bando di ricorſo ad inſtanzia di qualunque fuſſi ſtato comperatore di tali beni, o che aveſſi intereſſe, per il quale ſi notifichi a ciaſcheduno come tale di tale ha comperi li tali beni, & qualunque ſi teneſſi gravato di tal vendita, o aveſſi, o pretendeſſi ragione in quelli, tanto di dominio, quanto per vigore di hypoteca, o d' altro, debba comparire avanti li Signori Sei di detta Corte, & eſporre il ſuo gravame infra quat-

quattro meſi dal dì di tal bando; Altrimenti, paſſato detto tempo s'intenda precluſa la via, preſcritta ogni ragione, o azione aveſſi, o li competeſſi in detti, o ſopra detti beni, non intendendo però per queſto comprendere Pupilli, o Minori, Donne conſtante il matrimonio, abſenti fuori del Dominio, o Fidecommiſſari condizionali, o altri dalle Leggi eccettuati.

RUBRICA X.

Che neſſuno Ufiziale, Cancelliere, o altri Miniſtri di detto Ufizio, o Stipendiati di detto Ufizio poſſa contrarre matrimonio con Pupilli, o Pupille, e altre perſone ſottopoſte, ne ſimilmente alcun' altri extranei.

XLV. Eſſendo Ufizio di buon Principe in tal modo provedere, che quelli, che le coſe de Pupilli hanno a defendere, così trattino le loro faccende, che a utilità d'eſſi Pupilli, & non alla loro propria, paja abbino atteſo, però ſi provvede, che neſſuno Ufiziale per ſe proprio, o per figliuolo, o fratello carnale, o nipote di figliuolo, o di frate carnale, poſſa contrahere ſponſalizj, o matrimonio con alcuna Pupilla, o Adulta commeſſa a tal governo, etiam con licenza di detti Ufitiali, nè e converſo poſſa dare alcuna figliuola, ſorella, nipote di figliuolo, o di fratello carnale ad alcuno Pupillo, o ad altro ſottopoſto a tale Ufizio, ſotto pena di fiorini mille d'oro. Et ſimilmente neſſuno Attore poſſa contrahere matrimonio con la madre, ſorella d'alcuno Pupillo, o Adulto, o altri commeſſi al governo

di detto Ufizio ſenza eſpreſſa licenzia di detto Ufizio, della quale ne appariſca, & apparir debba rogo per mano del loro Cancelliere, ſotto detta pena a chi contrafaceſſi.

XLVI. Et ſimilmente per tor via ogni occaſione di fraude, & per pace, & bene eſſere di tutti l' intereſſati, & congiunti alle Pupille, o altre perſone ſottopoſte al loro Ufizio, ſi proibiſce a qualunque intereſſato, etiam che fuſſi madre, fratello carnale, o cugino, o altro congiunto in qualſivoglia grado, che non ardiſca in modo alcuno maritare, o monacare fanciulle, che ſieno ſottopoſte a detto Uffizio, ſe prima non averà auto licenzia da detti Uffiziali, della quale ne appariſca, & apparire debba partito, & rogo per mano del loro Cancelliere.

XLVII. Nella quale licenzia detti Ufiziali debbino maturamente conſiderare, diſcorrere, & eſaminare la qualità, facoltà, & ſubſtanzie de' conjugali, & così delli Monaſterj, & concederla, o denegarla ſecondo parrà loro conveniente, in queſto aggravando le loro coſcienze, acciocchè in coſa di tanta importanza debbino eſſer avvertiti, & molto oculati. Et qualunque perſona, che alle ſopradette coſe contrafaceſſi, o in alcun modo s' intrometteſſi, etiam che fuſſi mezzano, o ſenſale, caſchi nella detta pena di ducati mille d'oro di moneta, da applicarſi ſecondo gli ordini.

XLVIII. Et di più, che detti Ufiziali non poſſino in alcun modo pagare, o fare loro pagare doti che aveſſino in ſul Monte del Comune di Firenze, o crediti che aveſſino in ſul Monte della Pietà, ſotto la medeſima pena, della quale

ne

ne ſieno ſottopoſti alli Conſervadori di Legge, che per li tempi ſaranno.

RUBRICA XI.

Che alcuno delli Ufiziali, che per li tempi ſaranno non poſſa mentre riſiede comperare beni mobili, o immobili, o ſemoventi, ne ſimilmente il Cancelliere, o alcuno altro miniſtro da detto Ufizio ſtipendiato, di Pupilli o altre perſone ſottopoſte.

XLIX. Veggendo per eſperienza quanto lo intereſſe proprio può nuocere, & eſſere in detrimento alli Pupilli, maſſime quello, da cui eſſi debbono eſſere difeſi, governati, & cuſtoditi in ogni loro occorrenzia; Et per tor via ogni ſuſpezione di fraude, che neſſuno Ufiziale che per li tempi ſarà, mentre che ſederà in detto Ufizio, & così Cancelliere, Camarlingo, Provveditore, Ragioniere, o Coadiutore, o Donzello, o alcuno altro Miniſtro ſtipendiato di detto Ufizio, etiam che fuſſi Attore de' Pupilli, li cui beni, o robe ſi vendeſſino ſecondo l'ordine altra volta detto quanto alli ſtabili, non poſſino in alcun modo per loro, o per altri, o ſotto alcuno queſito colore direttamente o indirettamente comperare, o farè comperare beni ſtabili di detti Pupilli, o beni mobili, ſi vendeſſino alla tromba, ſecondo gli ordini, & precedente la licenzia delli Ufiziali quanto a detti mobili per loro partito da regiſtrarſi in ſul libro delle vendite nel principio o fine di tali inventari per mano del Cancelliere, o Coadiutore, acciò li Attori, o altri Adminiſtratori non poſſino vendere, nè alienare le loro

maſſerizie, & arneſi ſenza licenzia degli Ufiziali, in loro grave danno, nè manco poſſino detti Ufitiali, mentre riſederanno in detto Ufitio, o loro miniſtri, di che di ſopra vendere de' loro beni a Pupilli, o altri ſottopoſti mobili, o immobili ſottopena del doppio più del prezzo de' beni ſtabili, o mobili aveſſino comperi. Della qual pena quanto a chi comperaſſi, come è detto, ne ſieno ſottopoſti alli Conſervadori di legge, & quanto alli Attori che vendeſſino arneſi, o maſſerizie di Pupilli, o altre perſone ſottopoſte alla lor cura ſenza licenzia di tale Magiſtrato, caſchino in pena di lire 200. per ogni volta da applicarſi a detto Ufizio ſecondo gli ordini.

L. Salvo però quanto agli Attori che poſſino & ſia loro lecito comperare beni tanto mobili, quanto immobili, ogni volta non ſieno di Pupilli, Pupille, o altre perſone ſottopoſte a detto Ufizio, l'Adminiſtrazione de' quali, ovvero Attorìa, non ſia a governo loro, nel qual caſo poſſino liberamente comperare, come ſe non fuſſino, o aveſſino intereſſe in detto Ufizio.

RUBRICA XII.

Che gli Ufiziali poſſino per qualſivoglia cauſa al loro beneplacito rimuovere, privare, & caſſare li Attori, o in luogo d' eſſi ſubrogare altri a benefizio dell' eredità, & altre perſone ſottopoſte, & ſimilmente li Attori, o Attorìe poſſino renunziare a dette Attorìe, & adminiſtrazioni.

LI. Perchè ſpeſſo interviene che quando una tutela, o cura d' alcuna altra perſona viene ſotto la

la protezione di tal Magiſtrato è propoſto dalli parenti o intereſſati alcuno in attore, o attrice di eſſe, il quale, o quali il Magiſtrato non cognoſce, nè ha piena notizia, come ſaria opportuno, quando per eſſere della Città, & quando per qualche altro accidente, & ſe bene li conoſce e quaſi quodammodo forzato per ſatisfare alli intereſſati, & parenti dare detto Attore, o Attrice, il quale, o quali così dati in poco ſpazio di tempo ſe non ſi rimoveſſino ſariano cauſa, che le facoltà, & ſubſtanzie di tali Pupilli, o altre perſone andriano a male, & in gran declinazione, quando per eſſer donne, o altre perſone impotente, & quando per non eſſer perſone ſtipulate in ſu negozj, & ſcritture, & quando per uno accidente, & quando per un altro: Imperò ſi provvede, che detti Ufiziali per ogni tempo poſſino al loro piacimento rimuovere, & caſſare qualunque Attore, o Attrice in qualunque modo dato a qualunque eredità, o altra perſona a loro ſottopoſta, purchè ne appariſca loro partito da ottenerſi ſecondo gli ordini.

LII. Et in luogo di detti così privati ſubrogare, creare, & deputare Attori, o Attrice uno o più ſecondo che a loro parrà più eſpediente a utile commodo & benefizio de' loro Pupilli, & altre perſone ſottopoſte al loro Ufizio.

LIII. Et così e converſo detti Attori, o Attrice poſſino quando veniſſi loro bene, per qualſivoglia cauſa renunziare a dette Attorie nelle mani di detti Ufficiali, purchè ſieno preſenti, & accettanti in ſufficiente numero, acciò poſſino ſecondo l'ordine ſopraſcritto creare altri, & acciò

le coſe de loro Pupilli, & altri ſottopoſti ſieno bene, & diligentemente cuſtodite.

LIV. Et con queſto inteſo ſempre, che dette renunzie non ſi poſſono da detti Ufficiali accettare, ſe prima per detti Attori, o Attrice non ſaranno ſtati rimeſſi li loro conti ſaldi & ſoſcritti ſecondo li ordini, & reſtituito i reſti aveſſino in mano, ſotto pena di lire 200. da pagarſi per detti Ufficiali ogni volta mancaſſino di tale diligentia da applicarſi a detto Ufficio ſecondo gli ordini.

RUBRICA XIII.

Che non ſi poſſa per detti Ufficiali inibire nelle cauſe pendenti, o cominciate avanti che i Pupilli, o altre perſone ſieno venute ſotto alla cura, & protezione del Magiſtrato, & etiam non poſſino eſſere giudici nelle cauſe, dove fuſſino ſtate cedute, o traſportate ragioni inter vivos a Pupilli, o altre perſone loro ſottopoſte.

LV. Atteſo come ſpeſſo occorre che alcuni Pupilli, o Minori d'anni 18., che non ſono ſotto la cura, & protezione di tal Magiſtrato, muovono lite, oppure ſono convenuti avanti altri Tribunali, & ſperando di ottenere la ſententia in favore vanno perſeverando quaſi al fine della cauſa ſenza implorare i ſuffragj, o favorevole braccio di detto Magiſtrato, & come veggono i Giudici eſſere volti a pronunziare loro contro, tacendo la pendenzia della lite, fanno opera di eſſere ricevuti ſotto la cura, & governo di eſſi Ufficiali, i quali perchè non poſſono mancare di ſovvenire a quella imbecille età gli ricevano, come fanno di qua-

lun-

lunque ordinariamente, quando ne ſono ricerchi, & poichè ſono meſſi, & accettati ſotto la cura, & protezione ſcuoprono la pendenzia della lite, & per non potere eſſere giudicati ſe non dal Magiſtrato, ottengono le inibitorie a quelli giudici, dove pendono le cauſe, & così deludono quelli Tribunali, & evitono le ſentenzie, quali giuſtamente verrebbono loro contro.

Et conſiderato, che dall' abuſo ne naſcono molti inconvenienti d' impedire con aſtuzia, & malizia, & così per indiretto e judizj retti, con fare gittare via diritti, & altre ſpeſe fatte infino a detto dì, & dilatare la ſpedizione della cauſa, & volendo a tali inconvenienti porgere opportuno rimedio ſi provvede; che per l'avvenire occorrendo alcuno Pupillo, o Minori d'anni 18., mutolo & ſordo a natura, mentecapto & furioſo, o prodigo avere alcuna cauſa, o lite pendente, così ſotto ſuo nome, come ſotto nome di ſuo Tutore, o Curatore, & così propria, come comune con altri, moſſa per lui, o contro di lui davanti qualſivoglia Giudice, o Tribunale della Città, Contado, o Diſtretto di Firenze, nel tempo che tal Pupillo, o Minore, o altri predetti viene ſotto la tutela, cura, o reggimento del Magiſtrato de' Pupilli della Città di Firenze: Quella tal cauſa & lite una o più, che elle ſieno, così nella prima inſtantia, come nell' appellazioni, ſi debba, & ſi debbino ſpedire, decidere, & terminare per quel Giudice, o Giudici, dove aranno auto principio, & ſi troveranno pendenti nel tempo di tal preſa tutela, cura, & governo di detti Pupilli, o Minori, o altri predetti, in

quel modo, & forma che ſarebbe ſeguito, ſe non fuſſino entrati in tal governo, inſino alla intera, & finale ſpedizione di tal cauſa, & lite, ovvero liti moſſa, o moſſe, & non ſi poſſa o debba per li detti Ufficiali de' Pupilli inibire a detti Giudici, & Tribunali la proſecuzione, & deciſione di tali liti, & cauſe in alcun modo, & inibendo non s'intenda tale inibitoria attendere nè obſervare, nè operi effetto alcuno, nè ſi poſſa alcuno altro indizio muovere, o intentare dinanzi a detti Ufficiali de' Pupilli, per il quale ſi aveſſi a impedire, o ritardare, o annullare tal cauſa di prima moſſa in modo alcuno, ſotto pena a chi in contrario faceſſi di lire 50. piccioli, della quale ciaſcuno ne ſia ſottopoſto a' Conſervadori di Legge, & ſia la metà di detta pena dell'accuſatore, & il reſto di detti Conſervadori; & inoltre ciò che in contrario ſi farà ſia di neſſuno valore, efficacia, & effetto, & abbinſi pro non facto; non obſtante, che per molti anni indietro ſi ſia oſſervato il contrario, imperocchè tal uſo, & conſuetudine caſſorono, & annullorono in tutto, & per tutto.

LVI. Et perchè ſpeſſe volte interviene, che per eſſere giudicato alcuno pettoralmente, & fuggire il rigore delle Leggi, fa traſporto delle ſue ragioni in uno Pupillo, o altri ſottopoſti a tal reggimento in danno del proſſimo, ſi provvede che per le ceſſioni, o traſporti di beni, o ragioni fatte, o che ſi faceſſino *inter vivos* ne' Pupilli, o altri predetti ne ſieno giudici quelli, & in quel luogo le cauſe di tal coſe ſi trattino, & ſi decidino per i quali, & dove ſe n'arìa auto a conoſcere, & deciderle innanzi tal ceſſione, o

tran-

tranſazione, & come ſe quella ſtata fatta non fuſſi nel Pupillo, o altre perſone predette.

RUBRICA XIV.

Che li Notaj che fuſſino rogati de teſtamenti, e ultime volontà d' alcuna perſona, dove fuſſino detti Ufiziali laſciati Tutori, o Eſecutori, debbono darne notizia, & così che detti Ufiziali poſſino ritrattare le ſentenzie de' beni in pagamento preſi per la madre de' Pupilli.

LVII. Che qualunque Notajo, che per l' avvenire ſarà rogato d' alcuno Teſtamento, Codicillo, o altra ultima volontà, nel quale, o nella quale detti Ufficiali de' Pupilli, & Adulti della Città di Firenze, o loro Ufficio ſaranno dati, conſtituti, o laſciati Tutori, o Curatori d' alcuno Pupillo, o Adulto, & Eſecutori d' alcuno Teſtamento, o altra ultima volontà, o governatori, & adminiſtratori d' alcuna eredità, o d' alcuni beni, o altra coſa appartenente al loro Ufficio, ſia tenuto, & debba infra quel tempo, & termine, & ſotto quelle pene, & pregiudizj, ſotto le quali è tenuto referire e contratti gabellabili alla gabella de' contratti, referirlo, & notificarlo a' detti Ufficiali, & loro Ufficio, o nelle mani del loro Cancelliere in ſcrittura, & in brevità il contenuto di tale diſpoſitione, acciò ne abbino tale quale notizia, & per difetto d' ignoranza non reſtino di non fare a quanto ſono tenuti per il debito del loro Ufficio, & non ne poſſino eſſere imputati.

LVIII. Ancora ſi provvede per tor via ogni occa-

occaſione di fraude, che detti Ufficiali poſſino retrattare le ſentenzie de' beni in pagamento preſi nella Corte del Palazzo del Podeſtà dalle madre de' Pupilli, o d'alcuna Corte quando ſi rimaritino, & che li Pupilli venghino ſotto la loro cura, avendo viſto per eſperienza le ſogliono pigliare molto graſſe con ſperanza di ſtarſi con li figliuoli, il che quando poi ne ſegue, redunda in grave danno, però ſi provvede quanto di ſopra, dovendo però preſervare a queſte tali donne le loro dori infino alla intera quantità, in modo non ricevino alcuno danno, ma che ne ſia fatto loro il dovere giuſtamente.

LIX. Et perchè abbino a procedere in fare alcuna dichiarazione ſopra di ciò giuſtamente nel ritrattare tal ſententie di doti, qualunque ſi teneſſi gravata poſſa ricorrere a Magnifici Signori Luogotenente, & Conſiglieri infra un meſe, & eſporre il ſuo aggravio, quali dipoi infra 2. meſi abbino a dichiarare ſe è ben giudicato, mal giudicato, & a tal loro dichiarazione ſi abbi a ſtare, & più non ſe ne poſſa conoſcere.

RUBRICA XV.

Che li Pupilli come ſono ſtati ſotto la cura del Magiſtrato, & altre perſone ſottopoſte non poſſino fare obblighi delle loro facoltà, ancorchè paſſati 18. *anni infino in* 22.

LX. Conſiderando alla prodigalità, & dilapidazione de' giovani, quali uſciti della cura, & reggimento di detti Ufiziali per avere compito anni 18. della loro età, dilapidano il loro inconſide-

ſideratamente, & in loro grave danno, & pregiudizio contrattano, & alienano i loro beni ſtabili, o pigliano mercanzìe, o cavalli a trabalzo, & quello, che con gran fatica, & diligenza gli Ufficiali anno certo di preſervare, & augumentare, in breve tempo conſumano contro l'onore delle perſone loro, & dignità delle caſate, & famiglie di eſſi.

Et conſiderando, che detta età d'anni 18. è molto tenera, & pericoloſa, atteſo che di ragione comune l'età minore è inſino in 25. anni, perciò abbracciando la via del mezzo, anno provviſto, & ordinato, che per l'avvenire tutti li Adulti della Città, & Dominio Fiorentino, comprendendo etiam la Città, Contado, & Montagna di Piſtoja, & qualunque altra terra privilegiata, quali ſaranno ſtati ſottopoſti alla cura, & Ufficio de' Pupilli, & Adulti della Città di Firenze, non poſſino in alcun modo direttamente o indirettamente, & ſotto alcuno queſito colore alienare, ne con qualunque titolo concedere, & in altri transferire beni immobili, o crediti di Monte, o riconoſcerſi debitori per cedole di loro mano, o inſtrumenti pubblici per conto di mercanzìe, cavalli, o beſtiami di qualunque ſorte, ſe non aranno finito 22. anni della loro età, ſenza licenza, & conſenſo di detto Magiſtrato, da ottenerſi per loro partito ſecondo gli ordini, in ciò aggravando le loro coſcienze a effetto abbino, & debbino conſiderare ſe la cagione dell' alienare o pigliare robe, o mercanzìe, o altro, e giuſta o nò & concedere licenza, o denegarla ſecondo parrà a loro ragionevole.

Et

Et queſto s'intenda eſſere, & ſia in augumento delli altri ſtatuti, & ordini della Città, & Terre del predetto Dominio, & Stato feliciſſimo di Sua Eccellenza Illuſtriſſima reſpettivamente, per li quali nell'azioni di tali minori, o adulti, o loro obblighi ſi ricercaſſi conſenſo di propinquo, decreto del Giudice, o altre ſolennità. Et in caſo di contraffazione tale alienazione, o obbligazione s'intenda eſſere, & ſia nulla, & di neſſuno valore, efficacia, & effetto.

RUBRICA XVI.

Che li Uffiziali del Monte di Pietà debbono eſſer depoſitari de Pupilli, & altre perſone ſottopoſte, & del modo del riſquotere da debitori de' Pupilli.

LXI. Ancora deliberorono per evitarci li pericoli che ogni giorno poſſono, accadere, & maſſime nel maneggio de' denari, che per l'avvenire li Magnifici Signori Ufficiali di Monte di Pietà ſieno depoſitarii loro delle pecunie Pupillari, o d'altri loro ſottopoſti, & detti Ufficiali ſieno tenuti traſmetterli per utilità di detta eredità per averne 5. per 100. a capo d'anno. Et detti Ufficiali di Monte, & loro Miniſtri ſieno tenuti pagare in tutto, o in parte ogni quantità di danari fuſſino ſtanziati per detti Ufficiali de' Pupilli a ogni loro richieſta, & a tali crediti ſi debba apporre la condizione, che del credito, & emolumenti detti Ufficiali de' Pupilli per ogni tempo durante la minore età d'eſſi Pupilli, nè poſſino fare la loro volontà, & finito tal tempo, & uſciti della cura del Magiſtrato, detti

detti Ufficiali ſieno tenuti a ogni requiſizione di derti fatti maggiori, & uſciti del loro reggimento liberate tali crediti da tal condizione a effetto li poſſino conſequire liberamente, conoſcendo li vogliano per qualche cauſa legittima, & ragionevole per dotare, o monacare ſorelle, o impiegarli in negozii utili, & onorevoli, ma quando conoſceſſino li voleſſino dilapidare, o dubitaſſino non andaſſino male per la qualità della perſona, allora poſſino ritenerli ſopra detto Monte ſieno detti maggiori ſaranno pervenuti alla età d'anni 22. finiti.

LXII. Ma quanto a danari de' mentecapti, & furioſi, o prodighi, o altri a loro ſottopoſti vi ſi abbino a conſervare inſieme con li emolumenti, fino che per partito di detti Signori Ufficiali non nè fuſſi tratti per comperare Beni ſtabili, o fare altre occorrenzie a boneplacito d' eſſi.

LXIII. Et per facilitare il modo del riſcuotere da' debitori de' Pupilli, ſi provvede, che per l'avvenire ogni volta che per parte degli Ufficiali de' Pupilli, ſarà alcuno, che ſia, o pretendino di eſſere debitore de' Pupilli, perſonalmente o alla caſa della ſua ſolita abitazione ſarà richieſto, che venga a udire avanti loro Ufficio la cagione, perchè non paga, o non è debitore, o è di minore ſomma, & tale così richieſto non compariſce, ſe abita in Firenze, o appreſſo alla Città infra le dieci miglia, infra ſei giorni, poi arà avuta tal richieſta, & ſe infra le venti miglia dieci giorni, & ſe di là dalle venti infra un meſe dal dì di tal richieſta, poſſa & debba eſſere gravato in perſona, & beni, come a detti

li Ufficiali parrà; Reſervandoli nondimeno ogni ſua ragione, la quale di poi poſſa dire, & allegare quando verrà, ma comparendo ſi oſſervi gli ordini di detto Ufficio, quali citazioni ſi debbino mandare in ſcriptis, delle quali; debba apparire rapporto in ſcriptis appreſſo detto Magiſtrato.

LXIV. Et li debitori liquidi de'loro Pupilli. & eziam Dio e loro Attori, che rimaneſſino loro debitori, o loro mallevadori, fatto loro la requiſizione d'un meſe, ſi poſſino mandare a ſpecchio per la rata del credito toccante al Pupillo, o Pupilli, o altri loro ſottopoſti, & non per più, come ſe fuſſino debitori del Comune, & il Notajo ſia tenuto ſtracciarli a qualunque Uficio fuſſino tratti del Comune di Firenze, inſino a che integralmente aranno ſoddisfatto a tal debito, ſotto pena di lire 100. piccioli per qualunque volta da applicarſi al Fiſco, & Camera Fiſcale.

RUBRICA XVII.

Che ogni volta, che Pupilli fatti maggiori, o altri ſtati ſotto la cura di tal Magiſtrato voleſſino, poſſino, aſtringere li Attori, & loro Amminiſtratori per detta Corte a farſi rendere li conti, & ridurli a dovere dove fuſſino leſi.

LXV. Avvertendo, che qualche volta per qualſivoglia cauſa occorre, che li Attori, altri che anno amminiſtrato i Pupilli, o altri ſottopoſti al detto Ufficio, non anno reſo conto della loro Attoria, & amminiſtrazione per qualche tempo, & ſe l'anno reſo li Pupilli fatti maggiori, & così uſciti della protezione, & reggimen-

mento di detto Magiſtrato, o menteccapti, ò prodighi divenuti in maggior ſentimento, & parſimonia ſi tengono gravati da detti ſaldi fatti dallo ſcrivano, o del negoziato d'eſſi Attori, & amminiſtratori; Et volendo rivedere tal conto, & fare ridurre le coſe a dovere, anno a ire all'Ordinario, & quivi muovere lite, a fare gravi ſpeſe, & perdere aſſai tempo per fare rivedere il conto, & reſtituire e reſti a detti Attori, o altri li anno amminiſtrati; Et parendo molto conveniente, che la cauſa loro riceva il ſuo debito fine, dove ha auto origine, conſiderato maſſime, che tali affari dependono dal principale negotio del governo, & reggimento di detti Pupilli, & Minori & altre perſone predette appreſſo al detto Magiſtrato, & ſui Miniſtri, pertanto provviddono & ordinorono.

Che per l'avvenire, le cauſe, liti, & quiſtioni, o controverſie, che naſceranno intra e già Pupilli, o Minori fatti maggiori, o loro eredi, & ſucceſſori, & altri predetti, & loro Attori ſtati deputati dall'Ufficiali de' Pupilli, o altri, che de facto li aveſſino amminiſtrati mentre ſono ſtati ſotto tal governo, ſi poſſino, & debbino movere, & trattare dinanzi al detto Magiſtrato infra tempo, & termine d'anni 10. proſſimi futuri dal dì, che tali minori fuſſino divenuti maggiori, non più oltre, & quivi diffinire, & terminare, come l'altre cauſe, che vi ſi agitano per l'ordinario, & non altrove in alcun modo.

LXVI. E quali Uficiali, non oſtante che tali Pupilli, o Minori ſieno fatti maggiori, & altre per-

persone predette sieno uscite della protezione, & governo del Magistrato, s' intendino essere, & sieno Giudici competenti di tali cause, & liti, quanto a questo effetto, & possino, & debbino in esse procedere, & quelle difinire, & terminare, & eseguire, come potrebbono, & possono l'altre, che appartengono all' Uffizio, & Jurisdizione loro dichiarando, che per alcuno non si possa declinare la loro jurisdizione, nè per altro modo evitare il loro judizio da farsi sommariamente, & atteśa la verità del fatto, direttamente, o per indiretto, nè sotto alcuno quesito colore. Et ciò che in contrario si facesse sia di nessun valore, & possasi, & debbasi per, detto Magistrato de facto revocare non obstanti &c.

RUBRICA XVIII.

Che li Uffiziali dei Pupilli possino vendere beni de Fratelli, o d' altri a chi si appartenessi dotare le fanciulle loro Pupille, per constituire loro le doti Competenti.

LXVII. Considerando che di molti fratelli, che escono della cura del Magistrato de' Pupilli, hanno sorelle una, o più che rimangono sotto la cura del Magistrato insino sieno maritate, o almanco arrivate al tempo di 25. anni, secondo la Legge che di ciò parla, pur qualche volta sono messe le fanciulle sole sotto tal cura per non aver fratelli, o averli maggiori, & che non obstante detti ufficiali sieno diligenti in fare dare loro li alimenti condecenti, & dichiarare la dote condecente, debbino loro dare, niente di manco non possi-

poſſino così facilmente trarre la dote de' fratelli o altri eredi del padre, o farla deporre come ſi doveria, a effetto di poter trovare mariti condegni, & partiti ragionevoli per excuſarſi, quando con non avere denari, & quando col dire non eſſere tenuti a sborſare la dote, ſe non ſi marita; o con voler dare beni molto lontani o ſterili, di ſorte, che con difficoltà ſi trova riſcontri, & volendo valerſene biſogna fare piati ordinarj, con grave ſpeſa, & perdimento di tempo in grave danno, & pregiudizio di dette fanciulle.

Et volendo pure non invecchino in caſa, & ovviare a tale inconveniente ſi provvede, che è prefati Ufficiali, o quelli, che per i tempi ſaranno, & le due terze parti di loro abbino pieniſſima autorità di riſtringere i prefati fratelli, o altri eredi del padre di dette fanciulle con ogni rimedio di ragione opportuno, quando ſaranno pervenute all'età d'anni 18., a deporre tal dote, & quantità di dote appreſſo al loro Camarlingo, o appreſſo il Monte della Pietà, ſotto nome di dette fanciulle, per darla al ſuo futuro marito per dote, o parte di dote, con quelli obblighi, & cautele che parrà a detti Ufficiali, per ſicurtà di detta dote, & all'effetto predetto ſia lecito a' detti Ufficiali, quando detti tali così ſiniſtraſſino di propria autorità, & de facto vendere de' beni di detti figliuoli, & eredi del padre a loro elezione per la concorrente quantità di detta dote precedenti nientedimeno i Bandi, & incanti. Et vendendoli all'incanto con la candela acceſa a chi più, & maggiore offerta ne farà, come fanno quelli de' loro Pupilli, & ricevere il prezzo, &

celebrare ſopra di ciò ogni inſtrumento neceſſario col conſtituto, ceſſioni di ragioni, promiſſione di difeſa generale, & altre clauſule conſuete, avvertendo però di pigliar capi di beni più conformi al prezzo abbino di biſogno, che ſia poſſibile, in ciò aggravando le loro coſcienzie, & quando pure traſcendeſſi, qual coſa la quantità della coſa ſi poſſa, & debba pagare a detti eredi, o creditori di detta eredità.

LXIII. E tal vendite così fatte, etiam ſenza l'intervento di tali debitori, vaglino & tenghino come fatte da' Giudici ordinarj, per autorità del Comune di Firenze, & godino tutti quelli benefizj, privilegj, & favori & prerogative che godono qualunque altre vendite, & alienazioni fatte per autorità del Comune di Firenze, & etiam da Sindachi de' Ceſſanti, ſecondo la forma delli Statuti, & ordini che di ciò parlano.

RUBRICA XIX.

Che gli Ufficiali poſſino celebrare qualſivoglia inſtrumento ſenza il conſenſo delle fanciulle, che ſuſſino ſotto la loro cuſtodia, & etiam delli maſchi, ogni volta che ſoſſino aſſenti dalla Città per 10. *miglia.*

LXIX. Conſiderando che ſecondo lo ſtile di tal Magiſtrato, conforme alla diſpoſizione di ragione comune introdotta ogni volta, che il Pupillo, o Pupilla, è maggiore d' anni 7. è neceſſario intervenga inſieme con gli Uffiziali a fare un contratto valido, & che ogni giorno occorre fare compromeſſi, ratificazioni di lodi, diviſioni di beni

beni immobili, vendite, ceſſioni di ragioni, convenzioni, tr nſazioni, & parti, mandati, & procure, tanto per la Città o Dominio, quanto per fuori dello Stato di Sua Eccellenza Illuſtriſſima, & altri ſimil contratti importanti, & prejudiciali, & che il più delle volte tali Pupilli, o Pupille ſono lontani 30. 40. o 50. miglia, o più, & volendoli fare venire, procede con gran ſiniſtro, & ſpeſa loro, & con intervallo, & dilatione di tempo. Et che li negozj, & affari loro, ſono tali, che non aſpettano tardità, o dilazione di tempo; & qualche volta etiam, tali eſſendo adulti, ſi trovano a Roma, Napoli, Lione, o altri ſimili luoghi diſtanti, di ſorte che non ſi poſſino avere; Et le fanciulle ſpeſſe volte ſi trovano in ſerbanza in Monaſteri pure di età matura, quali l'intereſſati non vorriano fare cavare de' detti luoghi per di molti oneſti riſpetti; Et volendo a tale diſordine obviare provvidono, deliberorono, & ſtatuirono, che quanto alle fanciulle, ſieno nella Città o fuori, non ſieno tenute a intervenire nella celebrazione di tali inſtrumenti, ma gli Ufficiali da per ſe poſſino fare, & concludere tutto quello, & quanto farieno con l'intervento loro, & celebrare tutti gl'inſtrumenti occorrenti, come potrebbono ſe fuſſino inſieme con dette Pupille.

LXX. Et quanto a' maſchi s'intendino avere, & abbino a intervenire nella celebrazione di tali inſtrumenti trovandoſi abitare familiarmente nella Città Ducale, & avendo finito anni ſette della loro età, ma trovandoſi nel feciliſſimo ſtato di Sua Eccellenza Illuſtriſſima o fuori del Dominio

possino, & sia lecito a detti Ufficiali da per loro celebrare tali instrumenri, di che di sopra senza l'intervento di essi Pupilli.

RUBRICA XX.

Delli nomi dei Ministri, & loro titoli, & ordini.

LXXI. Atteso in detto Magistrato da molt'anni in quà essere più ministri, & che anticamente quello, che esercitava il Camarlingatico, si chiamava Ragioniere, & Provveditore, & che per essere dipoi multiplicati li negozi, & affari di tal Magistrato per la multiplicità dell' eredità, & altri che vengono sotto la cura di detto, & si sono accresciuti altri Ministri, che anno li Ufici loro distinti, & separati, & il Camarlingo non ha di presente altra cura, se non delle pecunie, de' Pupilli, essendosi conosciuto per esperienza, che non può attendere ad altro per non essere informato de negozj occorrenti del Magistato: Però si provvede, che per levare confusione per l'avvenire, quello si trahe in Palazzo secondo gli ordini per un'anno, non si chiami più Ragioniere, nè Provveditore, ma solo Camarlingo de' Pupilli. E tale Ufficio del Provveditoratico, per esercitare il Massario, si chiami Provveditore, & Massario, & quello del Ragioniere, per esercitarlo lo Scrivano, si chiami Ragioniere & Scrivano.

LXXII. Et perchè detto Camarlingo, secondo le Leggi vecchie aveva a dare mallevadori uno, o più, per 4000. fiorini, ne' quali tempi spesse volte aveva in mano tal quantità, o maggiore, & da

& da più anni in quà per eſſere fatti noſtri Depoſitarii i Monti della Pietà, non tiene in mano molta notabile quantità, & occorre di molte volte, che anno difficultà in trovare mallevadori per tanta ſomma, però ſi provvede, che per l' avvenire baſti dia uno o più mallevadori per la ſomma di fiorini 2000. d'oro di moneta da approvarſi ſecondo gli ordini, & ſia tenuto, & obbligato tal Camarlingo venire perſonalmente tutti i giorni delle tornate degli Ufficiali, al ſuono della campana, & quivi ſtare quanto riſiede detto Ufficio, acciò ſi poſſino ſpedire le faccende occorrenti, & dare eſito alli ſtanziamenti, quale Camarlingo non poſſa pagare ſomma alcuna ſenza lo ſtanziamento, & partito dell' Uficiali, & i danari piglierà di diritti, contradiritti, o taſſe, o altro attenente a detto Uficio, ſi debba mettere a entrata per polizza del Cancelliere, o ſuo Coadiutore, o Provveditore, & quelle rimandare con la nota delle carte dove ha meſſo a entrata dette pecunie, acciò poſſino ſempre avere riſcontro, & così ſia obbligato a ogni requiſizione del Provveditore di detto Ufficio mandare le pecunie aveſſi in mano de' Pupilli, o altri ſottopoſti; Et quale detto Proveditore giudicaſſi doveſſino ſtare in ſu detto Camarlingo per qualche ſpazio di tempo, ovvero a chi atteneſſino non ſe ne fuſſi per ſervire in breve, traſmetterli al Monte di Pietà depoſitario del noſtro Uficio ſecondo gli ordini. Et detto Provveditore ſia obbligato almeno ogni meſe una volta viſitare l' entrata del Camarlingo, che per tempi ſarà, & come più informato commetterli quelle pecunie, che debba traſmettere,

laſciandoli in mano almeno fiorini 25. per ciaſcuna eredità per le loro occorrenzie. Et perchè occorra che nelli giorni, ne' quali non ſi raguna il Magiſtrato, ſpeſſe volte venire debitori a pagare diritti, contra diritti, o taſſe di ſentenzie, o d' altro, ſia lecito in tal caſo al Provveditore, & Maſtario pigliare tali danari per comodo di tali così paganti, & utile del Magiſtrato, & metterli a entrata a un ſuo baſtardello, per darne dipoi conto, & farli mettere a entrata al Camarlingo, come ſino a quì ſi è uſato fare. Et tal Provveditore, & Maſſajo ſia tenuto ritenere quattro libri, & in ſu quali ſia obbligato deſcrivere ſu uno tutti i debitori delle taſſe dell' entrate annuali, & danari che a rincontro ſi riſcoterà per detto conto, & in ſu un' altro tutti i libri gli ſaranno conſegnati, o veró depoſitati da qualunque perſona, per ordine di detti Ufficiali, & in futuro tutte le orerìe, gioje, o altri arneſi li ſuſſino dati in cuſtodia, ſecondo l' ordine ſopraſcritto, & ſimilmente tutte quelle maſſerizie, arneſi, o mobili ſi conſegnaſſino alla madre de' Pupilli in conto, & diminuzione delle loro doti, ovvero legati, o altri loro crediti, o per uſo de' Pupilli tanto a dette loro madri, quanto a qualunque altri li riteneſſi in cuſtodia. Et ſimilmente debba deſcrivere in ſu detto terzo libro tutti quelli intereſſati con Pupilli, o Pupille, o altri ſottopoſti, che annualmente ſaranno citati, quando ſi riveggano, & mettano in ſaldo i conti delle loro amminiſtrazioni, & così la tutela, o vero deſcrizione, che fanno gli Ufficiali ciaſcuno anno del meſe di Settembre, circa il taſſare l' eredità in quel-

quella ſomma, che convenientemente, par loro. Et in ſul quarto, & ultimo li debitori delle taſſe delle ſentenzie, & condennazioni ſi faranno per detto Magiſtrato di tempo in tempo. E di più ancora ſia tenuto, & debba provvedere a tutte le occorrenzie del Magiſtrato di libri, cera, fogli, fuoco, torci, & lumi, & altro occorreſſi per uſo di detto Uſficio con più riſparmio ſia poſſibile, & tutto accurare con diligenza, & avere cura allo Archivio, & alla conſervazione delle ſcritture pubbliche, & private, che in quello ſi ritengono come inſino a quì è ſolito eſercitarſi ſotto l'Ufficio, & membro del Maſſajo, & non ſia tenuto, nè obbligato ad altro, ſalvo che ogni giorno di lavoro ſia tenuto, & debba rappreſentarſi, & ſtare al detto Ufizio per provvedere a quello occorre giornalmente, come di ſopra, ma non s'intenda però, ſottopoſto alla campana ſe non i giorni delle tornate, che ſi raguna il Magiſtrato. Et perchè non abbi a naſcere difficultà ſopra li ordini d'eſſi miniſtri di detto Ufficio nell'ire a proceſſione, o nell'eſſere deſcritti alla tavoletta, o convenendo inſieme in altri affari, deliberorono, che il primo luogo ſia del Cancelliere, ſecondo del Camarlingo, terzo del Provveditore & Maſſajo, il quarto del Ragioniere & Scrivano; il quinto del Coaudiutore del Cancelliere, ſeſto & ultimo del Provveditore & Maſſajo dell'incanto.

LXXIII. Et ſimilmente loro ſalarii ſoliti, & mance, sì loro, quanto etiam a detti Signori Ufficiali ſi paghino per quelle perſone, & in quelli tempi ſino a quì ſi è coſtumato, & precedenti li ſoliti ſtanziamenti ſecondo il conſueto.

LXXIV. Conſiderato detto Magiſtrato avere juriſdizione ordinaria per la Città, & tutto il feliciſſimo Stato di Sua Eccellenza Illuſtriſſima, & così conoſcere, & decidere le cauſe de' loro ſottopoſti, & avere ancora ampla autorità nelli caſi criminali, & conformarſi molto il loro procedere, & giudicare ſecondo l'uſo de' Signori Sei della Mercanzia, & dove manchino li loro Statuti dovere ricorrere a quelli, & avvertendo etiam che pure è Magiſtrato antichiſſimo, & in quello, ſecondo gli ordini ſempre riſiede almanco uno de' Magnifici 48., & uno de' 200. eletti da Sua Eccellenza Illuſtriſſima, & non di manco quando ſi va proceſſionalmente, va dietro a molti Magiſtrati, che ſono molto inferiori, & anno ſolamente cura particolare di riſcotere gabelle di mercanzìe, ſale, vino, & macello, o altro: & volendo che detto Magiſtrato abbi il ſuo luogo, quale inſtantemente merita, & che ſi conſervi la diligenzia, & onore di quello, però ſi provvede che per l'avvenire il Magiſtrato de' Pupilli vadi proceſſionalmente immediate dopo i Signori Sei della Mercanzìa. Et così in tal caſo ſia chiamato dall' appuntatore della famiglia di palazzo, quando chiama i Magiſtrati. Et tale luogo dichiararono eſſere per l'avvenire il ſuo luogo, & grado condecente, & congruo alla qualità, & condizione, & prerogative di tal Magiſtrato, & dignità delle perſone che a quello riſeggono.

Die 20. *Auguſti* 1565.

Il Magnifico, & Eccellente Conſiglio, & Pratica Secreta di Sua Eccellenza Illuſtriſſima avendo

do più volte udito per la lettura de' ſuoi Cancellieri li ſottoſcritti Statuti, attenenti al Magiſtrato dell' Officiali de' Pupilli, & Adulti della Città di Firenze contenuti nel preſente volume, ſotto 20. Rubriche diſtinti in altrettanti Capitoli, & quelli maturamente, & con diligenzia conſiderati, per vigore di qualunque loro autorità, & atteſo maxime il Reſcritto del Principe noſtro Signore ſotto dì 18. d' Agoſto, li approvorono, & confermorono, & per approvati averſi volſono in ogni modo. Mandantes, &c.

Nei caſi non previſti dalla Riforma de' Pupilli a quale ſtatuto deva ricorrerſi

DEL DÌ 21. NOVEMBRE 1565.

LXXVI. Atteſo il memoriale fatto per il Cancelliere delli Officiali de' Pupilli, che ſarebbe bene in defetto delli Statuti ordinar a qual ſi aveſſi a ricorrere, & conſiderato le Signorìe alla lor reformatione, & che pochi poſſono eſſere li caſi che non ſieno compreſi, & ſpecificati in detti Statuti reformati per Lor Signorìe, come di ſopra, & che occorrendo potrebbe facilmente eſſere cauſa, che aveſſe biſogno di rigoroſa juſtitia, o di molta equità, & fuſſe neceſſario darli rimedio più proprio, che ſi poteſſe; Perciò, moſſe da queſte, & altre giuſte cagioni, deliberorono che indefetto, & in quelli caſi che non ſieno compreſi in detti Statuti, ſe ne abbia a ricorrere al detto Magnifico Conſiglio, & Pratica Secreta, & li De-

Deputati potranno con participatione di Sua Eccellenza Illuſtriſſima provvedere al biſogno, & qualità dell' occorrenza, & così ordinorono in ogni migliore modo, & ſtatuirono. Mandantes &c.

Ego Franciſcus Vinta I. V. D. Advocatus, Florentinus Officialis Reformationum, & Secretarius Præfatæ Suæ E. I. manu propria.

Della Tariffa, ovvero taſſa attenente all' Officio del Magiſtrato de' Pupilli della Città di Fiorenza.

LXXVII. Avendo il Magnifico, & Eccellente Conſiglio, & Pratica Secreta reformato, & ridotto inſieme nel preſente volume li Statuti, & ordini delli Ufficiali de' Pupilli, & Adulti della Città di Fiorenza, ſi è volto a riformare ancora la Tariffa, ovvero taffa delli diritti, & altre ſpeſe, che ſi fanno per li Pupilli, che entrano ſotto la cura di quel Magiſtrato, & nelle cauſe, & indizii che ſi trattano a quel Tribunale, li quali diritti, & ſpeſe ſervono per la maggior parte per i biſogni di quello Officio a comodo della Camera Ducale, & in oltre ha reformato ancora la taſſa. ovvero tariffa de' diritti, & participazione di quella Cancellerìa per benefizio de' Pupilli, & delli altri, che ſono aſtretti litigare dinanzi a quel Magiſtrato, ne' modi che ſeguono appreſſo.

Taſſa d' entratura.

Ciaſcuno Pupillo, ovvero adulto che entra ſotto la tutela, & cura di eſſi Ufficiali ſia tenuto, & debba pagare, come ſi dice per l'entratura

ſara al detto Ufficio l'infraſcritte ſomme, & taſſe.

Se l'eredità del Pupillo ſarà di valuta ſino a ſcudi cinquecento debba pagare uno per cento.

Da ſcudi cinquecento ſino a ſcudi mille, oltre a un per cento, che ha pagare ſino alla ſomma di ſcudi cinquecento, paghi da indi in sù un mezzo per cento, exempli grazia l'eredità vale ſcudi ſei cento deve pagare per entratura ſcudi cinque & mezzo, & così ſeguendo ſino a ſcudi mille, talchè l'eredità che varrà ſcudi mille, pagherà per entratura ſcudi ſette, & mezzo. Et da ſcudi mille in sù ſia in arbitrio del Magiſtrato il dichiarare la taſſa, avendo riſpetto al Pupillo, & all'Ufficio, ma non poſſa paſſare per qualſivoglia valſente d'eredità al più la ſomma di ſcudi quindici.

Il Maſſajo di detto Ofizio partecipi il ſexto di ciaſcuna taſſa per l'entratura ſtabilita come di ſopra, ſiccome ſino a quì ha partecipato.

Et li Donzelli conſeguino il medeſimo emolumento per l'entratura, come han fatto ſino a quì, cioè, per la minore ſomma lire una, & per la maggiore al più lire ſette, ſoldi dieci.

Taſſa de' diritti.

Per le domande che ſi fanno dinanzi a quel Magiſtrato oſſerviſi la ſcala & Tariffa ſino a quì oſſervata, ſalvo & eccetto che li Pupilli ſieno tenuti pagare ſolamente la metà del diritto, & contra diritto reſpettivamente, quando ſaranno Attori, o Rei. Ma gli altri litiganti paghino l'intero diritto, & contra diritto.

Et ſe un Pupillo ſarà condennato nelle ſpeſe,

nella

nella taſſazione ſi uſi il medeſimo defalco, che non abbia a rifare più che la metà del diritto, o contradiritto.

Quando le cauſe ſi commettono per deciſione o relazione alli Giudici di Ruota, così per volontà delle parti, come d'ordine del Magiſtrato, ſe ne abbia a pagare il diritto & contra diritto ſecondo la taſſa, & ſcala vecchia, ſalvo ſempre che il Pupillo paghi la metà come di ſopra.

Taſſe di Sentenzie.

Qualunque averà la ſentenzia in favore paghi la taſſa della ſentenzia all' Ufizio ſecondo la tariffa, & ſcala vecchia, ſalvo & eccetto il Pupillo, al quale ſi oſſervi il defalco della metà, come di ſopra, etiam nella taſſazione delle ſpeſe, che egli aveſſi a rifare al ſuo avverſario, & tali taſſe ſi riſquotino a moneta corrente ſenza l'aggio, & non più a moneta vecchia.

Et perchè in queſta nuova ordinazione ſi è diminuito qualche coſa a benefizio de' Pupilli, & in danno dell' Offizio, che ha ſupplire ai ſuoi biſogni per ſalarj de' Miniſtri, fuoco, & lumi, & altre coſe neceſſarie, ancorchè ſi ſia aggiunto, che delle cauſe che ſi commettono alla Ruota, ſi paghino li diritti, pare ſi poſſa ſupplire largamente a quell' Ufizio con nuovo riſparmio, & modo infraſcripto, cioè.

All' Ofizio de' Pupilli ſi trahe ogni anno un Camarlingo, & ſe li dà di ſalario ſcudi 48., & di più certe mance, ma rare volte ſi trova, che chi è tratto lo voglia eſercitare, ma ſi conviene con il Maſſajo, che è Benedetto Gimignani, & li

li dà certo emolumento, chi più, & chi manco, & lo eſercita per lui, però pare ſi levi queſto Camarlingo, & ſe ne dia la cura a detto Maſſajo con ſalario di ſcudi 10. l'anno, ſenza retenzione, & ſenza le mance di eſſo Camarlingo, & ſia il Maſſajo tenuto ciaſcun anno dare nuovi mallevadori da approvarſi ſecondo il ſolito, & così ſi riſparmierà ogn'anno tra il ſalario, & le mancie ſcudi quaranta in circa, a benefizio della Camera.

Et perciò queſta nuova ordinazione, così della tariffa riformata, come dell' Ufizio del Camarlingo abbia luogo per tre anni, per vedere in tal tempo quello che ne ſegue.

Die 3. Septembris 1565.

LXXVIII. Et aggiungendo alla ſopradetta Tariffa attenente all' Ufizio, & Magiſtrato de' Pupilli, vuole che quanto all' approbazione de' Mallevadori delle Tutele, che hanno a eſſere approvate dall' Ufiziali, ſe l'eredità ſarà povera, e di poche ſubſtanzie, non ſi poſſa per l' approbazione di tali tutele pigliare più che ſoldi 13. & danari 4. per ciaſcuna approbazione, & ſe l'eredità ſarà facoltoſa, & ricca ſi poſſa pigliare per l'approbazione di tali tutele lire una, & ſoldi dieci, rimettendoſene quanto alla qualità dell'eredità Pupillari all'arbitrio, & buona deſcrizione di eſſo Magiſtrato.

Et ſalve le limitazioni ſopradette & ciaſcuna di eſſe, concernenti li diritti di quella Caſſa & Ufizio de' Pupilli, s'oſſervi la taſſa, & li pagamenti delli diritti in quel modo, che ſino a quì

ſi è

ſi è coſtumato, eccettuato ſempre quello che fuſſe, o per uſo, o per legge contrario all'ordine, & limitazioni narrate, & ſtabilite come di ſopra.

Tariffa attenente in tutto alla Cancellerìa.

Per ciaſcuno inventario ſi farà nella Città di Fiorenza, & ſi metterà al libro, la mercede ſia ſecondo la valuta della eredità a dichiarazione del Magiſtrato, non potendo dichiarare meno di lire una, nè paſſare lire 10. per ciaſcuno inventario.

Per inventario fatto fuora della Città, & copiato al libro, la mercede ſia a dichiarazione del Magiſtrato, ma non poſſa paſſare al più lire cinque, & il meno ſia lire una.

Quando il Cancelliere, o Sotto-Cancelliere cavalca fuori per conto dell'Ufizio, ſi oſſervi quello, che ſino a quì ſi è uſato.

Per rogo di Mallevadorìe, compere di beni ſtabili, nominationi, copie di ſtanziamenti, rogo di procura per la Città, o ſuo Dominio inſieme con la copia, per ciaſcuno atto ſoldi tredici & danari quattro come ſino a quì ſi è uſato.

Per rogo d'apprenſione d'eredità, compromeſſi, locazioni, conduzioni, ceſſioni di ragioni, fini, & quietanze, rogo di vendere crediti di Monte, & copia, per ciaſcuno atto in tutto lire una, ſoldi ſei, denari otto, cioè, ciaſcuna delle parti paghi ſoldi tredici & danari quattro.

Per rogo di lodi, tranſactioni, ſtagli, diviſioni di ragioni, creazioni di compagnìe, per ciaſcuno di eſſi roghi, & atti in tutto lire dua.

Per rogo & copie di procure diſteſe, & ſigillate, che vanno fuora del Dominio, in tutto lire

re quattro, ma ſe ſi anno a pagare a ſpeſe de' Pupilli, ſia la metà manco, cioè lire due.

Per copia d'ogni ſcrittura, che ſi cavaſſi di filza per carta in atti, comprendendoſi anco l'Inventarj, ſoldi tre per ciaſcuna carta.

Per copia di conſiglj di Dottori, loro motivi, & rapporti di Ruota, per carta ſoldi ſette.

Per punti che ſi commettono per il Magiſtrato alla Ruota, o altri Dottori in tutto lire dua.

Per eſamine di teſtimonj, ſoldi quattro per carta; ſieno quanti capitoli ſi voglino, & per la copia di eſſi teſtimoni ſoldi tre per carta.

Per bullettino, & licenzia della carcere ſoldi ſei danari otto.

Per rogo d'ogni ſentenzia ſoldi tredici, & danari quattro, & quanto a Pupilli ſolamente ſoldi dieci, & volendone la copia inſieme con il rogo, quanto alli altri lire una, & quanto a Pupilli ſoldi dodici.

Per copia di parti dell' Ufficiali, i Pupilli paghino ſoldi ſei, & danari otto, & li altri ſoldi dieci.

Per licenza, & partito de Maritaggj delle Pupille, ſe la dote ſarà ſcudi 600. o da indi ingiù ſoldi 13. danari quattro; da indi in sù per ogni ſomma lire una, & ſoldi ſei danari otto.

Per rogo delle vendite de beni immobili con li Bandi, & Incanti, & tutto paghi il comperatore.

Da ſcudi cento in quà lire una.

Da ſcudi cento a ſcudi trecento lire dua.

Da ſcudi trecente a ſcudi ſeicento lire tre.

Da ſcudi ſeicento a ſcudi mille lire quattro.

Da

& diſtribuiſca al Cancelliere, o al ſuo Coadiutore, affinchè procurino, & ſollecitino tale exaſtione.

La quale ordinazione di Tariffe, & diritti così per il Magiſtrato, & Officio de Pupilli, come per la ſua Cancelleria, & Cancellieri, che per li tempi ſaranno, li Signori Deputati del Conſiglio, & Pratica Secreta comandorono in avvenire doverſi oſſervare inviolabilmente per chi ſi aſpetterà ſotto pena dell' indignazione di Sua Eccellenza Illuſtriſſima, & dell' arbitrio di lor Signorìe da incominciarſi il dì 1. di Settembre proſſimo avvenire 1565. Et in difetto & per quelli caſi, che non veniſſino compreſi nelle ſopraſcritte limitazioni, & dichiarazioni, deliberorono, & volſono, che ſe n' abbia a ricorrere alla dichiarazione del predetto Conſiglio, & Pratica Secreta ſtando fermo nondimeno quello, che ſi è diſpoſto di ſopra delli diritti, & tariffa antica attenente al Magiſtrato, & Officio de Pupilli, referendo l'una coſa all'altra convenientemente, & così ordinorono, ſtatuirono, & comandorono in ogni miglior modo. Mandantes &c.

Ego idem Franciſcus Vinta manu propria ſubſcripſi.

NUOVA RIFORMA

Del Magiſtrato de Pupilli fermata nel Supremo Magiſtrato degl'Illuſtriſſimi Signori Luogotenente, e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina (1)

DEL DÌ 24. GENNAJO 1647.

SOMMARIO.

1. *I Tribunali, o Rettori del Dominio Fiorentino non poſſono dar Tutori, o Curatori ai Pupilli, o Minori ſecondo la riforma dell' anno 1565. ſotto pena di ſcudi 25.*

2. *Le tutele, e cure legittime riſervate al Zio non poſſono dal Medeſimo accettarſi ſe non compita l'età di anni 25.*

3. *I Tutori legittimi come ſopra non poſſono reintegrarſi ad accettarle, ne anche per grazia.*

4. *I Tutori, e Curatori leggittimi ſono obbligati in ciaſcun anno a render conto, con pagare nell' atto, che lo rendono una annua taſſa di lire 7. o di lire 3., e ſoldi 10., o di lire 2. ſecondo le qualità delle tutele maggiori, mediocri, o minori.*

5. *Cumulative accordate al Magiſtrato dei Pupilli in quelle cauſe, ove hanno intereſſe i Pupilli.*

6. *Tutti i Curatori, che ſaranno deputati all' eredità jacenti devono darſi in nota nel Magiſtrato dei Pupilli dentro giorni otto, dal dì, che avranno accettata la Deputazione, e non poſſono vendere le maſſe-*

(1) *Tom. I. §. 26. p. 83.*

maſſerizie, ed arneſi ereditarj, altrimenti, che per via d'incanto.

IL Sereniſſimo Gran-Duca di Toſcana, e per Sua Altezza Sereniſſima gl' Illuſtriſſimi Signori Luogotenente, e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina.

Invigilando loro Signorìe Illuſtriſſime al buon Governo del Magiſtrato & Offiziali de' Pupilli & Adulti della Città di Firenze, & alla cura delli ſottopoſti al medeſimo Magiſtrato, e volendo perciò a quelli opportunamente provedere, hanno provviſto, & ordinato in eſecuzione di Reſcritto della prefata Alt. S. del dì 19. ſtante, che per l'avvenire ſi oſſervino inviolabilmente gli ordini infraſcritti, li quali hanno lor Signorìe Illuſtriſs. dichiarato, che s' intendino fatti in aumento di quanto viene diſpoſto, & ordinato per li Statuti, Ordini, & altre Riforme per il paſſato fatte per il medeſimo Magiſtrato, e che per quanto a quelle non venga per queſta preſente Riforma derogato.

I. Perciocchè rinnovando, e dichiarando la diſpoſizione contenuta nella Riforma delli Statuti di detti Uffiziali de' Pupilli dell' anno 1565. Rubrica prima ordinorono, e comandorono, che neſſuno Tribunale, o Rettore del Dominio Fiorentino ardiſca, o preſuma di dare Tutorj, o Curatori a Pupilli, o Minori, che ſecondo la medeſima Riforma doveſſero eſſere ſottopoſti al Magiſtrato de' Pupilli ſotto pena a quelli, che riſeggono in detti Tribunali, e a Rettori, & a tutti i loro Cancellieri, Notai, Attuari, o altri, che aveſſero parte in tal tranſgreſſione di ſcudi venticinque per

ciaſcuna volta, e ciaſcuno di loro *in ſolidum* applicati al medeſimo Magiſtrato de' Pupilli, eccettuati ſolamente i Pupilli, o Minori, che ſiano veramente poveri, o miſerabili, che non abbino di che ſoſtentarſi nelli quali ceſſi la ſuddetta proibizione.

II. Et in oltre provveddero, & ordinorono, che le tutele, e cure legittime per la detta riforma dell' Anno 1565. riſervate al Zio da canto di Padre, Fratello Carnale, o Cugino, non ſi poſſino da quelli accettare ſe non averanno l' età d' Anni 25. ſecondo i termini di Ragione Comune.

III. Che paſſati li tempi per le nuove ordinazioni dell' Anno 1638. preſcritti all' accettare le tutele legittime non s' intenda alcuno reintegrato ad accettarle, nè anco per grazia, mentre tal grazia non ſia fatta con precedente Informazione del medeſimo Magiſtrato, nelle quali Informazioni ſi rappreſentino l'ordinazioni predette, e quanto occorra per ſervizio di eſſo Magiſtrato, per eſeguir poi ogni comando della medeſima A. S. & altrimenti le dette grazie non s' ammettino.

IV. Che li Tutori, e Curatori, che ſecondo gli ordini del Magiſtrato de' Pupilli ſono ammeſſi alle tutele legittime, ſiano obbligati a render conto ogni Anno della loro Amminiſtrazione al medeſimo Magiſtrato de' Pupilli con pagare perciò nell' atto di tal rendimento un annua taſſa di lire ſette, o ſi vero di lire tre, e ſoldi dieci, o di lire due, ſecondo la qualità delle tutele maggiori, mediocri, o minori ſenza dover fare alcuna altra ſpeſa per detto rendimento di Conti; e

quan-

quanto alli Tutori Teſtamentari non s'intenda per ora ordinata novità alcuna.

V. Che in tutte le Cauſe dove ſia intereſſe di Pupilli, benchè abbino il Tutore Teſtamentario, o legittimo, ſiccome ancora in tutte le cauſe delle perſone miſerabili il Magiſtrato de' Pupilli poſſa eſſer Giudice competente come gli altri Giudici ordinari di ſimili perſone, e queſto s'intenda cumulativamente, non privativamente alli altri Tribunali, e Giudici ſuddetti.

VI. Che tutti li Curatori, che da qualſivoglia Tribunale di Firenze ſaranno deputati all' Eredità Jacenti devino andare a darſi in nota nel Magiſtrato de' Pupilli dentro a otto giorni dal dì nel quale averanno accettata la loro Deputazione, ſotto pena mancandone di ſcudi dieci applicati al medeſimo Magiſtrato; e che non poſſino vendere le maſſerizie, & arneſi Ereditari altrimenti, che per via dell' incanto di detto Tribunale ſotto pena di ſcudi cinquanta per ogni volta, che vendeſſero altrimenti, e di dovere reintegrare il Magiſtrato di tutto quello, che nel medeſimo ſarebbe dovuto pervenire per li ſoliti diritti della vendita di dette coſe.

Comprendendo ancora la Città Contado, e Montagna di Piſtoja, & ogni altro luogo Privilegiato, benchè aveſſe biſogno di eſpreſſa, e ſpeciale menzione.

E tutto non oſtante qualſivoglia coſa in contrario, alla quale con la loro pieniſſima autorità derogarono. Mandantes &c.

Matteo Neroni Cancelliere.

BANDO

Circa l'eſecuzione de' Privilegi, e Statuti del Magiſtrato delli Signori Ufiziali de' Pupilli, ed Adulti della Città di Firenze, ottenuto nel Supremo Magiſtrato (1)

DEL DÌ 18. GENNAJO 1717.

IL Sereniſſimo Granduca di Toſcana, e per S. A. R. gl' Illuſtriſſimi SS. Luogo Tenente e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina.

Fanno pubblicamente bandire, e notificare a qualunque perſona di qualſivoglia grado, ſtato, e condizione, qualmente eſſendo pervenuto a notizia di S. A. R. che circa li mutoli, e ſordi a natura furioſi, mentecatti, dementi, prodighi, dilapidatori, o altri ai quali è conveniente, che reſti interdetta l'amminiſtrazione delle ſoſtanze, e facoltà loro, non reſta eſattamente oſſervato il diſpoſto nella rubrica ſeconda, ed in altre della Riforma dalli Statuti degl' Offiziali de' Pupilli, ed Adulti della Città di Firenze de' 20. Agoſto 1565. in grave pregiudizio del buon regolamento delle coſe loro, la medeſima A. R. di ſua certa ſcienza, e di ſuo moto proprio vuole, e comanda, che reſti preciſamente oſſervata la detta Riforma, dichiarando per maggior chiarezza, ed augumento ancora del diſpoſto, e contenuto nella medeſima non oſtante qualſiſia legge, uſo,

(1) *Tom. I. §. 20. p. 79.*

uſo, o conſuetudine in contrario, al che tutto S. A. R. con la pienezza della ſua autorità intende di derogare, che tutti li ſoprannominati ſiano, e devano eſſere privativamente ſotto la Giuriſdizione di detti Ufiziali de' Pupilli, conforme ſono li Pupilli, o minori a loro ſottopoſti, ſenza che vi ſia altro Tribunale, o Giudice, che vi ſi poſſa intromettere, e ſolamente al Magiſtrato loro Supremo appartenga dichiarare, per commiſſione di S. A. R. o per loro decreto, alcuno ſia furioſo, mentecatto, demente, prodigo, dilapidatore, o tale a cui ſia conveniente interdire l'amminiſtrazione, ſenza poterſi ingerire di vantaggio, di modo che immediatamente, che ſaranno dichiarati tali, detti Ufiziali de' Pupilli s' intendano eſſere, e ſiano propoſti alla Cura, e governo loro nel medeſimo modo, e forma in tutto, e per tutto, che ſono alli Pupilli, e minori loro ſottopoſti, di modo che non poſſano eſſer convenuti avanti altri Giudici, o Tribunali, nè per eſſi convenire altri, ſe non avanti il detto Magiſtrato de' Pupilli, e perchè tutto reſti puntualmente oſſervato, ha la R. A. S. ordinato, e comandato, che ſi faccia pubblicare, bandire, e ſtampare il preſente ſuo moto proprio, comandandone l'inviolabile oſſervanza non oſtante ec. mandantes ec.

Franceſco Galeotti Cancelliere.

MOTUPROPRIO

Abolizione della Congregazione dell' Annona

DEL DÌ 24. AGOSTO 1775.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria,
e di Boemia, Arciduca d'Auſtria,
Gran-Duca di Toſcana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *IL Magiſtrato degl' Otto preſiede alla cognizione delle traſgreſſioni dei Fornari, Macellari, ed altri venditori dei commeſtibili.*

2. *Le Cauſe civili ſi decidino dall' Auditore della Camera del Commercio, e da qualunque altro Tribunale.*

3. *L'Uffizio dell'Annona è ridotto ad un ſemplice ſcrittojo.*

4. *Provedimenti, e cautele per il bene pubblico in ordine alla contrattazione.*

5. *Proibizione d'ingannare i Compratori, o nel peſo, o nella miſura, o nella qualità*

6. *Incumbenze date ai Reſidenti dei Magiſtrati Comunitativi.*

7. *I Giuſdicenti procedino ex officio, e per inquiſizione contro i perturbatori delle contrattazioni.*

8. *Il Magiſtrato Comunitativo elegga due Perſone idonee fra gl' abitanti per eſercitare l' incumbenze.*

9. *I Giu-*

9. *I Giusdicenti locali devono invigilare che tutti presentino nel suo Tribunale le consuete portate.*

10. *Le Comunità provedino nella maniera che si prescrive.*

11. *Conferma della libertà del commercio per la libera circolazione, ed estrazione dei generi.*

12. *Libera introduzione dei Grani, Biade, e legumi forestieri.*

13. *Elezzione del Deputato dello Scrittojo.*

14. *I Deputati, ed Assessore della soppressa congregazione godino della provisione, ed emolumenti.*

15. *Conferma delle pensioni, ed assegnamenti godute dal Cancelliere, e Coadiutore della Cancelleria dell' Annona.*

AVendo Noi con altri Editti stabilita la libertà del Commercio interno ed esterno dei Grani, Biade ed altri generi frumentarj, e della fabbricazione e vendita del Pane, come il più efficace mezzo di promuovere ed accrescere l'Agricoltura, origine e fondamento della prosperità di tutte le classi del popolo, di assicurare la sussistenza dei Nostri Sudditi, e di regolare il giusto prezzo dei generi predetti mediante la concorrenza dei compratori e venditori; ed avendo oramai anco l'esperienza fatto conoscere evidentemente, che quanto insufficienti anzi dannosi sono riusciti in addietro i Regolamenti e le provvidenze dei Magistrati, altrettanto è stata salutare anco negli ultimi anni d'infelici raccolte la libertà da Noi stabilita in questo genere, ci siamo determinati ad abolire e sopprimere, conforme col presente Editto dichiariamo abolita e soppressa la Congregazio-

gazione dell' Annona ſoſtituita ai Magiſtrati di Graſcia e Abbondanza coll' Editto de' 29. Ottobre 1768.

I. Vogliamo però che la cognizione che fin'ora è appartenuta alla Congregazione dell'Annona ſopra le fraudi, e altre traſgreſſioni che ſi commetteſſero dai Fornai, Macellari, ed altri venditori di comeſtibili in pregiudizio tanto privato che pubblico, per l'avvenire ſia aggregata al Magiſtrato degli Otto.

II. Le cauſe poi e controverſie civili potranno eſſer giudicate e deciſe dall'Auditore della Camera del Commercio, e da qualunque altro Tribunale di queſta Città.

III. L' Ufizio dell' Annona ſi ridurrà ad un ſemplice Scrittojo, in cui riſederà un Deputato che continuerà a tenere la corriſpondenza con i diverſi Juſdicenti e Deputati ſopra i viveri, per eſſere informato degli affari, o contingenze ſtraordinarie che accadeſſero nei reſpettivi luoghi, e ſi farà mandare le portate delle ſemente e raccolte annuali, e dei beſtiami, come pure le notizie ſettimanali dei prezzi delle biade e grani che correranno nei diverſi Mercati, per formarne l'adequato, con renderci conto di tutto ſecondo il conſueto ſtile per mezzo della Segreteria delle Noſtre Finanze.

IV. E perchè non poſſa cadere alcun dubbio ſopra gli oggetti che apparterranno all' iſpezione dei reſpettivi Tribunali, e per togliere ogni motivo che col preteſto di fraudi e traſgreſſioni non venga alterata quella libertà e concorrenza, che per i fini mentovati di ſopra è tanto neceſſario

che

che ſia eſattamente ed inviolabilmente mantenuta; Dichiariamo che caderà ſotto la cenſura delle Leggi promulgate contro i perturbatori della pubblica quiete, chiunque ardiſſe d' impedire i traſporti dei ſopraddetti generi per qualunque parte ſi credeſſero deſtinti, ſimilmente chiunque preſumeſſe d' impedire le contrattazioni in qualunque tempo e luogo, e da qualunque perſona che queſte ſi faceſſero: Che nei giorni di Mercati reſtano preſervate nel ſolo circondario delle reſpettive piazze due ore di tempo, che verranno fiſſate nei reſpettivi luoghi coi ſoliti cenni delle campanelle e banderole per le contrattazioni dei detti generi per proprio uſo a forma dell' Editto e Circolare de' 13. Settembre 1773. Ed acciocchè un tal riſervo non dia alcun preteſto ad inutili veſſazioni, ſi dichiara che ſi riputeranno ſempre fatte per proprio uſo tutte le contrattazioni di modica quantità, e proporzionata al conſumo delle famiglie dei reſpettivi compratori, di qualunque ſtato o profeſſione eſſi ſiano, Che neſſuno poſſa eſſere impedito nella fabbricazione, vendita, e traſporto del pane di puro grano di qualunque peſo e figura; Volendo che il panificio e traffico ſuddetto ſia permeſſo a chiunque ſenz' altro obbligo, e formalità che di darſi in nota all' Juſdicente locale, e nella Città di Firenze al Deputato dello Scrittojo dell' Annona, con facoltà di proſeguire o abbandonare il meſtiero quando lo crederà del ſuo intereſſe, con darne ſoltanto la preventiva notizia all' Juſdicente, e reſpettivamente al Deputato ſuddetto; e riguardo al pane di biade e meſcolato con biade

de e grano, deva ottenerſi la licenza di tale fabbricazione per rivenderſi al pubblico, dal Magiſtrato Comunitativo da accordarſi colle debite cautele ſecondo le circoſtanze dei tempi e luoghi, e delle perſone che la domandaſſero, colla quale poſſa reſtare il detto pane in piena libertà di vendita, come quello di puro grano; Derogando generalmente in quanto faccia di biſogno, a qualunque Noſtra Legge o dei Noſtri Anteceſſori, ed a qualunque Statuto o conſuetudine, che in qualſivoglia maniera ſi opponeſſe a queſta Noſtra Sovrana Dichiarazione.

V. E perchè una tale libertà non faciliti i mezzi alle fraudi ed inganni, però reſterà ſottopoſto al rigore delle Leggi generalmente ſtabilite contro quelli che defraudano o ingannano i terzi, chiunque ſi farà lecito nelle contrattazioni di detti generi inſervienti all' alimento umano, d' ingannare i compratori o nel peſo, o nella miſura, o nella qualità, e generalmente chiunque uſerà di mala fede, o d' inganno, o di ſorpreſa co' ſuoi reſpettivi contraenti, a iſtanza o querela dei quali ſolamente ſi dovrà procedere contro i preteſi rei.

VI. E poichè nei nuovi Regolamenti già dati ad una parte delle Comunità dello Stato l' ufizio de' Graſcieri viene unito ed aggregato alle Magiſtrature Comunitative, che devono farne eſercitare le funzioni per mezzo di due dei Componenti il reſpettivo Magiſtrato, che dal medeſimo ſaranno deputati; perciò Ordiniamo che le loro incumbenze ſi riducano ad aſſiſtere ai Mercati per la libera contrattazione e il buon ordine dei medeſimi,

mi, a far regiſtrare i prezzi dei generi frumentarj nella maniera conſueta nel reſpettivo Tribunale, a fare il reparto del prezzo dell'olio corſo al Mercato ſopra le miſure più piccole di mezzo fiaſco, e quello traſmettere ai Bottegaj a forma del conſueto; ad invigilare che non ſi uſino peſi e miſure ingiuſte, nè ſi vendano generi infetti e di qualità nociva alla ſalute; e perciò a continuare di eſeguire le ſolite viſite ai Macelli per le beſtie da macellarſi e macellate.

VII. Nel caſo che i detti Deputati trovaſſero delle traſgreſſioni relative al diſpoſto di ſopra, ne faranno fare il rapporto al Tribunale del reſpettivo Juſdicente locale, perchè nelle traſgreſſioni contro la libera circolazione, e contrattazione dei generi preceda ex officio, e per inquiſizione contro i perturbatori, e per le traſgreſſioni contro l'intereſſe dei terzi poſſa farne nei reſpettivi caſi quell' uſo che ſarà di ragione.

VIII. Qualora accada che fra i Reſidenti nel Magiſtrato Comunitativo non vi ſieno due ſoggetti che abitino ſtabilmente nel luogo, e che ſieno capaci di eſercitare le incumbenze ſuddette, in tal caſo il Magiſtrato Comunitativo eleggerà per detto effetto due perſone idonee fra gli Abitanti del luogo, e ciò durante il Seggio annuale di tali Reſidenti nel Magiſtrato predetto.

IX. Il reſpettivo Juſdicente locale dovrà invigilare che tutti preſentino nel ſuo Tribunale le loro reſpettive conſuete portate, per traſmetterne al Deputato dello Scrittojo dell' Annona i riſtretti e altre notizie relative alle medeſime, a forma delle Circorali de' 4. Maggio 1771. e degli

gli 11. Aprile 1772., come ancora trasmetterà al predetto Deputato dell' Annona i prezzi settimanali corsi al respettivo Mercato conforme il solito.

X. Questo stesso dovrà osservarsi nelle altre Comunità a misura che vi saranno pubblicati i nuovi Regolamenti che si và preparando, e frattanto i presenti Grascieri suppliranno a tutto quello che viene ordinato per i Magistrati Comunitativi o loro Deputati.

XI. E in aumento delle facilità accordate con altri Nostri Editti per la libertà del commercio dei Grani o Biade, Marroni, Castagne, Farine, e Legumi, non solo confermiamo la libera circolazione ed estrazione dei generi suddetti in ogni tempo, e qualunque ne sia il prezzo, ma ancora permettiamo, senza pregiudizio però dei dovuti riscontri e gabelle, l'estrazione del Bestiame di ogni sorte tanto da macello che da lavoro, del Riso, Linseme, Formaggio, Butirro, Miele, Paglia, Fieno, Falasco, Bietole, e qualsisia erba, come pure l'estrazione dalla parte di terra del Carbone, e del Legname tanto lavorato che da ardere, derogando anco rispetto ai generi suddetti alla Legge dell' Abbondanza del dì 30. Luglio 1697., e a qualunque altra Legge e Statuto disponente in contrario.

XII. Confermiamo altresì la libera introduzione dei Grani Biade forestiere, estendendola anco ai legumi, tanto dalla parte di terra, che di mare, salvo però rispetto al Porto di Livorno il pagamento dello stallaggio, e quant' altro viene stabilito nell' Editto de' 25. Febbrajo 1771.

XIII. No-

XIII. Nominiamo per l' impiego di Deputato dello Scrittojo dell' Annona in Firenze il Senator Balì Ottaviano de' Medici, che dovrà uniformarsi alle Istruzioni che gli abbiamo date per l' esercizio dell' impiego predetto.

XIV. Vogliamo che i Deputati e l' Assessore della Congregazione soppressa continuino a godere fino a nuovo ordine a titolo di pensione della provvisione, e respettivamente degli emolumenti che hanno percetti fino al presente.

XV. Confermiamo pure a titolo di pensione le provvisioni, ed assegnamenti che hanno goduto fin' ora il Cancelliere e Coadiutore della Cancelleria dell' Annona, ai quali concediamo il riposo, dovendo restar soppressa la Cancelleria predetta.

Tale è la Nostra Volontà, della quale Comandiamo l' inviolabile osservanza.

Dato in Firenze li ventiquattro Agosto mille settecento settantacinque.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

DI SCHMIDVEILLER.

* * * *
* * *
* *
*

LEG.

LEGGI SANESI
PARTE TERZA.

REFORMAZIONE

Del Governo della Città e Stato di Siena, fermata per Sua Eccellenza Illuſtriſſima

IL DÌ PRIMO FEBBRAJO 1560.

COSIMO MEDICI

Per la Grazia d'Iddio Duca di Fiorenza, & Siena, Signore di Caſtiglione della Peſcaja, & di Porto Ferrajo nell' Iſola dell' Elba.

SOMMARIO.

1. *Della autorità che dovrà avere il Luogotenente e Governatore della Città, e Stato di Siena.*
2. *Al Capitano di Popolo, Signori Gonfalonieri, e Conſiglieri di detta Città ſe gli conſerva quelle medeſime preminenze, e Giuriſdizioni che già avevano, e ſi determina le Cauſe Criminali delle quali potranno eſſi conoſcere.*

3. *Si creerà un Consiglio di Cittadini Senesi, da chiamarsi* il Consiglio grande, *i componenti del quale dovranno avere i requisiti quivi ordinati.*

4. *In questo Consiglio dovrà intervenirvi il Luogotenente, il Capitano di Popolo, Priore ec. e s' intenderà congregato in sufficiente numero quando saranno* 80. *persone, e i partiti, eccettuati certi casi, resteranno vinti quando saranno passati per i due terzi.*

5. *Qual posto deva avere in questo Consiglio il Luogotenente, e come devon proporvisi gli affari.*

6. *Si riservano all' elezione di S. A. S. i Residenti di diversi Tribunali.*

7. *e* 8. *Il detto Consiglio eleggerà i Soggetti che dovranno risedere negli Uffizi quivi notati.*

9. *Qual' altra autorità e potestà deva avere il medesimo Consiglio.*

10. *Come ed in qual luogo dovrà esso adunarsi.*

11. *Da questo Consiglio S. A. S. eleggerà* 20. *Cittadini, che saranno gli Uffiziali di Balìa da durare un' anno nel loro impiego.*

12. *Quale autorità dovranno avere questi Uffiziali, e come dovranno esercitarla.*

13. *I loro partiti dovranno vincersi per i due terzi dei Congregati, i quali dovranno essere almeno in numero di* 12.

14. *Il Capitano di Giustizia dovrà essere cognitore di tutte le Cause Criminali tanto dello Stato che della Città di Siena, ma con certe limitazioni ec.*

15. *In quali casi sia permesso appellarsi delle sentenze del Capitano di Giustizia.*

16. *Qual giurisdizione dovrà avere il Giudice ordinario di Siena.*

17. *Di*

17. *Di quali Cauſe debbano conoſcere i Savj de' Pupilli, e*

18. *e* 22. *Come dovranno avere la medeſima Giuriſdizione che prima avevano nel dare Tutele e Cure, nel far fare Inventarj ec.*

19. *e* 20. *I tre Giudici di Ruota devano continuare nella medeſima Giuriſdizione, ma con certa preſcrizione di termini nella ſpedizione delle Cauſe.*

21. *Dal dì* 23. *di Giugno fino ai* 10. *di Agoſto dovrà eſſere Feriato tanto per il Giudice ordinario che per gli Auditori di Ruota.*

22. *I' quattro Provveditori di Biccherna, gli Eſecutori di Gabella, i Regolatori, e i quattro Maeſtri del Monte conſervino, ed eſercitino la ſolita Giuriſdizione ed autorità, ed alle loro ſentenze reſti tolto ogni rimedio di appellazione, ſalvo il ricorſo a S. A. S. o al Luogotenente.*

23. *Come deva eleggerſi il Procurator Fiſcale.*

24. *e* 25. *Dei quattro Conſervatori dello Stato di Siena, e della loro Giuriſdizione da eſercitarſi ſopra le Comunità di quello Stato, loro beni, rendite ec.*

26. *Elezione che queſti Conſervadori dovranno fare di un Provveditore, di un Cancelliere, e due Meſſi.*

27. *Come e da chi deva conoſcerſi, ſe giuſtamente ſi repudiano le Eredità.*

28. *Quelli che avranno repudiata l' Eredità Paterna, o dell' Avo Paterno non poſſano godere alcun benefizio e onor pubblico, ſenza l' aſſenſo di S. A. S.*

29. *E la repudiazione che ſarà ſtata fatta con fraude, dovrà intenderſi ipſo jure nulla.*

30. *Si deroga ad un Editto del Collegio di Balìa del meſe di Maggio* 1555.

 31. *Gli*

31. *Gli Uffiziali della Mercanzia continueranno a conoſcere delle Cauſe Mercantili con la ſolita loro autorità, e Giuriſdizione.*

32. e 33. *Come dovranno eleggerſi i detti Uffiziali della Mercanzia, e quanto dureranno nel loro impiego.*

34. *Delle ſentenze di queſti Uffiziali vi è luogo all' appellazione, a forma di quanto quivi viene ordinato.*

35. *Il Camarlingo di Mercanzia dovrà ſeguitare ad eleggerſi nelle forme ſolite.*

36. e 37. *Quali ſiano i Capitani dello Stato di Siena, quale Giuriſdizione gli competa nelle Cauſe Criminali, e come debbano eſercitarla.*

38. *Le Comunità non potranno intrometterſi nella cognizione delle Cauſe Criminali attenenti alla Giuriſdizione di detti Capitani.*

39. *Nè eſſi Capitani potranno procedere ad alcuna ſentenza afflittiva di corpo, o capitale ſenza partecipazione del Luogotenente, o Governatore di Siena.*

40. *Dovranno ancora dar notizia ai quattro Provveditori di Biccherna delle ſentenze Criminali, e delle confiſcazioni che ſi faranno.*

41. *Di quali Cauſe Civili, e di danni dati potranno conoſcere i detti Capitani dello Stato.*

42. *Come poſſano eſſere Giudici di appellazione, e di nullità, da tutte le ſentenze che ſi daranno dai Poteſtà e Vicarj compreſi nel loro Capitanato.*

43. *Finito che averanno queſti Capitani il loro uffizio dovranno avere per 5. giorni il Sindacato dal Capitano, e dal Giudice loro ſucceſſori coll' intervento di 2. uomini del luogo.*

44. *I Poteſtà, e i Vicarj dello Stato di Siena do-*

dovranno conoſcere delle Cauſe Civili, e di danno dato nelle reſpettive loro Giuriſdizioni, e durerà l' uffizio loro ſei meſi, dal quale non potranno aſſentarſi ſenza licenza del Governatore, o del Collegio di Balìa.

45. *Il Conſiglio Grande dovrà eleggere queſti Poteſtà, e Vicarj dal numero de' Notari matricolati.*

46. *Come eſſi Poteſtà, e Vicarj, devino conoſcere delle Cauſe Civili, e di danno dato che gli appartengono.*

47. *Eſſi pure ſaranno ſottopoſti al Sindacato alla fine del loro uffizio.*

48. *In tutte le Cauſe dello Stato di Siena nelle quali ſarà domandato il conſiglio del Savio, non ſi poſſino mandar per queſto conſiglio fuora di detta Città, e ſuo Stato.*

49. *Indulto generale per qualſivoglia eccesſo, o delitto commeſſo, avanti il giorno che Coſimo I. preſe poſſeſſo della Città, e Stato di Siena.*

E' Stata ſempre (*) l'intenzione, e deſiderio noſtro (poichè Dio ci conceſſe il Dominio e la poſſeſſione della Città e Stato di Siena) far tutte quelle provviſioni, mediante le quali, (tol-

(*) Queſta Legge a primo aſpetto ſembrerà eſſere inabile atteſi i nuovi regolamenti, ma ſiccome in qualche parte ſi può credere che ſia in oſſervanza perciò viene inſerita in queſto primo Tomo, tanto più che avendola promeſſa alle altre Leggi ſucceſſive della Sereniſſima Caſa Medici, potrà ſervire di qualche intelligenza per le medeſime. Servirà altresì di Epoca per diſtinguere quali leggi obblighino gli abitatori della Città, e Stato di Siena, mentre prima di queſto tempo non potevano eſtenderſi a queſte; che anzi le poſteriori, che furono emanate fino al tempo dell'

te via le discordie, e sedizioni passate, e ristorati per quanto alla giornata ci era possibile e danni sopportati) si rendesse alla nostra dilettissima Città e Stato predetti, la sua antica felicità, e splendore; fra le quali per ora non ci è sovvenuta alcuna altra migliore nè più conveniente e ottimo Principe, & amorevol Padre, che l'introdurre e stabilire una forma di governo, che fusse con maggior soddisfazione e contento universale che si potesse, e con il mezzo della quale si distribuissero le dignità, onori, & utili della Città alli più meritevoli, & a ciascheduno indifferentemente venisse amministrata buona, & ugual giustizia, pensando che da questi capi & ordini principali, avesse a nascere la sicurezza, tranquillità, & contento pubblico. Imperò per le predette & altre giuste cagioni, e per mostrare più evidentemente il buon animo nostro, per dono, grazia, e concessione nostra speciale e favorevole, abbiamo come appresso ordinato e stabilito.

Del Luogotenente, e Governatore.

Capitolo I.

I. Che nella Città e Stato di Siena risegga continuamente un Luogotenente o Governatore nostro Generale, al quale appartenga la guardia e custodia dell'una e dell'altro, e che procuri diligentemente che da tutti li Magistrati, Capitani, Offiziali,

dell'Investitura di Francesco III. pare che possino obbligare i suddetti quando non si trovi essere stata fatta una speciale, ed individua menzione della Città, e Stato di Siena.

li, Poteſtà, Vicari & altri deputati agli offitii pubblici, s' oſſervino le Leggi, ſi facci buona giuſtizia, & abbi finalmente quella, e quanta autorità ci parrà alla giornata per le lettere della ſua elezione, o in altro modo concederli.

Del Capitano di Popolo, Signori Gonfalonieri, e Conſiglieri.

Cap. II.

II. Si conſervi, e continui il Magiſtrato del Capitano di Popolo, Priori, Gonfalonieri, e Conſiglieri, nella ſua dignità, grado, privilegi, preminenzie, e giuriſdizione, e con il medeſimo numero di Famiglia, Donzelli, Trombetti, Piffari, & altri Servitori, e Famigli, & ſiccome al preſente ſi trova, & con quella onorata provviſione per il vitto, trattenimento quale da Noi ſarà dichiarata, dovendo eſſere ſempre, e perpetuo Priore di tal Magiſtrato con ogni ſuperiorità, e precedenza il Capitano di Popolo, convenendo e lui ſolo di proporre intorno a quello, che ſi averà giornalmente a trattare in Conciſtoro: Non intromettendoſi il Capitan di Popolo, Priori, e Governatori, Gonfalonieri, e Conſiglieri tanto inſieme, quanto di per ſe nella cognizion delle cauſe Criminali; eccetto ſolo in quanto alli eccеſſi, e delitti, li quali ſi commetteſſino dai Famigli, Donzelli, Trombetti, Piffari, Servitori, & altri della Famiglia del Palazzo, contra i quali delinquenti in qualſivoglia modo il Conciſtoro integro proceda al debito gaſtigo ſecondo la diſpoſizione delli Statuti.

Del Conſiglio grande.

Cap. III.

III. Si creerà, e ſi deputerà da Noi un conſiglio di quel numero, e qualità di Cittadini, e per compartimento, e diſtribuzione de' Monti, che ſi giudicheranno più degni, maggiori d'età d'anni trentacinque, non eleggendo più che uno, o al più due per Famiglia, li quali così eletti s'intendino eſſere, e ſiano, e così ſi domandino Conſiglieri della Città di Siena per Sua Eccell. Illuſtriſſima; e duri l'offizio, dignità, & autorità loro a vita di ciaſcuno; dovendoſi ſurrogare per Noi in luogo di quelli, che di mano in mano mancheranno del numero dei detti Conſiglieri, per morte così civile come naturale, delli altri che ſaranno più meritevoli, con aggregare ancora dei nuovi oltre a quelli, che mancaſſeno, ſe alcuno per li ſuoi onorati portamenti ſarà giudicato degno di tal grado.

IV. Devino ſempre intervenire nel Conſiglio grande il Luogotenente e Governator noſtro generale, quando li piacerà, il Capitan di Popolo, Priore, Governatori, Gonfalonieri, & Conſiglieri del Capitano in numero ſufficiente, dove non ſiano congregati almeno in numero di ottanta perſone, computandovi il Capitano di Popolo, Signori, Gonfalonieri, e Conſiglieri che vi interveranno, dovendo vincerſi, & ottenerſi le deliberazioni almeno per due terzi dei congregati; eccetto nei caſi dell'approvazioni, e reprobazioni, delle repudiazioni dell'eredità paterne, e d'avi paterni; eſſendo a baſtanza in tal caſo ottenerſi ſolo

lo per la metà dei congregati, come era ſolito.

V. Sia ſempre doppo il Luogotenente e Governatore generale, come di ſopra, Preſidente e Priore del Conſiglio grande, Capitano di Popolo, e ſuo ſolo ſempre ſia il carico di proporre in detto Conſiglio; non potendo, nè dovendo fare alcuna propoſta in conſiglio, ſe ella non è avanti il giorno precedente ottenuta, e ſolennemente deliberata in Conciſtoro integro, inquanto ai negozi e caſi ordinari, e in quanto ai negozi, e capi ſtraordinari, nel Collegio di Balìa con partecipazione, conſenſo, e volontà, e non altrimenti del Luogotenente e Governatore, come per il paſſato ſi è uſato.

VI. Reſervata ſpecialmente, & in perpetuo a Noi, & a noſtri ſucceſſori nello ſtato predetto, la elezion del Capitan di Popolo, dei Gonfalonieri, del Capitan di Giuſtizia, dei IV. Conſervadori dello Stato, degli Uffiziali della Mercanzia, del Giudice Ordinario delle cauſe civili, degl' Auditori di Ruota, e delli VIII. Capitani dello Stato.

VII. Abbia poteſtà, & autorità il Conſiglio grande, e così ſia ſua particolar cura di fare ai debiti tempi elezione della Signoria, dei IV. Conſiglieri, del Capitano di Popolo, e degl' altri Magiſtrati, Ordini, Offitii, Camarlinghi, e Scrittori, e di tutti li Poteſtà, Vicarii, & Offiziali di tutto lo Stato generalmente; Dovendoſi far l' elezioni delli ordini per tratta del Boſſolo, come era ſolito, facendoſi di tempo in tempo il Boſſolo degl' ordini per anni ſei, e de' Camarlinghi di Gabella, di Biccherna, e del Monte, e

dello

dello Scrittore del Monte per anni otto, intervenendo ſempre in tale atto due Frati di Monte Oliveto, ſecondo il coſtume della Città, il Capitan di Popolo, il Priore, un Gonfaloniere per diſtribuzione di Monti, & il Notaro di Conciſtoro, prendendoſi da tutti il giuramento ſolito della taciturnità.

VIII. Nel fare i detti Boſſoli ſi ſcontrino tutti i riſeduti, ſervendo li Statuti e le ſei prime voci per ciaſcun Monte ſervino per la creazione di tre Camarlinghi, e le ſeconde per il Boſſolo delli Scrittori del Monte, e le reſtanti voci per li altri Ordini, e Magiſtrati.

IX. Abbia di più autorità, e poteſtà il detto Conſiglio di approvare, e reprovare le repudiazioni dell' eredità paterna, o delli Avi paterni, ſecondo la diſpoſizione delli Statuti, & oltre alle coſe come ſopra eſpreſſe non averà il Conſiglio altro carico, e cura ſe non quanto ci piacerà alla giornata darli, ſecondo che l'occorrenze dei negozi e tempi ricercheranno.

X. Il luogo della congregazione del Conſiglio grande, ſia la Sala del Mappamondo, dovendoſi congregare al ſuon della Campana, ſiccome altre volte ſi congregava il Conſiglio generale, & a voce del Banditore per parte del Capitano di Popolo, ſiccome era ſolito, dovendoſi fare la deſcrizione di tutti i Conſiglieri in una Tavolella da tenerſi continuamente appiccata allato alla Tavolella degl' Ufiziali di Balìa nel cortile del Palazzo della Signorìa; dove ſiano chiaramente, ordinatamente, e per diſtribuzione de' Monti deſcritti i nomi e cognomi di tutti i Conſiglieri eletti, e

che

che ſi eleggeranno per l'avvenire da Noi e ſucceſſori noſtri in detto Stato.

Degli Ufiziali di Balìa.

Cap. IV.

XI. Del numero dei Conſiglieri ſi eleggeranno da Noi per Offiziali di Balìa venti Cittadini per compartimento, e diſtribuzione de' Monti; l'offizio de' quali durerà ſolo un'anno, e così d'anno in anno ſe ne farà da Noi, e noſtri ſucceſſori in detto ſtato la elezione del medeſimo corpo del Conſiglio grande, ſervandoſi ſempre il compartimento de' Monti, e la vacazione almeno d'un'anno; non eleggendoſene però in un medeſimo tempo, ſe non uno per famiglia, ovver caſato.

XXII. Saranno gl'Uffiziali di Balìa (congregandoſi nel luogo ſolito, e a ſuon di campana, come ſi coſtuma) con il lor Cancelliere, e lor Coadiutore, Conſiglieri del Luogotenente e Governator noſtro, & averanno autorità, ogn'ora che ſe ne porga loro l'occaſione per benefizio della Città, eleggere e mandare Ambaſciadori per conferirſi al coſpetto noſtro; deputar Commiſſari per lo ſtato, decretar le ſpeſe ordinarie della Città da pagarſi dai Camarlinghi, e Depoſitari con ſoſcrizione del Governatore; & in effetto deliberare, & eſeguire tutto quello che alla giornata giudicheranno dover eſſer di noſtro ſervizio, & a benefizio e quiete di queſta Città e Stato noſtro, con conſenſo ſempre, e participazione del Governatore; non potendo in alcun modo diſporre nè intrometterſi nelle coſe appartenenti a Noi,

come

come Supremo Principe, come ſarebbe in far Leggi univerſali, rimetter le pene, reſtituire, diſpenſare, alienare, o fare altre deliberazioni ſimili in pregiudizio della ſuperiorità, e Camera noſtra; la quale clauſula ancor s' intenda in tutti li capitoli antecedenti, e ſuſſeguenti eſpreſſamente repetita.

XIII. Si vinchino, e s' ottenghino le deliberazioni nel Collegio di Balìa per li due terzi (com' è ſtato ſolito per l'addietro) non potendoſi per l' avvenire deliberare ſe non ſono congregati almeno in numero di dodici del Collegio, nè in minor numero ſia perfetta la congregazione, connumerandovi il Capitan di Popolo, ſe vi ſi troverà, a cui per l'onorato carico ſuo, e con ogni precedenzia ſia lecito ſempre, e così poſſi come è ſtato ſolito, intervenire, conſigliare, e rendere il voto come gl' altri tutti del Collegio.

Del Capitano di Giuſtizia.

Cap. V.

XIV. Per oſſervanza della buona giuſtizia, e per più reputazione, e dignità della Città ſegua l'offizio del Capitano di Giuſtizia, a cui appartenga, ſiccome al preſente la totale cognizione, e giuriſdizione delle cauſe criminali di qualunque ſorte nella Città, e fuor della Città, fin dove ſi eſtenderà la giuriſdizione dei Capitani dello Stato, & anco in tutto lo Stato generaliſſimamente, ſenza pregiudizio però della giuriſdizione dei Capitani dello ſtato nei luoghi della loro giuriſdizione, ne' quali ſempre abbi luogo la prevenzione:

ne: Essendo anco lecito al Capitano di Giustizia (non ostante qualunque prevenzione) avvocare qualunque causa criminale in qualunque stato la si ritrovi avanti a detti Capitani dello Stato, quando si giudicherà così convenirsi per la qualità delle cause, e per gl' accidenti che possano occorrere, con consulta però e consenso del Governator nostro, e non altrimenti; intendendosi nondimeno sempre la giurisdizione del Capitan di Giustizia, con quelle dichiarazioni, limitazioni, & eccetti, li quali a noi piacerà darne alla giornata; restando precisamente al Capitano detto la totale giurisdizione in tutto lo Stato nelle cause pendenti, & in quelle ancora che da lui si cominceranno avanti al giorno che i Capitani dello Stato cominceranno l' Uffizio loro, e che a quel tempo saran pendenti.

XV. Dalle pronunzie e sentenze così interlocutorie come diffinitive e miste del Capitan di Giustizia tanto capitali, e corporali quanto anche pecuniarie, e di qualsivoglia sorte, non si possi ne sia più lecito per l'avvenire a qualsisia persona appellare, reclamare, o dir di nullità agl'Auditori di Ruota, o qualsivoglia altro giudice, salvo sempre il ricorso a Noi, o al Governator nostro, cessante in tutto ogni altro rimedio così ordinario, come straordinario; eccetto però nelle cause, e casi, nei quali si tratta di rompimenti di tregue e paci, & delle pene di esse, restando in detti casi facoltà e potestà a ciascuno che si sentirà gravato appellare, e dir di nullità siccome è stato solito per l'addietro, e disposto per li Statuti, la disposizione dei quali in detti casi non

s' in-

s' intenda alterata in alcuna parte agli Auditori di Ruota.

Del Giudice Ordinario delle cauſe civili, dei danni dati, e dei Pupilli, e Vedove.

Cap. VI.

XVI. Il Giudice Ordinario delle cauſe civili, e dei Danni dati, ſia anco Giudice delle cauſe de' Pupilli, e Vedove, in tutte le cauſe anco pendenti, & in qualunque ſtato le ſi troveranno il giorno che egli prenderà tal'offizio, & comincerà a riſedere, con obbligo di riſedere e render ragione ogni dì giuridico, la mattina alle reſidenze ſolite nelle cauſe civili, e danni dati, e doppo veſpero con li ſuddetti Savi alle reſidenze loro nelle cauſe dei Pupilli, e Vedove, & abbi di ſalario ſcudi venti d'oro per ciaſcun meſe, e duri l'Uffizio ſuo un'anno, con la ſolita appellazione alli tre Giudici di Ruota.

Dei Savj de' Pupilli.

Cap. VII.

XVII. Poſſino, e devino i Savj de' Pupilli, e così ſiano obbligati riſedere, e render ragione ſenza intervento del Giudice ogni mattina di dì giuridico alla reſidenza loro nelle cauſe appartenenti alla giuriſdizione loro, non aſcendenti però la ſomma o ver eſtimazione di lire cinquanta di denari, ſommariamente ſenza alcuna prefinizione d' inſtanzia viſta ſolo la verità del fatto, ceſſante ogni rimedio d' appellazione di nullità, o ricorſo.

XVIII.

XVIII. Poſſino ancora, e devino i medeſimi Savj con intervento, o ſenza intervento del Giudice, interporre l'autorità, e giuriſdizione loro nel deliberare, e dar le tutele, e cure a' Pupilli, ed agli Adulti in comunione co' Pupilli, in far fare gl'inventarj, in eleggere i Riveditori delle ragioni dell'amminiſtrazione de' Tutori, e Curatori in far riveder le ragioni, & quelle viſte, e riviſte, e per loro viſte, udite, e conſiderate, approvare, e reprovare come li parrà convenirſi per giuſtizia. E che i Pupilli & Adulti in comunione con eſſi con le ſoſtanze loro ſieno ben trattati e governati, & in provvedere, occorrendo ſopra di ciò naſcer liti, dove & appreſſo di cui ſi devino nutrire, & alimentare i Pupilli.

Degli Auditori di Ruota.

Cap. VIII.

XIX. Li tre Giudici, & Auditori di Ruota ſi reſtino, e così ſtieno, e ſeguino nella lor ſolita giuriſdizione, ſalvo il diſpoſto di ſopra. Et acciò che le cauſe ſi ſpediſchino e non diventino immortali, intendiamo e vogliamo, che le cauſe dell'appellazioni, avanti agli Auditori di Ruota, non ſi poſſin compromettere per prorogarle in una o più volte, per più tempo che per quattro meſi correnti in tutto; di maniera però, che non eſſendo reſoluti per giudicare infra il primo meſe prorogato (eſſendovi qualche difficoltà nella cauſa) ſieno tenuti, e devino infra detto primo meſe ſotto vinculo di giuramento, e pena di ſcudi due per ciaſcun di loro, dare i motivi in ſcritti con l'al-

l'allegrazione delle ragioni delle leggi, e dell'autorità, a ciaſcuna delle parti che li domanderà, e di cui apparirà la domanda negl'atti, & oltre ai quattro meſi non poſſino ne devino i Notarj attuarj della Ruota rogarſi d'alcun compromeſſo per prorogazione ſotto pena di prejurio, & privazione dell'Uffizio.

XX. Poſſin nondimeno anco doppo quattro meſi i principali ſteſſi con conſenſo, e decreto de'Giudici (ſe così giudicheranno eſſere ſervizio loro) prorogare per via di compromeſſo per un'altro meſe al più in una, o più volte.

XXI. Oſſervino le Ferie della ricolta e della vendemmia in tutte le cauſe generalmente avanti al Giudice Ordiniario delle cauſe civili, de' Pupilli, e Vedove, e de' danni dati, e degli Auditori di Ruota, così per comodità de' litiganti, come anco degli ſteſſi Giudici, & Auditori, acciò che poſſino in detto tempo ſodisfare all'obbligo che tengano di fare, e relaſſare le loro deciſioni: dichiarando le Ferie delle ricolte dover durare da li 23. Giugno fino alli 10. di Agoſto.

De'quattro di Biccherna, Eſecutori di Gabella, Regolatori, quattro Maeſtri del Monte, e Savj de'Pupilli.

Cap. IX.

XXII. I quattro Provveditori di Biccherna, gli Eſecutori di Gabella, i Regolatori, i quattro Maeſtri del Monte, i Savj ſopra i negozj de' Pupilli, e Vedove, reſtino, e ſeguino la loro ſolita autorità, e giuriſdizione, non eſcedendo i termini di quella; ceſſando in tutto dalle pronunzie, ſen-

e ſentenze di detti quattro Provveditori di Bicherna, Eſecutori, e Regolatori, e quattro Maeſtri del Monte, ogni remedio d'appellazione, e di nullità, & ogni altro rimedio ordinario, o ſtraordinario, ſalvo nondimeno ſempre il ricorſo a Noi, o a noſtro Luogotenente e Governatore, a qualſiſia, che ſi ſenta gravato dalle pronunzie, e ſentenze predette.

Del Procuratore Fiſcale.

Cap. X.

XXIII. Eleggeremo il Procuratore Fiſcale del corpo della Città, ſendovi perſona idonea da eſercitarſi tal' uffizio da chi ſarà eletto, ſecondo la diſpoſizione degli Statuti.

De' quattro Conſervadori dello Stato.

Cap. XI.

XXIV. Per benefizio, e comodo delle Comunità di tutte le Città, Terre, Caſtella, e Ville dello Stato, ancorchè capitolate, & in qualſivoglia modo privilegiate, provvediamo che nella Città riſegga ſempre un Magiſtrato di quattro Cittadini per diſtribuzion di Monti, i quali ſi diranno i quattro Conſervatori ſopra lo Stato per Sua Eccellenza Illuſtriſſima.

XXV. Durerà l'offizio loro un'anno, facendoſene da Noi l'elezione d'anno in anno, riſederanno nella reſidenza già ſolita degli Otto di guardia, ſarà loro particolar cura attender con ogni diligenza, e ſtudio al ſervizio comodo, & utile di tutte le

Comunità dello ſtato, procurar, che i beni delle Comunità ſi preſervino, ſiano bene, e diligentemente, e fedelmente governati, & amminiſtrati, che l' entrate loro ſi convertiſchino in benefizio di eſſe Comunità, e non dei particolari, che d'anno in anno ſi rivegghino i conti de l' amminiſtrazioni, che dalle Comunità non ſi faccino alienazioni di beni immobili in perpetuo, nè a tempo lungo, li quali da ora ſi proibiſcano alle Terre ancora capitolate; dichiarandole ipſo jure nulle ſenza eſpreſſo conſenſo & approvazion noſtra; nè faccino vendite d'entrate loro oltre a tre anni, e ſervando gli ordini della Città; nè anco contratti inutili, e dannoſi, che gli Ambaſciatori loro ovunque ſiano mandati, non conſumino il tempo in vano, o con ſpeſe, e danni delle Comunità, coſtituendo quelli ſalarj quali giudicheranno convenirſi, avuto riſpetto a' luoghi, alle perſone, & alla qualità de' negozj; & eſeguendo in ſomma i ſuddetti Quattro intorno a ciò, & a benefizio delle dette Comunità tutto quello, che giudicheranno convenirſi, come defenſori e padri d'eſſe Comunità; con quella autorità, ordini, proviſioni, e ſalari, che da Noi ſaranno ordinati. Dichiarandoſi in quanto all'ordine della precedenza, il detto Magiſtrato dover eſſere ſuſſeguente al Magiſtrato di Biccherna, di maniera che preceda agli Eſecutori, Regolatori, & altri Magiſtrati, & ordini ſucceſſivi.

XXVI. Eleggeranno i ſuddetti quattro Conſervatori dello Stato un Provveditore, per quel che converrà loro ſervirſene, in quel che concernerà la giuriſdizione, e carico loro; & un Notaro, ovver

Can-

Cancelliere; e due Famigli ovver Meſſi pubblici, con quei ſalarj che da Noi ſaran dichiarati.

Delle repudiazioni d' eredità.

Cap. XII.

XXVII. Nelle aſtenzioni dell' eredità paterne, e degli Avi paterni, ovver repudiazioni de' figlj, o nipoti di dette eredità, le quali fin ora non ſono ſtate approvate dal Conſiglio generale, o dalla Balìa, & in tutto quel che in ſimili repudiazioni reſta ad eſeguirſi, attendiſi, & oſſerviſi la diſpoſizione degli Statuti, che ſopra ciò diſpongono; dovendo eſſere in tal caſo in luogo del Conſiglio generale, il Conſiglio grande ordinato da Noi; dichiarando preciſamente, che nelle cauſe delle repudiazioni, ancorchè pendenti, nelle quali non ſia ſtato fatto giudizio dai ſei ſegreti Cittadini, li quali ſi eleggono dal Conciſtoro, & in quelle, che ſi faranno per l' avvenire, ſiano tenuti, & obbligati li ſei ſegreti Cittadini congregati, avanti, che partino dal luogo della loro congregazione preciſamente giudicate, e dichiarate ſe tal repudiazione ſi fa con fraude, e ſenza fraude, e così ſe è malizioſa, e fraudolenta, o nò; dovendoſi vincere, e deliberare fra loro per la parte affirmativa, o negativa, e nel medeſimo modo non poſſino, nè devino partirſi del Conſiglio, raunato i Conſiglieri che vi ſi troveranno (fatta loro propoſta dell' approvazione, o reprovazione d' alcuna repudiazione) ſe avanti non ſi ottiene, e non ſi delibera l' approvazione, o reprovazione per la metà de' congregati, dovendoſi

ſempre proporre, e mandare avanti a partito l'approvazione, che la reprovazione, di maniera però che ſempre l'approvazione vadi a partito due volte, e la reprovazione ſol una volta, e tante volte vadino a partito, in tal maniera l'approvazione due volte, & una volta la reprovazione che ſi ottenga o l'una, o l'altra.

XXVIII. Quelli dei quali ſarà approvata la repudiazione, e così non ſaranno eredi di lor padre, o avi paterni, s'intendino eſſere, e ſiano privi per l'avvenire, ſiccome è diſpoſto per li Statuti della Città, d'ogni benefizio, & onor pubblico, e così non li poſſino godere, ſalvo ſempre l'aſſenſo, e beneplacito noſtro.

XXIX. Dichiarando ancora eſpreſſamente, che tutt'ora che dai creditori uno, o più ſi giuſtifichi pienamente ingiudizio avanti al Giudice Ordinario delle Cauſe civili, e dei Pupilli, e Vedove, e ſucceſſivamente avanti agl'Auditori di Ruota, eſſerſi uſata fraude in ſimili repudiazioni per quelli che hanno repudiato, & appreſſo di loro eſſer reſtati alcuni beni ereditari ſenza alcun giuſto titolo, o cauſa, s'intenda la repudiazion fatta da loro, eſſer ipſo jure nulla, e non dover ſortir' alcun' effetto di ragione non oſtante qualſivoglia approvazione fatta dal Conſiglio, o dal Collegio di Balìa.

XXX. Quel che di già fu provviſto dal Collegio di Balìa ſotto il dì ... di Maggio 1555. per pubblico bando, & editto, che non ſi poteſſin far alienazioni, & obbligazioni di beni ſenza licenza d'eſſo Collegio: intendiamo che non ſi devi più oſſervare, e così revochiamo, & annulliamo

liamo la provviſione, e bando predetto in quanto ai conferenti, ai quali ſia lecito a ciaſcuno diſporre dei beni ſuoi a ſuo piacere ſenza altra licenza, oſſervandoſi in quanto a non conferenti, & alle alienazioni che ſi faceſſino in loro, quanto è diſpoſto per li Statuti.

Degli Offiziali della Mercanzìa.

Cap. XIII.

XXXI. Nelle cauſe mercantili ſolite conoſcerſi nella Corte degl' Offiziali della Mercanzìa ſeguino gl' Offiziali della Mercanzìa con l' autorità, & giuriſdizion loro ſolità, ſiccome è diſpoſto per li Statuti di quella Corte, procedendo, conoſcendo, e giudicando ſecondo la diſpoſizione di quelli.

XXXII. Per l'elezion dei quali ſi farà ſcelta, & elezione da Noi di 32. Cittadini qualificati, & intelligenti nei negozi della Mercatura, otto per Monte, & di otto più ſimilmente per diſtribuzioni di Monti per ſopranumerarii, dei quali trentadue da Noi, o da quelli che da Noi a tal negozio ſiano deputati, ſe ne faccino otto Ballotte, dove ſien quattro per Ballotta per diſtribuzion di Monti, e le dette otto Ballotte s' imboſſolino in una boſſola, e ſi preſervino inſieme con le Boſſola dove s' imboſſoleranno i ſoprannumerati nella caſſetta, che ſi teneva il boſſolo degl' elezionari, preſervandoſi nel caſſone dove ſi tenevano gl' altri boſſoli, e ſotto la medeſime cuſtodia; diſponendoſi, e facendoſi, l'otto ballotte, di ſei anni in ſei anni da Noi, e dai ſucceſſori noſtri in detto Stato o da chi da Noi, o ſucceſ-

ori nostri di tempi in tempi sarà commesso, & ordinato.

XXXIII. Delle otto ballotte se ne facci la tratta d' una, di sei mesi, in sei mesi, come si costuma, e quelli che saranno tratti, sieno gl' Offiziali della Mercanzìa per quel semestre secondo il solito, servandosi le vacazioni, & in luogo di quelli che vacheranno si tragghi dei soprannumerarj, ponendosi le polize di quelli che vacheranno nella bossola dei soprannumerarj.

XXXIV. Dalle sentenze degl' Uffiziali della Mercanzìa si appelli, siccome è solito a otto Mercanti, dovendosi fare il bossolo dei Cittadini per l'appellazzione per li stessi Offiziali della Mercanzìa imbossolando tutti quelli li quali saranno stati fino a quel tempo, e giorno degl'Ufiziali della Mercanzìa, & così si tragghino i Giudici dell'appellazione che occorreranno di mano in mano dei detti imbossolati, osservando sempre la distribuzione de' Monti, e le solite vacazioni, e i tutti che vacheranno si rimettino nel bossolo, rifacendosi di mano in mano, il bossolo di quelli che mancheranno, & osservandosi così sempre come di sopra.

Del Camarlingo della Mercanzìa.

Cap. XIV.

XXXV. Facciſi il Camarlingo della Mercanzìa per scontrino nel Consiglio grande siccome è stato solito per l' addietro nel Consiglio generale scontrinandosi tutti quelli che saran nominati dal Capitan di Popolo e Signori, dovendosene nominar uno da ciascun di loro, & servandosi l'ordine dela

la

la Tavolella, e quello che in tal maniera ſarà eletto, ſarà il Camarlingo della Mercanzìa per quel ſemeſtre, e ſecondo il ſolito.

Dei Capitani dello Stato.

Cap. XV.

XXXVI. Le cauſe criminali di tutto lo Stato intendiamo e così provvediamo che ſi trattino per l'avvenire dagl'otto Capitanati dello Stato, ſecondo il compartimento ordinato da Noi; li quali otto Capitani, ciaſcun nel luogo della ſua giuriſdizione averà la totale cognizione, & ogni giuriſdizione in tutte le cauſe criminali di qualunque ſorte, dovendo eſſere annale il loro offizio con li ſalari, & emolumenti, partecipazioni, & cariche come in detto noſtro Compartimento, ſalva la prevenzione, & avvocazione, come nel capitolo de Capitani di ſopra, li quali Capitani ſono appreſſo: Groſſeto, Maſſa Chiuſi, Montalcino, Sovana, Pienza, Radicofani, e Caſole.

XXXVII. Sien tenuti, e devino i Capitani dello ſtato, ciaſcun nei luoghi della ſua giuriſdizione, nel procedere nelle cauſe Criminali attendere, & oſſervare li ſtatuti di quel luogo dove ſarà la reſidenza loro, & nel condennare, & aſſolvere, li ſtatuti, & ordinamenti del luogo dove ſarà commeſſo il delitto; dovendo applicare la pena alla Comunità del luogo, dove ſarà il delinquente per quella rata, e porzione, ſi & in quanto, e come ſe gli doveria applicare ſecondo la forma dei ſuoi ſtatuti, capitoli, o privilegi, & come ſe ivi foſſe conoſciuta la cauſa,

e giudicata di tal eccesso. Dichiarando espressamente, che i Capitani dello stato, e lor Giudice nella cognizione delle cause criminali, non possin procedere ne a tortura, nè a sentenzie diffinitive, se non insieme congiuntamente, convenendo ambi due nella medesima opinione, e giudizio cessante in tutti i casi delle pronunzie, e sentenze loro, ogni rimedio di appellazione, o di nullità, e qualsivogli altro ordinario, o straordinario: reservando sempre solo il ricorso dalle sentenze condennatorie pecuniarie a Noi, o al Governatore nostro, potendosi nondimeno da ciascuno appellare, e dir di nullità nelle cause delle tregue e paci dove si tratti di rotture, e pena di esse, agl' Auditori di Rota in Siena fra quel tempo, e con quella istanzia come è disposto di già dalli statuti dell'appellazione.

XXXVIII. Non possino le Comunità delle Città, Terre, e Castelli dello Stato, ancor che capitolate, & in qualsivoglia modo privilegiate nè sia lor lecito intrometterssi nella cognizione, o giurisdizione delle cause criminali, nè far qualsivogli relasso, grazia, o assoluzione ai delinquenti delle pene, delle quali saran condennati dai lor Capitani, quali elle si siano, pecunarie, afflittive di corpo, o capitali: e tutto quello che in contrario si facesse, s'intenda essere, e sia per essa ragione nullo: dovendo essere la total cognizione, & esecuzione nelle cause criminali, & ogni giurisdizione intorno a quelle solo nei Capitani, e lor Giudici senza alcuno intervento, o partecipazione delle Comunità, reservata a Noi, e nostri successori in detto Stato, la pote-

potestà e facoltà del perdonare, & aggraziare.

XXXIX. Nelle cause criminali (dove si tratti di pena di relegazione, afflittiva di corpo, o capitali) non possino, nè devino i Capitani dello stato procedere ad alcuna sentenza diffinitiva, senza consulta, e partecipazione del Luogotenente, e Governatore nostro in detto stato; intendendosi sempre sospesa l'instanzia avanti a detti Capitani, e lor Giudici dal dì che da loro si trasmetteranno li processi al Governatore, fin che non riceveran la resoluzione, e quella ricevuta sieno tenuti, e devino i Capitani, e lor Giudici fra giorni quattro susseguenti procedere alla finale esecuzione della causa secondo quel che sarà rescritto loro dal Governatore, cessante ogni appellazione, & qual si sia altro rimedio, ordinario salvo sempre, & reservato nei termini suoi, & in tutti i casi la disposizione dei Capitoli delle Bande della milizia nostra, con peso & obbligo ai Capitani dello stato, e lor Giudice nel mandare i processi al Sig. Governatore in simili cause mandarli anco nel medesimo tempo, e con li stessi processi e ragioni, il parere, & giudizio loro, per le quali si muovano.

XL. Siano anco tenuti, e devino i Capitani e lor Giudici, e Notari delle sentenze criminali che da loro si daranno, e delle confiscazioni che si faranno per loro nei loro offizi darne notizia e significarlo alli quattro Provveditori di Biccherna nel medesimo modo, e tempo & in tutto, e per tutto siccome son tenuti il Capitan di Giustizia, suo Giudice, e Notari nella Città.

XLI. Non possino i Capitani dello stato, & loro

loro Giudici nè ſia lor lecito intrometterſi in modo alcuno, nella cognizione delle cauſe civili, e danni dati, ſe non di quelle Città, Terre, e Caſtelli, dove ſarà la reſidenza loro, e dei luoghi eſiſtenti, ſecondo la forma delli ſtatuti, ſotto la giuriſdizione di quel luogo dove riſeggono, come ſe ivi riſedeſſino per Poteſtà ſecondo la forma delli ſtatuti, laſciando nel reſtante in tutto la cognizione, e giuriſdizion degl' altri luoghi ſotto i lor Capitanati in dette cauſe civili, e dei danni dati alli Poteſtà, Vicari di detti luoghi.

XLII. Sien nondimeno Giudici d' appellazioni, e di nullità da tutte le ſentenzie le quali ſi daranno dai Poteſtà, & Vicari di quei luoghi, i quali ſaranno ſotto i lor Capitanati dove però non ſia provviſto per forma de' capitoli di Terre capitulate d' altra forma di appellazione, e dove però non eſcedino la ſomma, e valuta di lire cento di denari; potendo, & eſſendo lecito in tal caſo a chi ſi ſente gravato da tal ſentenzie appellare, o dir di nullità al lor Capitano fra giorni cinque dal dì della data, e ſignificata ſentenza, e fra giorni tre utili ſuſſeguenti produrre avanti al Capitano, o ſuo Giudice il libello reſciſſorio durante l' inſtanzia probatoria, in tal cauſe avanti a detti Capitani e lor Giudici, per giorni venti continui, & per giorni dieci a giudicare; & eſſendo conforme la ſentenzia del Capitano, e ſuo Giudice alla prima ſentenzia, quella ſi devi come coſa giudicata attendere, & oſſervare, e mandarſi ad eſecuzione dall' iſteſſo Offiziale il quale averà dato la prima ſentenzia, & non eſſendo conforme, in tal caſo, & in tal cauſe ſia lecito dalle

detto

dette ſentenzie dei Capitani dello Stato, e lor Giudice appellare, e dir di nullità agl' Auditor di Ruota della Città, in quel tempo, e con quella inſtanzia, ſiccome era diſpoſto per forma delli ſtatuti delle cauſe dell' appellazioni, dalle ſentenzie degl' Offiziali del Dominio, reſtando ferma la facoltà a ciaſcuno in tutte l'altre cauſe, eccedenti la ſomma, e valuta di lire cento appellare, e dir di nullità agl' Auditori di Ruota, ſiccome è diſpoſto per li Statuti.

XLIII. Tutti i Capitani dello Stato, e loro Giudici, Notari, e Cavalieri, per li quali tutti, e tutta la famiglia loro ſieno obbligati li ſteſſi Capitani finito il tempo del lor offizio ſien tenuti, e devino ſtare a ſindacato per giorni cinque, & i lor Giudici, e Sindacatori ſiano il Capitano, & il Giudice lor ſucceſſori, con due uomini del luogo da eleggerſi per il conſiglio delle Communità dello ſteſſo luogo, potendoſi appellare, e dir di nullità dalle lor ſentenzie al Luogotenente, e Governator noſtro in Siena.

Delli Poteſtà & Vicari dello Stato.

Cap. XVI.

XLIV. Nella cognizione delle cauſe civili, e dei danni dati nelle Terre, e Caſtelli di tutto lo Stato ancorchè capitolate, & in qualſivoglia modo privilegiate; procedino, e ſeguino con tutta la giuriſdizion loro, ſiccome per l'addietro i Poteſtà, & Vicari li quali ſaranno eletti di tempo in tempo dal Conſiglio grande, dovendo durar l'offizio loro con i ſoliti ſalari, meſi ſei, non potendo però

rò partirſi mai dall'uffizio dopo il fine del ſemeſtre, ſino alla venuta del lor ſucceſſore, e tanto tempo più duri la loro giuriſdizione con il medeſimo ſalario per la concorrente quantità non eſſendo lor lecito di partirſi mai dagl' uffizi ſenza licenza del Governatore, o del collegio di Balìa ſotto pena di lire cento di denari, e della privazione degl' uffizi, & imponendo la medeſima pena di lire cento per ciaſcuna volta alle Comunità ſteſſe, ſe fra giorni dieci dal giorno, che detti Poteſtà, & Vicari partiranno, & pernotteranno da' luoghi de' loro offizi, non lo ſignificheranno al collegio di Balìa.

XLV. Elegghinſi per l' avvenire dal Conſiglio grande per Poteſtà, & Vicarj in tutte le Terre, e Caſtella dello Stato univerſalmente (eccetto ſolo dove ſiano le reſidenze dei Capitani) Cittadini; e Notari tutti reſpettivamente nei luoghi loro, ſiccome è diſpoſto preciſamente dalli Statuti, & non altrimenti nè in altro modo non potendo eſſere eletti chi non ſia Notaro matricolato per Poteſtà, o Vicario in quei luoghi dove è provviſto per li Statuti, che vi devino andare ad eſercitare Notari pubblici deſcritti nella matricola dell' Univerſità de' Notari.

XLVI. In tutti i luoghi dello ſtato generalmente dove così non ſia provviſto ſien tenuti, & devino i Poteſtà, & Vicari nella cognizione, & eſecuzion delle cauſe civili, e de' danni dati dei Cittadini, dei foreſtieri, e delle povere perſone procedere, decidere, e giudicare ſommariamente, e ſenza ſtrepito, e figura di giudizio, viſta ſolo la verità del fatto, purchè la verità appa-

appariſca per gl' atti remoſſa in tutto ogni ſottilità di ragione, dovendoſi ſtare s'altrui è povero o nò al giuſto giudizio delli ſteſſi Poteſtà, & Vicari.

XLVII. Finito l'uffizio, & arrivato il ſucceſſore ſien tenuti, & obbligati tutti li Poteſtà, & Vicari ſtare a Sindacato ſecondo gl'ordini, & le conſtituzioni de' luoghi dove ſaranno in offizio e dove non ſia diſpoſto ſtiano ſempre al Sindacato per giorni tre dovendo eleggerſi dalle Communità dei luoghi per Giudici e Sindacatori un Notajo matricolato, che non ſia dell' iſteſſo luogo, e tre uomini della Comunità; eſſendo lecito a ciaſcuno dalle lor ſentenze appellare e dir di nullità al Governator noſtro fra giorni tre, dal dì della data, e ſignificata ſentenza, e fra giorni 5. producendo il libello reſciſſorio avanti a lui, procedendoſi poi nella cauſa con quella iſtanzia qual piacerà al medeſimo Governator noſtro.

XLVIII. Eſſendo e ritrovandoſi nella Città il Collegio de' Dottori Giudici, & Auditori foreſtieri; Dottori eccellentiſſimi, intendiamo e così provvediamo che le Città, Terre, e Caſtelli di eſſo ſtato ancorchè capitolate e privilegiate in qualſivoglia modo nelle cauſe civili dove per forma de' lor Capitoli e Statuti, ſia provviſto di domandare il conſiglio del Savio, non poſſino nè devino mandar le cauſe a conſiglio di Savio fuor della Città, e ſuo Stato, ſotto pena della nullità degl' atti, & ai Poteſtà, e Vicari (ſe altrimenti eſeguiranno) di lire cento di denari per ciaſcuno, e ciaſcheduna volta, da applicarſi per la quarta parte all' accuſatore, per l'altra quarta

al

al Capitan di Giuſtizia a cui converrà farne, e ne farà l' eſecuzione, & il reſtante alla Camera Ducale.

Della grazia, e perdono generale.

Cap. XVII.

XLIX. In evidentiſſima demoſtrazione del buon animo noſtro, e del paterno affetto inverſo di queſta noſtra dilettiſſima Città, per pace, e quiete univerſale, e per ogni ragionevol conſiderazione, per noſtro proprio movimento, & per certa ſcienza, perdoniamo pienamente, e ſcancelliamo in tutto, e per tutto ogni eſceſſo e delitto commeſſo da qualſiſia perſona, avanti al giorno nel quale a nome noſtro ſi preſe il poſſeſſo della Città, conoſciuto, e non conoſciuto tanto in Siena quanto nello Stato, & in qualunque luogo della ſua giuriſdizione generalmente, o ancorchè per tali eccеſſi, e delitti da qualſiſia ſi foſſe incorſo in bando, ſonaglio, o ribellione, o in qualunque altra pena per qualſivoglia cauſa, ancorchè di Stato, & in qualſivoglia modo atroce, & enormiſſima; Aſſolvendo e liberando pienamente ciaſcuno da qualſivoglia pena incorſa per delitti, & eccеſſi ancorchè enormiſſimi commeſſi ſino a quel giorno, concedendone di ciò a ciaſcun in virtù del contenuto in queſte noſtre provviſioni, libero e ſicuro ſalvo condotto perpetuo in avere & in perſona: ſenza però alcun pregiudizio del Fiſco, e della Camera noſtra Ducale, di quello che per ſimili eccеſſi e delitti foſſe ſtato di già adplicato & incorporato al Fiſco, e ſucceſſivamente alla Camera noſtra.

Le

Le quali conceſſioni, ordinazioni aſſoluzioni, grazie, decreti, e ſtatuti noſtri, vogliamo che da ogni uomo inviolabilmente s' oſſervino per quanto ſtimano la grazia, e temano l'indignazion noſtra con graviſſime pene, derogando generalmente, e ſpezialmente per certa ſcienza, e della pienezza della noſtra poteſtà a tutte le coſe che in contrario faceſſino, ancorchè fuſſino tali che ſe ne doveſſe fare eſpreſſa & individua menzione, inſerendo di parola in parola il tenor di eſſe, in virtù delle preſenti fermate di noſtra mano, e con l' appenſione del noſtro ſolito ſigillo. Datum &c.

EL DUCA DI FIORENZA E SIENA.

F. Vinta.

ELEZIONE

Del Deputato Civico della Città di Siena

DEL DÌ 11. GENNAJO 1772.

SOMMARIO.

1. *IL Collegio di Balìa di Siena procede all'elezione d' un Deputato Civico.*
2. *Il Deputato Civico dovrà eſſer vinto per due terzi di voti favorevoli, e nel caſo che ſiano più ſoggetti ſarà eletto quello che riporterà maggior numero.*

3. *Il*

I. SUa Altezza Reale conſiderando quanto poſſa contribuire al ſollievo, e felicità degli abitanti della Città, e Provincia Superiore dello ſtato di Siena, che indipendentemente da qualunque Tribunale, e Miniſtro abbiano un concittadino di intiera loro fiducia, che animato, e guidato da un vero zelo, ed amor patris, promuova in ogni occaſione, e faccia preſente direttamente al Trono della R. A. S. l'intereſſe, e vantaggio dell' univerſale, e le ragioni dei ſuoi Concittadini in particolare in tutte le contingenze nelle quali credono di dover ricorrere al paterno cuore della medeſima A. S. R., autorizza il Collegio di Balìa a procedere per mezzo di un partito libero, ed indipendente da qualunque approvazione all'elezione di un loro concittadino poſſidente, e beneſtante, e che ſia dotato d'oneſtà, intelligenza, ed abilità, perchè ſotto il nome di Deputato aſſuma con lodevole impegno, e calore l'eſercizio delle preaccennate incumbenze nella forma, che ſarà quì appreſſo dichiarato, e ſecondo le iſtruzioni, che le ſaranno date a parte.

II. Il ſoggetto, che a queſto fine ſarà mandato a partito dovrà eſſer vinto per il numero di due terzi di voti favorevoli, e quando ſiano più ſoggetti, s'intenderà eletto quello, che averà riportato il maggior numero di voti; nel caſo poi che foſſe mandato a partito un ſolo, e queſti non reſtaſſe vinto, allora dovrà procederſi allo ſquittinio di un altro ſoggetto.

III. Il Cancelliere di Balìa dovrà intervenire alle adunanze per queſta elezione, al ſolo ed unico effetto di rogarſi dell'atto ſenza poterſi inge-

rire in conto alcuno nell'elezione delle perſone e in quanto poſſa riguardare i partiti.

IV. Seguita l'elezione il Segretario delle Leggi parteciperà immediatamente ai Direttori delle reſpettive Secreterie di ſtato, e di Finanze la notizia del ſoggetto, che ſarà ſtato eletto.

V. Queſt'elezione non dovrà durare che un anno, alla fine del quale quando il Deputato non abbia avuta l'eſcluſiva di cui ſi parlerà in appreſſo, dovrà mandarſi a partito per la conferma nel modo di ſopra ſtabilito, e non reſtando confermato dovrà procederſi allo ſquittinio d'altro ſoggetto.

VI. Si riſerva però la R. A. S. quando il Deputato, nel decorſo dell'anno della ſua elezione mancaſſe al ſuo dovere, o cadeſſe in qualche pregiudizio di dargli l'eſcluſiva alla fine dell'anno.

VII. Al Deputato, che ſarà come ſopra legittimamente eletto, accorda la R. A. S. la facoltà di traſmetterle direttamente colla regola preſcritta nelle dette Iſtruzioni tutte quelle partecipazioni, e propoſizioni, che il ſuo vero zelo, ed amore verſo i ſuoi Concittadini gli ſuggerirà per promovere tutti quei ſollievi, e vantaggi, che poſſono ſperare dalla clemenza, e Munificenza della R. A. S. come pure per ottenere la difeſa, e riparo dagli aggravj, che in qualunque modo veniſſero a ricevere per parte dei Tribunali ed Uffizi, o ſuperiori, o ſubalterni tanto locali, che della Città di Firenze nell'Amminiſtrazione della Giuſtizia e nel maneggio degl'affari di pubblica economia, o da qualunque perſona, ancorchè coſtituita in cariche ed impieghi pubblici, nei caſi, nei quali occorreſſe interporre l'autorità Sovrana.

VIII. De-

VIII. Dovrà parimente rimettere tutti i memoriali concernenti domande di grazie, e tutti quei fondati ricorſi, che per l'enunciate cauſe li veniſſero preſentati per umiliarſi alla R. A. S.

IX. Invigilerà ſulla maniera colla quale ſi oſſervano, e ſi eſeguiſcano le Leggi, e regolamenti veglianti, ficcome pure gl'ordini particolari, che vengono dati tanto dai Tribunali, e Miniſtri locali, che dai Tribunali, e Miniſtri ſuperiori della Città di Firenze.

X. Similmente invigilerà ſe i lavori di ſtrade, ponti, fiumi, fabbriche pubbliche ec. attualmente eſiſtenti ſian bene mantenuti, e ſe quelli s'intraprendeſſero in avvenire ſaranno bene eſeguiti con farne la viſita una o più volte ſecondo il biſogno, ſpecialmente quando ſenta qualche reclamo o dubiti della loro mala coſtruzione.

XI. E ſoprattutti queſti oggetti, come pure ſopra qualunque altro che poteſſe accadere d'importante, che meritaſſe un qualche provvedimento, darà i più preciſi ragguagli con proporre ancora quegli eſpedienti, che crederà più proprj, e convenienti.

XII. Si aſſicurerà della verità, e ſuſſiſtenza delle coſe, che crederà di dover riferire con gli opportuni riſcontri, e con prove concludenti guardandoſi bene di non avanzar fatti inſuſſiſtenti contro i Tribunali, Miniſtri, o qualunque altro particolare, che degenerino in perſonalità, poichè la qualità del ſuo impiego non lo ſottrarrà dalla diſpoſizione dalle Leggi, ſarà altresì reſponſabile dell'autenticità dei documenti, e recapiti, dei quali dovrà corredare le ſue relazioni.

XIII. Dai Tribunali, e Miniſtri della Città e Provincia Superiore dello Stato di Siena dovrà darſeli viſta di tutti gl'atti, e foglj concernenti l'intereſſe del Pubblico della Città, e delle Comunità della Provincia ſuddetta, e ne potrà fare e commettere le copie con pagarne unicamente la mercede ſenza alcun diritto, ſi eccettuano però i foglj, che riguardano i titoli, e provenienze de' Regj dritti, e del Patrimonio di S. A. R., e tutti quelli, che a forma degl' ordini devono reſtar ſegreti, non gli ſarà lecito di levare gli Originali dagli Archivj, o altri luoghi ne' quali ſi cuſtodiſcano.

XIV. Non dovrà ricevere ordini per quello che ſpetta alle funzioni di Deputato ſe non che per il canale della Segreterìa intima di S. A. R. e delle altre Regie Segreterìe di Stato, e di Finanze.

XV. Alla fine d' ogni anno preſenterà al Collegio di Balìa la nota delle ſpeſe vive che averà fatte in ſervizio del Pubblico della Città di Siena, ed al Magiſtrato dei Conſervatori la nota di quelle riguardano le Comunità compreſe nella Provincia Superiore, perchè fattone l'opportuno partito dal Collegio di Balìa per le prime, e per le altre dai Priori rappreſentanti di ciaſcuna delle reſpettive Comunità, a cui appartengono, ſia partecipata nelle forme ſolite una tal nota unitamente al partito per attenderne la Sovrana approvazione.

XVI. Dovranno pure alla fine d' ogn' anno tanto il Collegio di Balìa riguardo al Pubblico di Siena, quanto i Priori rappreſentanti l'enunciate Comu-

Comunità, a favore delle quali ſi ſarà impiegato il Deputato, ſtanziarli un adequata gratificazione a miſura del zelo, e attività con cui avrà ſervito il detto Pubblico, e Comunità da avere effetto, ſalva la ſovrana approvazione come ſopra.

XVII. Si riſerva la R. A. S. alle occaſioni di riconoſcere il buon ſervizio delle perſone, che per più anni conſecutivi avranno lodevolmente eſercitato l'impiego di Deputato, o con promoverli all' Impieghi de' ſuoi Regi Tribunali, ed Uffizj, o colle Commende di Grazia ſe ſaranno Cavalieri dell' Ordine di S. Stefano.

Dato in Piſa li 11. Gennajo 1772.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

DI SCHMIDVEILLER.

ISTRUZIONE

Per il Deputato della Città, e Provincia Superiore dello Stato di Siena, alle quali ſi referiſce il Motuproprio di queſto ſteſſo giorno.

SOMMARIO.

1. *IL Deputato Civico deve ogni meſe ſcrivere direttamente a S. A. R. per gl' affari che gl' occorrono.*

2. *Vien diſpenſato dal laſciare margini ſpazioſi nei ſuoi ſcritti.* 3. *I Do-*

3. *I Documenti, e recapiti gl'unisce alle sue lettere.*

4. *E' vietato al medesimo di ricevere memoriali per doti, elemosine, o per altre simili grazie.*

5. *Si guarda di non animare la gente a ricorrere senza fondamento.*

6. *Userà ogni assistenza ai poveri con buone, e dolci maniere.*

7. *Non può assentarsi dalla Città, e Provincia Superiore senza la permissione di S. A. R.*

8. *Deve minorare le spese per quanto sia possibile, di gite, lettere, e posta.*

9. *Il medesimo è obbligato dare al successore tutti i lumi che potessero occorrere per il buon servizio.*

DOvrà il Deputato regolarmente ogni mese verso la fine, e straordinariamente ogni volta, che lo richieda il bisogno per qualche caso, o affare importante, scrivere direttamente a S. A. R. tutto quello, che gli occorrerà sopra gl'oggetti che abbracciano le sue incumbenze con accennare in piedi della lettera la qualità di Deputato.

II. Dovrà minorare per quanto è possibile il volume dai plichi, ed a questo fine resta dispensato dal lasciare margini spazioli ne' suoi scritti, e da qualunque altra espressione di formalità.

III. Unirà alle sue lettere tutti i documenti, e recapiti, che gli sarà riuscito di avere in giustificazione dei fatti che avanzerà, come pure i ricorsi, e memoriali, che dovrà trasmettere.

IV. Non riceverà Memoriali per Doti, e lemosine, o altre simili grazie, ne anche per affari del corso ordinario della Giustizia, a riserva del caso che questa fosse stata denegata, e dovrà limi-

limitarſi agl' affari concernenti il ben pubblico ed il ſollievo de ſuoi Concittadini, a forma di quanto li viene ingiunto nel Motuproprio.

V. Oltre al non avanzare fatti inſuſſiſtenti contro i Tribunali, e loro Miniſtri, o qualunque altro particolare, ſi guarderà bene di non animare la gente a ricorrere ſenza alcun fondamento, o per qualche fine illecito, ed a preſentar Memoriali.

VI. Sarà avvertito di porre ogni ſuo ſtudio per uſare in tutte le occaſioni, e con tutti indifferentemente buone, e dolci maniere, ed avere a cuore principalmente di preſtare ogni efficace aſſiſtenza ai poveri.

VII. Non potrà allontanarſi dalla Città, e Provincia Superiore dello ſtato di Siena ſenza la permiſſione della R. A. S. ed occorrendoli di far gite in detta Provincia con ſpeſa da poſarſi ſopra le Comunità, ne dovrà dimandare preventivamente la licenza, a riſerva dei caſi improvviſti, che non ammetteſſero dilazione.

VIII. Procurerà di uſare tutta l'economia poſſibile nelle ſpeſe di gite, e della poſta delle lettere, ed in altre ſimili ſpeſe vive, che gli occorreranno per l'eſercizio del ſuo impiego.

IX. Il ſoggetto, che ceſſerà di eſſer deputato dovrà dare al ſuo ſucceſſore tutti i lumi, che poteſſero occorrer per il miglior ſervizio, e conſegnarli altresì la copia del Motuproprio, ed iſtruzioni preſenti, e tutti gl'altri fogli contenenti ordini, che aveſſe ricevuti dalle Reali Segreterie nominate nel detto Motuproprio.

Dato in Piſa li 11. Gennajo 1772.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

DI SCHMIDVEILLER.

MOTUPROPRIO

Con cui reſta abolito il Magiſtrato del Sale

DEL DÌ 14. GIUGNO 1773.

SOMMARIO.

1. *Abolizione del Magiſtrato del Sale, e riunione delle cauſe civili, e criminali ai Giudici Camerali.*

2. *Il Cancelliere, ed altri Miniſtri della Cancelleria continuano ſotto gl' ordini dell' Auditor Fiſcale.*

I. AVendo Sua Altezza Reale determinato di abolire, come col preſente Motuproprio aboliſce il Magiſtrato del Sale di Siena, vuole che la cognizione, e riſoluzione delle Cauſe civili, e criminali di Sale della Città, e Stato di Siena tanto pendenti, che future, ed ogni Giuriſdizione in tal materia ſpetti, ed appartenga per l'avvenire ai Giudici Camerali della Provincia Superiore, ed Inferiore, cioè all'Auditor Fiſcale di Siena, ed al Commiſſario dell' Ufizio de' Foſſi di Groſſeto, a quali perciò delega tutta la detta Giuriſdizione, che finora ha eſercitato, e potuto eſercitare nelle Cauſe ſopra eſpreſſe il Magiſtrato del Sale, e Graſcia, con che debbano i predetti Giudici Camerali nelle Cauſe criminali, ove entreranno condanne di pene afflittive, traſmettere il proceſſo col Voto alla Camera Gran-Ducale a forma della Legge de' 31. Dicembre 1740.

II. L'Au-

II. L' Auditor Fiſcale di Siena continuerà a ſervirſi per gli Atti, ed altre occorrenze relative a dette Cauſe dell' attual Cancelliere, ed altri Miniſtri della Cancellerìa del Sale, e Graſcia, finchè a S. A. R. non piacerà di diſporre diverſamente.

Il preſente Motuproprio dovrà cominciare ad aver effetto, e vigore il dì primo del proſſimo Meſe di Luglio.

Dato in Firenze li 14. Giugno 1773.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

DI SCHMIDVEILLER.

MOTUPROPRIO

Con cui ſono aboliti i corpi delle Arti, della Città e Stato di Siena

DEL DÌ 30. AGOSTO 1777.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Auſtria, Gran-Duca di Toſcana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Abolizione di tutte le rappreſentanze, e corpi dell' arti, e ſoppreſſione dei Brevi, ſtatuti, ed ordini.*
2. *Soppreſſione del Magiſtrato dell' arte della lana.*
3. *I Cor-*

3. *I Corpi dei Medici, Cerusici, Speziali, e Levatrici restino nel suo vigore.*

4. *Delle Chiese appartenenti alle Arti previa la Sovrana approvazione se ne possano formare delle Confraternite, e Compagnie.*

5. *Restano aboliti tutti gl' esami soliti farsi per l' ammissione alle respettive professioni.*

6. *Si continuano le solite offerte, e tributi.*

7. *Resta intieramente condenato tutto il debito che gl' Artefici avevano con i Corpi delle loro respettive Arti.*

8. *Traslazione della giurisdizione, prerogative, facoltà, beni, crediti, debiti, ed azioni nel Magistrato della Mercanzia.*

9. *L' azienda di tali beni appartiene al Magistrato di Mercanzia.*

10. *Con i detti beni, ed effetti passano nel Magistrato suddetto tutti gl' obblighi, e pesi annessi ai fondi.*

11. *Tutti gl' Artefici, e Trafficanti della Città, e Provincia Superiore di Siena devono farsi registrare in un pubblico libro con ritirarne una patente, o bullettino.*

12. *Coloro che sono attualmente matricolati sono esenti dal pagare la tassa, ma devono farsi descrivere.*

13. *Nella medesima Bottega, e dal medesimo Artefice si possono contemporaneamente esercitare più professioni.*

14. *I Periti dovranno estrarsi dalle borse che si formeranno dal libro dei registri.*

15. *Il Magistrato di Mercanzia è obbligato informare S. A. R. per mezzo del Luogotenente Generale*

rale delle taſſe, privative, ed appalti, che tuttavia ſuſſiſtono, come pregiudiciali all' induſtria degl' Artefici.

16. *La preſente legge deve avere eſecuzione il dì* 1. *Novembre* 1777.

Eſſendo Noi informati che nella Città di Siena vi è un gran numero di Arti, nelle quali gli Artefici compongono un Corpo diſtinto, e ſeparato, e che una tale diſtinzione, e ſeparazione per quanto poteſſe adattarſi all' antica popolazione, e traffico di quella Città e Stato, con tuttociò mutate in ſeguito le circonſtanze è divenuta non ſolo inutile, ma poſitivamente dannoſa, a cauſa principalmente delle moltiplicità delle gravezze, a cui gli Artefici vengono da un tal metodo ſottopoſti, e volendo ovviare all' impedimento notabile, che da ciò reſulta alla libertà delle lavorazioni del minuto Popolo, che eſſendo per l' ordinario il più indigente, e il più numeroſo ha più biſogno de' Noſtri Paterni riguardi, e della Noſtra Reale Protezione per ſollevarlo dai peſi, dai quali nell'eſercizio delle ſue profeſſioni reſta aggravato, e per dare un corſo più libero, e più attivo all' induſtria de' particolari, che lo compongono, Ordiniamo i ſeguenti provvedimenti.

I. Vogliamo, e Comandiamo che reſtino ſciolte, ſoppreſſe, ed abolite tutte le particolari Rappreſentanze, e Corpi delle Arti, che fin ora hanno avuta eſiſtenza nella Città di Siena, e Provincia Superiore, e tutte le formali adunanze, e funzioni ſolite farſi, dagli Artefici come componenti i

detti

detti Corpi derogando, caſſando, ed annullando in queſta parte ogni, e qualunque Breve Statuto, ed Ordine in contrario non oſtante.

II. Dovrà reſtar compreſo in queſt'abolizione ancora il Magiſtrato dell'Arte della Lana, inſieme con tutti i ſuoi Componenti, Miniſtri, e ſubalterni, la di cui giuriſdizione, ed incumbenze dovranno immediatamente ceſſare dal dì che ſi darà eſecuzione al preſente Editto.

III. Reſteranno per altro in vigore, i Corpi de' Medici, de Cerufici, degli Speziali, e delle Levatrici; riſpetto ai quali ſi continuerà il metodo fin quì tenuto circa le loro ammiſſioni, eſami, e taſſe, ſalvi quei cangiamenti, che ſi crederanno opportuni per il miglior ſervizio del Pubblico, e ſu i quali ci riſerviamo di manifeſtare in altro tempo la Noſtra Volontà.

IV. Siccome alcuni Corpi dell' Arti poſſiedono attualmente delle Chieſe nelle quali gli Artefici ſi adunano per farvi le Sacre Funzioni, così ſe in veduta di queſt'unico oggetto vorranno Eſſi continuare a ſervirſi delle medeſime, ſaranno abilitati a farlo, purchè precedentemente ne ottengano da Noi la permiſſione, nel qual caſo queſte adunanze non dovranno conſiderarſi in avvenire che come Pie Confraternite, o compagnie compoſte di Perſone affatto indipendenti da qualunque Univerſità, o Corpo di Arti, e non altrimenti.

V. Con lo ſcioglimento de Corpi dell' Arti reſtano parimente ſoppreſſi, ed aboliti tutti gli eſami ſoliti farſi per l'ammiſſione alle reſpettive Profeſſioni, tutte le taſſe di Matricola, tutti i Dazj,

Dazj, e contribuzioni ordinate da Brevi dell' Arti, o dalle deliberazioni de' Corpi di esse per pagarsi alla Cassa di dette Arti dai loro Individui, per potere esercitare le loro respettive Professioni, volendo che in avvenire per l'ammissione all' esercizio attuale di ciascheduna Professione nella Città, e Provincia Superiore di Siena, altro requisito nè formalità si ricerchi fuori che la descrizione, o sia registro dell' Artiere nel libro che si terrà a quest' effetto nel Tribunale della Mercanzia nella forma che verrà più precisamente ordinata all' articolo undecimo.

VI. In veduta per altro di conservare il dovuto rispetto alla Religione, e la pubblica decenza nel culto Divino si continueranno le seguenti offerte, o Tributi.

L' accompagnamento delle Torce alla Processione del Corpus Domini, e gli Altari che le Arti erigevano in tali occasioni lungo la strada della medesima, e che rimarranno in quel numero, e in quella forma che sarà creduta più conveniente dal Magistrato della Mercanzia.

L' accompagnamento delle Torce solito farsi dal Magistrato dell' Arte della Lana alla Processione del SS. Sacramento, che si fa da Padri del Carmine nella loro Chiesa la Domenica fra l' Ottava di detta Festa, e che si eseguirà in avvenire dal Magistrato di Mercanzia come rappresentante il detto Tribunale.

L' accompagnamento delle Torce solito farsi alla Processione solenne della Domenica in Albis.

L' Offerte di cera, che fanno i Corpi di Arti alla Chiesa Metropolitana nella Festività dell' Immaco-

macolata Concezzione, e quelle che fra l'Ottava della medeſima fanno alla Chieſa di Santa Maria de' Servi.

Il Tributo detto volgarmente *il cenſo di Santa Maria d'Agoſto*, che ſi paga da alcuni Corpi di Arti particolari in certa fiſſa quantità di denaro all'Opera del Duomo il dì 15. di detto meſe.

Tutte le quali Offerte, e Tributi non dovranno per l'avvenire eſſere a carico degli Artefici, ma ſi ſoddisfaranno, e ſi pagheranno dalla Caſſa del Magiſtrato di Mercanzia in quella forma che eſſo crederà più opportuno.

VII. Tutto il debito degli Artefici con i Corpi delle loro Arti per le Matricole, o Taſſe Annue già dovute fino al giorno in cui avrà principio il preſente Regolamento, e non per anche pagate, Vogliamo che reſti loro intieramente condonato, facendo un ſaldo generale ai reſpettivi Libri, talmente che per queſti titoli non devano eſſere ulteriormente moleſtati, ben inteſo che non ſi comprendano in queſta condonazione i debiti procedenti dalle Pigioni di effetti, reſti di amminiſtrazione, Appalti, e qualunque altro che non poſſa riferirſi alle Matricole, e taſſe generalmente impoſte dagli Statuti, e Brevi dell'Arti per l'ammiſſione all'eſercizio della Profeſſione.

VIII. Tutta la Giuriſdizione, prerogative, facoltà, beni, crediti, debiti, ed azioni, che appartenevano prima a detti Corpi dell'Arti, e al Magiſtrato dell'Arte della Lana paſſeranno immediatamente nel detto Magiſtrato della Mercanzia, e ſarà cura degli attuali Rettori, e Camarlinghi delle

delle medeſime di conſegnare al Magiſtrato predetto tutti i Brevi, Libri, Scritture, ed ogni altra coſa ſpettante alle loro reſpettive Univerſità.

IX. In vigore di tali paſſaggi, e riunione il Magiſtrato di Mercanzia preſiederà all' Amminiſtrazione di tutti gli effetti ad eſſe Arti ſpettanti, e farà tenerne peradeſſo un ſolo conto a parte, procurando però di montare tanto la detta ſcrittura che quella del Tribunale nella forma più ſemplice, e di minore imbarazzo.

X. Inſieme con i detti effetti, ed entrate paſſeranno ſimilmente nel Magiſtrato ſuddetto tutti gli obblighi, e peſi anneſſi ai fondi; e tutti quelli provenienti da titoli oneroſi o da contrattazioni correſpettive, come ancora tutti quei peſi che avranno per oggetto la conſervazione, e riſarcimento degli effetti medeſimi, o il buon ſervizio del Pubblico, come viſite, marchi, Perizie, ed altro, ben inteſo che ſe per provvedere a detti oggetti non baſteranno l' entrate dell' Arti, deva in tal caſo ſupplire la Caſſa della Mercanzia con quelle che verranno ad eſſa aſſegnate.

VI. Tutti gli Artefici, e Trafficanti della Città, e Provincia ſuperiore di Siena, compreſi ancora quelli, che per le loro Profeſſioni ſono ſottopoſti ad altre Magiſtrature, non avranno altro obbligo in avvenire per eſercitare liberamente la loro Profeſſione, che quello della deſcrizione, o Regiſtro indicato nell' articolo quinto, vale a dire il ſolo peſo di far deſcrivere il proprio nome, e l' arte che intendono di profeſſare in un Pubblico Libro che ſi terrà a queſto effetto dal Magiſtrato ſuddetto della Mercanzia, per il che dovrà

vrà pagarſi in una ſol volta un'emolumento di lire due per ciaſcheduno Artefice, o Trafficante e reſterà compreſa in detto emolumento la ſpeſa di una Patente o Bullettino, che dovrà farſi gratis a tutti quelli che lo richiederanno, e qualunque altra operazione, che poteſſe occorrere in tale congiuntura.

XII. Saranno eſenti dalla detta Taſſa del Regiſtro, ma non dall'obbligo di regiſtrarſi, tutti gli Artefici, che ſono già al preſente matricolati, ma tanto dalla taſſa, che dall'obbligo del Regiſtro ſaranno liberi tutti gli Artieri, Trafficanti, che non hanno negozio, o bottega, ma s'induſtriano di eſercitarſi in qualche Profeſſione, o per le ſtrade, e piazze, o per le loro caſe private, e tutti quei Lavoranti, e Garzoni, che non eſercitano ne' negozj, e nelle botteghe la Profeſſione ſopra di ſe, ma ſolamente ſotto la direzione di un Maeſtro, o Padrone.

XIII. Si potranno nell'iſteſſa bottega eſercitare da un'Artiere medeſimo diverſe Profeſſioni ogni volta che egli ſia deſcritto nel Regiſtro per il di loro eſercizio, come pure potrà ciaſchedun'Artiere dopo la prima deſcrizione aprire o tenere Bottega in diverſi luoghi contemporaneamente, o in tempi differenti.

La deſcrizione ſopra indicata quando ſia congiunta coll'attuale eſercizio farà godere agli Artefici compreſi nel Regiſtro tutti i vantaggi, e privilegi che ſono ſtati conſiderati ſinora come appartenenti ai Matricolati.

Il tempo prefiſſo per la deſcrizione da farſi preſentemente de'già matricolati, come pure di quel-

li

li che in futuro verranno all' eſercizio di qualche Profeſſione, ſarà per gli abitanti della Città di Meſi due, e per gli Statiſti di Meſi tre, i quali termini per i già matricolati ſi conteranno dal giorno in cui comincerà ad avere effetto il preſente Editto, e per i nuovi Artefici dal giorno che avranno aperto il Negozio, e incominciato ad eſercitare la Profeſſione ſopra di ſe; e chiunque dentro il detto termine non ſi ſarà fatto deſcrivere s' intenderà decaduto da tutti i privilegi, e prerogative delle quali godono gli Artieri deſcritti.

XIV. Per mezzo del ſuddetto Regiſtro e delle ulteriori informazioni, che il Magiſtrato dovrà prendere potranno formarſi in quell' Arti o Profeſſioni che occorra le Borſe, per eſtrarne di tempo in tempo quel numero di Periti, che poteſſero biſognare a tenore delle Leggi veglianti tanto nelle Cauſe, quanto per l' altre Perizie, Viſite, e funzioni.

XV. E volendo favorire ſempre più le manifatture, ed il traffico della Città, e Provincia ſuperiore di Siena incarichiamo il Magiſtrato di Mercanzia d' informarci per mezzo del Noſtro Luogo Tenenente Generale di tutte quelle Taſſe, privative, appalti, o altri vincoli che tuttavia ſuſſiſteſſero, e foſſero pregiudiciali all' induſtria degli Artefici tanto della Città, che della ſuddetta Provincia, e di proporcene la ſoppreſſione con i convenienti riguardi.

XVI. Vogliamo finalmente, e Comandiamo che tutti queſti Provvedimenti abbiano dal dì primo Novembre 1777. in avvenire forza di Legge in-

violabile, e ſiano da ciaſcheduno fedelmente offervati, derogando a tale oggetto in quanto faccia di biſgno a tutte le Leggi, Ordini, Brevi, e conſuetudini in contrario, non oſtante.

Dato in Firenze li 30. Agoſto 1777.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

P. A. BONFINI.

ISTRUZIONE

Per quelli, ai quali ſpetta di firmare gli atteſtati di Povertà, o di Miſerabilità che vengono richieſti dai Litiganti.

SOMMARIO.

1. *Miſerabili reſtano eſenti da ogni ſpeſa giudiciale; ed i Procuratori, e Difenſori non poſſono eſigere coſa veruna.*

2. *Coloro, che ſono dichiarati Poveri, godono il riſparmio della metà delle ſpeſe giudiciali; ed i Difenſori devono condonarli la metà dei loro emolumenti.*

3. *Obbligo di fare gli atteſtati a chi li merita, e di negarli a chi non ha il biſogno.*

4. *Obbligo di non confondere l'eſpreſſione di Povero con quella di Miſerabile.*

5. *Povero diceſi quello, che non ha aſſegnamenti da*

da poter ſoffrire l' incomodo totale della ſpeſa di una Lite, ma che può ſoffrire la metà, ſenza reſtare privo del neceſſario ſoſtentamento della vita.

6. Miſerabile diceſi quello, che nulla poſſiede, e che non ricava dall' impiego di ſua perſona tanto da vivere ſufficientemente in proporzione del ſuo ſtato.

7. Reflеſſioni, ed avvertenze preſcritte per coloro che devono fare gl' atteſtati.

AFfinchè la verità, e la giuſtizia abbia luogo negli atteſtati di povertà, o miſerabilità, che vengono richieſti da alcuno per valerſene in occaſione di liti, ad oggetto di godere la diminuzione, o la eſenzione delle ſpeſe giudiciali, ſi rende neceſſario il ridurre a memoria di quelli, che hanno ingerenza di firmare i detti atteſtati le notizie, e le avvertenze, colle quali debbano eſſi regolarſi nel fargli.

I. E primieramente è neceſſario avere in veduta, che uno il quale con tali atteſtati venga dichirato *miſerabile*, reſta eſente da ogni ſpeſa giudiciale, in forma che tanto il Tribunale, in cui pende la di lui Cauſa, quanto i ſuoi Procuratori, e Difenſori non poſſono eſiger da eſſo coſa veruna per gli atti, ed operazioni loro reſpettive.

II. Che quello il quale in detti atteſtati è dichiarato *povero*, gode il riſparmio della metà delle ſpeſe giudiciali, eſſendo tanto il Tribunale in cui egli litighi, quanto i Difenſori ſuoi obbligati a condonargli una metà dei loro reſpettivi emolumenti.

III. Dietro a queſte notizie è chiaro l' obbligo di non negare ſimili atteſtati a chi realmente gli

meriti, e di non fargli all'incontro ciecamente a chi non ne ha il bisogno, poichè la negativa non giusta pregiudica all'interesse del *miserabile*, e del *povero*, sottoponendolo a soffrire delle spese, dalle quali le leggi lo esimono, e la facilità troppo incauta pregiudica all'interesse dei Ministri dei Tribunali, e dei Difensori, privandogli di quelle mercedi, che gli apparterrebbero, e che per lo più sono l'unico loro assegnamento.

IV. In seguito di ciò si rendono ugualmente chiari la necessità, e l'obbligo di non confondere nei suddetti attestati la espressione di *povero* con quella di *miserabile*; ma di adoprare negli attestati medesimi, o l'una o l'altra di queste espressioni in proporzione di quel che giustamente meriti la persona di cui si tratti, acciocchè non resti qualificato per solamente povero taluno; che positivamente è miserabile, e caratterizzato per miserabile chi meriti solamente di godere il benefizio di povero; E ciò sarà facile riflettendo.

V. Che povero può dirsi quello, il quale benchè provveduto di assegnamenti o patrimoniali, o personali, tuttavolta non ha tanti assegnamenti da poter senza grave incommodo soffrire il totale delle spese di una lite, avuto riflesso alla condizione, alla famiglia, ed all'altre circostanze della casa sua, ma può per altro mediante il risparmio di una metà di tali spese soffrir l'altra metà senza un disastro tale, che lo privi del necessario al sostegno della vita.

VI. Che miserabile può dirsi quello, il quale nulla possiede, ed oltre a ciò non ricava dell'impiego di sua persona tanto da vivere sufficientemen-

mente in proporzione del ſuo ſtato, di modo che qualunque ſpeſa ſtraordinaria di una lite lo privi, non già di qualche comodo (nel qual caſo unitamente potrebbe conſiderarſi nella Claſſe de' poveri) ma delle vere neceſſità della vita.

VII. I lumi, e le avvertenze ſopra eſpreſſe o ignote, o poco valutate in addietro ſi richiamano alla conſiderazione di tutti quelli, ai quali incumbe di firmare i ſopra eſpreſſi atteſtati, acciocchè ciaſcuno facci un carico alla propria coſcienza di non allontanarſene in una materia, che richiede tutta la circoſpezione, ed in cui la inconſideratezza offende la Giuſtizia, o ſomminiſtra materia a non pochi inconvenienti, e reclami.

Li cinque Giugno Milleſettecento ſettantaſette.

V. ALBERTI.

FRANCESCO SERATTI.

Provvedimento a favore dei Litiganti Poveri, e Miſerabili.

DEL DI 23. AGOSTO 1777.

SOMMARIO.

1. *I Poveri, non ſono tenuti che al pagamento della metà delle mercedi, ed emolumenti, relativamente ai primi; ed i miſerabili ſono eſenti dal tutto.*

2. *I Magiſtrati di Siena determinano, della po-*

vertà, e miſerabilità, avuto riguardo agli atteſtati dei Parochi, e dei Magiſtrati Comunitativi.

3. *Obbligo di traſmettere a ſuddetti l'iſtruzione dei cinque Giugno.*

I. VUole Sua Altezza Reale che in tutti i Tribunali tanto della Città, che della Provincia Superiore, ed Inferiore di Siena ſiano oſſervati eſattamente gli Ordini veglianti in favore dei Litiganti Poveri, e miſerabili, col non eſſere i primi tenuti al pagamento che della metà delle mercedi, ed emolumenti preſcritti dalle Tariffe, ed i ſecondi eſenti del tutto da qualunque pagamento; Ed ordina che queſto provvedimento ſia eſteſo a qualunque Tribunale della detta Città e Provincie in cui dai precedenti Ordini, e Statuti non foſſe ſtato a ciò provveduto.

II. Nella Città di Siena i reſpettivi Magiſtrati determineranno ſulla povertà o miſerabilità, nelle Provincie i Tribunali attenderanno gli atteſtati dei Parochi, e dei reſpettivi Magiſtrati Comunitativi, e queſti dovranno eſſere firmati da uno almeno dei Reſidenti nei medeſimi, e dal Cancelliere.

III. E per regola di quelli che dovranno dare tali Atteſtati, dovrà ai medeſimi eſſer traſmeſſa, ed Eſſi attendere l'anneſſa Iſtruzione dei 5. Giugno proſſimo paſſato.

Dato li 23. Agoſto Mille ſettecento ſettantaſette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

FRANCESCO SERATTI.

Soppreſſione del Magiſtrato delle Strade

DEL DÌ 17. NOVEMBRE 1777.

SOMMARIO.

1. *Oppreſſione del Magiſtrato delle Strade.*
2. *Relativamente alle Strade Regie la giuriſdizione viene trasferita nel Magiſtrato, e Uffizio dei Conſervatori.*
3. *La Giuriſdizione, ed autorità del Magiſtrato delle Strade relativamente alle Strade Urbane ceſſa il primo Gennajo* 1778.

I. SUa Altezza Reale dopo avere reſtituita alle Comunità della Provincia Superiore di Siena la ſoprintendenza, e iſpezione delle ſtrade Comunitative con addoſſarne la Giuriſdizione contenzioſa in prima iſtanza ai reſpettivi Giuſdicenti Locali, ed in ſeconda iſtanza al Magiſtrato de' Conſervatori, e dopo aver preſa la riſoluzione di conſegnare alle Comunità medeſime in accollo perpetuo la coſtruzione, e conſervazione delle Strade Regie, ſiano Conſolari nella maniera metodo, e condizioni eſpreſſe con altro Motuproprio di queſto giorno, è venuta ancora nella determinazione di ſopprimere il Magiſtrato delle Strade di Siena per il dì primo Gennajo mille ſettecento ſettant'otto.

II. Continueranno pertanto il Provveditore, e gli altri Miniſtri dell'Uffizio Generale delle Strade a ſoprintendere, ed aver cura tanto delle Strade Comunitative, che delle Strade Regie ſino a tan-

o che riſpetto alle Strade Comunitative cominci ad avere effetto, e vigore nelle reſpettive Comunità il nuovo Regolamento, e riſpetto alle Strade Regie ſia ſeguita la conſegna a ciaſcuna di dette Comunità di quel tratto di Strada Regia, che paſſa per il ſuo Territorio, di maniera che l'autorità, l'incumbenza del Provveditore, e Miniſtri ſuddetti ceſſi per le Strade Comunitative a miſura che reſpettivamente in ciaſcuna Comunità avrà principio il nuovo Regolamento, quanto alle Strade Regie ceſſi ſubito che ne ſia ſeguita la conſegna alle reſpettive Comunità; con dichiarazione eſpreſſa che tutta quella Giuriſdizione, e ſoprintendenza, che è neceſſaria per invigilare che ſieno adempiti dalle Comunità gli obblighi aſſunti nei reſpettivi Contratti di accollo di Strade Regie fatti per mezzo dell'Uffizio delle Strade s'intenda trasferita nel Magiſtrato, e Uffizio dei Conſervatori, a cui onninamente apparterrà una tale iſpezione.

III. E riſpetto alle Strade Urbane la Giuriſdizione, ed autorità, del Magiſtrato, e Uffizio delle Strade dovrà ceſſare al dì primo Gennajo mille ſettecento ſettant'otto, ma il Provveditore, e gli altri Miniſtri dell'Uffizio predetto reſtano incaricati di liquidare i conti, e procedere all'eſazione dei Debitori, e fare le altre operazioni, che ſono neceſſarie per il ſaldo dei Conti di detto Uffizio per poi rimettere il tutto all'Uffizio di Bicherna.

Dato in Firenze li diciaſſette Novembre mille ſettecento ſettanta ſette.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

REGOLAMENTO

Riguardante la consegna da farsi alle Comunità le Strade Regie della Provincia Senese in conseguenza della soppressione del Magistrato delle Strade.

DEL DÌ 17. NOVEMBRE 1777.

SOMMARIO.

1. *Obbligo ingiunto al Magistrato delle Strade di consegnare tutti i conti pendenti, ed i denari esistenti nel detto Uffizio, come anche gli alberi, gelsi, lame, e adiacenze di Strade comunitative.*

2. *Il Proveditor delle Strade deve separare, e liquidare i conti a ciascuna delle nuove Comunità, e farne seguire la consegna ai respettivi Magistrati.*

3. *Obbligo ingiunto al Proveditor delle Strade di eseguir la consegna per mezzo del Capomaestro di quell' Uffizio.*

4. *Il Proveditor delle Strade per mezzo del Cancelliere deve separare tutti i Processi delle cause attualmente pendenti nell' Uffizio.*

5. *Regole da tenersi dalle respettive Comunità, relativamente alle Strade Regie, che si danno a quelle in accollo.*

6. *Il Proveditore delle Strade è obbligato far misurare, Comunità per Comunità, i tratti delle Strade Regie da darsi in accollo come sopra.*

7. *Le Comunità sono obbligate di prendere so-*

pra

pra di ſe il peſo di mantenere le Strade ſuddette.

8. *Alle reſpettive Comunità deve abbonarſi dal Proveditore quel tratto di Strada, che avrà biſogno di reſarcimento per una volta tantùm.*

9. *Il Proveditor delle Strade naſcendo difficoltà tra eſſo, e i Magiſtrati Comunitativi è obbligato farne la partecipazione a S. A. R.*

10. *Il ſuddetto pervenuta la riſoluzione di S. A. R. deve dare alla medeſima pronta eſecuzione.*

11. *La ſoppreſſione del Magiſtrato delle Strade reſta compita il dì* 31. *Dicembre* 1778.

12. *Il Proveditor delle Strade deve far conſegnare all' Uffizio della General Biccherna la conſegna di tutti i libri, filze, proceſſi tanto ſpediti, che pendenti, e fogli d' ogni ſorta ſpettanti al dipartimento delle Strade Urbane.*

13. *Il Proveditor delle Strade deve far la ſeparazione per mezzo del Bilanciere di tutti i conti pendenti, e riguardanti intereſſi tanto attivi, che paſſivi dependenti da reſarcimenti di Strade Urbane.*

14. *Deve procedere alla liquidazione di detti conti, e formarne un calcolo.*

15. *Dovrà paſſare per mezzo del Camarlingo nella caſſa di Biccherna tutte quelle ſomme di denaro, che ſi troverà nella caſſa delle Strade.*

16. *Deve procurare, che nel tempo intermedio ſiano fatte tutte l' eſazioni, eſeguiti i lavori, ed ultimati tutti gl' affari.*

17. *Creazione d' una Deputazione per ſopraintendere all' annue preſtazioni, ed a quanto è rimaſto a carico dell' Amminiſtrazione.*

18. *Obbligo dei Deputati di fare la reviſione al Camarlingo dell' Uffizio delle Strade.*

19. *De-*

19. *Dopo la liquidazione dei ſuddetti conti i Deputati, che ſopra, ſono obbligati a far paſſare tutto il denaro nella Caſſa dei Conſervatori.*

20. *Sono obbligati a ſeparare i debiti certi, liquidi, ed eſigibili dall'incerti, inliquidi, e non eſigibili.*

21. *Sono obbligati, relativamente ai debiti incerti, e inliquidi, il trattarne con i Debitori, e Creditori, e convenire co medeſimi.*

22. *S. A. R. ſi reſerva di eleggere un Giudice Legale acciò ſentite le Parti, ed eſaminate le coſe, faccia con i Deputati quelle propoſizioni, che ſaranno credute più giuſte, e più convenienti.*

23. *I ſuddetti Deputati devono deſcrivere le ſtanze di loro reſidenza con tutti i mobili, attrezzi, ed ammannimi.*

25. *Si deve procedere dai medeſimi immediatamente alla vendita delle ſuddette coſe previe le notificazioni.*

25. *Seguita la liquidazione, e vendita deve farſi una Dimoſtrazione dello Stato attivo, e paſſivo.*

26. *Devono formare la Dimoſtrazione, e Bilancio dell' annue, fiſſe, e certe entrate, ed uſcite della nuova Amminiſtrazione di Strade Regie.*

27. *Le ſuddette due Dimoſtrazioni devono traſmetterſi a S. A. R. aſſieme con la propoſizione.*

28. *I ſuddetti Deputati devono ſiſtemare la nuova Amminiſtrazione delle Strade Regie per mezzo di una ſcritturazione ſemplice, facile, e chiara.*

29. *I ſuddetti poſſono valerſi dell' opera dei reſpettivi Miniſtri dell' Uffizio delle Strade.*

30. *Eſeguite le ſuddette operazioni dovranno conſegnare all' Uffizio de Conſervatori tutti i libri, filze, proceſſi, e fogli di qualunque ſorte, che ſi troveranno nell' Uffizio delle Strade.*

I. IN conſeguenza della ſoppreſſione dell' Uffizio Generale delle Strade di Siena ordinata da S. A. R. con Motuproprio di queſto iſteſſo giorno, e coerentemente a quanto viene diſpoſto dal nuovo Regolamento Generale per le Comunità della Provincia Superiore dello Stato Seneſe relativamente alle Strade Comunitative vuole la R. A. S. che di mano in mano che in ciaſcuna delle dette nuove Comunità avrà principio il nuovo Regolamento Comunitativo ſiano reſpettivamente conſegnati dall' Uffizio predetto delle Strade alle medeſime Comunità tutti i conti pendenti, e tutti i danari eſiſtenti nel detto Uffizio per cauſa, e dipendenza di riſarcimenti di Strade Comunitative, di ſcoli di acque, di Lavori di fiumi incominciati, e non ancora ultimati dall' Uffizio ſuddetto, ſiccome ancora tutti gli alberi, gelſi, lame, e adjacenze di Strade Comunitative appartenenti alle medeſime.

II. Dovrà però il Provveditore delle Strade per mezzo del Bilanciere di quell'Uffizio fare ſeparare, e liquidare i conti ſuddetti relativamente a ciaſcuna delle dette nuove Comunità, e farne ſeguire la conſegna ai reſpettivi Magiſtrati Comunitativi delle Comunità, alle quali appartengono, e dovrà per mezzo del Camarlingo dell' Uffizio medeſimo far pagare ai reſpettivi Camarlinghi delle dette Comunità quelle ſomme di denaro, che dalle fatte liquidazioni reſulterà trovarſi in eſſere nella Caſſa dell' Uffizio delle Strade, e reſpettivamente appartenere alle dette Comunità, come provenienti da riſarcimenti pendenti, e non ultimati di Strade Comunitative, di ſcoli di acque, e di lavori

lavori di fiumi nel loro reſpettivo Circondario.

III. Il medeſimo Provveditore delle Strade per mezzo del Capomaeſtro di quell' Uffizio farà eſeguire la deſcrizione, e ſucceſſiva conſegna ai reſpettivi Magiſtrati Comunitativi di tutti gli alberi, gelſi, lame, e adjacenze di Strade Comunali eſiſtenti nel circondario di ciaſcuna di dette Comunità, come parte di Patrimonio delle medeſime.

IV. Sarà cura ancora del Provveditore delle Strade di fare per mezzo del Cancelliere di quell' Uffizio ſeparare tutti i Proceſſi delle Cauſe attualmente pendenti nell' Uffizio medeſimo per il titolo, ed occaſione di Strade Comunitative, e loro pertinenze, di ſcoli di acque, e lavori di fiumi e di traſmettere ſubito ai reſpettivi Giuſdicenti Locali di quelle Comunità, nelle quali avrà avuto principio il nuovo Regolamento Comunitativo, tutti i proceſſi attualmente pendenti nello ſtato, in cui ſono per cauſa di Strade Comunitative, e loro pertinenze di ſcoli di acque, e di lavori di fiumi eſiſtenti nel reſpettivo circondario di ciaſcuna di dette Comunità, perchè ſiano le dette Cauſe pendenti dalle Parti proſeguite avanti i detti Giuſdicenti Locali, e dai medeſimi terminate come cognitori in prima iſtanza di tutte le Cauſe Comunitative, quali ſaranno in avvenire, e dovranno riguardarſi tutte quelle per dependenza, e titolo di Strade Comunali, e loro pertinenze, di ſcoli di acque, e lavori di fiumi, oggetti tutti compreſi nel Dipartimento dei reſpettivi Magiſtrati Comunitativi, e loro Provveditori di Strade.

V. Dovendo a forma dell' Editto di queſto

gior-

giorno relativo alle Strade Regie della Provincia Superiore dello Stato Seneſe darſi quelle in accollo per il loro mantenimento alle reſpettive Comunità, nel Territorio delle quali ſono ſituate, per mezzo di una preſtazione annuale da convenirſi con i reſpettivi Magiſtrati Comunitativi, e da pagarſi alle dette Comunità dalle entrate, che hanno fin' ad ora formata la dote dell' Uffizio delle Strade, e che ſono addette alla conſervazione, e mantenimento delle dette Strade Regie.

VI. Sarà peſo del Provveditore delle Strade di mano in mano che in ciaſcuna delle dette nuove Comunità avrà principio il nuovo Regolamento Comunitativo di far miſurare Comunità per Comunità i tratti delle predette Strade Regie da darſi in accollo alle medeſime Comunità, e di fare gli opportuni ſcandagli o ſopra l'eſperienza di quel che ſono coſtate per i tempi paſſati, o ſopra altre conſiderazioni per rilevare quanto poſſa importare l'annuale mantenimento di ciaſcuno di detti tratti, con avere nel fare tali ſcandagli quei riguardi che ſi avvertono a queſto propoſito nell' Editto ſopraccennato.

VII. Eſeguite colla poſſibile eſattezza, e ſollecitudine le dette miſure, e fatti i ſuddetti ſcandagli dovrà il medeſimo Provveditore delle Strade interpellare i reſpettivi Magiſtrati Comunitativi per convenire nel modo preſcritto dall' Editto ſuddetto della preſtazione annuale da pagarſi alle loro Comunità in contemplazione del mantenimento, che dovranno aſſumere a ſuo carico, e per farne poi Comunità per Comunità la conveniente propoſizione a S. A. R. ed attenderne la Sovrana Approvazione.

VIII. Se qualche tratto di Strada da conſegnarſi nel modo che ſopra avrà biſogno di riſarcimento prima della conſegna, il Provveditore delle Strade procurerà che ſia fatta ſubito la ſtima dell' importare del detto neceſſario riſarcimento, perchè poſſa abbuonarſi alle Comunità per una ſol volta quella ſomma che ſarà convenuta per tale riſarcimento, e perchè il Magiſtrato Comunitativo nell' atto della conſegna poſſa dichiarare di aver ricevuta la Strada in buon grado, ed obbligarſi in perpetuo al mantenimento della medeſima.

IX. Nel caſo che naſchino difficoltà tra il Provveditore delle Strade, e i reſpettivi Magiſtrati Comunitativi tanto ſulla quantità della preſtazione annuale da convenirſi per il mantenimento della Strada, quanto ſulla ſtima dei riſarcimenti riconoſciuti neceſſari prima della conſegna, e da pagarſene la valuta alla Comunità per una ſol volta il Provveditore ſuddetto ne farà la ſua partecipazione a S. A. R., perchè l'affare reſti terminato come alla R. A. S. ſembrerà più conveniente.

X. Doppo che le propoſizioni, e le partecipazioni del Provveditore delle Strade ſu i detti affari ſaranno ſtate da S. A. R. riſolute, il Provveditore medeſimo dovrà procurare immediatamente l'eſecuzione delle dette Sovrane Determinazioni, perciò ſarà ſua premura che ſubbito ſi devenga per gli atti del Cancelliere di qu ll' Uffizio alla ſtipulazione del contratto con i reſpettivi Magſtrati Comunitativi, e per loro con quelle perſone che ſaranno dai medeſimi formalmente a queſto preciſo effetto deputate, e munite dell' opportuno

tuno mandato per obbligare in perpetuo la ſua Comunità al mantenimento a ſuo carico dei tratti di Strade Regie; che ſaranno per mezzo di detto Contratto alla Comunità medeſima conſegnati, ed all'adempimento di quanto ſu ciò viene ordinato dal ſopra riferito Editto per l'annuale convenuta preſtazione da pagarſi colli aſſegnamenti nel modo, e colle condizioni ſtabilite dall' Editto medeſimo.

XI. Vuole S. A. R. che tutte le ſopraddette operazioni ſiano dal Provveditore, e Miniſtri delle Strade terminate, ed eſeguite interamente dentro a tutto il Meſe di Dicembre 1778., e che il dì 31. di detto meſe reſti affatto compita la ſoppreſſione dell' Uffizio Generale delle Strade.

XII. Dovrà pertanto il Provveditore delle Strade procurare che dentro i primi meſi dell' anno 1778. ſia fatta all' Uffizio della General Biccherna la conſegna di tutti i libri, filze, proceſſi tanto ſpediti, che pendenti, e fogli di ogni ſorta ſpettanti al dipartimento delle Strade Urbane dopo che ne ſarà ſtata fatta l'opportuna ſeparazione, ſiccome ancora la conſegna di tutti gli attrezzi di pertinenza di detto dipartimento di Strade Urbane.

XIII. Riguardo ai Libri di Amminiſtrazione, Bilanci, e conti per dependenza di Strade Urbane, ſiccome ancora riguardo al denaro che ſi troverà in eſſere a tutto Dicembre mille ſettecento ſettantaſette nella caſſa dell' Uffizio Generale delle ſtrade per detta dependenza di ſtrade urbane, il Provveditore delle ſtrade viene incaricato di fare per mezzo del Bilanciere di detto Uffizio ſeparare tutti i conti pendenti, e riguardanti intereſſi

tan-

tanto attivi, che passivi dependenti da risarcimenti di Strade Urbane, o perchè non siano ultimati, o perchè non sia fatto il reparto, o perchè non sia seguita l'esecuzione.

XIV. Fatta questa separazione il medesimo Provveditore delle Strade per mezzo del detto Bilanciere procederà all'esame, e liquidazione dei detti conti pendenti, e non ultimati per formarne, e conforme ne formerà una dimostrazione di calcolo, dalla quale resulti lo stato attuale di ciascuno di detti conti, e la quantità del denaro esistente in Cassa delle Strade per dependenza respettivamente di ciascuno dei conti medesimi.

XV. La detta dimostrazione con i relati, che alla medesima potranno aggiungersi per regola del Magistrato e Ministri dell'Uffizio della General Biccherna dovrà passarsi a quest'Uffizio dal Provveditore dell'Uffizio delle Strade, il quale nel tempo istesso farà per mezzo del Camarlingo delle Strade passare dalla Cassa di quest'Uffizio in quella dell'Uffizio di Biccherna tutte quelle somme di denaro, che dalla suddetta dimostrazione appariranno trovarsi in essere nella detta Cassa delle Strade per dependenza dei respettivi suddetti conti pendenti, e non ultimati.

XVI. Il Provveditore dell'Uffizio delle Strade procurerà efficacemente, e si darà tutta la possibile premura che nel tempo intermedio dalla pubblicazione delle presenti istruzioni alla consegna da farsi ai respettivi Magistrati Comunitativi dei conti pendenti per causa, e titolo di Strade Comunali, ed al Magistrato della General Biccherna dei conti pendenti per causa, e titolo di Strade

Urbane siano fatte tutte quelle esazioni, eseguiti tutti quei lavori, compiti tutti quei pagamenti, ed ultimati tutti quelli affari, i quali essendo ancora pendenti al tempo delle dette consegne potessero rendere più imbarazzante, lunga, e difficile l'esecuzione delle medesime, di modo che al tempo delle dette respettive consegne non vi siano pendenti altri affari, che quelli i quali di loro natura, e per le particolari circostanze saranno tali da non potersi in conto alcuno prima di detto tempo ultimare.

XVII. E rispetto poi all'oggetto importante di liquidare, e fissare lo stato economico dell'Uffizio delle Strade a tutto il 31. Dicembre 1778. per conto della di lui amministrazione generale, e di stabilire la maniera, colla quale dovranno soddisfarsi i debiti del detto Uffizio oltre alle annuali prestazioni da pagarsi alle respettive Comunità per il mantenimento delle Strade Regie date alle medesime in accollo, ed oltre a tutte le altre prestazioni, che rimarranno a carico della detta amministrazione, S. A. R. si è determinata di creare, ed eleggere a questo preciso effetto una particolare Deputazione, la quale vuole che sia composta, e formata del Provveditore Muzio Ugurgieri, e del Bilanciere Bernardino Bandinelli da durare fino a che non saranno terminate le seguenti operazioni, delle quali la detta Deputazione resta precisamente incaricata.

XVIII. Primieramente sarà incumbenza di detti Deputati il fare la revisione al Camarlingo dell'Uffizio delle Strade per fissare lo stato della Cassa a tutto il dì 31. Dicembre 1778., e la quanti-

tà

tà del denaro, che dovrà trovarſi in eſſere nella Caſſa medeſima per conto dell' amminiſtrazione generale di quell' Uffizio, con tenere a calcolo, e comprendere in detto conto tutto il denaro proveniente dalle eſazioni tanto di vecchia, che di nuova amminiſtrazione di Strade Urbane, e che ſarà in avanzo nella Caſſa di detto Uffizio a tutto il ſuddetto dì 31. Dicembre 1778.

XIX. Fiſſato che ſarà lo ſtato della Caſſa ſuddetta, e la quantità del denaro eſiſtente nelle mani del Camarlingo della medeſima per conto della detta amminiſtrazione generale dell' Uffizio delle Strade ſarà cura de' ſuddetti Deputati di far paſſare tutto il denaro nella Caſſa dei Conſervatori, con farne l'effettivo pagamento dal Camarlingo delle Strade al Camarlingo dell' Uffizio dei Conſervatori dove ſarà cura dei medeſimi Deputati, che dai Miniſtri di detto Uffizio ne ſiano aperti, ed accomodati i conti in quella maniera che crederanno più opportuna, e conveniente per la chiara, e regolare ſcritturazione di queſto nuovo ramo di amminiſtrazione aggiunto, e riunito all' Uffizio predetto dei Conſervatori.

XX. Dovranno ſucceſſivamente prendere in eſame tutti i crediti, e debiti dell' Uffizio delle Strade per ſeparare i debiti certi, liquidi, ed eſigibili, dall' incerti, illiquidi, e non eſigibili, e i crediti certi, e liquidi, dall' incerti, ed illiquidi.

XXI. Riguardo a quei crediti, e debiti incerti, ed illiquidi, dei quali la certificazione, e liquidazione non involverà lungo, difficile, e litigioſo eſame, i Deputati ſuddetti ne intraprenderanno la cognizione, ed il trattato con i reſpettivi

debitori, e creditori per convenire con i medeſimi in quella maniera che crederanno più coerente alla giuſtizia, e nel tempo iſteſſo del miglior ſervizio, ed intereſſe di detta amminiſtrazione.

XXII. Riſpetto poi a quei crediti, e debiti, ſui quali non li verrà fatto di convenire nel modo che ſopra con i reſpettivi creditori, e debitori, ſiccome ancora riſpetto a quelli che per la loro certificazione, e liquidazione involveranno delle difficoltà, le quali richiedino un maggiore eſame, ed una cognizione legale, S. A. R. ſi riſerva di eleggere, e deputare un Giudice legale, perchè queſto unitamente con i ſopraddetti Deputati ſentite le parti intereſſate, eſaminate opportunamente le coſe, e fatte le neceſſarie conſiderazioni ſenza ſtrepito, e figura di giudizio faccia inſieme con i Deputati medeſimi alla R. A. S. quelle propoſizioni, che ſaranno credute da eſſi più giuſte, e più convenienti per il finale accomodamento di detti intereſſi.

XXIII. Sarà peſo ancora dei Deputati ſuddetti il procurare che ſi faccia la deſcrizione, e la ſtima delle ſtanze di Reſidenza dell'Uffizio delle Strade di proprietà dell'Uffizio medeſimo, di tutti i mobili, attrezzi ed ammannimi di ogni ſorte che ſi troveranno in eſſere ſpettanti al detto Uffizio, e di tutti gli arſenali, magazzini, lame, alberi, gelſi, e adiacenze di Strade Regie, e di ogni altra coſa che ſia ſtata, e ſia di proprietà, e pertinenza dell'Amminiſtrazione generale del predetto Uffizio delle Strade.

XXIV. Procederanno poi immediatamente alla vendita di tutto ciò che ſarà ſtato come ſopra de-

descritto, e stimato, e la detta vendita dovrà dai suddetti Deputati farsi previe le Notificazioni in tutti quei luoghi, che crederanno più opportuni per mezzo della subasta con cognizione, e Decreto del sopradderto Giudice legale che sarà eletto da S. A. R. e salva l'approvazione della R. A. S.

XXV. Seguita che sarà la liquidazione, e l'accomodamento nel modo sopraccennato di tutti i crediti, e debiti dell'Uffizio delle Strade, e fatta che sarà la vendita di tutti i capitali dell'Uffizio medesimo da vendersi come sopra, dovranno i suddetti Deputati formare la dimostrazione dello stato attivo, e passivo, in cui allora si troverà questa nuova amministrazione di Strade Regie.

XXVI. Formeranno ancora i medesimi Deputati la dimostrazione, e bilancio delle annue fisse, e certe entrate, ed uscite di detta nuova amministrazione di Strade Regie tenendo a calcolo per il conto dell'uscite le annuali prestazioni da pagarsi alle respettive Comunità per il mantenimento delle Strade Regie date ad esse in accollo, e tutte le altre prestazioni, che rimarranno a carico della detta nuova amministrazione.

XXVII. Formate le dette due dimostrazioni, e fatte dai Deputati le necessarie considerazioni sopra il resultato delle medesime, queste dovranno da essi trasmettersi a S. A. R. insieme colla loro proposizione tanto sulla maniera di saldare i debiti di questa nuova amministrazione di Strade Regie, avendo in riguardo principalmente la sodisfazione dei debiti fruttiferi col Monte de' Paschi di Siena, quanto sull'oggetto di porre in

ſtato la detta amminiſtrazione di poter ſupplire alle annuali ſue uſcite.

XXVIII. Sarà loro cura di ſiſtemare questa nuova Amminiſtrazione di ſtrade Regie in modo che nell' Uffizio dei Conſervatori, nel quale quella deve paſſare, poſſa aprirſi, e tenerſi una ſcritturazione ſemplice, facile, e chiara, ſenza neceſſità di fare ulteriormente uſo dei vecchi libri, e conti dell' Uffizio delle Strade, e ſenza che deva più averſi ricorſo ai medeſimi, ma anzi devino quelli pareggiarſi, ed averſi in tutto, e per tutto per finiti, e pareggiati coll' apertura della nuova ſcritturazione di detta amminiſtrazione nell' Uffizio dei Conſervatori, e col paſſaggio, e riunione dell' amminiſtrazione medeſima al detto Uffizio reſa più ſemplice mediante la dependenza, che deve avere unicamente dalle propoſizioni, che ſaranno approvate da S. A. R. ſopra l' aſſeſtamento dell' intereſſi, e pagamenti dei debiti dell' Uffizio delle Strade.

XXIX. In tutte le ſuddette operazioni, delle quali ſono incaricati i Deputati predetti fino all' intiera eſecuzione delle medeſime, e dell' adempimento di tutto ciò che piacerà a S. A. R. di riſolvere in conſeguenza delle loro propoſizioni, potranno i medeſimi valerſi dell' opera dei reſpettivi Miniſtri dell' Uffizio delle Strade ſecondo le reſpettive iſpezioni, e incumbenze, che queſti avevano, ed eſercitavano in detto Uffizio.

XXX. Quando i detti Deputati crederanno che per l' eſecuzione delle ſuddette operazioni non faccia loro più biſogno dei libri, fogli, e ſcritture dell' Uffizio delle Strade faranno per mezzo del

Can-

Cancelliere di detto Uffizio eſeguire la conſegna all' Uffizio dei Conſervatori di tutti i libri, filze, proceſſi, e fogli di qualunque ſorte, e pertinenza che ſi troveranno nell'Archivio del predetto Uffizio delle Strade, perchè ſiano collocati, e cuſtoditi in avvenire nell' Archivio dell' Uffizio dei Conſervatori, come vi ſi cuſtodiſcono i fogli dell' Uffizio medeſimo.

Dato in Firenze li 17. Novembre 1777.

PIETRO LEOPOLDO.

V. ANGELO TAVANTI.

FRANCESCO BENEDETTO MORMORAJ.

Alla rappreſentanza del Magiſtrato dei Regolatori colla quale in conſeguenza del §. XI. dell' Editto dei 30. Agoſto 1777. come in queſto pag. 233. *relativamente alla ſoppreſſione dei Corpi di arte ſi domanda lo ſchiarimento di diverſi dubbj riguardo ai Rigattieri, Mugnaj, Macellarj, e Fornaj, avendo la Balìa propoſto che i Rigattieri, e i Mugnaj ſiano liberati da quì avanti dall' obbligo di qualunque Fidejuſſione ſolita darſi da loro avanti il Magiſtrato dei Regolatori: e che i Macellarj e Fornaj debbano continuare a darſi in nota avanti i Regolatori obbligandoſi di ritenere aperta e provveduta la loro Bottega, e di non ſerrarla ſe non previa la diſdetta di un tempo antecedente ſecondo come viene preſcritto dagli Ordini, liberando per altro i Macellarj dall' obbligo della Fidejuſſione che hanno data fino adeſſo, è emanato il ſeguente reſcritto.*

„ Approvasi, e facciasi come si propone dal
„ Collegio di Balìa, e il Luogotenente Genera-
„ le del Governo di Siena parteciperà gli ordini
„ opportuni per l'esecuzione.
Dato gli 8. Giugno 1778.

PIETRO LEOPOLDO.
V. ANGELO TAVANTI.
F. A. BONFINI.

L'infrascritto rescritto potrà servire di supplemento alla Legge dei 28. Ottobre 1777. riportata nel Tomo primo pag. 248.

„ L'Assegnazione fatta nel §. 40. della rifor-
„ ma del primo mese del termine probato-
„ rio all'attore del secondo al reo, e del terzo
„ ad ambedue per fare le loro respettive giustifi-
„ cazioni non impedisce ai medesimi, che per
„ maggior loro vantaggio, e per una più celere
„ compilazione degli atti, e spedizione della cau-
„ sa, possano farle ancora promiscuamente in
„ ciascheduno dei detti mesi, ma spirato detto
„ termine, e dopo concluso in causa, sempre che
„ sia stato luogo a restaurarlo per grazia, non è
„ ne deve essere in facoltà della Ruota di Siena,
„ ne di verun altro Magistrato, o Giudice il
„ prorogarlo. Ed il Luogotenente Generale di Sie-
„ na dia gli ordini opportuni, perchè così si osservi.
Dato li sei Agosto 1778.

PIETRO LEOPOLDO.
V. ALBERTI.
F. A. BONFINI.

Fine del Tomo Secondo.

INDICE
DELLE MATERIE

La lettera L ſignifica *Legge:* la U *univerſale:* la F *Fiorentina*, e la S *Saneſe.*

A

Abigeato

I Ladri dei Beſtiami ſi devono condannare alla galera a tempo, o a beneplacito, non eccedendo il valore del Furto lire 100, e da detta ſomma fino a ſcudi 50, alla Galera a beneplacito, da ſtenderſi fino alla Forca, oltrepaſſando poi ſcudi 50 alla Forca. L. U. §. 7. Pag. 11

Il furto dell' Abigeato s' intende, quando è rubbato un animale groſſo, o quattro dei mezzani, o dieci dei piccoli. L. U. §. 7 11

Abolizione

Abolizione del Magiſtrato del Sale della Città di Siena L. S. §. 1. 232

Abolizione di tutte le rappreſentanze, e corpi delle Arti L. S. §. 1. 235

Abolizione del Magiſtrato dell' Arte della Lana L. S. §. 2. 236

Abolizione di tutti gli eſami ſoliti farſi per le ammiſſioni alle reſpettive Profeſſioni *L.* S. §. 5. 236

Abolizione del Magiſtrato delle Strade *L.* S. §. 1. 247

Alienazione

Tutte le Alienazioni, Allivellazioni, Permute, Obbligazioni, e Contratti dei Monaſteri, Conventi, Caſe Religioſe, Benefizj, Uffiziature, e di qualunque altro Luogo Pio Eccleſiaſtico devono paſſare ſotto la cognizione del Magiſtrato Supremo di Firenze L. U. §. 1. 81

La neceſſità, o utilità, o convenienza delle ſuddette Alienazioni, e Contratti deve ſottoporſi al giudizio del Magiſtrato Supremo, quale deve procedere ſommariamente, oſſervate la

le ſolennità dei Contratti dei Pupilli, e Minori, all' interpoſizione del Decreto, ſecondo ciò, che crederà convenire alla buona giuſtizia L. J. §. 2. 81

In Siena deve quanto ſopra oſſervarſi nel Magiſtrato Supremo del Conciſtoro L. U. §. 4. 82

Albero

Coloro, che tagliano alberi di particolari, o di Luoghi Pii, oltre la pena di ſcudi 10, d'oro, e ſune, ſono condannati in ſcudi otto di lire 7. per ciaſcun albero ghiandifero, o caſtagno, o ulivo, e in ſcudi ſei per ciaſcun albero infruttifero L. U. §. 5. 60

Annona

L' Uffizio dell' Annona è ridotto ad un ſemplice Scrittojo L. F. §. 3. 186

Arbitrio

Come deva regolarſi l'arbitrio del Giudice nelle condanne dei Furti, avuto riguardo alle circoſtanze L. U. §. 10. p. 14 §. 23. 18

Arme

Ai conduttori di beſtiame reſta proibito il portare l'armi, eccettuato un pennato, o una ſcure, o un coltello d'un terzo di braccio. L. U. §. 12. 64

Arreſtato

Quelli, che non ſono Eſecutori, e che arreſtano qualche delinquente di Furto, o d'Omicidio, o Ferita devono avere dalla Depoſiteria dieci raſpi per ciaſcuna volta, e per ciaſcun reo L. U. §. 1. 21

I Soldati ſono obbligati d' arreſtare i delinquenti L. U. §. 2. 25

Arte

Nella medeſima bottega, e dal medeſimo artefice poſſono contemporaneamente eſercitarſi più Arti L. S. §. 13 240

Artefice

Agli Arteſici della Città, e Stato di Siena reſta condonato tutto il loro debito arretrato in virtù della L. S. §. 7. 234

Gli Arteſici matricolati ſono eſenti dal pagare la Taſſa; ma ſono obbligati però a farſi deſcrivere L. S. §. 12. 240

Aſſeſſore

L' Aſſeſſore nel Magiſtrato dei Pupilli può domandarſi cinquanta giorni avanti la Sentenza, con eſibire le liſte degli Avvocati L. F. §. 24. 128

Attore

Gli Attori devono render conto della loro amministrazione allo Scrivano in ciaſcun' anno, dentro il meſe di Maggio L. F. §. 2 97, e §. 19. 122

I ſuddetti devono eſſere ſaldati del loro ſalario nel dì del ſaldo dei loro conti L. F. §. 3. 98

Gli Attori ſuddetti non devono eſſere minori d'anni 36, eccettuati alcuni caſi L. F. §. 11. 117
I medeſimi ſono obbligati rimettere al Camarlengo dell' Uffizio tutti i denari, che pervengono nelle loro mani L. F. §. 12 118
In quali caſi gli Attori abbiano il divieto dal loro Uffizio L. F. §. 13. 118
I medeſimi non poſſono eſſere moleſtati per i debiti dei Pupilli L. F. §. 14. 119
Dopo paſſato l'anno, non poſſono più domandare il ſalario L. F. §. 15. 120
Gli Attori ſono obbligati a preſtare, uno, o più idonei mallevadori da approvarſi dal Magiſtrato L. F. §. 17. 121
Gli Attori ſono obbligati a tenere un libro per detta Attoria, ed in quello ſcrivere tutti i negozj L. F. §. 18. 122
Gli Attori non poſſono comprare i beni tanto mobili, che immobili, nel tempo che amminiſtrano per i Pupilli, o Pupille, o altre perſone ſottopoſte a detto Uffizio L. F. §. 50. 148

Attentato

Gli Attentati ſemplici, ancorchè non ſia ſeguito veruno effetto, ſi puniſcono colla pena di Forca L. U. §. 6. 31

B

Balìa

Autorità, e Giuriſdizioni accordate agli Uffiziali di Balìa L. S. §. 12. 203
I partiti dei detti Uffiziali devono vincerſi per i due terzi dei congregati, quali devono eſſere almeno nel numero di dodici L. S. §. 13. 203
Il Collegio di Balìa elegge un Deputato civico nella Città di Siena L. S. §. 1. 125
Il Collegio di Balìa deve in ciaſcun' anno ſtanziare una adequata gratificazione al Deputato civico L. S. §. 16. 228

Bicherna

I quattro Proveditori di Bicherna eſercitano la ſolita Giuriſdizione, ed Autorità L. S. §. 22. 208

C

Caccia

Non è lecito andare a caccia con cani per li beni ſeminati dal primo di quareſima, ſin a che non ſono ſegati i grani, ed ove ſono le viti baſſe dal primo d'Agoſto fino a che non è ſeguita la vendemmia L. U. §. 10. 63

Capitano del Popolo

Vedi *Conciſtoro*.

Capitano di Giuſtizia

Il Capitano di Giuſtizia deve eſſere cognitore di tutte le Cauſe criminali tanto dello Stato, che della Città di Siena L. S. §. 14. 204

In quali Cauſe ſia permeſſo appellarſi dalle Sentenze del Capitano di Giuſtizia L. S. §. 15. 205

Capitani dello Stato

Quali ſieno i Capitani dello Stato di Siena, qual Giuriſdizione loro competa nelle Cauſe criminali, e come devono eſercitarla L. S. §. 36. 37. 215

I ſuddetti Capitani non poſſono procedere a veruna ſentenza afflittiva di corpo, o capitale, ſenza la partecipazione al Luogotenente, e Governatore di Siena L. S. §. 39. 217

Sono obbligati di rendere inteſi i quattro Proveditori di Biccherna delle Sentenze criminali, e delle Confiſcazioni, che accadono L. S. §. 40. 217

Di quali Cauſe civili, e di danni dati poſſino conoſcere i Capitani dello Stato L. S. §. 42. 218

Poſſono eſſere Giudici delle Appellazioni, e nullità di tutte le Sentenze, che ſi proferiſcono dai Vicarj, e Poteſtà compreſi nel loro Capitanato L. S. §. 42. 218

Terminato che hanno l'Uffizio, ſono obbligati ſtare a Sindacato L. F. §. 43 219

Camarlingo

Il Camar. della Mercanzìa di Siena deve eleggerſi nelle forme ſolite L. S. §. 35 214

Cauſe

Le Cauſe davanti a qualunque Giudice, o Tribunale della Città, Contado, Diſtretto di Firenze devono terminarſi ove ſono ſtate incominciate L. F. §. 55. 150

Le Cauſe di ceſſioni, traſporti di beni, o ragioni fatte nei Pupilli ſi decidono in quei Tribunali, nei quali dovevano terminarſi prima della fatta ceſſione L. F. §. 56. 152

Le Cauſe civili riguardanti l'Annona ſi decidono dall'Auditor della Camera del Commercio, e da qualunque altro Tribunale L. F. §. 2. 186

Le Cauſe dello Stato quando, e come devino commetterſi al Conſiglio del Savio L. S. §. 48. 221

Cittadini

Ai Cittadini non è permeſſo iſtituire le Primogeniture, e i Fidecommiſſi L. U. §. 6. 43

Coadiutore

Il Coadiutore del Cancelliere dell'Uffizio dei Pupilli è tenuto, ed obbligato dentro quindici giorni far l'in-

l'inventario di tutti i beni, e dentro altri quindici copiarlo al Campione degl'inventari L. F. §. 36. 140

Clauſole

Reſta eſpreſſamente vietato inſerire alcune Clauſole nelle diſpozioni dei Fidecommiſſi, e Primogeniture L. U. §. 23. 49

Commenda

Le Commende di S. Steſano non ſono compreſe nella legge de' Fidecommiſſi, e Primogenitute L. U. §. 27. 50

Comunità

I rappreſentanti le Comunità, con il Conſiglio poſſono accordare la licenza a perſone particolari di tagliare le legna nei Boſchi comunitativi L. U. §. 14. 66

I rappreſentanti le Comunità poſſono diminuire le pene L. U. §. 16. 67

Le Comunità ſono obbligate di prendere ſopra di ſe il peſo di mantenere le ſtrade regie L. S. §. 7. 254

Incombenze date ai Magiſtrati comunitativi in ordine alle contrattazioni L. F. §. 6. 188

Il Magiſtrato comunitativo deve leggere due perſone idonee tra gli Abitanti, per eſercitare alcune incombenze, perchè non ſiano per turbare le contrattazioni L. F. §. 8. 189

Le Comunità non poſſono intromettersi nella cognizione delle Cauſe criminali ſpettanti alla Giuriſdizione dei Capitani dello Stato L. S. §. 38. 216

I rappreſentanti le Comunità devono in ciaſcun anno ſtanziare al Deputato civico una adequata gratificazione L. S. §. 16. 228

Commercio

Provedimenti, e cautele per il bene pubblico relativamente alla contrattazione, e traſporto dei generi L. F. §. 4. 186

Proibizione d' ingannare i Compratori, o nel peſo, o nella miſura, o nella qualità L. F. §. 5. 188

Libertà di Commercio accordata in ordine ai grani, biade, marroni, farine, legumi, ed altro L. F. §. 11. 190

Conferma della libertà del Commercio per la libera circolazione, ed eſtrazione dei generi L. F. §. 11. 185

Libertà d'introdurre i grani, biade, e legumi foreſtieri. L. F. §. 12. 190

Compratori

I Compratori delle robbe rubbate ſi puniſcono, come ſe loro ſteſſi aveſſero commeſſo il delitto L. U. §. 12.

§. 12. 14, e §. 16. 36
I Compratori non poſſono ingannarſi nel peſo, nella miſura, nella quantità, e qualità L. F. §. 5. 188

Condizione

La Condizione *ſi ſine liberis* appoſta a più perſone ſi reputa purificata riſpetto a tutti, ſe uno di eſſi ha figli, reſtando eſcluſo il ſoſtituto L. U. §. 18. 46
La detta Condizione *ſi ſine liberis* ſi deve preſumere appoſta in tutti i Fidecommiſſi, trattandoſi di dovere eſcludere perſone eſtranee L. U. §. 19. 48

Confinati

Ai Confinati per Furto deve comminarſi per l'inoſſervanza la Galera per anni cinque L. U. §. 24. 19

Congetture

Le ſole Congetture non ſono ſufficienti ad indurre le Primogeniture, e Fidecommiſſi L. U. §. 20. 38

Conſervatori

Giuriſdizione dei quattro Conſervatori dello Stato di Siena L. S. §. 24. e 25. 209
I Conſervatori devono eleggere un Proveditore, un Cancelliere, e due meſſi L. S. §. 22. 210
Relativamente alle ſtrade regie la Giuriſdizione vien trasferita nel Magiſtrato dei Conſervatori L. S. §. 2. 247

Conciſtoro

Al Capitano del Popolo, Signori Gonfalonieri, e Conſiglieri ſono confermate tutte le preminenze, e giuriſdizioni, che avevano, ed in quali Cauſe criminali poſſino conoſcere L. S. §. 2. 199
Vedi *Giudice Ordinario*

Conſiglio

Creazione d'un Conſiglio di Cittadini Saneſi chiamato il *Conſiglio Grande* L. S. §. 2. 200
Nel *Conſiglio Grande* deve intervenirvi il Luogotenente, il Capitano di Popolo, Priori ec L. S. §. 4. 200
Il ſuddetto Conſiglio elegge i ſoggetti; che devono riſedere negli Uffizi, e quali ſieno L. S. §. 7. 201
Altre autorità, e poteſtà competenti al Conſiglio Grande L. S. §. 9. 209
Dal Conſiglio Grande S.A.R. elegge venti Cittadini, che rappreſentano il Collegio di Balìa L. S. §. 11. 203

Contadini

I Contadini, Lavoratori, ed Affittuarj, che, ſenza licenza del Padrone, vendono le legna del Podere, incorrono nella pena di ſcudi dieci d'oro, e nella fune L. U. §. 6. 61
I Contadini poſſono diramare, potare, e tagliare alberi ſecchi per proprio con-

consumo, e per utile del Podere, come anche le Selve, e Boschi cedui ai suoi destinati tempi L. U. §. 6. 61

Contratto

Coloro che commettono delle Usure, e fanno dei Contratti illeciti, si puniscono dentro anni cinque L. U. §. 3. 5

I Contratti delle Alienazioni dei beni Ecclesiastici sono nulli, e di niun valore, quando manca o il Rescritto di S. A. R., o l'opportuno Decreto, a forma della L. U. §. 3. 81

Quando sia permesso agli Uffiziali dei Pupilli vendere i beni dei loro sottoposti *L.* F. §. 39. 142

Vedi *Prescrizione*

Creditore

I Creditori del Fallito non solo possono, vivente il Debitore, ottenere il pagamento sopra i frutti dei beni, ma possono farsi pagare sopra le proprietà, dopo la morte dell' ultimo chiamato L. U. §. 24. 49

Le preventive restituzioni de Fidecommissi non pregiudicano ai Creditori L. U. §. 25. 49

Cumulativa

Quali siano le Cumulative accordate al Magistrato dei Pupilli L. F. §. 5. 18

Curatore

Ai beni sottoposti al vincolo di Fidecommisso, e che dipende la purificazione dei medesimi da qualche condizione, o che il primo chiamato non sia nato, deve deputarsi un Curatore L. U. §. 14. 46

Tutti i Curatori, che sono deputati all'Eredità jacenti devono darsi in nota nel Magistrato dei Pupilli dentro giorni otto, dal dì, che avranno accettata la Deputazione *L.* F. §. 6. 181

D

Dannificato

Se il Dannificato darà l'accusa, o querela davanti gli Uffiziali del Danno dato, si procede, secondo gli Statuti, ed Ordini Locali, ma, intentando l'Azione Criminale, deve procedersi colle pene degli altri delitti, e spedirsi i Processi colle solite partecipazioni L. U. §. 21. 71

Danno dato

La Legge della prescrizione dei malefizj non ha luogo nel Danno dato, ove sono gli statuti; ma non essendovi provvedimento, sono puniti i Trasgressori, durante il tempo dell' Uffizio dei Rettori, e due mesi avanti. L. U. §. 4. 5

Quel-

Quelli, che apportano danno nell'altrui beni ſono punite con pene pecuniarie, ed afflittive, ancorchè il danno ſia di poco valore L. U. §. 1. 59

Se il danno è dato di giorno, ed è modico, non deve procederſi colle ſuddette pene, ſe non quando il Padrone ne aveſſe data l'accuſa L. U. . 3. 60

Quando il Dannificato da la querela, o accuſa, ſi procede, ſecondo gli Statuti, ed Ordini Locali L. U. §. 21. 71

Le pene pecuniarie dei danni dati ſi applicano per un terzo all'inventore, o accuſatore, per un terzo al Rettore, e per l'altro terzo al Fiſco L. U. §. 12. 79

I Padri ſono tenuti per i figli, i fratelli per i fratelli, ſtando in comunione, ed il Capo di tutta la caſa per tutta la famiglia sì per le pene pecuniarie, come per l'emenda del danno L. U. §. 22. 72

L'Accuſato deve citarſi perſonalmente, perchè dica contro l'accuſa quanto gli occorre, e confeſſando, deve condannarſi alla emenda del danno *L.* U. §. 1. 87

Nel caſo che l'Accuſato non confeſſi, ſi da corſo alla Cauſa, e ſi riſolve ſommariamente L. U. §. 2. 87

Vedi *Preſcrizione*

Debitore

I Debitori civili non poſſono carcerarſi perſonalmente, ſe la ſomma del loro debito non è maggiore di lire 30, fatta però l'eſcuſſione L. U. §. 1. 90

I Debitori, che ſono carcerati per una ſomma maggiore di lire 30, devono eſſere ritenuti in una abitazione in luogo di Carcere L. U. §. 3. 91

Regole da tenerſi nelle Cauſe dei Debitori dei Pupilli L. F. §. 64. 158

Decreto

Il Decreto, che ſarà interpoſto nelle Alienazioni, e Contratti dei beni dei Monaſteri, Conventi, Caſe Religioſe, Benefizi, Uffiziature, e di qualunque altro Luogo Pio Eccleſiaſtico, ſerve per quiete delle parti, e per la fermezza perpetua dei Contratti L. U. §. 3. 81

Delitto

Gli Omicidj, Rubelle, Furti, Falſità, Ribellioni, Tradimenti, Aſſaſſinamenti, Ratti di Fanciulle, o Violenze ai Maſchj, e Femmine, o Incendj poſſono punirſi criminalmente infra anni dieci, dal dì,

di, che saranno commessi L. U. §. 1. 3
I Delitti possono punirsi, oltrepassati i termini della Prescrizione L. U. §. 5. 5
Con quali pene si punischino i Delitti piccoli L. U. §. 5. 30

Denari

I Denari dei Mentecatti, Furiosi, Prodighi, o altri sottoposti si devono conservare cogli emolumenti L. F. §. 63. 157

Deputazione

Creazione d'una Deputazione per sopraintendere alle annue prestazioni relativamente al soppresso Magistrato delle strade L. S. §. 17. 258

Deputato

Il Deputato civico della Città, e Stato di Siena deve esser vinto per due terzi di voti favorevoli, e nel caso che siano più soggetti, l'eletto è quello, che riporta maggior numero di voti L. S. §. 2. 225
L'impiego di Deputato civico dura un anno L. S. §. 5. 226
S. A. R. si riserva la facoltà di dare l'esclusiva al Deputato civico alla fine dell'anno L. S. §. 6. 226
Facoltà, autorità, e prerogative accordate al Deputato civico L. S. §. 7. 226
Il suddetto deve ricevere i Memoriali di grazia, e di ricorso L. S. §. 8. 227
Deve invigilare sopra la maniera, colla quale si osservano le Leggi, ed Ordini veglianti L. S. §. 9. 227
Deve invigilare sopra il mantenimento di strade, e fabbriche L. S. §. 10. 227
Deve dare i ragguagli opportuni in tutto ciò, che crede proprio, e conveniente L. S. §. 12. 227
Riceve gli Ordini per il canale della Segreteria intima di S. A. R., e delle altre Segreterie di Stato, e di Finanze L. S. §. 14. 228
Alla fine di ciascun anno, deve presentare al Collegio di Balìa la nota delle spese L. S. §. 15. 228
Deve in ciascun mese scrivere direttamente a S. A. R. per gli affari, che gli occorrono. L. S. §. 1. 230
Il suddetto unisce i documenti, e recapiti alle sue lettere. L. S. §. 3. 230
Non può ricevere Memoriali per Doti, Elemosine, o altre simili Grazie L. S. §. 4. 230
Deve guardarsi di non animare la gente a ricorrere senza verun fondamento L. S. §. 5. 231
Deve usare ogni buona maniera coi poveri L. S. §. 6. 231
Deve dare al Successore tutti

ti i lumi L. S. §. 9. 231

Devaſtatore

Vedi *Incendiario*

Demente

Vedi *Furioſo*

Derubato

Il giuramento del Derubato, o d'altri di ſua famiglia ſerve di prova della preſiſtenza delle coſe rubbate, quando vi ſia la veriſimilitudine L. U. §. 20 17

Il Giudice può preſtar fede all'aſſerzione giurata del Derubato, in ordine al valore del Furto. L. U. §. 21. 17

Il Derubato è obbligato a denunziare il Furto dentro tre giorni, ancorchè non abbia notizia del Delinquente, ma deve per altro ſomminiſtrare gl'indizj L. U. §. 25. 19

Diſfida

Come ſi puniſchino le Diſfide, o chiamate a batterſi colle armi L. U. §. 5. 30

Dilapidatore

Vedi *Furioſo*

Diſpoſizione

Le Diſpoſizioni tanto fra vivi, che *cauſa mortis*, in cui ſiano iſtituite Primogeniture, e Fidecommiſſi, devono publicarſi L. U. §. 11. 45

Le Diſpoſizioni, che contengono delle Primogeniture, e Fidecommiſſi ſono nulle in tutte le ſue parti, e ſuccede l'Erede *ab inteſtato* L. U. §. 1. 75

Donne

Alle Donne in luogo della Galera, deve imporſi la pena della fruſta, o della Carcere, o della Gogna L. U. §. 23. 18

Le Donne, in luogo della fune, o della Galera, devono condannarſi in altre pene afflittive, ſecondo l'arbitrio del Giudice L. U. §. 19. 69

Dote

La Dote della madre come deva conſervarſi *L. F.* §. 58. 153

Quando devino rilaſciarſi le Sentenze di Dote *L. F.* §. 59. 154

E

Eſilio

Agli Eſiliati, o Confinati per Furto ſi deve comminare per l'inoſſervanza la pena della Galera per anni cinque L. U. §. 24. 19

Eſpilatore

Gli Eſpilatori dell'Eredità ſono puniti colle medeſime pene ordinarie impoſte per gli altri Furti L. U. §. 14. 15

Eſpoſizione di Parto

La pena contro coloro, che eſpongono il Parto è di Forca, e Confiſcazione dei beni, ſalvo l'arbitrio del Giudice L. U. §. 7. 32

Eſecuzioni

Quelli, che con lettere, ambaſciate, o minacce tentano d'eſtorcere denari, robbe, ſcritture, o altro, ſi condannano alla pena di Forca, e ſquarto e dette pene hanno luogo anche per i ſemplici attentati L. U. §. 6. 31

F

Famigli

I Famigli, o altri ſtipendiati dal Pubblico, truffando la paga, e fuggendo, ſi devono condannare in pena afflittiva, coll'arbitrio fin alla Galera, non eccedendo la ſomma truffata lire 14, e paſſando detta ſomma ſono condannati alla Galera L. U. §. 15. 15

Fanciulle

Le Fanciulle non ſono obbligate intervenire alla celebrazione degli ſtrumenti L. F. §. 6. 99

Figlioli

Come ſi puniſcano i Figli di Famiglia, che ſtrapazzano i Genitori L. U. §. 5. 30

I Figliuoli, o Figliuoli dei Figliuoli, poſti in condizione non ſi reputano chiamati L. U. §. 16. 46

Quelli, che ſono poſti in condizione dal Teſtatore con qualche qualità diſtintiva, eſcludano dall'eredità quelli, che non ſono poſti in condizione, e ſuccedono come Eredi, e non come Fidecommiſſarj L. U. §. 17. 46

Fidecommiſſi

I ſoli Nobili poſſono iſtituire i Fidecommiſſi L. U. §. 1. 42

I Fidecommiſſi, e le Primogeniture non poſſono eſtenderſi oltre il quarto grado L. U. §. 2. 42

Le Primogeniture, ei Fidocommiſſi non poſſono fondarſi che ſopra i beni immobili, o ſopra i luoghi di Monte L. U. §. 4. 43

Sopra le coſe prezioſe poſſono fondarſi i Fidecommiſſi L. U. §. 5. 43

I Fidecommiſſi iſtituiti ſpirano nel termine preſiſſo, ſenza aſpettare la conſumazione dei quattro gradi L. U. §. 8. 44

Qualora non è ſtabilita la regola, o maniera di ſuccedere, deveſi attendere prima la linea, in ſecondo luogo il grado, in terzo il ſeſſo, ed in quarto l'età L. U. §. 15. 46

Fiſco

I Privilegj, ch' erano accordati al Fiſco, o altro Patrimonio pubblico, o Regio relativamente al Gius di Retratto, o Prelazione, ſono aboliti L. U. §. 2. 90

Fiſcale
Vedi Capitano di Giuſtizia
Fornaj
I Fornaj per le loro traſgreſſioni ſono ſottopoſti al Magiſtrato degl' Otto L. F. §. 1. 186
Frutti
Coloro che colgono uve, frutti, erbe, ed erbaggio, incorrono nella pena di ſcudi dieci d'oro, e due tratti di ſune. L. U. §. 2. 59
Fuggitivi
I condannati alla Galera, pigliando la fuga, devono eſſere condannati in una pena maggiore L. U. §. 21. 38
Furto
I Furti ſenza rottura, ſcalamento, chiavi falſe, non eccedendo la ſomma di lire 100 per la prima volta la pena è arbitraria al Giudice L. U. §. 1. 8
Eccedendo la detta ſomma fin a ſcudi 50 e di Galera a tempo, e da 50 fin a 100 di Galera o a tempo, o a vita, e da detta ſomma fin a ſcudi 200 di Galera a vita da ſtenderſi fin alla Forca, e da ſcudi 200 in ſu alla Forca preciſamente L. U. §. 1. 8
Il ſecondo Furto ſi puniſce con pene più rigoroſe L. U. §. 2. 9
Il terzo Furto da lire 100 fin a ſcudi 50 la pena è di Galera a vita da ſtenderſi fin alla Forca, e da ſcudi 50 in ſu alla Forca preciſamente L. U. §. 3. 9
I Furti aggravanti con rottura, ſcale, ed altro ſi puniſcono come i Furti ſemplici L. U. §. 5. 9
I Furti commeſſi in Luogo Sacro, e di coſa Sacra, ſi puniſcono colla Forca L. U. §. 5. 10
Pena contro i Ladri, che rubbano nelle Fortezze, Corpi di Guardia Palazzi, e Giardini di S. A. R. L. U. §. 6. 10
Con quali pene ſi puniſcano i Furti violenti L. U. §. 9. 15
Il Furto commeſſo in ſtato alieno come deva punirſi L. U. §. 16. 15
Con quali pene ſi puniſcano i Furti domeſtici L. U. §. 14. 35
I Furti di graſcie da foſſe, o da buche ſi puniſcono colla pena di Galera, quando il valore non eccede lire 100, e fin a ſcudi 50 alla Galera a beneplacito, o a vita, e da 50 in ſu alla Forca L. U. §. 15 36
Furioſo
I Furioſi, i Mentecatti, i Dementi Prodigi, ed i Dilapidatori delle proprie ſoſtanze ſono ſottopoſti all' Uffizio dei Pupilli L. F. §. 7. 104

I Fu-

I Furioſi ſono ſottopoſti all' Uffizio dei Pupilli L. F. §. 1. 185

G

Giudice
Qual Giuriſdizione appartenga al Giudice Ordinario L. S. §. 16. 206
I Giudici non poſſono prorogare i termini probatorj reſtaurati per grazia *L. S.* §. 1. 264
Vedi *Conciſtoro*
Giuſdicenti
I Giuſdicenti Locali devono invigilare, che ſieno preſentate le conſuete portate. L. F. §. 11. 190
Vedi *Capitani dello Stato*
Gravamenti
Come devino eſeguirſi le Catture, e Gravamenti reali L. F. §. 27. 139
Grado
I quattro gradi nei Fidecommiſſi ſi contano *in capita*, e non *inſtirpes* L. U. §. 3. 45
Grano
Chi ſega grani, o biade etiam in erba, e ne rubba, nelle Aje, o dai Campi, incorre nella pena di ſcudi 25, di due tratti di ſune, e d'arbitrio L. U. §. 4. 60
Guardia
Reſta proibito a qualunque Guardia, o altra perſona, deputata dal Publico alla cura di Boſchi, o Selve, di ricevere da verun Contadino, Fattore, o altri abiti, grano, vino, cacio, polli, denari, o altra robba, ſotto pena di ſcudi 25, e due tratti di ſune L. U. §. 13. 65

I

Incendiarj
Gl' Incendiarj devono condannarſi colle pene rigoroſe impoſte dalle Leggi comuni L. U. §. 8. 62
Indizj
Gl' Indizj indubitati nelle Cauſe criminali ſi hanno per prova piena, e baſtante per la pena anche di morte eſaſperata L. U. §. 2. 29
Infanticidio
La pena d'Infanticidio è di Forca, con Confiſcazione di beni L. U. §. 7. 32
Non ſi attende per diſeſa la ſcuſa di ſalvare l' onore della madre L. U. §. 8. 32
Inventore
Chi trova la roba perduta, o ſmarrita, e non la reſtituiſce prontamente, è punito coll' arbitrio L. U. §. 13. 14
Inventario
Obbligo di fare l' Inventario da coloro, che iſtituiſcono Fidecommiſſi, e Primogeniture, o dai loro Eredi L. U. §. 10. 44

Inoſſervanza

Ai confinati, ed eſiliati per Furto deva comminarſi per l' Inoſſervanza la pena della Galera per anni cinque L. U. §. 24. 19

Iſtanza

L' Iſtanza delle Cauſe ordinarie è di meſi ſei, e dell' eſecutive è di meſi tre L. F. §. 7. 101

L

Lenocinio

Se il Lenocinio ſarà commeſſo dai Genitori, la pena è di Forca. L. U. §. 9. 32

Vedi *Ruffiani*

Luogotenente

Della autorità, che deve avere il Luogotenente, e Governatore della Città, e Stato di Siena L. S. §. 1. 198

Qual poſto deve avere il Luogotenente Generale nel Conſiglio Grande L. S. §. 5. 201

Lupaj

I Lupaj poſſono portare la ſpada, lo ſpiede, l'accetta, ed anche l'archibuſo L. *U.* §. 1. 23

Dai Camarlinghi delle Comunità devono pagarſi ai Lupaj ſcudi otto d'oro per ciaſcun Lupo groſſo, e ſcudi uno per ogni Lupattino, dovendo però laſciare le teſte *L. U.* §. 5. 24

I ſuddetti non poſſono eſſere offeſi, o maltrattati L. *U.* §. 6. 24

Devono eſſere ricevuti, ed alloggiati da tutti gli Oſti, e Deputati della Comunità L. *U.* §. 7. 25

M

Macellaro

I Macellari per le loro traſgreſſioni ſono ſottopoſti al Magiſtrato degli Otto L. F. §. 1. 186

Magiſtrato

Il Magiſtrato dei Pupilli rappreſenta due perſone, una di Tutore, e l'altra di Giudice; e perciò deve amminiſtrare la giuſtizia, con dare a ciaſcuno ciò, ch' è ſuo L. F. §. 22. 126

Qual ſia la giuriſdizione accordata al Magiſtrato dei Pupilli L. F. §. 23. 126

Il Magiſtrato degli Otto preſiede alla cognizione delle traſgreſſioni dei Fornaj, Macellari, ed altri venditori di comeſtibili L. F. §. 1. 186

Maleſizio

Vedi *Delitto*, *Preſerizione*

Mallevadore

Tutte le Tutele, e Cure, che ſi pigliano fuori dell' Uffizio dei Pupilli, non hanno effetto veruno, ſe dagli Uffiziali dei Pupilli non viene approvato il Mal-

Mallevadore L. F. § 34. 138

Mentecatto

Vedi *Furioſo*

Mercanzia

Gli Uffiziali della Mercanzia continuano a conoſcere delle Cauſe Mercantili colla ſolita autorità, e giuriſdizione L. S. §. 31 213

Forma preſcritta per l'elezione degli Uffiziali di Mercanzia L. S. §. 32. 213

Nel Magiſtrato di Mercanzia reſta trasferita tutta la giuriſdizione, prerogative, facoltà, beni, crediti, debiti, ed azioni delle Arti, L. S. §. 8. 238

Miſerabile

I miſerabili reſtano eſenti da ogni ſpeſa giudiciale. e di Procuratori, e Diſenſori non poſſono eſigere coſa veruna L. S. §. 2. p. 143, e §. 1. 146

Miſerabile diceſi quello, che nulla poſſiede, e che non ricava dall' impiego di ſua perſona tanto da vivere ſufficientemente, in proporzione del ſuo ſtato L. S. §. 6. 244

Miſura

Le miſure non poſſono alterarſi L. F. §. 5. 188

Minore

Nelle Cauſe criminali l'età minorile ceſſa, dopo aver compito l'anno decimo-ottavo L. *U.* §. 1. 29

I Minori di ſedici anni, in luogo della fune, e della Galera, ſi condannano in altre pene afflittive a proporzione dell'età L. *U.* § 19. 69

I Minori in certi caſi, ancorchè abbiano compiti gli anni diciotto, non poſſono fare Contratti, fin alla età di anni ventidue compiti *L.* F. §. 60. 154

Monte di Pietà

Gli Uffiziali del Monte di Pietà devono tenere in depoſito i denari dei Pupilli, e degli altri ſottopoſti L. F. §. 62. 157

N

Nobili

I ſoli nobili poſſono iſtituire i Fidecommiſſi, e le Primogeniture L. *U.* §. 1. 42

I Nobili, che ſi applicano al Banco, non perdono la Nobiltà, e poſſono iſtituire Primogeniture, e Fidecommiſſi L. *U.* §. 7. 44

Notari

I Notari ſono obbligati referire al Magiſtrato dei Pupilli i Teſtamenti Codicilli, o altre ultime volontà, dalle quali ne riſulti qualche diſpoſizione a favore d'alcun Pupillo, o Adulto ſottopoſto L. F. §. 57. 153

Nullità

Sono nulli tutti gli Atti fabbricati contro i Delinquenti, oltrepaſſato il termine preſcritto. L. *U.* §. 5. 5

Tutte le Catture di Debitori civili, che ſi fanno diverſamente, da quanto è preſcritto dalla Legge dei 12 Novembre 1777, ſono nulle oltre alla refezione delle ſpeſe, danni, e ingiurie verſo i Catturati indebitamente L. U. § 2. 90

Nullità impoſte per i Contratti fatti ſenza la forma preſcritta dagli Ordini, e Statuti del Tribunale dei Pupilli L. F. §. 61. 156

O

Offenſore

Quelli che offendono il Padrone, Lavoratore, o Cuſtode, che impediſce il danno o recuperano il tolto, eſſendovi pericolo di vita, o ſtorpio, la pena e di morte L. U. §. 19. p. 37., e L. U. §. 7. 61

Offerte

Vedi *Tributi*

P

Padre

In quali caſi i Padri ſieno tenuti per le pene pecuniarie, e alla emenda dei danni per i figliuoli L. U. §. 22. 72

I Padri devono invigilare alla educazione della loro Prole, e nei caſi di condanne di ſtupri, ſono i medeſimi condannati a pagare per i figliuoli *L. U.* §. 2. 79

I Padri, e Madri non poſſono maritare, o monacare fanciulle ſenza licenza degli Uffiziali dei Pupilli L. F. §. 46. 146

Pena

Dov'è impoſta la pena maggiore, può il Delinquente condannarſi in pena minore L. *U.* §. 23. 18

Peculato

I Camarlenghi, Depoſitarj, o altri Uffiziali, Rettori, o Miniſtri, o loro Soſtituti, che maneggiano denari, o robe appartenenti al Principe, al Publico, ai Luoghi Pii, convertendo la roba, o denari in uſo proprio, ſe la ſomma non eccederà ſcudi cinquanta, devono eſſere condannati, oltre al quadruplo, con pena arbitraria ſin alla Galera a vita, e paſſando ſcudi 50, ſin a 100, alla Galera a vita, col quadruplo, e con l'arbitrio fin alla forca, e paſſando ſcudi 100 alla Forca, con la Confiſcazione dei beni L. U. §. 8. 11

Peſo

I Peſi non poſſono alterarſi L. F. §. 5. 188

Povero

Coloro che ſono dichiarati Poveri, godono il riſparmio della metà delle ſpeſe giudiciali, e i Difenſori devono condonargli la metà dei loro emolumenti L. S. §. 2. p. 244, e §. 1. 246

Povero diceſi quello, che non ha aſſegnamenti di ſoffrire l'incomodo totale della ſpeſa d'una lite, ma che può ſoffrire la metà, ſenza reſtar privo del neceſſario ſoſtentamento della vita L. S. §. 5. 244

Prelazione

Vedi *Retratto*

Preſcrizione

I delitti d'Omicio, Ruberia Furti, Falſità, Ribellioni, Tradimenti, Aſſaſſinamenti, Ratti di Fanciulle, Violenze ai Maſchi, e Femmine ſi preſcrivono dopo il laſſo di anni dieci L. U. §. 1. 3, e 84

Tutti gli altri malefizi, eſceſſi, e traſgreſſioni ſi preſcrivono dopo anni cinque L. U. §. 2. 4, e 84

I delitti dei Miniſtri, ed Uffiziali, eccettuati alcuni, ſi preſcrivono dopo un anno dal dì del depoſto Uffizio L. U. §. 2 p. 4, e §. 4. 85

Le traſgreſſioni di danno dato, mancando gli Statuti, ſi preſcrivono, terminato l'Uffizio dei Rettori, dopo due meſi L. U. §. 4. 5

La Preſcrizione per coloro, che ſono condannati a morte, o ai publici lavori, deve conſiderarſi interrotta dalla Sentenza, ancorchè vi ſia ſtata commeſſa una nullità nella notificazione L. U. §. 5 85

Primogenitura

I ſoli Nobili nella Toſcana poſſono iſtituire le Primogeniture L. U. §. 1. 42

Vedi *Fidecommiſſo*

Prova

Per provare la preeſiſtenza delle coſe rubate ſerve il depoſto giurato del derubato, o d'altri di ſua caſa, o famiglia L. U. §. 20. 17

Proveditore

Obblighi del Proveditore del ſoppreſſo Magiſtrato delle Strade. L. S. §. 2, e ſeq. e 252, e ſeq.

Prodigo

Vedi *Furioſo*

Poteſtà

I Poteſtà, ed i Vicarj dello Stato di Siena devono conoſcere delle Cauſe civili, e di danno dato nelle reſpettive loro giuriſdizioni L. S. §. 44. 219

Il Conſiglio Grande elegge i Poteſtà, ed i Vicarj dal nu-

numero dei Notari matricolati L. S. §. 45. 220
Sono ſottopoſti i ſuddetti al Sindacato L. S. §. 47. 221

Pubblicazione

Le diſpoſizioni di Primogeniture, e Fidecommiſſi devono eſſere publicate L. U. §. 11. 45
Le dette publicazioni non diſobbligano dai carichi, crediti, ed ipoteche anteriori L. U. §. 12. 45
I Poſſeſſori dei Fidecommiſſi, e Primogeniture ſono obbligati a publicare le diſpoſizioni, ove ſono iſtituite le medeſime L. U. §. 13. 45

Pupillo

I Pupilli maggiori d'anni quattordici devono intervenire alla celebrazione degl'Iſtrumenti L. F. §. 6. 101
Eſſendo i ſuddetti minori d'anni quattordici, e lontani dalla Città più di miglia quindici, non devono intervenirvi L. F. §. 6. 101
I Pupilli fatti maggiori non poſſono aſtringere gli Attori alla reſtituzione dei libri, ſe non ſono ſaldati di tale Attoria, o Amminiſtrazione L. F. §. 16. 120
I Pupilli fatti maggiori, e gli altri Sottopoſti poſſono obbligare gli Attori, o i loro Amminiſtratori al rendimento dei conti avanti il Magiſtrato dei Pupilli L. F. §. 66. 159
In quali Cauſe ſieno Cognitori i Savj dei Pupilli L. S. §. 17. 206
Gli Uffiziali dei Pupilli hanno la medeſima giuriſdizione, che avevano prima nel dare le Tutele; e Cure nel fare Inventarj L. S. §. 18. 207

R

Reo

Il Reo deve condannarſi alla reſtituzione del tolto, e a reſarcire il danno, e l'intereſſe dell'offeſo L. U. §. 18. 16

Recidivo

Con quali pene ſi puniſcono i Recidivi di Furto L. U. §. 5. 30

Repudia

Quelli, che repudiano l'Eredità del Padre, o dell'Avo Paterno, non poſſono godere alcun benefizio, ed onor publico, ſenza l'aſſenſo di S. A. R., L. S. §. 28. 212
La Repudia non deve eſſer fatta con frode, altrimenti è nulla *ipſo jure* L. S. §. 29. 212

Retratto

Le Comunità poſſono liberamente diſporre, come più loro piace, dei beni, e ſo-

e ſoſtanze, ſenza che poſſa naſcere alcun gius di Retratto, di Vicinità, Muro, comune, e da Conſorzio, o da qualunque altra Cauſa privilegiata. L. *U.* §. 1. 73

Il gius di Retratto, o Prelazione è interamente abolito L. U. §. 1, e 4. 92

In materia di Retratto ſi oſſerva il gius dei Romani L. *U.* §. 2. 93

Ruffiano

I Ruffiani di qualunque ſeſſo ſono puniti eſemplarmente, almeno con pena di fruſta ſull'aſino, con cartello eſprimente il loro delitto, o Galera a tempo, o a beneplacito L. *U.* §. 8. 32

Ruota

I tre Giudici di Ruota hanno la medeſima giuriſdizione L. S. §. 20. 108

Gli Auditori di Ruota non poſſono prorogare i termini probatorj reſtaurati per grazia L S. §. 1. 264

S

Salario

Il Salario, o mercede dovuta agli Attori deve determinarſi dagli Uffiziali dei Pupilli nella ſomma, che ad eſſi piacerà L. F. §. 20. 128

Seduttore

I Servitori, i Provviſionati d'una caſa, che ſeducano le figlie del Padrone, ſono condannate nell'iſteſſe pene pecuniarie, ed afflittive praticate dalle leggi contro i Seduttori con violenza L. U. §. 5. 79

Segretario

Il Segretario delle Leggi, ſeguita l'elezione del Deputato civico, deve partecipare la medeſima alle Segreterie di Stato, e di Finanze L. S. §. 4. 226

Servitore

I Servitori, le Serve, i Fattori, i Vetturali, e ſimili, ſiccome coloro, che ricevono roba in moſtra, o in preſto, o in altra maniera, e che quella ſi appropriano, devono punirſi colle medeſime pene ordinarie impoſte per gli altri Furti L. U. §. 14. 15

Con quali pene ſi puniſcono i Servitori, che ſi appropriano la roba dei loro Padroni L. *U.* §. 14. 35

Scorporo

In ſuſſidio poſſono ſcorporarſi le Primogeniture, e Fidecommiſſi tanto aſcendentali, che traſverſali per la coſtituzione, e la reſtituzione delle Doti L. U. §. 21. 48

Poſſono ſcorporarſi per gli alimenti puramente neceſſarj, e per le ſpeſe, che dovranno farſi nei reſarci-

menti e miglioramenti dei beni per la difesa, ed aumento del Fidecommisso, o per le permute, e surroghe L. U. §. 22. 49
Regole da osservarsi nelli Scorpori di grazia, e di giustizia L. U. 51

Stupro

Gli Stupratori semplici non si condannano che nella pena di lire 300 da applicarsi in benefizio dei poveri dello Spedale di S. Maria Nuova di Firenze, e di S. Maria della Scala di Siena, e nelle spese del parto L. U. §. 1. 78
Gli Stupri qualificati non sono compresi nella Legge dei 24. Gennajo 1754 L. U. §. 3. 79
Gli Stupri violenti non sono compresi nella suddetta L. U. §. 4. 79

Strade

Il Magistrato delle Strade e soppresso L. S. §. 1. 247
Relativamente alle Strade Regie, la giurisdizione vien trasferita nel Magistrato dei Conservatori L. S. §. 2. 247
Obblighi del soppresso Magistrato delle Strade L. S. §. 1. 252
Il mantenimento delle Strade Regie appartiene alle Comunità L. S. §. 7. 254

T

Taglio

Chiunque taglia le legna di alcuna sorte, o ne ruba delle tagliate, o ne compra delle rubate, incorre nella pena di scudi dieci d'oro, e due tratti di fune L. U. §. 2. 59

Termine

I Termini probatori sono comuni tanto al Reo, che all'Attore L. S. §. 1. 264

Tortura

Nei Furti leggieri può procedersi alla tortura, ancor che non si tratti di ladro famoso L. U. §. 22. 18
Se l'imputato confessa in faccia al tormento aggiungendo circostanze, che non gli sieno state contestate, non è in tal caso necessaria la ratifica, e può il Giudice condannare il Reo in pena ordinaria L. U. §. 3. 29
In quali casi sia permesso procedere alla tortura, senza la solita partecipazione L. U. §. 4. 29

Transazione

Le Transazioni fatte colle parti per interessi dependenti da Truffe, non estinguono l'azione criminale L. U. §. 13. 34

Tributo

I Tributi dovuti dalle Arti, si continuano a prestare, secondo il solito. L. S. §. 6. 237

Truffe

Con quali pene ſi puniſcono le Truffe, o i Furti improprj L. U. §. 12. 34

Tutela

La Tutela non è ricaduta al Magiſtrato, ſe non ſono paſſati meſi ſei dal dì del fatto Inventario. L. F. §. 38. 142

Le Tutele, e cure legittime riſervate al zio non poſſono dal medeſimo accettarſi, ſe non compita l'età d'anni venti-cinque L. F. §. 2. 180

Tutore

I Tutori legittimi poſſono aſtenerſi liberamente dalla Tutela L. F. §. 3. 111

I Tutori devono ſcuſarſi dall' accettare la Tutela per la via ordinaria. L. F. §. 5. 112

I Tribunali, o Rettori non poſſono dar Tutori, o Curatori, ſotto pena di ſcudi venti-cinque L. F. §. 1. 179

I Tutori legittimi non poſſono reintegrarſi, ne anche per grazia, ad accettar la Tutela. L. F. §. 3. 180

I Tutori, ed i Curatori legittimi ſono obbligati in ciaſcun anno a render conto, e a pagare un' annua Taſſa L. F. §. 4. 180

U

Vagabondo

I Vagabondi devono punirſi col rigore delle Leggi veglianti, e ſono coloro, che ſenza eſercizio, o arte, vanno vagando per il Mondo L. U. §. 11. 33

Veleno

La pena ordinaria per quelli, che procurano l'altrui morte con il veleno, è di Forca, colla Confiſcazione dei beni. L. U. §. 10. 33

Vedova

Le Vedove ſono accettate ſotto la cura, protezione del Magiſtrato dei Pupilli. L. F. §. 8. 115

Le cauſe delle Vedove poſſono gli Uffiziali commetterle a tre Giudici delle ſeconde appellazioni. L. F. §. 9. 116

Vendemmia

A chiunque è permeſſo il vendemmiare nei proprj beni in qualunque tempo. L. U. §. 1. 88

Vendita

Quando ſia permeſſo agli Uffiziali dei Pupilli vendere i beni dei loro Sottopoſti L. F. §. 39. 142

I beni dei Pupilli devono venderſi precedenti quattro pubblici bandi, e quattro incanti per relaſſarſi al migliore offerente. L. F. §. 41. 143

Le

Le vendite, fatte ſenza i bandimenti, ed incanti, ſono nulle L. F. §. 42. 144
Le vendite fatte ſecondo gli ordini, ſono valide L. F. §. 43. 144
Aſſegnazione di meſi quattro di tempo per chi ſi ſentiſſe gravato dalle vendite dei beni dei Pupilli. L. F. §. 44. 144
Le vendite fatte per dotare le fanciulle, hanno il ſuo pieno vigore. L. F. §. 69. 161

Vigna

Coloro, che ſi ſanno lecito, dopo vendemmiato, entrare nelle altrui vigne a far pampani, o raccogliere pali ancorchè rotti, incorrono nella pena di ſcudi dieci d'oro, e due tratti di ſune. L. U. §. 10. 63

Ulivo

Quelli, che ſtrapiantano gli ulivi dalle coltivazioni, ſono condannati alla Galera a tempo, o a vita. L. U. §. 9. 63

Uſiziali

Gli Uffiziali dei Pupilli ſono Tutori, e per il tempo Curatori degl'Infanti, e Minori d'anni diciotto. L. F. §. 1. 109
I medeſimi non poſſono recuſare le Tutele ancorchè intrigate di debiti. L. F. §. 6. 113
Sono obbligati coſtituire all' Eredità dei Pupilli, e degli altri ſottopoſti un Attore. L. F. §. 10. 117
Reſta proibito agli Uffiziali, e Cancellieri il contrarre matrimonj colle Pupille, e ſottopoſti al Magiſtrato. L. F. §. 46. 145
Gli Uffiziali, accordando la licenza di matrimonj, o di monacazioni, devono conſiderare le qualità, facoltà, e ſoſtanze dei Conjugi, e dei Monaſteri. L. F. §. 47. 146
I ſuddetti non poſſono pagare, o far pagare le doti, che foſſero nel Monte comune, o nel Monte di Pietà di Firenze. L. F. §. 48. 146
Gli Uffiziali dei Pupilli, e le altre perſone addittе al detto Magiſtrato non poſſono comprare i beni dei Pupilli. L.F.§.49. 147
Gli Uffiziali dei Pupilli poſſono vendere i beni dei fratelli, o d'altri per dotare le fanciulle Pupille. L. F. §. 68. 160
I medeſimi poſſono celebrare qualunque Iſtrumento, ſenza il conſenſo di quelle fanciulle, che ſono ſotto la loro cuſtodia. L. F. §. 70. 163

Fine dell' Indice del Tomo Secondo.

ERRORI.	CORREZIONI.
Pag. 1. delle uſure, percezioni	dette uſure, e percezioni
26. ed è baſtante	ſono baſtanti
27. adduca	adduce
48. ex fitio	*ex filio*
61. portare	potare
62. diportandoſi	referendoſi
69. aurorum	acervum
92. Religione	Prelazione
105. precedenti quello farſi a cinque incanti	precedenti quattro publici bandi, e cinque incanti
106. deve	devono
106. hà	hanno
197. inabile	inutile
197. primo	ſecondo
197. promeſſa	premeſſa
198. poſſino	non poſſino
203. XXII.	XII.

2.6.2
To-5
2..

00564685
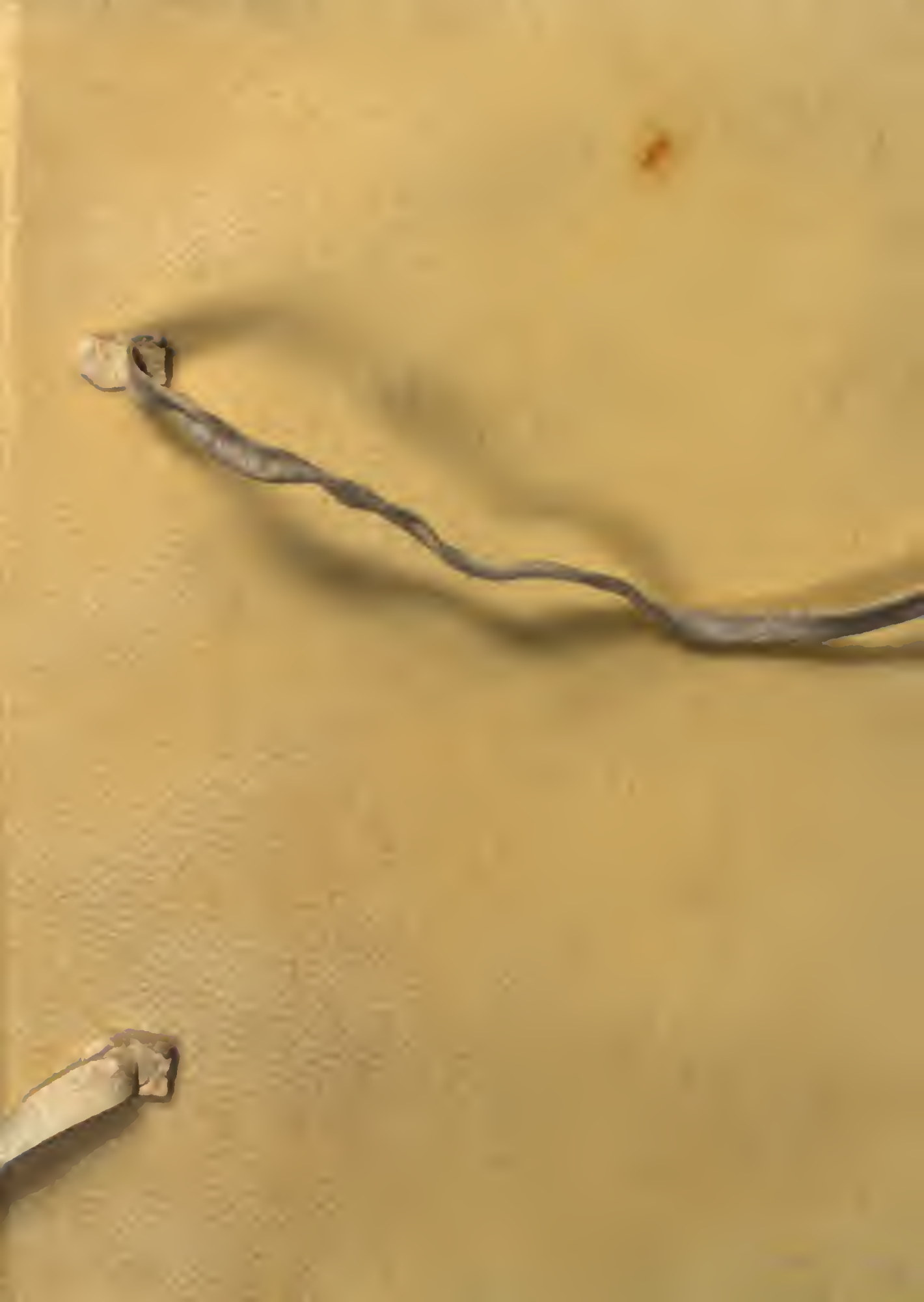
ALLEGRI
LABORAT.
RESTAURO
LIBRI
PARMA